

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

328° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 29 LUGLIO 2003

---

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i> 12
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	» 29
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	» 73
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	» 82
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 92
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 107
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	» 124
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	» 227
10 <sup>a</sup> - Industria . . . . .	» 236
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	» 239
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	» 247
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	» 261

### Commissioni riunite

3 <sup>a</sup> (Affari esteri) e 4 <sup>a</sup> (Difesa) . . . . .	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

### Commissioni congiunte

(GAE-Senato) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera) . . . . .	<i>Pag.</i> 11
---	----------------

### Commissione speciale

Materia d'infanzia e di minori . . . . .	<i>Pag.</i> 270
--	-----------------

### Organismi bicamerali

RAI-TV . . . . .	<i>Pag.</i> 247
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 294
Infanzia . . . . .	» 295

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .	<i>Pag.</i> 315
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .	» 318
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri . . . . .	» 325
11 <sup>a</sup> - Lavoro - Pareri . . . . .	» 326
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri . . . . .	» 327

---

<i>CONVOCAZIONI</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 328
-------------------------------	-----------------

## COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

4<sup>a</sup> (Difesa)

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2003

15<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione*  
PROVERA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Cicu e per gli affari esteri Mantica.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(2347) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali, approvato dalla Camera dei deputati*

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BEDIN esordisce rilevando che la presenza militare italiana in Iraq è al di fuori da un contesto di legalità e di legittimità internazionale: la cronaca di una guerra non ancora conclusa non giustifica una scelta sbagliata dell'Amministrazione americana.

Il decreto-legge in titolo legittima la guerra preventiva. L'intervento non ha mai avuto la natura per cui erano stati assunti gli impegni presi dal Governo in Parlamento ed è, altresì, un intervento che prevede che i nostri soldati italiani siano sottoposti alla catena di comando di un altro paese.

Il Gruppo Margherita-l'Ulivo dissente da tale opzione per tanti motivi, se non altro perché un contingente di tremila uomini appare del tutto spropositato rispetto agli scopi umanitari. Per tali ragioni in Senato si punta ad ottenere sia attraverso il dibattito che attraverso l'azione emendativa un risultato: evitare che la presenza italiana in Iraq si fondi sull'inganno; fare davvero dell'attuale presenza italiana un'azione umanitaria, come aveva assicurato il ministro Frattini a metà aprile in maniera formale in Parlamento e come recita tuttora il titolo del decreto legge. Si dovrà dare sostanza alle promesse, sia attraverso una più corretta distribuzione delle risorse, sia riducendo il ruolo della componente militare. La maggioranza nella discussione di ieri ha invece tenuto lezioni sulla teoria del comando militare, come se le tematiche vertessero su aspetti esclusivamente o prevalentemente militari.

Preso spunto dalla uccisione dei due figli di Saddam Hussein, il presidente degli Stati Uniti ha rivolto un appello alla comunità internazionale, ma tale invito testimonia le difficoltà nelle quali Bush si dibatte. Come in tutte le vicende che hanno visto coinvolto l'attuale Governo e l'Amministrazione americana, anche in questa occasione viene da oltre Atlantico la descrizione di quello che il governo italiano afferma: e precisamente, che il comando politico è degli Stati Uniti; che il contingente italiano opera nel settore degli inglesi e quindi non in autonomia; che i carabinieri non devono scortare gli aiuti umanitari, ma operare quale polizia militare per le truppe angloamericane.

Con riferimento alla copertura finanziaria il decreto in titolo stanziava per le attività umanitarie strettamente intese circa 21 milioni e mezzo di euro, mentre stanziava per la protezione delle attività umanitarie medesime 230 milioni di euro. Il rapporto è di 10 a 100: è come se un battaglione partisse per spostare un mattone o per portare una garza. Questo si spiega col fatto che dietro l'etichetta di missione umanitaria è in realtà prevalente quella finalità di stabilizzazione dell'Iraq dopo il conflitto, che ha largamente prevalso sulle finalità umanitarie.

L'oratore ravvisa un secondo elemento molto concreto che conferma l'assenza dei profili di una missione umanitaria: le organizzazioni non governative italiane che operano da diversi mesi in Iraq, infatti, si trovano in un luogo diverso rispetto a quello verso il quale si sta recando il contingente militare italiano. Sono presenti in Iraq più di cinquanta organizzazioni non governative italiane, e non da oggi, ma addirittura da prima dello scoppio del conflitto (molte hanno intensificato l'azione durante e dopo il conflitto stesso) e la maggior parte di esse opera nel sud del paese, a Bassora. L'Italia ha inviato – si tratta dell'intervento più rilevante – mezzi per la costruzione di un ospedale a Bagdad (segnala che a Bagdad il problema è far funzionare gli ospedali che ci sono, non aggiungerne un altro, perché ce ne sono già quaranta, mentre mancano presidi sanitari sparsi in molte altre parti del paese) ma il contingente militare va a Nassirya: è quindi ovvio che le organizzazioni non governative e il contingente militare non si incontrino, in quanto si trovano in due luoghi diversi. Le organizzazioni non governative che operano a Bagdad e in Iraq da

anni, e hanno operato anche nelle scorse settimane e negli scorsi mesi, chiedono esplicitamente che non vi sia alcuna sovrapposizione tra le attività di soccorso e di assistenza propriamente umanitarie e le attività di sicurezza, di ordine pubblico, più generalmente militari. Esse chiedono di separare drasticamente questi due aspetti. Il suo Gruppo chiede anche di non far passare per cooperazione allo sviluppo una decisione esclusivamente politico-diplomatica e non umanitaria.

In conclusione, egli ritiene che l'invio di un contingente militare in Iraq, con le modalità con cui oggi questo viene proposto, sia un contingente delle Forze armate che occupa un paese straniero senza un mandato delle Nazioni Unite, senza una decisione della NATO, senza una decisione dell'Unione europea, cioè totalmente al di fuori delle decisioni degli organismi multilaterali di cui l'Italia fa parte e ai quali è stata legata la nostra politica internazionale.

Sottolinea che, proprio nel momento in cui da parte di diversi paesi europei si esercita una pressione per arrivare ad una risoluzione del Consiglio di Sicurezza tale da mutare la situazione in Iraq e da riportare la transizione irachena entro il quadro di una piena legittimità internazionale, la decisione italiana indebolisce questa pressione, perché dimostra che gli Stati Uniti possono ottenere solidarietà anche al di fuori di un quadro multilaterale e al di fuori di una piena responsabilità delle Nazioni Unite.

Ritiene che tale modo di procedere non aiuti la stabilizzazione dell'Iraq. La stabilizzazione dell'Iraq è legata invece a due scelte politiche. La prima scelta politica è ricondurre la transizione sotto l'autorità delle Nazioni Unite, superando la condizione di un paese militarmente occupato, nel quale una parte non piccola della popolazione avverte la presenza militare anglo-americana come presenza di occupazione (anche una parte di quei gruppi politici e religiosi che hanno combattuto contro Saddam Hussein). La seconda questione riguarda l'affermarsi di un'autorità irachena che prenda nelle sue mani progressivamente il destino di quel paese, compresa la sicurezza. Infatti, è assai difficile garantire la sicurezza nelle aree urbane in un paese attraverso l'azione di un esercito scarsamente preparato a gestire i problemi della sicurezza. C'è bisogno di una forza di polizia che non può che avere un carattere nazionale e che non può che dipendere da un'autorità nazionale. Queste due fondamentali scelte politiche, necessarie per garantire la stabilizzazione del paese, sono ostacolate dal perdurare di una situazione di occupazione militare e di comando affidato all'autorità militare anglo-americana.

Da ultimo egli suggerisce di chiedere una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza; quindi di trasformare l'occupazione americana in una occupazione transitoria, affidata alla responsabilità delle Nazioni Unite; il signor Bremer deve essere sostituito da un responsabile dell'Onu il quale, a sua volta, deve essere sostituito quanto prima da un Governo iracheno legittimato dal voto popolare. Pertanto auspica che il Governo italiano, come Presidente di turno dell'Unione europea, lavori in questa direzione.

C'è bisogno di un'Europa protagonista, con una politica estera e della difesa comune, non per contrapporla agli Stati Uniti, ma neppure per seguirli sempre e comunque: questi sono i due estremi opposti.

C'è bisogno di una nuova solidarietà atlantica, rivolta ad una solidarietà più ampia, e cioè al rafforzamento delle Nazioni Unite, alla costruzione degli Stati Uniti del mondo, senza i quali, in un mondo diventato troppo piccolo e interdipendente, non ci sarà né pace, né sviluppo economico giusto e sostenibile.

Il senatore PASCARELLA pone l'accento sia sulla macroscopica disparità degli stanziamenti previsti per l'aspetto umanitario della missione (appena 21 milioni di euro) rispetto a quelli destinati all'aspetto militare (più di 230 milioni di euro) sia sulla mancata coincidenza del teatro operativo del contingente italiano con quello delle numerose organizzazioni non governative e della Croce rossa, circostanza che appare, a suo avviso, in netta contraddizione con lo scopo di assistere la popolazione irachena, sul quale il Governo aveva sin dall'inizio posto l'accento.

Osserva quindi che la condotta politica assunta dal Governo, maggiormente orientata sulle posizioni assunte dagli Stati Uniti ed incentrata prevalentemente su di una diplomazia a carattere mercantile, non può essere giudicata positivamente, in quanto tendente ad indebolire sia quegli organismi internazionali (quali l'ONU e la NATO), che si erano rivelati determinanti nella gestione delle crisi internazionali lo scorso decennio, sia la stessa Unione europea, attraverso l'allontanamento dalle posizioni assunte dai principali stati fondatori della Comunità (in particolare Francia e Germania), in ordine alla questione irachena.

Conclude lamentando sia il ritardo con cui il decreto-legge in titolo è pervenuto all'esame delle Camere, sia la sua emanazione in data posteriore all'effettivo avvio della missione, ed esprime quindi avviso contrario sul provvedimento.

Il senatore BUDIN si dichiara consapevole che nell'attuale contesto iracheno c'è bisogno non solo di un intervento umanitario, ma anche di un'azione volta alla stabilizzazione dell'ordine pubblico. Tuttavia, una contraddizione evidente nasce dal fatto che il contingente italiano in Iraq è presente per una missione ufficialmente di carattere esclusivamente umanitario.

Più in generale, rileva che gli obiettivi da perseguire dovrebbero essere quelli di un sostegno alle forze democratiche che storicamente hanno svolto un ruolo di opposizione al regime di Saddam Hussein e che ora devono essere sostenute nel processo di ricostruzione del Paese iracheno.

Peraltro, l'ordine pubblico e la stabilità in molte zone del Paese risultano minacciati da una forte attività di guerriglia organizzata che non può essere sottovalutata.

In questo complesso quadro, l'Italia in qualità di Presidente di turno dell'Unione, dovrebbe svolgere un ruolo attivo volto a rappresentare una posizione forte ed unitaria dei Paesi membri.

Per altro verso andrebbe percorsa la via di un recupero del ruolo dell'ONU e di una copertura giuridica effettiva a livello internazionale delle operazioni per il dopoguerra in Iraq; in questo senso, pur non ignorando la necessità, più volte denunciata, di avviare un processo di riforma dell'organizzazione e delle funzioni delle Nazioni Unite, osserva come si debba incoraggiare il coinvolgimento dell'ONU nel complesso processo di pacificazione e stabilizzazione in Iraq. In proposito, dunque, le critiche al Governo svolte dall'opposizione anche alla vigilia del coinvolgimento italiano sul territorio iracheno non possono in alcun modo definirsi dettate da pregiudiziale antiamericanismo; si tratta infatti di rilievi precisi e circostanziati che non possono peraltro essere superati da astratte repliche relative alla catena di comando che vede le forze italiane soggette ad un vincolo di subordinazione ai vertici del contingente militare inglese in Iraq.

Infatti, il problema relativo alla «catena di comando» –, che vede chiaramente il contingente italiano sottoposto all'autorità decisionale inglese –, di fatto non è una questione tecnico-militare, ma di rilevanza politica.

È molto significativo anche il mancato coinvolgimento della Nato nelle operazioni in territorio iracheno; ciò denota le caratteristiche della nuova politica statunitense, di marca fortemente unilaterale, le cui conseguenze ed i cui presupposti ideologici non possono essere condivisi.

Ricorda, altresì, come nei giorni scorsi alcuni dei membri del Consiglio di Governo dell'Iraq si siano recati a Roma per prendere parte ai lavori dell'Internazionale socialista, mettendo in evidenza una forte domanda di democrazia e mostrando anche consapevolezza sulle prospettive di sviluppo della partecipazione democratica oltre i confini dell'Iraq al fine di incentivare un processo di stabilizzazione dell'intero Medio-Oriente.

In questo senso, dunque, il Governo italiano ha dei compiti chiari ed ineludibili, a cui non potrà sottrarsi. Ribadendo la contrarietà del proprio Gruppo ad un intervento italiano ambiguo, che non corrisponde nei fatti all'asserita dimensione umanitaria ed emergenziale, annuncia, quindi, l'opposizione della sua parte politica alla conversione del decreto- legge.

Ad avviso del senatore NIEDDU la vicenda irachena non avrebbe prodotto alcun effetto positivo, avendo vulnerato un collaudato ed efficiente sistema multilaterale della gestione delle crisi.

Peraltro, la risoluzione n. 1483 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite avrebbe esclusivamente preso atto di una situazione oramai già determinatasi a seguito dell'inizio del conflitto, e solo dopo la sua emanazione gli Stati Uniti avrebbero tentato di fornire all'operazione militare in Iraq una base internazionale più ampia attraverso la ricerca della collaborazione di altri paesi. Il provvedimento all'esame delle Commissioni riunite sancirebbe quindi la partecipazione ad un'operazione avente carattere eminentemente militare e volta a garantire l'integrità delle forze americane di occupazione, ormai in evidente stato di logoramento, soprat-

tutto tenendo conto del perdurare di fenomeni di vera e propria guerriglia, come esplicitamente dichiarato dalle stesse autorità militari statunitensi.

Con riferimento alla linea di comando, rileva quindi che sembrerebbe configurarsi una vera e propria subordinazione dell'autorità militare italiana rispetto a quella inglese, tesi peraltro avvalorata dal fatto che un generale italiano rivestirebbe attualmente la carica di vice-comandante del settore sud, alle dirette dipendenze di un alto ufficiale inglese.

Conclude sottolineando l'opportunità di ricondurre al più presto l'intervento militare in Iraq in ambito multilaterale, con una adeguata base di legittimità sostenuta dall'avallo dei principali organismi internazionali, e ribadendo, a nome della propria parte politica, l'avviso contrario in ordine al disegno di legge in titolo.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente PROVERA dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il senatore PELLICINI, relatore per la 3<sup>a</sup> Commissione, sottolineando come sia essenziale concentrare l'impegno delle istituzioni e delle forze politiche sui problemi della ricostruzione dell'Iraq, cercando di non farsi condizionare dal retaggio della campagna militare ormai conclusa, che resta evidentemente alquanto controversa.

Le forze della maggioranza condividono comunque l'opportunità del recupero di un maggiore coinvolgimento della comunità internazionale nella gestione del dopo conflitto, ma occorre – come acutamente osservato dal professor Panebianco in un recente articolo – dar tempo agli USA di accettare il ritorno a una partecipazione diretta dell'ONU alla ricostruzione.

Al di là poi della indiscussa buona fede di chi, dalle file dell'opposizione, contesta l'opportunità della partecipazione italiana alla nuova missione, esprime l'auspicio che si eviti di screditare l'iniziativa con l'argomento che essa non avrebbe carattere umanitario ma sarebbe pienamente funzionale alle attuali esigenze tattiche del comando anglo-americano. In tal modo, infatti, a parte ogni considerazione di merito, si finisce per esporre i militari italiani ad un maggiore rischio di attacchi da parte della guerriglia e di soggetti legati al terrorismo.

In conclusione, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Replica, quindi, il senatore MANFREDI, relatore per la 4<sup>a</sup> Commissione, osservando che la guerra in Iraq appare, alla luce della ormai nota risoluzione delle Nazioni Unite n. 1483, ufficialmente terminata. Inoltre, gli attacchi terroristici compiuti dalla resistenza legata al vecchio regime non potrebbero, stante il loro carattere sporadico, essere tecnicamente classificati come atti di guerriglia. Alla luce di tali considerazioni, le forze militari presenti in Iraq avrebbero, a suo avviso, compiti prevalentemente di stabilizzazione, piuttosto che di occupazione.



Osserva inoltre che la presenza militare, più che inasprire lo scontro in atto, si configura come un intervento volto ad attenuare le numerose tensioni etniche e religiose già presenti nella regione.

Replica poi agli intervenuti il sottosegretario MANTICA, rilevando preliminarmente che il Parlamento italiano ha fornito il proprio avallo, lo scorso 15 aprile, con l'approvazione delle pertinenti risoluzioni del Senato e della Camera, a quello che il ministro Frattini ha definito «un intervento a scopo emergenziale, umanitario, per salvaguardare, mentre il quadro internazionale si definisce, le condizioni di vita quotidiana della popolazione».

La situazione in Iraq è poi del tutto peculiare e difficilmente paragonabile ad altri casi in cui necessitava l'intervento di sostegno umanitario internazionale; infatti l'Iraq si caratterizza per un elevato tasso di scolarizzazione, ed in passato risultava, almeno in termini statistici fra i Paesi aventi il più alto livello di PIL *pro capite*. Per tali ragioni l'obiettivo primario non è, come è stato in altri contesti, quello di fornire generi alimentari di prima necessità; si tratta piuttosto di dar seguito ad interventi di ricostruzione e ristrutturazione di infrastrutture già esistenti e sviluppate, prima dell'intervento della «coalizione dei volonterosi». Non stupisce, dunque, come rilevato con dovizia di dettagli dal senatore Martone, che in questa opera di sostegno e ricostruzione siano coinvolte a pieno titolo diverse organizzazioni non governative.

Per quanto concerne il Consiglio di Governo iracheno, esso rappresenta tutte le tribù del Paese proprio per garantire la massima rappresentatività in un contesto che è stato fortemente penalizzato da anni di dittatura oppressiva.

La partecipazione di numerosi membri del Consiglio di Governo iracheno all'Internazionale socialista, richiamata dal senatore Budin, è indice dello sforzo volto ad assicurare all'organo il massimo di rappresentatività, compatibilmente con le difficili condizioni date; in proposito, basti pensare che in esso trovano rappresentanza anche alcune delle fazioni sciite più estremiste.

Il conclusione, raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

Replica, da ultimo, il sottosegretario CICU, sottolineando l'importanza del provvedimento, ultimo atto di un costante intervento a carattere umanitario iniziato sin dell'8 aprile, allorché fu costituita una *task force* per il coordinamento e l'invio di aiuti umanitari in Iraq. Tale attività è diretta verso una serie di impegni, che ricomprendono l'agricoltura, la sanità, l'istruzione e la tutela del patrimonio culturale iracheno. Di conseguenza, la componente militare non può che essere concepita in funzione di supporto all'attività sopra descritta, come peraltro si evince dalla composizione del personale, scelto prevalentemente tra i corpi in grado di prestare concretamente anche un apporto di tipo umanitario (quali ad esempio i genieri e gli sminatori).

Ricorda quindi che lo scorso 22 maggio le stesse Nazioni Unite hanno indicato l'Italia come modello da seguire ai fini dell'organizzazione di una missione umanitaria e di stabilizzazione di un'area geografica critica.

Conclude rilevando che il contingente inviato in Iraq resterà sotto il comando esclusivo dello Stato maggiore italiano, ed opererà secondo le linee guida definite dal Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,15.*

**COMMISSIONI CONGIUNTE**

**GAE (Giunta per gli affari delle Comunità europee)**

del Senato della Repubblica

con la

**XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2003

**UFFICIO DI PRESIDENZA**

**INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 15,05 alle ore 15,10.

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2003

**294<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e per l'interno D'Alì.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LE POLITICHE DELLA SICUREZZA**

Il senatore BOSCETTO, coordinatore della Sottocommissione, riferisce sui lavori svolti da ultimo in quella sede ristretta: nella riunione del 10 luglio si è convenuto di affidargli, in qualità di coordinatore della Sottocommissione, l'incarico di redigere uno schema di relazione sull'attività svolta, con particolare riguardo agli elementi di informazione acquisiti nel corso delle audizioni informali. Lo schema di relazione sarà discusso in una prossima riunione della Sottocommissione e quindi egli ne illustrerà il contenuto dinanzi alla Commissione in sede plenaria. Sulle questioni trattate nel documento si potrà richiedere, successivamente, un intervento del Ministro dell'interno, perché fornisca in proposito gli orientamenti del Governo.

La Commissione prende atto.

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ illustra le ragioni di straordinaria necessità ed urgenza che giustificano l'adozione del decreto-legge n. 165 del

2003, con il quale sono previste misure per la realizzazione di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, che si articolerà in una serie di interventi a favore della popolazione irachena in ambito sanitario, di infrastrutture, nel settore scolastico, nonché nel settore della conservazione del patrimonio culturale. A queste disposizioni si aggiungono quelle che disciplinano l'invio in Iraq di un contingente militare, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza per gli interventi umanitari.

Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore VILLONE interviene rilevando come nel decreto-legge in titolo siano contenute disposizioni di carattere molto differente e sottolineando come soltanto le disposizioni di cui ai primi quattro articoli, concernenti la missione umanitaria di natura civile in Iraq, presentino quei requisiti che l'articolo 77 della Costituzione pone a fondamento dell'esercizio del potere di decretazione d'urgenza. Al contrario, la restante parte del decreto-legge concerne missioni militari e detta anche norme di sistema, in particolare prevedendo l'applicabilità del codice penale militare di guerra al personale militare così impegnato; soffermandosi su quest'ultima disposizione in particolare, sottolinea come essa riveli in maniera inequivoca il contrasto delle disposizioni successive all'articolo 4 del decreto-legge con l'articolo 11 della Costituzione.

Propone, pertanto, di esprimere un parere contrario al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità sugli articoli da 6 e fino a 18 del decreto-legge in titolo, naturalmente per le parti che non sono state già soppresse dalla Camera dei deputati.

Il senatore PETRINI, condividendo le osservazioni formulate dal senatore Villone, dichiara di aderire alla proposta di parere parzialmente contrario da questi formulata.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione respinge il parere parzialmente contrario al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità formulato dal senatore Villone; viene successivamente posto in votazione ed approvato il parere favorevole formulato dal relatore, riferito agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge.

**(2437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAGNALBÒ, richiamate le considerazioni svolte in sede di valutazione dei presupposti costituzionali, riferisce sull'articolato del decreto-legge e sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole.

Il senatore VILLONE, richiamando le considerazioni già svolte durante l'esame sui presupposti del decreto-legge n. 165, propone di esprimere un parere contrario sulle parti residue degli articoli da 6 a 18 del decreto-legge, per i motivi già indicati.

Anche il senatore PETRINI rileva la contrarietà del contenuto del decreto-legge in esame al principio costituzionale espresso dall'articolo 11 della Costituzione. Sottolinea come si ripresenti una discussione che ha già impegnato il Parlamento in altra occasione, trovando ora conferma le perplessità all'epoca formulate: l'espressa previsione, di cui all'articolo 16 del decreto-legge, dell'applicabilità del codice penale militare di guerra al personale militare impiegato nelle operazioni indicate dà, a suo avviso, la riprova che si tratta di un vero e proprio intervento militare, quale che sia la sua qualificazione formale. Segnala come, d'altra parte, anche l'entità degli stanziamenti previsti riveli in modo incontestabile che si tratta di missioni la cui prevalente funzione è quella militare, essendo lo stanziamento per gli interventi di carattere umanitario quantificati in misura oltre dieci volte inferiore rispetto a quello quantificato per l'invio del contingente militare in Iraq. Conclude dichiarando, a nome del suo Gruppo, il voto contrario alla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore, restando così preclusa la proposta di parere parzialmente contrario formulata dal senatore Villone.

*(2438) Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania*

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI illustra le ragioni di straordinaria necessità e urgenza che giustificano l'adozione del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192. Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Interviene il senatore VILLONE per dichiarare il proprio voto favorevole alla proposta di parere formulata dal relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

**(2438) Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAFFIOLI, richiamate le considerazioni appena svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, riferisce sull'articolato del decreto-legge n. 192 e propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

#### CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PASTORE annuncia che la Sottocommissione per i pareri è immediatamente convocata per rendere pareri urgenti alla 4<sup>a</sup> Commissione ed alla 2<sup>a</sup> Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 15,55, riprende alle ore 16,25.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(2085) Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Noretti e Lenna

**(1505) BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di referendum di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il presidente PASTORE informa la Commissione che sono stati presentati, al termine stabilito, numerosi emendamenti, riferiti al testo approvato dalla Camera dei deputati e pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta. In particolare, lo stesso relatore, senatore Falcier, ha presentato una serie di emendamenti che propongono, in sostanza, una revisione complessiva del testo pervenuto dall'altra parte del Parlamento. Propone, pertanto, di stabilire sin d'ora un termine per subemendamenti, da fissare per il giorno 11 settembre 2003, alle ore 19.

La Commissione consente.

Il relatore FALCIER illustra quindi le sue proposte di modifica: l'emendamento 1.1 è volto a prevedere che se la richiesta di distacco è diretta all'aggregazione di una o più province ad altra regione, essa va corredata delle deliberazioni del consiglio di ciascuna provincia di cui si propone il distacco e di tanti consigli comunali che rappresentino almeno la metà della popolazione provinciale. Se la richiesta di distacco riguarda uno più Comuni, occorre analoga deliberazione del consiglio o dei consigli comunali, con l'indicazione della provincia di aggregazione.

L'emendamento 2.1 sopprime l'articolo di riferimento ed è coordinato a modifiche relative all'articolo 4.

L'emendamento 3.1 definisce i limiti dei *referendum* e introduce un onere istruttorio per i consigli regionali e provinciali, quando si tratti di porzioni di popolazione o di territorio pari o superiori al dieci per cento di quelli della regione di provenienza: l'istruttoria, e le relative consultazioni, sono dirette ad accertare l'esistenza dei requisiti formali e le ragioni civiche e di opportunità storica, culturale, sociale, economica e di funzionalità istituzionale nonché di razionalizzazione dei servizi, che sono a fondamento della variazione proposta, con un giudizio preliminare di «meritevolezza» circa l'ulteriore corso del procedimento. Se tale valutazione non è formulata entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di variazione territoriale, si prescinde dal parere.

Quanto alla delimitazione degli ambiti territoriali e di popolazione per lo svolgimento dei *referendum*, l'emendamento 3.1 propone che esso sia indetto nell'intera Regione della cui fusione si tratta o nel territorio della Regione dalla quale le Province o i Comuni intendono staccarsi per formare una nuova Regione: ciò, naturalmente, nel caso dell'articolo 132, primo comma della Costituzione.

Invece, nei casi del secondo comma dell'articolo 132, l'emendamento indica due ipotesi: la prima è quella di una variazione territoriale di iniziativa di una o più Province, che riguardi almeno il 10 per cento della popolazione o del territorio della Regione di origine: in tal caso il *referendum* riguarda la popolazione dell'intera Regione di origine e dell'intera Regione di destinazione. Sotto quella soglia dimensionale, il *referendum* riguarda la popolazione della Provincia di origine e della Provincia di destinazione.

La seconda ipotesi è quella della iniziativa per il distacco ad opera di uno o più Comuni: in tal caso, il *referendum* si svolge nell'intera Regione di origine e nell'intera Regione di destinazione se la popolazione o il territorio, oggetto di trasferimento, rappresentano almeno il dieci per cento dell'una o dell'altro nella Regione di origine. Simmetricamente, il *referendum* si svolge nelle due Province interessate, quando la soglia dimensionale ai realizzi in ambito provinciale. Infine, in mancanza di quella rilevanza minima di dimensione, il *referendum* è limitato al Comune o ai Comuni che intendono distaccarsi e all'intera Provincia di destinazione.

Inoltre, l'emendamento prevede che non si svolga affatto il *referendum* quando il territorio oggetto di trasferimento sia disabitato e abbia una superficie inferiore al 10 per cento di quella della Provincia di origine.



Infine, si prevede che i risultati dei *referendum* siano valutati sia nel loro complesso, sia in base agli esiti distinti per ciascuna parte del territorio oggetto delle consultazioni.

Illustra, quindi, i suoi emendamenti all'articolo 4, con particolare riguardo al 4.1, che precisa una condizione già implicita nella norma costituzionale e al 4.6, che definisce un *quorum* di validità per le deliberazioni delle assemblee elettive.

Gli emendamenti appena illustrati assicurano una semplificazione della normativa vigente, tale tuttavia da non compromettere i requisiti minimi di consenso alle variazioni territoriali che sono prescritti a norma della Costituzione.

Il senatore PETRINI dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati insieme al senatore Battisti.

Il senatore MANZELLA, quindi, illustra l'emendamento 3.2, sottoscritto anche dal senatore Villone: la proposta intende definire una soluzione normativa aderente alla giurisprudenza più matura della Corte costituzionale, evitando le opzioni estreme. Si tratta, in sostanza, di affermare il principio che le popolazioni interessate, ai sensi della norma costituzionale, sono sia quelle dell'ente o degli enti territoriali di provenienza, sia quelle degli enti di destinazione. A tale principio, con equilibrio e saggezza, può essere introdotta una deroga, limitata e giustificata da alcune condizioni: che vi sia in tal senso una deliberazione del Consiglio regionale della Regione che subisce la riduzione di territorio, quando ricorrano sufficienti ragioni di convenienza socio-economica e nello specifico rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La deliberazione è adottata previa intesa con la Regione destinataria dell'aggregazione territoriale e a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale. Altra condizione per la deroga, è che la popolazione o il territorio della Provincia o delle Province ovvero del Comune o dei Comuni interessati non siano superiori, rispettivamente, al 10 per cento della popolazione o del territorio della Regione o della Provincia che subiscono il distacco ovvero, rispettivamente, della Regione o della Provincia di destinazione. In tal caso, e a tali condizioni, il *referendum* può dunque essere limitato alla sola popolazione residente nella Provincia o nelle Province ovvero nel Comune o nei Comuni direttamente interessati al distacco dalla propria Regione di origine. Infine, l'emendamento prevede che i *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione siano approvati con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto ai sensi delle proposte normative appena illustrate.

Si apre la discussione sugli emendamenti in esame.

Il senatore STIFFONI osserva che gli emendamenti del relatore delineano in effetti un nuovo testo del disegno di legge, assai diverso da quello approvato, con voto sostanzialmente unanime, dalla Camera dei de-

putati. La proposta del relatore, a suo avviso, non semplifica affatto la normativa vigente, ma semmai ne aggrava gli oneri e gli adempimenti, rendendo molto difficile realizzare la volontà di cambiare Regione di appartenenza, già manifestata e consolidata in alcune comunità locali. Si propone dunque, una soluzione di impronta nettamente centralista, quando nell'altro ramo del Parlamento, con unanime consenso si era convenuto nel senso di modificare le procedure per le modifiche di territorio, in modo da corrispondere a sensibilità e aspettative molto avvertite in alcune realtà locali, in particolare in territori veneti di confine con Friuli-Venezia Giulia. In questi casi, il cambiamento di Regione è chiesto in ragione di una comunanza di tradizioni, e di condizioni sociali e culturali, persino di lingua, che rende opportuno modificare i confini stabiliti in tempi remoti per garantire una maggiore omogeneità delle popolazioni residenti in ciascun ente territoriale.

Le proposte del relatore, dunque, costituiscono, a suo avviso, un grave intralcio alla realizzazione di propositi di cambiamento territoriale e contraddicono l'indirizzo manifestato dall'altro ramo del Parlamento: a tale riguardo, egli si rivolge al Governo, che aveva sostenuto la soluzione approvata dalla Camera dei deputati, perché esponga il proprio orientamento. Egli dubita, inoltre, che il disegno di legge possa pervenire ad un risultato, poiché l'indirizzo che si va delineando non potrà essere condiviso dalla Camera dei deputati, che si è già pronunciata in senso opposto.

A nome del Gruppo Lega Padana, egli esprime dunque un dissenso molto netto dalla proposta del relatore, confermando la sensibilità del suo movimento politico per le aspettative di adeguamento degli enti territoriali alle reali condizioni, anche culturali e sociali, delle comunità locali, aspettative che sarebbero frustrate dalle norme appena illustrate, contro quel principio di libertà che in tali questioni il suo movimento ha sempre, coerentemente sostenuto.

Il senatore VILLONE considera assai impegnative, anzitutto dal punto di vista politico, le affermazioni del senatore Stiffoni: a questi egli si rivolge chiedendo se la Lega Padana è in linea di principio contraria a estendere il *referendum* a territori diversi da quelli oggetto di distacco.

Il senatore STIFFONI conferma che il suo Gruppo sostiene la soluzione già approvata dalla Camera dei deputati, che limita in tale ambito la consultazione popolare: osserva che al termine del procedimento vi è comunque una legge, allo scopo di sancire la modifica dei territori facendosi carico di ogni aspetto della questione.

Il senatore VILLONE, a sua volta, obietta che mentre per i casi evocati dal senatore Stiffoni un procedimento semplificato potrebbe corrispondere alla realtà, senza determinare inconvenienti rilevanti, tuttavia la normativa in esame va considerata in astratto. Ciò induce a preoccuparsi

parsi di possibili operazioni di mera convenienza, dovute a ragioni occasionali o contingenti, che pure non possono essere escluse *a priori*.

Perciò, a suo avviso, una procedura che garantisca il fondamento reale di una volontà di modificazione territoriale è invece quanto mai opportuna. Altrimenti, si potrebbero favorire fenomeni di mobilità dei confini tra enti territoriali, affidata a fattori imprevedibili.

Il presidente PASTORE rileva che negli emendamenti del relatore si prevede una procedura semplificata per le frazioni di territorio e di popolazione inferiori al 10 per cento. Si tratta, a suo avviso, di una possibilità non solo assai rilevante ma anche adeguata, probabilmente, a risolvere positivamente le preoccupazioni espresse dal senatore Stiffoni per le realtà locali da questi evocate, che certamente non superano quella soglia dimensionale. D'altra parte, generalizzare una procedura semplificata potrebbe avere un effetto destabilizzante per molte altre realtà, che va assolutamente scongiurato.

Il relatore FALCIER precisa che i suoi emendamenti prevedono, per i casi ricordati dal Presidente, la limitazione del *referendum* alle popolazioni residenti nei territori candidati al distacco e a quelle della Provincia di destinazione. Nel confronto con la normativa vigente, che anche per tali casi esige il *referendum* in tutto il territorio di entrambe le Regioni coinvolte, si tratta senz'altro di una semplificazione notevole. Ritiene, inoltre, che i casi evocati nella discussione e altri già noti, in cui si manifesta l'intendimento di cambiare Regione, la soglia del dieci per cento non sia superata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta, sospesa alle ore 16,50, riprende alle ore 16,55.*

**(132) PEDRINI e FILIPPELLI.** – *Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia*

**(301) EUFEMI ed altri.** – *Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni*

**(1109) CAVALLARO ed altri.** – *Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia*

**(1431) GUERZONI.** – *Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province*

**(1434) MANZIONE.** – *Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia*

*(1588) RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia*

*(1716) STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia*

**– e petizione n. 301 ad essi attinente**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente PASTORE riferisce sulla riunione appena conclusa del comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in titolo: in quella sede si è convenuto di comune accordo di affidare al relatore, senatore Falcier, il compito di predisporre una proposta di testo unificato.

La Commissione prende atto e il seguito dell'esame dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta, successiva alla pausa estiva dei lavori parlamentari.

*La seduta termina alle ore 17.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

### Art. 1.

#### 1.1

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - 1. All'articolo 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se la richiesta di distacco è diretta all'aggregazione di una o più Province ad altra Regione, la richiesta di *referendum* è corredata dalle deliberazioni del Consiglio di ciascuna Provincia di cui si propone il distacco e di tanti consigli comunali che rappresentino almeno la metà della popolazione provinciale; se è diretta all'aggregazione di uno o più Comuni ad altra Regione, la richiesta di *referendum* è corredata dalle deliberazioni del Consiglio di ciascun comune di cui si propone il distacco e deve contenere anche l'indicazione della Provincia di aggregazione.»

---

#### 1.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1 dopo la parola: «deliberazioni» inserire il seguente periodo: «, identiche nell'oggetto, dei consigli provinciali o dei consigli comunali interessati».*

*Conseguentemente sopprimere dalla parola: «dei consigli provinciali» fino alla fine del comma.*

---

#### 1.2

BATTISTI, PETRINI

*Al comma 1, dopo le parole: «si propone il distacco» inserire le seguenti: «. Nel caso di richiesta di distacco di province, la deliberazione del*

consiglio provinciale deve essere preceduta dalla deliberazione favorevole di un numero di consigli comunali presenti nel territorio della provincia tale da rappresentare la maggioranza della popolazione di questa».

---

### 1.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«2. Sono interessati alla richiesta di distacco di cui al comma 1 tutti i consigli comunali e provinciali direttamente o indirettamente colpiti dalle variazioni territoriali, da valutarsi con legge della Repubblica secondo criteri di ragionevolezza.

3. A pena di inammissibilità, la richiesta di distacco deve contenere una puntuale motivazione circa la sussistenza di adeguate e rilevanti questioni socio-economiche, nonché una valutazione relativa all'impatto sul tessuto socio-economico delle zone interessate».

---

## Art. 2.

### 2.1

IL RELATORE

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 2.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.0.1**

EUFEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis**

All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «10.000» è sostituita dalla seguente: «5.000».

---

**Art. 3.****3.1**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - *I.* All'articolo 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, il terzo comma è sostituito dai seguenti: «A seguito della richiesta di *referendum* avviata, ai sensi dell'articolo 132 comma 2 della Costituzione e con le modalità previste dall'art. 42, comma 2, il consiglio regionale o provinciale, a seconda che l'iniziativa riguardi parte di popolazione o di territorio che sia pari o superiore al 10% dell'intera popolazione o dell'intero territorio della Regione dalla quale si propone il distacco, svolgono ogni necessario atto istruttorio e/o di consultazione, ai fini di accertare l'esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche e/o di opportunità storica, culturale, sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale e di razionalizzazione dei servizi che sono a fondamento della variazione proposta, esprimendo un preliminare giudizio di meritevolezza circa l'ulteriore corso del procedimento.

Qualora il consiglio regionale o provinciale, sulla base delle rispettive competenze, non esprimano il proprio parere entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, si prescinde dallo stesso.

Il *referendum* è indetto nel territorio delle regioni della cui fusione si tratta, o nel territorio della regione dalla quale le province o i comuni intendono staccarsi per formare una nuova regione.

Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 132 della Costituzione il *referendum*, per la consultazione delle popolazioni interessate:

1) se la richiesta di trasferimento da una regione ad un'altra proviene da una o più province è indetto dai Consigli Regionali interessati e deve riguardare:

a) la popolazione dell'intera regione di origine e dell'intera regione di destinazione, se la popolazione o il territorio, che è oggetto di

trasferimento, rappresentano almeno il 10% della popolazione o del territorio della regione di origine;

b) la popolazione della provincia di origine e delle provincia di destinazione negli altri casi;

2) se la richiesta di trasferimento da una regione ad un'altra proviene da uno o più comuni è indetto, a seconda che si tratti rispettivamente dei seguenti casi a), b) o c), dai Consigli Regionali o Provinciali interessati e deve riguardare:

a) la popolazione dell'intera regione di origine, dell'intera regione di destinazione, se la popolazione o il territorio, che è oggetto di trasferimento, rappresentano almeno il 10% della popolazione o del territorio della regione di origine;

b) la popolazione dell'intera provincia di origine e dell'intera provincia di destinazione se la popolazione o il territorio, che è oggetto di trasferimento, rappresentano almeno il 10% della popolazione o del territorio della provincia di origine;

c) la popolazione del comune o dei comuni che chiedono il distacco e dell'intera provincia di destinazione negli altri casi.

Qualora il territorio che è oggetto di trasferimento sia disabitato e abbia una superficie inferiore al 10% di quella dell'intera provincia di distacco, si prescinde dal *referendum*«.

I risultati dei *referendum* sono valutati sia nel loro risultato complessivo, sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio oggetto delle consultazioni.

---

### 3.2

MANZELLA, VILLONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - 1. Il *referendum* di cui al primo comma dell'articolo 132 della Costituzione è indetto nell'intero territorio delle Regioni della cui fusione si tratta, o nell'intero territorio della Regione dalla quale i Comuni intendono staccarsi per formare una nuova Regione.

2. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, si intendono quali popolazioni interessate sia le popolazioni residenti nella Provincia o nelle Province ovvero nel Comune o nei Comuni direttamente interessati alla variazione territoriale per distacco sia quelle residenti nella restante parte della Regione che subisce la riduzione di territorio.

3. Nel caso dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione, la limitazione del *referendum* alla sola popolazione residente nella Provincia o nelle Province ovvero nel Comune o nei Comuni direttamente interessati al distacco dalla propria Regione può essere consentita con deliberazione del Consiglio regionale della Regione che subisce la riduzione di territorio



quando ricorrano sufficienti ragioni di convenienza socio-economica e nello specifico rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La deliberazione è adottata previa intesa con la Regione destinataria dell'aggregazione territoriale e a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale.

4. La limitazione del *referendum* prevista dal comma 3 non può essere consentita qualora la popolazione ovvero il territorio della Provincia o delle Province ovvero del Comune o dei Comuni interessati al distacco siano superiori, rispettivamente, al dieci per cento della popolazione o del territorio della Regione o della Provincia che subiscono il distacco, ovvero, rispettivamente, della Regione o della Provincia di destinazione.

5. I *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione sono approvati con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto ai sensi del presente articolo».

---

### 3.6

BASSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. 1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, per popolazioni interessate si intendono sia quelle residenti nella Provincia e nelle Province ovvero nel Comune o nei Comuni distaccanti, sia quelle residenti nella restante parte della Regione che subisce la riduzione territoriale, sia quelle residenti nella Regione cui vengono aggregati i territori distaccati, qualora il distacco di territori o di cittadini sia superiore rispettivamente al dieci per cento del territorio ovvero della popolazione della Regione o della Provincia che subisce il distacco ovvero della Regione o della Provincia che riceve l'aggregazione.

2. Ove non ricorrano gli estremi di cui al comma precedente, il *referendum* si svolge tra le sole popolazioni della Provincia o delle Province ovvero del Comune o dei Comuni che chiedono il distacco. Il Consiglio regionale che subisce la riduzione territoriale può tuttavia, con deliberazione adottata dai due terzi dei componenti, disporre che si adotti la procedura prevista dal comma 1.

3. I *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione sono approvati con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, ai sensi del presente articolo».

---

**3.3**

BATTISTI, PETRINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, il *referendum* è indetto nell'intero territorio delle province e dei comuni che chiedono il distacco da una regione e l'aggregazione ad un'altra».

---

**3.5**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1 dopo la parola: «indetto» inserire le seguenti: «, con legge della Repubblica e previo parere dei Consigli regionali interessati dal mutamento territoriale, nei territori delle province e dei comuni direttamente o indirettamente interessati dal distacco, da valutarsi secondo criteri di ragionevolezza».*

*Conseguentemente sopprimere dalle parole: «, che chiedono» fino alla fine del comma.*

---

**3.4**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«2. A pena di inammissibilità, la richiesta di distacco da una regione e l'aggregazione a un'altra deve contenere una puntuale motivazione circa la sussistenza di adeguate e rilevanti questioni di carattere socio-economico, nonché una valutazione relativa all'impatto sul tessuto socio-economico delle zone interessate».

---

**Art. 4.****4.1**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «della proposta sottoposta a referendum» inserire le seguenti: «da parte della maggioranza degli iscritti nelle liste elettorali della provincia o dei comuni interessati».*

---

**4.7**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, capoverso, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «Ministro dell'interno».*

---

**4.2**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**4.3**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole «settantatré giorni» con le seguenti: «novanta giorni».*

---

**4.4**

IL RELATORE

**4.8**TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,  
RIPAMONTI, ZANCAN**4.9**

BASSO

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «se pervenuti».*

---

**4.5**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le proposte di modificazione del territorio delle Regioni a Statuto Speciale sono contenute in un disegno di legge costituzionale e comunicate alle Regioni stese e se interessate, alle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo il procedimento di modificazione stabilito dai rispettivi statuti».*

---

**4.6**

IL RELATORE

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le deliberazioni comunali, provinciali e regionali previste dal presente titolo sono assunte a maggioranza dei consiglieri assegnati».*

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2003

**256<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 14,25.**IN SEDE REFERENTE*

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(104) *MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze*

(279) *PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*

(280) *PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta*

(344) *BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

(347) *MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria*

(382) *VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano*

(385) *SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto*

(454) *GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa*

(456) *GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

(502) *VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*

(578) *FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino*

(740) *CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca*

(752) *VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*

- (771) *PASTORE ed altri.* – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila*
- (955) *MARINI ed altri.* – *Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura*
- (970) *FILIPPELLI.* – *Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone*
- (1050) *MARINI ed altri.* – *Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*
- (1051) *FEDERICI ed altri.* – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*
- (1226) *FASSONE ed altri.* – *Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*
- (1258) *COSSIGA.* – *Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*
- (1259) *COSSIGA.* – *Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*
- (1260) *COSSIGA.* – *Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*
- (1261) *COSSIGA.* – *Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*
- (1279) *IERVOLINO ed altri.* – *Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola*
- (1300) *CICCANTI.* – *Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*
- (1367) *FASSONE ed altri.* – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*
- (1411) *FASSONE.* – *Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*
- (1426) *CALVI ed altri.* – *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*
- (1468) *CIRAMI ed altri.* – *Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo*
- (1493) *Antonino CARUSO e PELLICINI.* – *Delega al Governo per l' istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino*
- (1519) *CALLEGARO.* – *Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia*
- (1555) *CALDEROLI.* – *Istituzione della corte d'appello di Novara*

(1632) *CICCANTI*. – *Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo*

(1536) *ALBERTI CASELLATI ed altri*. – *Separazione delle carriere dei magistrati*

(1668) *CURTO*. – *Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce*

(1710) *GUASTI*. – *Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna*

(1731) *CAVALLARO*. – *Istituzione del tribunale di Caserta*

(1765) *CUTRUFO e TOFANI*. – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(1843) *MONTAGNINO ed altri*. – *Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta*

(2172) *DETTORI*. – *Istituzione della Corte d'appello di Sassari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana del 23 luglio scorso.

Il senatore FASSONE illustra il subemendamento 5.1000/2 ed osserva come esso sia diretto a modificare la disposizione contenuta nella lettera a) dell'emendamento 5.1000 che risulta nel suo insieme di difficile comprensione, anche a causa della non felice formulazione. Dopo aver premesso richiami dottrinali in ordine alla distinzione tra «principi» e «regole» che ritiene utile ai fini della corretta redazione dell'emendamento governativo, sottolinea, in particolare, come non sia affatto chiaro cosa si sia voluto intendere, nell'emendamento 5.1000, con la prescrizione dell'osservanza specifica delle norme sul giusto processo ove si consideri che il procuratore della Repubblica è comunque tenuto al rispetto di tutte le leggi e l'articolo 111 della Costituzione contiene molte disposizioni che si indirizzano al giudice piuttosto che al pubblico ministero.

Illustra poi i subemendamenti 5.1000/3 e 5.1000/8 che propongono di recuperare la nozione di «designazione», in quanto preferibile a quella contenuta nell'emendamento governativo 5.1000 di «delega di funzioni», che viene prevista in favore di uno o più magistrati dell'ufficio per i casi in cui il procuratore della Repubblica ritenga di non esercitare personalmente i compiti attribuiti dalla legge al pubblico ministero. L'emendamento 5.1000 – continua il senatore Fassone – costituisce da questo punto di vista un brusco ritorno al passato e specificatamente all'ordinamento giudiziario del 1941 nel quale il procuratore della Repubblica esercitava l'azione penale personalmente o per mezzo di procuratori dipendenti. Si tratta di un sistema che non ha dato buona prova di sé e che è stato superato dall'entrata in vigore della Carta costituzionale che, all'articolo 107 – pur considerando in maniera distinta dal giudice il pubblico ministero che, si legge, gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario – non legittima il legislatore a escludere del tutto l'autonomia del sostituto procuratore, così come invece si fa nella

proposta del Governo. La previsione di criteri specifici ai quali dovranno attenersi i sostituti svuota del tutto la loro autonomia e si pone altresì in contrasto con la previsione dell'articolo 53 del codice di procedura penale che riconosce al magistrato del pubblico ministero in udienza l'esercizio delle sue funzioni in piena autonomia.

Segue un breve intervento del relatore Luigi BOBBIO che, replicando all'osservazione del senatore Fassone, ritiene che la corretta lettura dell'articolo 53 sia quella di far riferimento al pubblico ministero inteso come ufficio e non già il singolo sostituto e, con l'occasione, si interroga sull'opportunità di intervenire anche su detta norma ove si ritenesse opportuno coordinarla con la riforma dell'ordinamento giudiziario che va delineandosi.

Riprende il senatore FASSONE richiamando l'attenzione su due pronunce della Corte Costituzionale – la sentenza n. 143 del 18 luglio 1973 e la sentenza n. 52 del 1976 dalle quali sarebbe dato argomentare la necessità di ordine costituzionale di assicurare comunque una certa autonomia ai sostituti procuratori nell'esercizio delle loro funzioni.

I subemendamenti 5.1000/7, 5.1000/11 e 5.1000/13 costituiscono invece proposte emendative che possono dirsi consequenziali alle altre e si giustificano per le medesime considerazioni alle quali il senatore Fassone rinvia.

In via ulteriore sottolinea come l'emendamento 5.1000 finisca per imporre al procuratore della Repubblica tutta una serie di adempimenti che, con molta probabilità, determineranno rallentamenti dell'attività giudiziaria o altrimenti finiranno per essere mere formalità, con sostanziale disapplicazione della legge.

Rinuncia ad illustrare gli altri emendamenti di cui è firmatario.

Il senatore CENTARO aggiunge la propria firma al subemendamento 5.1000/5 e lo dà per illustrato. Modifica quindi tale subemendamento, riformulandolo nel subemendamento 5.1000/5 (nuovo testo).

Il presidente Antonino CARUSO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore Luigi BOBBIO formula parere contrario su tutti i subemendamenti ad eccezione del subemendamento 5.1000/5 (nuovo testo), nonché su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5. In replica alle osservazioni del senatore Fassone, ritiene altresì di non poter condividere le critiche dallo stesso sollevate sull'emendamento 5.1000 in quanto la proposta del Governo non farebbe altro che recuperare principi e norme già esistenti ma che sono nella realtà disapplicate o stravolte nel loro reale contenuto da prassi applicative illegittime, in particolare sostenute dal Consiglio superiore della Magistratura. Già oggi si può dire – continua il relatore Luigi Bobbio – che l'ufficio del pubblico ministero è strutturato



in senso gerarchico e che al vertice di esso è posto il procuratore della Repubblica ma è anche vero che a fronte di tale quadro normativo vi sono state applicazioni distorte della normativa vigente. Richiama in proposito l'attenzione sulle forme di gestione assembleare degli uffici di procura e sui forti contrasti che hanno incontrato, da parte dei loro sostituti, alcuni procuratori della Repubblica che hanno tentato di recuperare nella loro azione lo spirito della disposizioni vigenti. Sottolinea quindi l'importanza di restituire pienamente le funzioni di vertice dell'ufficio che sono proprie del procuratore della Repubblica per l'ordinamento vigente, ma al tempo stesso anche l'esigenza di affermare con chiarezza la sua responsabilità.

I senatori MARITATI e ZANCAN aggiungono la propria firma all'emendamento 5.1.

Il senatore DALLA CHIESA annuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.1 e, riferendosi alle preoccupazioni del relatore riferite alla gestione assembleare delle procure, giudica che le stesse siano fondate ma invita a considerare altri strumenti di risoluzione del problema, ritenendo che la proposta di accentuare il profilo gerarchico dell'organizzazione dell'ufficio di procura creerebbe maggiori problemi di quelli che dovrebbe risolvere.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.1 in quanto con esso verrebbe meno anche l'emendamento 5.1000 del Governo che introduce un'organizzazione degli uffici di procura del tutto fuori dalla realtà e privo di qualsiasi possibile attuazione concreta. Paventa poi il rischio di paralisi dell'attività delle procure portando all'attenzione della Commissione alcuni esempi tratti dalla sua personale esperienza di avvocato che evidenziano la non attuabilità pratica della proposta governativa. In particolare è irrealizzabile la disposizione che affida al procuratore la titolarità di tutti gli affari in quanto, conseguentemente ed a rigore, gli imporrebbe la conoscenza piena degli stessi, pur essendo evidente che ciò non potrebbe avvenire. Sottolinea poi le possibili incongruenze che possono derivare dall'attribuzione al procuratore del potere di dettare specifici criteri ed esprime apprezzamento invece per la disposizione di cui alla lettera e) dell'emendamento 5.1000 che accentra nel procuratore della repubblica le relazioni con la stampa, suggerendo al riguardo di introdurre un obbligo periodico di informazione.

Il senatore MARITATI dichiara il voto favorevole sull'emendamento 5.1 perché ciò determinerebbe la preclusione della proposta espressa dall'emendamento 5.1000 che costituisce un grave *vulnus* ai principi costituzionali. Ritene di comprendere l'esigenza espressa dalla maggioranza di riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero al fine di renderlo più funzionale e rispettoso delle aspettative dei cittadini – aspetto questo condiviso anche da tutti gli esponenti dell'opposizione – ma esprime totale con-

trarietà per le proposte di soluzione che sono state avanzate, in quanto si tratta di strumenti che non sono destinati a raggiungere l'obiettivo che si prefiggono. Essi infatti non farebbero altro che determinare un ritorno al passato con la reintroduzione della figura dei pubblici ministeri dipendenti del procuratore. L'esperienza storica insegna che il riconoscimento di un potere assoluto del capo della procura ha dato luogo a grossi problemi e non appare in grado di risolvere i mali della giustizia che sono reali, ma andrebbero trattati con ben altra medicina. Invita a considerare i rischi che deriverebbero dall'approvazione delle proposte governative che intervengono su una materia delicatissima e esprimono una chiara strategia da ripudiare. L'obiettivo è infatti quello di assicurare un controllo della magistratura requirente attraverso i capi delle procure e un'organizzazione gerarchica nella quale il sostituto risulti ingabbiato. È opportuno invece consentire al sostituto di avere una certa autonomia e far salva la possibilità di divergenze di opinione con il capo della procura, che sarà comunque chiamato ad intervenire per assicurare il rispetto della legge. Non condivide le critiche rivolte dal relatore alle cosiddette forme di gestione assembleare delle procure, considerando le stesse invece un modo per realizzare un maggiore tasso di democraticità e di corresponsabilizzazione nella gestione degli uffici del pubblico ministero.

Il senatore CIRAMI annuncia il voto contrario sull'emendamento 5.1 sottolineando che la sua approvazione avrebbe effetti preclusivi nei confronti dell'emendamento 5.1000 sul contenuto del quale esprime invece una valutazione positiva.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 5.1.

In sede di dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 5.1000/1 il senatore DALLA CHIESA, richiamandosi ai rilievi critici svolti dal relatore in merito alla gestione di tipo assembleare che sarebbe invalsa presso alcune procure della Repubblica e che ostacolerebbe la funzione di direzione tipica del procuratore, invita il relatore ad individuare una soluzione diversa da quella indicata dall'emendamento 5.1000 che, a suo avviso, appare inefficace per l'ispirazione fortemente gerarchizzata che la caratterizza.

Posto ai voti, il subemendamento 5.1000/1 è respinto.

Il senatore FASSONE interviene quindi auspicando l'approvazione del subemendamento 5.1000/2 volto ad espungere dalla proposta governativa la previsione in base alla quale il Procuratore capo è chiamato ad assicurare oltre il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, anche il rispetto delle norme sul giusto processo.

Dopo che il senatore DALLA CHIESA ha dichiarato il suo voto favorevole, il subemendamento 5.1000/2 posto ai voti risulta respinto dalla Commissione.

Richiamandosi alle considerazioni già svolte, il senatore FASSONE annuncia il voto favorevole sul subemendamento 5.1000/3 che, posto in votazione, è respinto, risultando in tal modo precluso il subemendamento 5.1000/8.

Il senatore CENTARO raccomanda l'approvazione del subemendamento 5.1000/5 (Nuovo testo).

Il senatore ZANCAN, annuncia la sua contrarietà alla proposta, giudicando la facoltà di revoca fortemente condizionante l'azione del magistrato.

Parimenti in senso contrario si esprime il senatore MARITATI, a giudizio del quale sarebbe da ritenersi pleonastico attribuire la facoltà di revoca essendo la medesima implicita nel concetto di delega. Peraltro, in assenza di norme che impongano allo stesso procuratore regole certe in base alle quali prescrivere la revoca dell'incarico, il rischio che si corre è quello di rendere possibili provvedimenti arbitrari.

In replica, il senatore CENTARO specifica che il senso del subemendamento, così come riformulato, contrariamente a quanto sostenuto dai senatori appena intervenuti, è di evitare non desiderati automatismi e consentire, attraverso il dialogo tra i soggetti interessati, il superamento delle divergenze.

Il presidente Antonino CARUSO, pone quindi in votazione il subemendamento 5.1000/5 (nuovo testo) che viene approvato.

Il senatore DALLA CHIESA, nel raccomandare l'approvazione del subemendamento 5.1000/6, sottolinea come, ai fini di un corretto ed efficace svolgimento dei procedimenti, risulti velleitario confidare nella determinazione di criteri generali predeterminati al fine di pervenire ad una uniformità di comportamenti da parte dei magistrati.

Il senatore MARITATI, dopo aver aggiunto la propria firma al subemendamento 5.1000/6, afferma che deve essere rigettata l'impostazione insita nella proposta del Governo in quanto, affidare al procuratore la predeterminazione dei criteri cui debbono attenersi i magistrati delegati lede gravemente la loro autonomia e le loro professionalità specifiche, quali tecniche investigative ed iniziative particolari dagli stessi giudicate efficaci per il perseguimento della giustizia. Se, da un lato, è doveroso l'intervento del procuratore in caso di inadempienze da parte dei magistrati delegati, dall'altro non è pensabile prefigurare un ruolo di subalternità di questi nei confronti del procuratore.

Ha quindi la parola il senatore ZANCAN per dichiarare il voto favorevole al subemendamento 5.1000/6 nel presupposto che non è ipotizzabile racchiudere in un catalogo di criteri predeterminati un universo di casi cui questi dovrebbero applicarsi.

Il subemendamento 5.1000/6, posto ai voti, risulta respinto.

In sede di dichiarazione di voto favorevole al subemendamento 5.1000/7, interviene poi il senatore FASSONE per sottolineare come non venga contestata la funzione di direzione del procuratore, quanto invece la pretesa di attribuire a questi il potere di dettare direttive inerenti i singoli procedimenti. Oltrechè inattuabile – presupponendo una conoscenza di tutti i singoli provvedimenti – tale disposizione rischia anche di favorire il determinarsi di abusi.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il subemendamento 5.1000/7 che viene respinto.

Interviene il senatore DALLA CHIESA per annunciare il voto favorevole sul subemendamento 5.1000/9, soppressivo della lettera d) dell'emendamento governativo. Eccessivo e non funzionale ai fini di una tempestività della risposta della giustizia, gli appare infatti la previsione del necessario assenso del procuratore su atti che incidono o possono incidere sui diritti reali dei cittadini. E se non può essere contestato come la delicatezza di taluni procedimenti suggerisca atteggiamenti di cautela, la soluzione proposta non può certamente essere considerata adeguata.

Il senatore MARITATI dichiara quindi di aggiungere la propria firma al subemendamento 5.1000/9 e osserva come la prescrizione dell'assenso necessario da parte del procuratore a provvedimenti limitativi della libertà personale, o che incidono sui diritti reali, risulti non attuabile, atteso che essa presuppone la conoscenza piena di tutti gli atti relativi ai corrispondenti procedimenti. Nella pratica processuale, d'altro canto, il sostituto procuratore normalmente informa e chiede il consenso del suo superiore per i provvedimenti più delicati di questo genere, il che è però altra cosa dalla prescrizione del visto vincolante qui considerata.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto favorevole sul subemendamento 5.1000/9, evidenziando l'incongruità della previsione contenuta nella lettera d) dell'emendamento 5.1000 e, in particolare, il fatto che in essa non viene richiamata la possibilità di delega – che invece appare irrinunciabile visto che nelle procure di medie e grandi dimensioni il procuratore della Repubblica non potrebbe controllare personalmente tutti gli atti che incidono sulla libertà personale o su diritti reali considerato il numero elevato degli stessi – e altresì la circostanza che non viene specificata quale sia la sanzione processuale che consegue all'inosservanza della previsione contenuta nella menzionata lettera f).

Posto ai voti è respinto il subemendamento 5.1000/9.

Il senatore DALLA CHIESA annuncia il voto favorevole sul subemendamento 5.1000/10 evidenziando come la proposta in esso contenuta costituisca una subordinata rispetto al precedente subemendamento 5.1000/9, subordinata che si colloca in un'ottica di riduzione del danno.

Il senatore MARITATI aggiunge la sua firma al subemendamento 5.1000/10 e annuncia su di esso il voto favorevole.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 5.1000/10.

Il senatore FASSONE ritira il subemendamento 5.1000/11.

Il senatore DALLA CHIESA annuncia il voto favorevole sul subemendamento 5.1000/12 sottolineando come la previsione contenuta nella lettera f) dell'emendamento 5.1000 evidenzi in modo inequivocabile l'intento, perseguito dal Governo e dalla maggioranza di una accentuata ristrutturazione in senso verticale e gerarchico dell'assetto della magistratura requirente.

Il senatore MARITATI annuncia il voto favorevole sul subemendamento 5.1000/12 – al quale aggiunge la propria firma – e sottolinea come della previsione contenuta nella lettera f) dell'emendamento 5.1000 gli appaia particolarmente significativo l'inciso che va dalle parole «al fine di verificare» alle parole «di cui alla lettera a)» che sarebbe opportuno espungere, rilevando al riguardo come tale espressione sia sintomatica degli obiettivi perseguiti dalla maggioranza e dal Governo con la proposta contenuta nel citato emendamento 5.1000.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 5.1000/12.

Il senatore FASSONE annuncia il voto favorevole sul subemendamento 5.1000/13, sottolineando in particolare come la violazione delle norme processuali trovi naturalmente adeguata sanzione su versanti diversi da quello della possibilità di avocazione, delineata nella lettera g) dell'emendamento 5.1000. La violazione delle predette norme infatti o comporterà le tipiche sanzioni processuali della nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ovvero integrerà comunque gli estremi di un illecito disciplinare.

Posto ai voti è respinto il subemendamento 5.1000/13.

Il senatore DALLA CHIESA annuncia il voto contrario sull'emendamento 5.1000 richiamando l'attenzione sul fatto che il progetto di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, delineato in tale proposta emendativa, corrisponde ad un modello organizzativo caratterizzato da

una rigida ripartizione delle mansioni e da un'accentuata gerarchizzazione, che appare totalmente superato e che, nella concreta esperienza amministrativa, non viene più utilizzato per la definizione della struttura di realtà organizzative complesse, quali possono essere, ad esempio, le università ovvero le aziende ospedaliere. Gli studi di sociologia dell'organizzazione rendono infatti evidente come questo modello superato non potrà che essere portatore di ulteriore inefficienza nel funzionamento della macchina giudiziaria e, al riguardo, non può non manifestarsi un profondo rammarico di fronte alla scelta del Governo e della maggioranza a favore di una soluzione che è il frutto di una logica assolutamente autoreferenziale al mondo giudiziario e che, deliberatamente, trascura quanto di utile potrebbe ricavarsi dalle esperienze maturate in altri ambiti organizzativi complessi, e ciò nonostante nessuno intenda negare che alcuni aspetti organizzativi degli uffici del pubblico ministero meritano un intervento riformatore che ben più proficuamente potrebbe essere elaborato adottando la diversa impostazione cui ha testè accennato e valorizzando il clima di confronto costruttivo che potrebbe realizzarsi anche su questo tema all'interno della Commissione.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

*CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la Commissione è ulteriormente convocata per domani mattina alle ore 8,30 con il medesimo ordine del giorno già diramato per la settimana in corso.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**257<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*La seduta inizia alle ore 21,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità**

**(104) MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze**

- (279) *PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*
- (280) *PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta*
- (344) *BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*
- (347) *MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria*
- (382) *VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano*
- (385) *SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto*
- (454) *GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa*
- (456) *GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*
- (502) *VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*
- (578) *FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.*
- (740) *CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca*
- (752) *VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*
- (771) *PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila*
- (955) *MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura*
- (970) *FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone*
- (1050) *MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*
- (1051) *FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari*
- (1226) *FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*
- (1258) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*
- (1259) *COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*
- (1260) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*
- (1261) *COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*
- (1279) *IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola*

(1300) *CICCANTI*. – *Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*

(1367) *FASSONE ed altri*. – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*

(1411) *FASSONE*. – *Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*

(1426) *CALVI ed altri*.- *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*

(1468) *CIRAMI ed altri*. – *Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo*

(1493) *Antonino CARUSO e PELLICINI*. – *Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino*

(1519) *CALLEGARO*. – *Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia*

(1555) *CALDEROLI*. – *Istituzione della corte d'appello di Novara*

(1632) *CICCANTI*. – *Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo*

(1536) *ALBERTI CASELLATI ed altri*.- *Separazione delle carriere dei magistrati*

(1668) *CURTO*.- *Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce*

(1710) *GUASTI*. – *Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna*

(1731) *CAVALLARO*. –*Istituzione del tribunale di Caserta*

(1765) *CUTRUFO e TOFANI*. – *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(1843) *MONTAGNINO ed altri*. – *Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta*

(2172) *DETTORI*. – *Istituzione della Corte d'appello di Sassari*

(Seguito e sospensione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Si procede nell'esame degli emendamenti relativi all'articolo 5 già pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di mercoledì 23 luglio scorso.



Il senatore AYALA annuncia il voto contrario sull'emendamento 5.1000 ed esprime il personale disagio di fronte all'atteggiamento fin qui tenuto dal Governo sulla riforma dell'ordinamento giudiziario che, sottolinea, può dirsi senza precedenti, tenendo anche conto che si tratta di un'iniziativa di grande impatto sul sistema giustizia. È infatti ingiustificabile che il Governo – che ricorda essere l'autore del disegno di legge n. 1296 – dopo pochi mesi sia tornato sui suoi passi stravolgendo l'impianto complessivo della riforma con la presentazione di una serie di emendamenti, alcuni dei quali affrontano temi non trattati dal disegno di legge con interventi che sono di gran lunga peggiorativi dell'articolato. È questo il caso anche dell'emendamento 5.1000 che detta norme sulla riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero le quali possono dirsi espressione di una vera e propria archeologia ordinamentale in quanto sostengono la reintroduzione di una organizzazione fortemente gerarchica da tempo abbandonata e soprattutto propongono tale modello organizzativo non solo per l'ufficio o il distretto ma per tutta l'organizzazione nazionale dell'esercizio della funzione requirente. Una così accentuata organizzazione verticistica della magistratura requirente aveva forse un significato in un'epoca – quella del ventennio – nel quale essa costituiva lo strumento necessario per assicurare al Governo il controllo politico sull'esercizio dell'azione penale, ma l'avvento della Costituzione ha mutato il quadro di riferimento e si può oggi affermare che al magistrato requirente non solo deve essere riconosciuta autonomia ed indipendenza verso l'esterno, nei confronti cioè degli altri poteri, ma anche autonomia ed indipendenza all'interno della magistratura rispetto alle possibili articolazioni in cui viene a strutturarsi sotto il profilo organizzativo l'ufficio di procura. Richiama poi l'attenzione sull'evoluzione della disciplina intervenuta dopo l'entrata in vigore della Costituzione che, in linea anche con gli sviluppi della giurisprudenza della Corte costituzionale, fa oggi ritenere che un modello di organizzazione di tipo fortemente gerarchico presenta quantomeno forti perplessità di ordine costituzionale. Ricorda altresì come in occasione della riforma del codice di procedura penale si sia affermato il principio per il quale le funzioni del pubblico ministero in udienza devono essere esercitate in piena autonomia e sottolinea come per udienza è ormai acclarato debba intendersi non solo quella dibattimentale.

Se dunque, alla luce delle considerazioni che precedono dovrebbe ritenersi insito nel sistema una tendenza al superamento del modello di organizzazione gerarchica dell'ufficio del pubblico ministero, non può non sorprendere, ma fino ad un certo punto, la scelta politica del Governo di ritornare sui suoi passi proponendo un ritorno al passato che non ha alcuna giustificazione ordinamentale. Si tratta di una proposta che è destinata a non avere pratica attuazione in quanto non si vede come un procuratore della Repubblica possa controllare, nel modo così intenso che si ipotizza, l'operato dei suoi sostituti nel caso in cui gli stessi superino un certo numero come avviene nelle procure di media grandezza. Dopo aver sottolineato come queste considerazioni saranno destinate con molta

probabilità a costituire una mera testimonianza in quanto non ritiene, alla luce dell'esperienza fin qui maturata, che il Governo possa prenderle in considerazione, si sofferma brevemente con forti accenti critici sulla nota vicenda che sta interessando il Ministro della giustizia, con riferimento al parere *pro veritate* richiesto sull'interpretazione della recente legge in tema di sospensione dei processi per le più alte cariche dello Stato.

Sottolinea ancora una volta come il modo di legiferare sostenuto dall'attuale maggioranza non possa che lasciare attoniti, osservando come l'iniziativa in esame nel suo complesso ed, in particolare, quella espressa dall'emendamento 5.1000 possa avere solo due chiavi di lettura. Si ritiene infatti che la stessa sia il frutto dell'assenza di qualsiasi esperienza e cognizione della materia da parte dei cosiddetti quattro saggi ovvero è da ritenere, ed è questa la tesi più plausibile, che la riforma che va delineandosi porterà inevitabilmente alla creazione di centri di potere gestiti da alcuni procuratori. Ma allora se questo sarà l'effetto, come è probabile che sia – continua il senatore Ayala – sarà necessario ancora una volta ritornare sulla materia per eliminare queste distorsioni e, con l'occasione, è prevedibile che tale intervento, a quel punto necessario, costituirà il pretesto per reintrodurre quel controllo politico sull'esercizio dell'azione penale che sarà indicato quale rimedio unico per le criticità che l'attuale riforma contribuirà a determinare.

Interviene il senatore ZANCAN il quale dichiara il voto contrario sull'emendamento 5.1000 per gli effetti fortemente negativi che la proposta governativa determinerà sull'organizzazione degli uffici di procura, introducendo una notevole burocratizzazione che non potrà non avere conseguenze pregiudizievoli sul funzionamento della giustizia. Si sofferma poi sul fatto che la riforma voluta dal Governo creerà con molta probabilità sostituti procuratori privi di qualsiasi autonomia ed incapaci di avere posizioni diverse da quelle dei procuratori della Repubblica. Sottolinea inoltre le preoccupazioni che tale modello determinerà sotto il profilo del rapporto tra difesa ed ufficio dell'accusa in quanto l'assenza di trasparenza e chiarezza dell'organizzazione dell'ufficio di procura non potrà non avere riflessi sulla conduzione della difesa. I criteri che sono alla base dell'affidamento delle deleghe non sono infatti conoscibili e verificabili dall'esterno ed è pericolosissimo che il sistema così fortemente gerarchico che si va delineando sia posto del tutto al di fuori della verifica della controparte. Forti critiche rivolge poi al meccanismo dei controlli e delle verifiche che il procuratore della Repubblica sarà chiamato ad effettuare, riferendosi in particolare ai provvedimenti in materia di diritti reali, in quanto tutto ciò determinerà un esautoramento dei compiti dei sostituti procuratori ed una eccessiva burocratizzazione del sistema. Conclude sottolineando come le indubbie criticità che sono oggi ascrivibili a comportamenti riprovevoli di taluni sostituti procuratori si sarebbero dovute affrontare con ben altri strumenti, alcuni dei quali già offerti dal sistema vigente, mentre la proposta di riorganizzazione dell'ufficio di procura nel

senso fortemente gerarchico finirà inevitabilmente per creare maggiori problemi di quelli che intende risolvere.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1000 è quindi approvato restando conseguentemente preclusi gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.7, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.16, 5.15, 5.17.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'esame dell'emendamento 8.0.1 a sua firma. Illustra quindi la proposta emendativa diretta a disciplinare l'ausiliario del giudice, quale figura professionale nuova e quindi diversa dal cancelliere e da ogni altra oggi esistente e che sarà chiamato nelle intenzioni del proponente a svolgere attività di collaborazione con i giudici di tipo intellettuale e pratico per agevolarne i compiti. Si sofferma quindi sulle disposizioni contenute nell'emendamento 8.0.1 e sugli aspetti salienti che dovrebbero caratterizzare la nuova figura professionale, quali il numero, la retribuzione, i criteri di scelta, l'autorità competente alla stipula dei relativi contratti e le previsioni di copertura. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento perché introduce uno strumento che potrebbe risultare utile e che accoglie una richiesta in tal senso espressa dalla magistratura da oltre un decennio ma che, non avendo precedenti, è configurata come un intervento di carattere transitorio da verificare quindi dopo la sua prima applicazione per valutarne gli effetti sotto il profilo dell'incremento di produttività dei magistrati. Sottolinea poi come la formulazione proposta costituisca un mero tentativo di disciplina suscettibile di miglioramenti, eventualmente anche nel prosieguo dell'esame in Assemblea, da parte di tutti.

Il relatore Luigi BOBBIO dichiara il parere favorevole ed aggiunge la propria firma all'emendamento 8.0.1 poiché si tratta di una proposta che viene incontro ad una esigenza che è reale e che dovrebbe agevolare il lavoro dei magistrati. Suggerisce di valutare l'opportunità di estendere la possibilità di ricorso alla nuova figura professionale anche per i magistrati requirenti ed a tal fine invita il proponente a considerare l'opportunità di sostituire il termine «giudice» con quello di «magistrato», pur consapevole che ciò avrà l'effetto di diluire la portata dell'innovazione considerando che il numero di ausiliari risulterebbe comunque predeterminato, anche per i conseguenti problemi di copertura.

Il presidente Antonino CARUSO, replicando al relatore, osserva di essersi già prefigurato la tematica considerata dalla proposta del relatore, determinandosi poi a circoscrivere ai giudici l'impiego della nuova figura professionale, anche per la considerazione che i magistrati requirenti possono comunque avvalersi dell'ausilio offerto dalla polizia giudiziaria che, pur se non sufficiente, costituisce, in ogni caso, un aiuto cui i giudici non possono ricorrere. Sottolinea poi di ritenere opportuno, per rendere l'istituto attraente per quanti saranno chiamati a svolgere tali funzioni, prevedere una retribuzione dignitosa ed incentivi, come il riconoscimento di

questa attività quale titolo per l'accesso ai concorsi in magistratura e per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

Il senatore BUCCIERO aggiunge la sua firma all'emendamento 8.0.1 e si congratula con il suo proponente per l'iniziativa in esame che potrebbe indubbiamente risolvere un problema reale. Si interroga poi sull'indicazione dei presidenti delle corti d'appello quali soggetti competenti a stipulare i contratti e scegliere le nuove figure professionali per il rischio di arbitri possibili che questa indicazione potrebbe determinare, invitando a valutare l'individuazione nel Ministro della giustizia del soggetto competente a tal fine. Suggerisce poi di considerare attentamente le disposizioni sulla copertura per verificare se la previsione di aggiornamento annuale della retribuzione trovi in esse sufficiente considerazione.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che la Commissione 5<sup>a</sup> non si è ancora espressa sul punto e si sofferma sulle considerazioni che sono state alla base della formulazione della disposizione in tema di copertura.

Seguono brevi interventi del senatore CALVI – che chiede chiarimenti sulla natura giuridica del rapporto che verrebbe ad instaurarsi con le nuove figure professionali ed in particolare sul ruolo che sarebbe riservato al Ministro della giustizia – e del senatore CENTARO che ricorda le differenze esistenti con riferimento ai rapporti in essere con i cosiddetti trimestrali.

Il senatore ZANCAN annuncia il voto di astensione in quanto, pur ritenendo che la proposta meriti attenzione e richieda una riflessione adeguata, teme che la stessa possa sortire, in concreto, altri effetti come ad esempio quello di evitare che si intervenga ampliando l'organico dei magistrati.

Il relatore Luigi BOBBIO sottolinea la portata innovativa della proposta e si sofferma a delineare quella che dovrebbe essere la natura giuridica dei nuovi rapporti professionali con i nuovi ausiliari del giudice, parlando in proposito di contratti individuali di collaborazione esterna.

Il senatore CALVI, pur condividendo le riserve espresse dal senatore Zancan, annuncia il voto favorevole sull'emendamento 8.0.1 in quanto sembra condivisibile l'idea che esso propone, salvo introdurre miglioramenti alle disposizioni in esso contenute nel corso del prosieguo dell'esame in Assemblea, facendo espressa riserva in proposito.

Il senatore DALLA CHIESA manifesta alcune perplessità sulla proposta e ritiene necessario specificare meglio i caratteri del rapporto che verrebbe ad instaurarsi ed il contenuto della prestazione, ritenendo che

la figura sembra presentare forti analogie con la figura degli assistenti parlamentari che, come concepiti, non hanno dato buona prova.

Il senatore CENTARO, a nome del Gruppo Forza Italia, ed il senatore BOREA, per il Gruppo Unione Democristiana e di Centro, aggiungono la propria firma all'emendamento 8.0.1.

Il presidente Antonino CARUSO si sofferma ancora una volta sulle disposizioni relative alla copertura sottolineando come la proposta è destinata ad avere un significativo impatto in termini di spesa, anche se la modalità di copertura proposta dovrebbe risolvere in modo soddisfacente il problema. Ritiene, comunque, anche per questo, importante prevedere il carattere sperimentale dell'istituto per non vincolare altre eventuali future maggioranze e perché è necessario verificare in concreto gli effetti della proposta.

Modifica quindi per un'esigenza di coordinamento l'emendamento 8.0.1 riformulandolo nell'emendamento 8.0.1 (nuovo testo) che, con il parere favorevole del RELATORE è posto ai voti ed approvato.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi sospeso.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE IN RELAZIONE ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1986-B RECANTE SOSPENSIONE CONDIZIONATA DELL'ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA NEL LIMITE MASSIMO DI DUE ANNI E SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1296 E ABBINATI IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO*

Il senatore CALVI interviene per sottolineare come la ristrettezza dei tempi a disposizione del Senato prima della pausa estiva per affrontare il disegno di legge in materia di sospensione condizionata della pena detentiva nel limite massimo di due anni, è un aspetto sul quale dovrebbe concentrarsi l'attenzione della Commissione poiché vi è il rischio di non riuscire a concluderne l'esame in Commissione prima della pausa estiva: tale evento andrebbe scongiurato ad ogni costo, non essendo politicamente accettabile che possa essere addossata tale responsabilità alla Commissione giustizia del Senato. È quindi necessario che la Commissione proceda rapidamente per mettere l'Assemblea in condizione di affrontare al più presto il disegno di legge in esame.

Il relatore per il disegno di legge n. 1986-B, BOREA, condivide la posizione del senatore Calvi ed osserva come vi fosse comunque stata una indicazione del Presidente per esaminare il disegno di legge n. 1986-B nel corso della presente seduta che è stata invece dedicata all'esame della riforma dell'ordinamento giudiziario. Evidenzia, poi, come dalla formulazione dell'articolo 7 possa derivare un problema di ordine tecnico connesso al ritardo nell'approvazione della legge, in quanto ciò creerebbe aspettative e quindi iniziative dei detenuti dirette a preconstituire le condizioni per poter beneficiare della sospensione condizionata della

pena di cui gli stessi non potrebbero beneficiare se la legge fosse approvata prima dell'estate.

Dopo brevi interventi del senatore CENTARO – che sottolinea come le preoccupazioni del relatore potrebbero giustificarsi se il disegno di legge n. 1986-B potesse qualificarsi come un'amnistia o un indulto, cosa che invece non è – del presidente Antonino CARUSO – che ricorda come tutti i provvedimenti all'ordine del giorno possono essere affrontati e che le indicazioni trasmesse non assumono carattere vincolante – il relatore BOREA chiede quindi formalmente che si passi a trattare il disegno di legge n. 1986-B.

Il senatore TIRELLI dichiara la propria contrarietà alla proposta del relatore Borea in quanto ritiene invece necessario che la Commissione blocchi il disegno di legge in esame che non risponde all'interesse dei cittadini.

Il senatore Massimo BRUTTI apprezza la chiarezza di posizioni e l'assunzione di responsabilità espresse dal senatore Tirelli a nome del Gruppo della Lega Padana ma ritiene pur tuttavia necessario che la Commissione sia messo da subito in grado di continuare l'esame del disegno di legge.

Il senatore GUBETTI sottolinea l'importanza di non sentirsi costretto a subire un ricatto, quale è quello di accettare il testo così come è in nome di una esigenza di rapidità che però non tiene sufficientemente conto dei problemi che sono emersi, come quello relativo alle donne madri detenute e alle possibili discriminazioni che tale previsione introdotta dalla Camera è in grado di determinare, in quanto fa sì che chi ha commesso reati viene a trovarsi in una condizione di maggior favore che non può essere in alcun modo accettata.

Il senatore CALVI invita allora a risolvere il problema intervenendo sul punto della cosiddetta legge «Bossi-Fini», modificandola.

Il senatore GUBETTI sottolinea che non è corretto parlare di una norma vigente ma che invece l'attenzione deve incentrarsi sulle nuove disposizioni per far sì che le stesse risultino coerenti con l'ordinamento vigente e non generino discriminazioni ingiustificate, tornando ad evidenziare come le perplessità menzionate sono state in primo luogo messe in rilievo dallo stesso relatore.

Il senatore ZICCONI, nel rifarsi alle considerazioni svolte dal senatore Calvi, sottolinea l'esigenza personale non solo di far comprendere il suo punto di vista in merito al tema dei lavori aventi ad oggetto il cosiddetto «indultino», ma anche l'opportunità di affrontare questo tema in un contesto che consenta una valutazione più diffusa e serena e, in questa

prospettiva prefigura la possibilità di dedicare la seduta pomeridiana di domani appunto all'esame del disegno di legge n. 1986-B.

Il presidente Antonino CARUSO, rivolgendosi ai componenti della Commissione che appartengono ai Gruppi di maggioranza, fa presente come sia stato assunto l'impegno a trattare altri argomenti per la seduta pomeridiana di domani e cioè l'impegno di portare avanti l'esame dei disegni di legge in materia di ordinamento giudiziario.

Peraltro ritiene necessario richiamare l'attenzione sulla correttezza di cui hanno dato prova i Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale e della Lega Padana che, pur non condividendo il contenuto del cosiddetto «indultino», hanno accettato – a partire dalla seduta che si è svolta eccezionalmente nella giornata di lunedì – un *iter* dei lavori particolarmente accelerato.

Interviene quindi il senatore BOREA per chiarire che la sua proposta di sospendere l'esame dei disegni di legge in materia di ordinamento giudiziario e di passare all'esame del cosiddetto «indultino» non va intesa in nessun modo come una violazione degli accordi di maggioranza e che è stata assunta con il consenso del Presidente del Gruppo Unione Democristiana e di Centro del Senato.

Il senatore Massimo BRUTTI ritiene necessaria una chiara assunzione di responsabilità da parte di tutte le forze politiche e chiede pertanto che venga posta ai voti la proposta di proseguire i lavori della Commissione nella settimana in corso con l'esame del disegno di legge n. 1986-B, fino a conclusione del medesimo, e di riprendere solo successivamente l'esame dei disegni di legge in tema di ordinamento giudiziario.

Il senatore TIRELLI non condivide la proposta avanzata dal senatore Massimo Brutti e fa presente che il suo accoglimento costringerebbe il suo Gruppo ad assumere posizioni più marcatamente ostruzionistiche sia in Commissione, sia in Aula.

Anche il senatore Luigi BOBBIO non condivide la proposta avanzata dal senatore Massimo Brutti ritenendo che la prosecuzione dei lavori in materia di ordinamento giudiziario rivesta un'importanza sicuramente maggiore.

Il senatore CENTARO ritiene che tanto il disegno di legge n.1986-B, quanto quelli in materia di ordinamento giudiziario, rivestano carattere indubbiamente prioritario e che sia quindi necessario procedere sollecitamente nell'esame di entrambi.

Il senatore Massimo BRUTTI fa presente che l'idea di portare avanti sia il disegno di legge n. 1986-B sia quelli in materia di ordinamento giudiziario, è un'idea irrealistica e che pertanto la reiezione della proposta da

lui avanzata avrebbe in concreto il significato di una vera e propria bocciatura in Commissione dell'«indultino».

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del numero legale, posta ai voti è quindi respinta la proposta avanzata dal senatore Massimo Brutti.

Il presidente Antonino CARUSO fa quindi presente che i lavori proseguiranno con l'esame dei disegni di legge in materia di ordinamento giudiziario fino a conclusione della seduta in corso. Nella giornata di domani la seduta pomeridiana inizierà con l'esame del disegno di legge n. 1986-B e proseguirà fino alla conclusione dello stesso.

Successivamente si passerà all'esame dei disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario.

*IN SEDE REFERENTE*

(1296) *Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità*

(104) *MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze*

(279) *PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma*

(280) *PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta*

(344) *BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano*

(347) *MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria*

(382) *VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano*

(385) *SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto*

(454) *GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa*

(456) *GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni*

(502) *VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*

(578) *FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino.*

(740) *CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca*

(752) *VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*

(771) *PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila*



- (955) *MARINI ed altri.* – *Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura*
- (970) *FILIPPELLI.* – *Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone*
- (1050) *MARINI ed altri.* – *Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità*
- (1051) *FEDERICI ed altri.* – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*
- (1226) *FASSONE ed altri.* – *Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*
- (1258) *COSSIGA.* – *Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*
- (1259) *COSSIGA.* – *Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*
- (1260) *COSSIGA.* – *Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*
- (1261) *COSSIGA.* – *Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*
- (1279) *IERVOLINO ed altri.* – *Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola*
- (1300) *CICCANTI.* – *Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*
- (1367) *FASSONE ed altri.* – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*
- (1411) *FASSONE.* – *Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*
- (1426) *CALVI ed altri.* – *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi*
- (1468) *CIRAMI ed altri.* – *Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo*
- (1493) *Antonino CARUSO e PELLICINI.* – *Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino*
- (1519) *CALLEGARO.* – *Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia*
- (1555) *CALDEROLI.* – *Istituzione della corte d'appello di Novara*
- (1632) *CICCANTI.* – *Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo*
- (1536) *ALBERTI CASELLATI ed altri.* – *Separazione delle carriere dei magistrati.*

(1668) *CURTO.* - *Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce.*

(1710) *GUASTI.* - *Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna*

(1731) *CAVALLARO.* - *Istituzione del tribunale di Caserta*

(1765) *CUTRUFO e TOFANI.* - *Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma*

(1843) *MONTAGNINO ed altri.* - *Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta*

(2172) *DETTORI.* - *Istituzione della Corte d'appello di Sassari*

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, precedentemente sospeso.

Il presidente Antonino CARUSO dispone che si passi all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 9, 10 e 11.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti all'articolo 9, con il parere favorevole del RELATORE è posto ai voti ed approvato l'emendamento 9.1000 di contenuto identico all'emendamento 9.1. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 9.2, 9.3 e 9.4.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti all'articolo 10, con il parere favorevole del RELATORE è posto ai voti ed approvato l'emendamento 10.1000 di contenuto identico agli emendamenti 10.1 e 10.2. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16 e 10.17.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti all'articolo 11, con il parere favorevole del RELATORE è posto ai voti ed approvato l'emendamento 11.1000 di contenuto identico agli emendamenti 11.1 e 11.2. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 11.3, 11.4, 11.400, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9 e 11.10.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente Antonino CARUSO avverte che la seduta già prevista per le ore 8,30 di domani non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 23,35.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1296****Art. 5.****5.1**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**5.1000/1**

CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

*All'emendamento 5.1000, sopprimere la lettera a) dell'emendamento.*  

---

**5.1000/2**

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

*All'emendamento 5.1000, nella lettera a) sopprimere le parole: «e delle norme del giusto processo».*  

---

**5.1000/3**

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

*All'emendamento 5.1000, sostituire la lettera b) con la seguente:**«b) prevedere che il procuratore della Repubblica presso il tribunale, quando non ritenga di esercitare personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale o da altre leggi, possa designare, sulla base di criteri predeterminati, uno o più magistrati dell'ufficio».*  

---

**5.1000/5** (Nuovo testo)

SAMBIN

*All'emendamento 5.1000, alla lettera b), dopo le parole: «di uno o più procedimenti», aggiungere le seguenti: «con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri».*

---

**5.1000/5**

SAMBIN

*All'emendamento 5.1000, alla lettera b), dopo le parole: «di uno o più procedimenti», aggiungere: «in caso di divergenza tra il sostituto e il capo, in ordine ai provvedimenti da adottare, questi può revocare la delega e trattare personalmente il procedimento o designare altro sostituto».*

---

**5.1000/6**

CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

*All'emendamento 5.1000, sopprimere la lettera c).*

---

**5.1000/7**

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

*All'emendamento 5.1000, nella lettera c) dopo la parola: «criteri» aggiungere la parola: «generali».*

---

**5.1000/8**

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

*All'emendamento 5.1000, Nella lettera c) sostituire le parole: «delegati devono attenersi nell'adempimento della delega» con le parole: «designati devono attenersi».*

---

**5.1000/9**

CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

*All'emendamento 5.1000, sopprimere la lettera d).*

---

**5.1000/10**

CAVALLARO, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

*All'emendamento 5.1000, alla lettera d), sopprimere le parole: «su diritti reali o».*

---

**5.1000/11**

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

*All'emendamento 5.1000, nella lettera d) sostituire la parola: «siano» con le parole: «possano essere».*

---

**5.1000/12**

CAVALLARO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA

*All'emendamento 5.1000, sopprimere la lettera f).*

---

**5.1000/13**

FASSONE, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, ZANCAN

*All'emendamento 5.1000, nella lettera g) sopprimere le parole: «nei casi di reiterate violazioni di norme processuali, anche non tutelate da sanzioni processuali».*

---

**5.1000**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero*). – 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b-bis*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che il procuratore della repubblica presso il tribunale sia il titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti sotto la sua personale responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

*b)* prevedere che il procuratore della repubblica presso il tribunale possa delegare, sulla base di criteri predeterminati, uno o più magistrati del proprio ufficio al compimento di singoli atti o alla trattazione di uno o più procedimenti;

*c)* prevedere che il procuratore della repubblica presso il tribunale possa determinare i criteri cui i magistrati delegati devono attenersi nell'adempimento della delega;

*d)* prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della repubblica presso il tribunale;

*e)* prevedere che il procuratore della repubblica presso il tribunale tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso;

*f)* prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, nonché il rispetto dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera *a)*, acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che quando lo ritenga necessario, al procuratore generale presso la corte di cassazione;

*g)* prevedere l'attribuzione al procuratore generale presso la corte di appello di poteri sostitutivi e di avocazione oltre che nel caso di accertata violazione dei termini di durata delle indagini preliminari, nei casi di reiterate violazioni di norme processuali, anche non tutelate da sanzioni processuali, e di poteri di coordinamento in caso di indagini collegate o particolarmente complesse e che investano più circondari».

## 5.2

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

«Art. 5. - (*Passaggio dall'esercizio delle funzioni giudicanti a quello delle funzioni requirenti e viceversa*) – 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) prevedere che l'idoneità a concorrere per il conferimento di un ufficio comportante il passaggio dalle funzioni di Pubblico ministero a quelle di Giudice penale e viceversa si consegua previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale organizzato dalla Scuola della magistratura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), e con applicazione di quanto previsto dalla lettera *f*) del comma 1 del medesimo articolo;

*b*) prevedere che siano legittimati a concorrere per il conferimento di un ufficio inerente l'esercizio di una funzione diversa da quella svolta soltanto i magistrati in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato a conclusione del corso di qualificazione professionale di cui alla lettera *a*) e conclusosi non oltre tre anni prima della data di presentazione della domanda;

*c*) prevedere che l'idoneità conseguita ai sensi della lettera *a*) abbia validità per un periodo non superiore ai tre anni;

*d*) prevedere che il passaggio dalle funzioni di Pubblico ministero a quelle di Giudice penale comporti necessariamente il trasferimento in un ufficio appartenente ad un diverso circondario, con esclusione di quello di cui all'articolo 11, comma 1, del codice di procedura penale».

---

## 5.3

MANZIONE

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

«Art. 5. - (*Passaggio dall'esercizio delle funzioni giudicanti a quello delle funzioni requirenti e viceversa*) – 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) prevedere che l'idoneità a concorrere per il conferimento di un ufficio comportante il passaggio dalle funzioni di Pubblico ministero a quelle di Giudice penale e viceversa si consegua previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale organizzato dalla Scuola della magistratura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), e con applicazione di quanto previsto dalla lettera *f*) del comma 1 del medesimo articolo;

b) prevedere che siano legittimati a concorrere per il conferimento di un ufficio inerente l'esercizio di una funzione diversa da quella svolta soltanto i magistrati in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato a conclusione del corso di qualificazione professionale di cui alla lettera a) e conclusosi non oltre tre anni prima della data di presentazione della domanda;

c) prevedere che l'idoneità conseguita ai sensi della lettera a) abbia validità per un periodo non superiore ai tre anni;

d) prevedere che il passaggio dalle funzioni di Pubblico ministero a quelle di Giudice penale comporti necessariamente il trasferimento in un ufficio appartenente ad un diverso circondario, con esclusione di quello di cui all'articolo 11, comma 1, del codice di procedura penale».

---

#### 5.4

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

«Art. 5. - 1. Dopo il sesto comma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"Il magistrato che chiede di essere assegnato da funzioni requirenti a funzioni giudicanti, o viceversa, non può essere destinato, rispettivamente, a funzioni giudicanti o requirenti di primo grado nell'ambito dello stesso circondario, né a quelle di componente della corte d'appello o della procura generale del distretto. Egli non può tornare a svolgere le nuove funzioni nell'ambito del circondario di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

Ogni domanda di trasferimento che comporti il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, o da queste a quelle, può essere presentata solamente previo decorso di almeno cinque anni nelle funzioni in precedenza esercitate"».

---

#### 5.5

BOBBIO Luigi

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «svolta» aggiungere le seguenti: «per un periodo non inferiore a cinque anni».*

---



**5.6**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

*Nella lettera a), sopprimere le parole da: «comma 1, lettera a), e» alla fine.*

---

**5.8**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

*Sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) prevedere che il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e viceversa possa essere disposto, a domanda dell'interessato, solamente quando il Consiglio superiore della magistratura abbia accertato, previo parere del Consiglio giudiziario, la sussistenza di specifiche attitudini alla nuova funzione;».

---

**5.7**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Alla lettera b), sostituire la parola: «tre» con: «cinque».*

---

**5.9**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Sopprimere la lettera c).*

---

**5.10**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

*Sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) prevedere che, nel corso del tirocinio e anteriormente alla scelta della sede di esercizio delle prime funzioni, il Consiglio superiore della magistratura, sentito il Consiglio giudiziario, dichiari l'idoneità dell'uditore giudiziario all'esercizio della funzione giudicante, o requirente, o di entrambe; prevedere che l'eventuale giudizio di inidoneità all'esercizio

di una funzione rende inammissibile la domanda all'esercizio della medesima;».

---

### 5.11

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Alla lettera c), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «sette».*

---

### 5.12

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 1 nella lettera c), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni;» nella lettera d) sostituire la parola: «distretto» con la seguente: «circondario;».*

---

### 5.13

MANZIONE

*Al comma 1 nella lettera c), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «cinque anni;» nella lettera d) sostituire la parola: «distretto» con la seguente: «circondario;».*

---

### 5.14

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

*Sostituire la lettera d), con la seguente:*

*«d) prevedere che il magistrato, il quale chieda di essere assegnato da funzioni requirenti a giudicanti, o viceversa, non può essere destinato, rispettivamente, a funzioni giudicanti o requirenti nell'ambito dello stesso circondario, né a quelle di componente della Corte d'appello o della procura generale del distretto; e che l'incompatibilità abbia ambito distrettuale se il magistrato richiedente esercita funzioni in ambito distrettuale;».*

---

**5.16**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

*Dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) prevedere che ogni domanda di trasferimento, che comporti il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti, o viceversa, può essere presentata solamente dopo il decorso di almeno cinque anni nell'esercizio della funzione;».

---

**5.15**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

*Dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) prevedere che il magistrato, il quale è stato destinato ad esercitare una funzione diversa, non possa tornare a svolgere le attuali funzioni nell'ambito del circondario di provenienza prima che siano decorsi cinque anni;».

---

**5.17**

FASSONE, CALVI, AYALA, MARITATI, ZANCAN

*Dopo la lettera d) inserire la seguente:*

«d-bis) prevedere che il Consiglio Superiore della Magistratura definisce ed applica criteri atti ad incentivare la pluralità delle esperienze professionali ed a valorizzarla in occasione di trasferimenti e di promozioni.».

---

**Art. 8.****8.0.1**

CARUSO Antonino

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4-bis, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'ausiliario del giudice, sotto la diretta responsabilità del magistrato cui è assegnato e in rapporto fiduciario con il medesimo:

1) svolga attività di ricerca della dottrina e dei precedenti giurisprudenziali, anche di merito;

2) presti assistenza al magistrato nell'organizzarne l'attività in vista dell'udienza e nel coordinamento degli adempimenti istruttori;

3) abbia la facoltà di presenziare all'udienza e di esaminare gli atti;

4) collabori all'espletamento degli adempimenti che incombono sul giudice, successivi alla pronuncia della sentenza;

5) collabori con il giudice, svolgendo le attività da questi richieste, al fine di procurare, in via generale, che egli sia alleviato da tutti gli incombeni che non riguardino lo stretto esercizio della funzione giurisdizionale;

*b)* fermo restando quanto previsto alla lettera *a)*, escludere che l'attività dell'ausiliario possa includere compiti che rientrino nelle attribuzioni di altri uffici;

*c)* prevedere che l'organico degli ausiliari del giudice sia stabilito in 2250 unità;

*d)* prevedere che l'assegnazione degli ausiliari avvenga, per la Corte di cassazione, in ragione di un'unità per ogni presidente di sezione e di un'unità ogni due consiglieri di cassazione; prevedere che la restante parte degli ausiliari sia distribuita fra gli uffici giudiziari in proporzione all'organico dei magistrati di ciascun distretto di Corte d'appello e che l'assegnazione dei medesimi fra i magistrati del distretto avvenga sulla base delle determinazioni del presidente della Corte d'appello, sentito il Consiglio giudiziario;

*e)* prevedere che l'ausiliario sia assegnato, a cura dei soggetti di cui alla lettera *d)* sulla base dei carichi di lavoro e delle altre oggettive esigenze dell'ufficio, ai soli magistrati che ne fanno espressa richiesta;

*f)* prevedere che l'incarico di ausiliario del giudice abbia durata biennale e sia rinnovabile per una sola volta;

*g)* prevedere che la stipulazione dei contratti per l'assunzione e la gestione amministrativa degli ausiliari del giudice sia svolta, per la Corte di cassazione, dal primo presidente della stessa e, per gli altri uffici giudiziari, dai presidenti di Corte d'appello di ciascun distretto; stabilire inoltre che il primo presidente della Corte di cassazione può delegare tali funzioni ad altro magistrato membro del Consiglio direttivo della Corte e che i presidenti di Corte d'appello possono, agli stessi effetti, delegare un altro magistrato componente del consiglio giudiziario;

*h)* prevedere che gli ausiliari del giudice siano scelti fra coloro che hanno conseguito, con una votazione non inferiore a 105/110, la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

*i)* prevedere che il primo presidente della Corte di cassazione e i presidenti delle Corti d'appello provvedano, mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, anche avvalendosi della collaborazione delle facoltà di giurisprudenza delle università e delle altre strutture di formazione giuridica, a dare avviso agli interessati della possibilità di presentare domanda per l'assunzione come ausiliari del giudice; le domande devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubbli-

cazione dell'avviso; il primo presidente della Corte di cassazione e i presidenti della Corte d'appello deliberano quindi le assunzioni e stipulano i relativi contratti, valutando a tal fine come titoli preferenziali:

1) la votazione con cui è stata conseguita la laurea e la media dei voti ottenuti negli esami universitari;

2) il conseguimento di lauree in altre discipline;

3) le pubblicazioni prodotte dall'interessato al momento della presentazione della domanda;

4) la compiuta conoscenza di una o più lingue;

5) la conoscenza delle tecnologie informatiche e delle modalità di funzionamento di strumenti informatici e telematici;

6) l'aver eventualmente svolto la pratica forense o frequentato una delle scuole di specializzazione postuniversitarie per le professioni legali.

*l)* prevedere, d'altra parte, che lo svolgimento delle funzioni di ausiliario del giudice sia equiparato, ad ogni effetto di legge, allo svolgimento della pratica forense e al conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione postuniversitarie in scienze giuridiche, nonchè costituisca titolo preferenziale per l'accesso alle funzioni giudiziarie onorarie;

*m)* prevedere le caratteristiche di atipicità dei contratti di cui alla lettera *g)*, anche in relazione alla loro durata massima, alla loro non rinnovabilità, oltre la prima volta, all'orario di lavoro, alla trasferibilità da un ufficio all'altro, con attribuzione della relativa facoltà ai soggetti di cui alla medesima lettera *g)*, al vincolo di segretezza in relazione agli atti conosciuti e alle notizie apprese nel corso dello svolgimento dell'attività, alle condizioni di risoluzione o di recesso dai contratti stessi;

*n)* prevedere, anche mediante attribuzione al Ministro dell'obbligo di provvedervi con proprio decreto, che i criteri di valutazione dei titoli preferenziali, a parità dei quali vigerà il principio della priorità della domanda, siano definiti preventivamente in via generale;

*o)* prevedere che i contratti di cui alla lettera *g)* contemplino la previsione di una retribuzione annua articolata su 13 mensilità ciascuna di importo pari a € 1032, al netto delle imposte e degli oneri previdenziali, e che la stessa non sia soggetta a scatti in relazione all'anzianità per l'intera durata dei contratti stessi, ma solo a rivalutazione su base annua in misura pari alla variazione degli indici elaborati dall'ISTAT; prevedere che gli stessi contratti contemplino altresì la corresponsione di un trattamento di fine rapporto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione di una imposta pari al tre per cento della massa attiva risultante dalle procedure concorsuali chiuse nell'anno.

3. La somma, versata all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 entrano in vigore contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 1 e cessano di avere efficacia allo scadere del periodo sperimentale ivi previsto.

---

### **8.0.1 (Nuovo testo)**

CARUSO Antonino

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-*bis*.**

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che l'ausiliario del giudice, sotto la diretta responsabilità del magistrato cui è assegnato e in rapporto fiduciario con il medesimo:

1) svolga attività di ricerca della dottrina e dei precedenti giurisprudenziali, anche di merito;

2) presti assistenza al magistrato nell'organizzarne l'attività in vista dell'udienza e nel coordinamento degli adempimenti istruttori;

3) abbia la facoltà di presenziare all'udienza e di esaminare gli atti;

4) collabori all'espletamento degli adempimenti che incombono sul giudice, successivi alla pronuncia della sentenza;

5) collabori con il giudice, svolgendo le attività da questi richieste, al fine di procurare, in via generale, che egli sia alleviato da tutti gli incombeni che non riguardino lo stretto esercizio della funzione giurisdizionale;

*b)* fermo restando quanto previsto alla lettera *a)*, escludere che l'attività dell'ausiliario possa includere compiti che rientrino nelle attribuzioni di altri uffici;

*c)* prevedere che l'organico degli ausiliari del giudice sia stabilito in 2250 unità;

*d)* prevedere che l'assegnazione degli ausiliari avvenga, per la Corte di cassazione, in ragione di un'unità per ogni presidente di sezione e di un'unità ogni due consiglieri di cassazione; prevedere che la restante parte degli ausiliari sia distribuita fra gli uffici giudiziari in proporzione all'organico dei magistrati di ciascun distretto di Corte d'appello e che l'assegnazione dei medesimi fra i magistrati del distretto avvenga sulla base delle determinazioni del presidente della Corte d'appello, sentito il Consiglio giudiziario;

*e)* prevedere che l'ausiliario sia assegnato, a cura dei soggetti di cui alla lettera *d)* sulla base dei carichi di lavoro e delle altre oggettive esigenze dell'ufficio, ai soli magistrati che ne fanno espressa richiesta;

f) prevedere che l'incarico di ausiliario del giudice abbia durata biennale e sia rinnovabile per una sola volta;

g) prevedere che la stipulazione dei contratti per l'assunzione e la gestione amministrativa degli ausiliari del giudice sia svolta, per la Corte di cassazione, dal primo presidente della stessa e, per gli altri uffici giudiziari, dai presidenti di Corte d'appello di ciascun distretto; stabilire inoltre che il primo presidente della Corte di cassazione può delegare tali funzioni ad altro magistrato membro del Consiglio direttivo della Corte e che i presidenti di Corte d'appello possono, agli stessi effetti, delegare un altro magistrato componente del consiglio giudiziario;

h) prevedere che gli ausiliari del giudice siano scelti fra coloro che hanno conseguito, con una votazione non inferiore a 105/110, la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

i) prevedere che il primo presidente della Corte di cassazione e i presidenti delle Corti d'appello provvedano, mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, anche avvalendosi della collaborazione delle facoltà di giurisprudenza delle università e delle altre strutture di formazione giuridica, a dare avviso agli interessati della possibilità di presentare domanda per l'assunzione come ausiliari del giudice; le domande devono pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso; il primo presidente della Corte di cassazione e i presidenti della Corte d'appello deliberano quindi le assunzioni e stipulano i relativi contratti, valutando a tal fine come titoli preferenziali:

1) la votazione con cui è stata conseguita la laurea e la media dei voti ottenuti negli esami universitari;

2) il conseguimento di lauree in altre discipline;

3) le pubblicazioni prodotte dall'interessato al momento della presentazione della domanda;

4) la compiuta conoscenza di una o più lingue;

5) la conoscenza delle tecnologie informatiche e delle modalità di funzionamento di strumenti informatici e telematici;

6) l'aver eventualmente svolto la pratica forense o frequentato una delle scuole di specializzazione postuniversitarie per le professioni legali.

l) prevedere, d'altra parte, che lo svolgimento delle funzioni di ausiliario del giudice sia equiparato, ad ogni effetto di legge, allo svolgimento della pratica forense e al conseguimento del diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) n. 1 nonchè costituisca titolo preferenziale per l'accesso alle funzioni giudiziarie onorarie;

m) prevedere le caratteristiche di atipicità dei contratti di cui alla lettera g), anche in relazione alla loro durata massima, alla loro non rinnovabilità, oltre la prima volta, all'orario di lavoro, alla trasferibilità da un ufficio all'altro, con attribuzione della relativa facoltà ai soggetti di cui alla medesima lettera g), al vincolo di segretezza in relazione agli atti co-

nosciuti e alle notizie apprese nel corso dello svolgimento dell'attività, alle condizioni di risoluzione o di recesso dai contratti stessi;

n) prevedere, anche mediante attribuzione al Ministro dell'obbligo di provvedervi con proprio decreto, che i criteri di valutazione dei titoli preferenziali, a parità dei quali vigerà il principio della priorità della domanda, siano definiti preventivamente in via generale;

o) prevedere che i contratti di cui alla lettera g) contemplino la previsione di una retribuzione annua articolata su 13 mensilità ciascuna di importo pari a € 1032, al netto delle imposte e degli oneri previdenziali, e che la stessa non sia soggetta a scatti in relazione all'anzianità per l'intera durata dei contratti stessi, ma solo a rivalutazione su base annua in misura pari alla variazione degli indici elaborati dall'ISTAT; prevedere che gli stessi contratti contemplino altresì la corresponsione di un trattamento di fine rapporto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione di una imposta pari al tre per cento della massa attiva risultante dalle procedure concorsuali chiuse nell'anno.

3. La somma, versata all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 entrano in vigore contestualmente al decreto legislativo di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 1 e cessano di avere efficacia allo scadere del periodo sperimentale ivi previsto.

---

## Art. 9.

### 9.1000

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 9.1

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sopprimere l'articolo 9.*

---



**9.2**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sopprimere dalle parole: «È fatta salva» fino a: «relativa delega».*

---

**9.3**

MANZIONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai magistrati che svolgono funzioni di legittimità possono essere conferite soltanto le funzioni direttive superiori presso la Corte di Cassazione, la Procura generale presso la stessa e il Tribunale superiore delle acque pubbliche.».

---

**9.4**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai magistrati che svolgono funzioni di legittimità possono essere conferite soltanto le funzioni direttive superiori presso la Corte di Cassazione, la Procura generale presso la stessa e il Tribunale superiore delle acque pubbliche.».

---

**Art. 10.****10.1000**

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**10.1**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**10.2**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**10.4**

BOBBIO Luigi

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La Commissione è composta di undici membri e di essa fanno parte il Primo Presidente della Corte di Cassazione, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, il Direttore dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo e i due componenti togati del CSM eletti tra i magistrati con funzioni di legittimità, che ne sono membri di diritto. Della Commissione fanno altresì parte un componente non togato del CSM, un presidente di sezione della Corte di Cassazione, un avvocato generale presso la stessa Corte e due professori ordinari di università in materie giuridiche, nominati con delibera dallo stesso CSM. Della Commissione fa parte infine un magistrato designato dal Ministro della giustizia scelto tra quelli che abbiano almeno superato la settima verifica per la progressione in carriera».

*Conseguentemente sopprimere il comma 3.*

---

**10.5**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Della Commissione prevista al comma 1 fanno parte il Direttore dell'Ufficio massimario e ruolo ed un Presidente di sezione presso la Corte di cassazione, un avvocato generale presso la Procura generale della Corte di cassazione, nonché due professori universitari di ruolo di prima fascia in materie giuridiche.».

*Al comma 3 sopprimere il periodo «che li sceglie tra più concorrenti proposti dal Ministro della giustizia».*

---

**10.6**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «due magistrati che esercitano funzioni di legittimità» con le seguenti: «tre magistrati che esercitano funzioni di legittimità».*

---

**10.7**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «uno che esercita tali funzioni presso la Procura generale» con le seguenti: «due che esercitano tali funzioni presso la Procura generale».*

---

**10.8**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «di prima fascia» con le seguenti: «ordinari».*

---

**10.9**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 3, sopprimere le parole: «che li sceglie tra più concorrenti proposti dal Ministro della giustizia».*

---

**10.10**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Al comma 3, sopprimere le parole: «che li sceglie tra più concorrenti proposti dal Ministro della giustizia».*

---

**10.11**

MANZIONE

*Al comma 3, sostituire le parole: «proposti dal» con le seguenti: «sentito il».*

---

**10.12**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 3, sostituire le parole: «proposti dal» con le seguenti: «sentito il».*

---

**10.13**

BOBBIO Luigi

*Al comma 4, sostituire il primo periodo, con i seguenti: «La Commissione è presieduta dal Primo Presidente presso la Corte di Cassazione. Esercita le funzioni di vicepresidente il componente non togato del Consiglio Superiore della Magistratura».*

---

**10.14**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 5, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sei».*

---

**10.15**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 5, sopprimere le parole: «e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico».*

---

**10.16**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 5, sostituire le parole: «e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico» con le seguenti: «e possono essere confermati una sola volta».*

---

**10.17**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 6, sopprimere le parole: «nel limite massimo della misura del gettone spettante ai componenti per le sedute plenarie».*

---

**Art. 11.****11.1000**

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**11.1**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**11.2**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**11.3**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sopprimere il comma 1.*

---

**11.4**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 1, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sette».*

---

**11.400**

BOBBIO Luigi

*Al comma 1, dopo le parole: «la qualità del lavoro svolto» aggiungere le seguenti: «il parere rilasciato all'esito della partecipazione al corso di formazione alle funzioni di legittimità, dalla Scuola della Magistratura di cui all'articolo 3».*

---

**11.5**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «esaminando i provvedimenti redatti».*

---

**11.6**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «i dati statistici ed ogni altro fatto o elemento concernente l'attività professionale e scientifica».*

---

**11.7**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «i dati statistici».*

---

**11.8**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «ed ogni altro fatto o elemento concernente l'attività professionale e scientifica».*

---

**11.9**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e scientifica».*

---

**11.10**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Al comma 2, sopprimere le parole: «in esito alle verifiche operate ai sensi del comma 1».*

---

**Art. 12.****12.1**

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**12.1000**

IL GOVERNO

*Al comma 4, le parole: «con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale» sono sostituite dalle altre: «con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito».*

---

**12.2**

FASSONE

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. L'art. 116 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 116. - (*Magistrati di tribunale applicati alla Procura generale presso la Corte di cassazione*). – 1. Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale. Con decreto del Procuratore generale i magistrati, operanti da almeno due anni presso la Procura generale, possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione"».

---

**12.3**

FASSONE

*Al comma 6, dopo le parole: «n. 12 del 1941» inserire le seguenti: «e nella rubrica del medesimo».*

---

**12.4**

FASSONE

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Esaurita la fase del conferimento delle funzioni di legittimità ai magistrati, a termini dei commi 7 e 8, è annualmente riservato, nell'ambito della procedura di cui agli articoli 9, 10 e 11, un numero di posti pari al 30 per cento di quelli vacanti e pubblicati, ai magistrati di tribunale destinati alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima, che siano ivi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato le funzioni presso la Corte ovvero presso la Procura generale per almeno cinque anni, ed abbiano conseguito valutazione favorevole dalla Commissione speciale prevista dall'articolo 10.».

---



**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2003

**134<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***PROVERA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(38) BOCO.** – *Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo*

**(1881) PROVERA.** – *Nuove norme in materia di cooperazione allo sviluppo*  
(Esame congiunto e rinvio)

Introduce l'esame congiunto il presidente relatore PROVERA, il quale rileva preliminarmente come l'odierno l'avvio dell'esame dei disegni di legge di riforma della cooperazione sia necessariamente limitato ai soli disegni di legge già formalmente assegnati alla Commissione, e cioè i nn. 38, del senatore Boco, e 1881, da lui stesso presentato. Ovviamente, come già risulta dall'invio del calendario di massima, gli altri disegni di legge presentati – è il caso del disegno di legge del senatore Pianetta e di quello del senatore Morselli – o preannunziati nella stessa materia, saranno congiunti a quelli in titolo non appena stampati ed assegnati alla Commissione.

Si tratta com'è evidente di una riforma di grande portata, ed occorre quindi mettere in preventivo un percorso di approfondimento di una certa durata, che presumibilmente impegnerà la Commissione già a partire dalla ripresa dei lavori, nel mese di settembre.

Ritiene però opportuno dare sin da questo scorcio finale dei lavori prima della pausa estiva un segnale di attenzione verso le attese di riforma manifestate da un ampio ventaglio di soggetti impegnati nella cooperazione, dalle amministrazioni dello Stato – in primo luogo quella degli Affari esteri – al mondo del volontariato.

In questa prima seduta d'esame, il presidente relatore premette che si limiterà a qualche cenno generale sui due provvedimenti all'ordine del giorno, lasciando alle forze rappresentate in Commissione ed al Governo, alla ripresa, la possibilità di esplicitare le rispettive posizioni sul modo migliore per procedere nei lavori.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 38, di iniziativa del senatore Boco, il quale riproduce il testo approvato dal Senato nella scorsa legislatura che aveva ottenuto l'assenso, oltre che della allora maggioranza di centro-sinistra, del Gruppo CCD e dei senatori della Lega e di Forza Italia. Tale disegno di legge si caratterizza, tra l'altro, per alcuni aspetti rilevanti tra i quali cita: l'adozione di chiari criteri di partenariato con i paesi beneficiati; la predisposizione di trasparenti criteri di coordinamento con la comunità dei paesi donatori; la separazione tra responsabilità politiche, responsabilità di controllo e responsabilità di gestione della cooperazione italiana allo sviluppo

Sempre in base al testo del disegno di legge n. 38, il Ministero degli affari esteri è chiamato ad esercitare il fondamentale ruolo di definizione degli indirizzi politici della cooperazione, nell'ambito del Consiglio dei ministri.

Inoltre, la funzione di indirizzo è attribuita al Governo che la esprime in forma concertata in seno al Consiglio dei ministri, quindi sotto la diretta responsabilità del Presidente del Consiglio, a partire dalla proposta formulata dal Ministro degli affari esteri, circa gli stanziamenti globali, la loro ripartizione per canali e strumenti, le priorità geografiche e tematiche globali e quelle da affrontare sul piano multilaterale, gli stanziamenti per Paese.

Il Parlamento è chiamato annualmente a verificare ed approvare quegli indirizzi; infatti, è al Parlamento che spetta la massima funzione di valutazione e controllo sull'attività di cooperazione. A supporto di questa sua irrinunciabile funzione, con il disegno di legge si propone di assegnare alle Commissioni parlamentari Affari esteri e Finanze la valutazione e l'approvazione di un parere sul documento di indirizzo politico triennale, presentando annualmente una relazione sulle attività e sui risultati delle valutazioni e dei controlli effettuati.

Inoltre, per lo svolgimento dell'attività di cooperazione in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dei ministri è istituita un'unica Agenzia specializzata, di natura giuridica pubblicistica e, naturalmente, con piena capacità di diritto privato.

Infine, è prevista la costituzione di un Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo articolato in tre conti, riferiti, rispettivamente ai crediti di aiuto, ai doni, agli aiuti alimentari.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 1881, da lui presentato, rilevando preliminarmente come la necessità di ridurre lo squilibrio nella distribuzione della ricchezza su scala mondiale sia ormai obiettivo condiviso da tutte le forze politiche. Lo stesso contrasto al terrorismo internazionale sarà più agevole se verranno alleviate le condizioni di miseria

e di umiliazione che rappresentano il terreno di coltura dell'attività di proselitismo dei gruppi terroristici.

Occorrono dunque interventi di aiuto agli Stati economicamente più deboli, così da contrastare le emergenze e promuovere le condizioni per una prospettiva credibile di sviluppo economico, sociale e democratico.

Alla luce di ciò è inderogabile una vigorosa ripresa dell'aiuto pubblico allo sviluppo che, invece, nel recente passato ha segnato un preoccupante rallentamento.

L'Italia, benchè in ritardo rispetto ad altri Paesi, è come è noto intervenuta in questo settore, dapprima con la legge 9 febbraio 1979, n. 38, poi con la legge 8 marzo 1985, n. 73 e infine con la legge 26 febbraio 1987 n. 49, attualmente in vigore. Nata con intenti nobilissimi e per risolvere bisogni concreti, la politica italiana di cooperazione ha vissuto traversie giudiziarie che hanno messo a nudo consistenti aree di negligenza, incompetenza e a volte di connivenza e malversazione. Somme ingenti di denaro sono state sperperate e sottratte, per interessi di singoli o di formazioni politiche, alle finalità per le quali erano state stanziare. Tutto ciò ha portato alla definizione di «mala cooperazione», che immeritadamente ha finito per coinvolgere in un giudizio negativo anche persone e strutture che hanno operato con scrupolo e professionalità. La Commissione bicamerale d'inchiesta, istituita nel 1995 per la verifica dell'attuazione della politica di cooperazione, ha evidenziato che le negligenze e i comportamenti delittuosi sono stati facilitati dalla eccessiva complessità dei meccanismi normativi, dalla incompleta realizzazione delle strutture previste dalla legge n. 49 del 1987 e dalla mancanza di controlli adeguati da parte delle istituzioni.

Alla luce di quanto accertato, e per consentire una politica di cooperazione più snella ed efficace, risulta evidente la necessità di modificare gli attuali quadri istituzionali e normativi, adeguandoli alle esigenze dei giorni correnti.

La politica di cooperazione attuata negli ultimi anni ha portato a privilegiare la cosiddetta «cooperazione multilaterale», effettuata attraverso gli organismi internazionali, alla quale è stata destinata una percentuale di risorse sul totale pari ad oltre il 70 per cento, che non trova riscontro in nessun altro Paese del mondo. È quindi necessario un riequilibrio degli aiuti a favore del canale bilaterale. Più in generale, occorre definire una nuova normativa organica che superi l'impianto della legge n. 49 del 1987, assicurando al paese uno strumento normativo più efficace.

Il disegno di legge n. 1881 si caratterizza, in tale contesto, per alcune scelte di fondo per certi versi in radicale dissonanza rispetto alle scelte passate.

Anzitutto si prevede che la conduzione politica della cooperazione sia saldamente nelle mani del Ministro degli affari esteri, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Governo e in stretto collegamento col Ministro dell'economia e delle finanze per ciò che attiene alla partecipazione italiana agli organismi finanziari internazionali. Nella fase programmatica e nella definizione degli obiettivi della politica di cooperazione si dovrà tener

conto delle priorità della politica estera italiana, specialmente per quanto attiene all'individuazione di *partner* privilegiati, evitandosi la logica degli interventi «a pioggia».

Poiché la cooperazione non deve essere confusa con la politica di sostegno alle esportazioni italiane, da perseguire in altre sedi e con altri mezzi, il disegno di legge afferma il principio dello «slegamento», secondo il quale i finanziamenti ai paesi destinatari degli aiuti non devono essere vincolati alla fornitura di beni e servizi di origine italiana.

Per garantire un'assoluta trasparenza nell'attuazione dei progetti di cooperazione allo sviluppo viene previsto l'obbligo della gara o procedura concorsuale per la scelta degli organismi, pubblici o privati, ai quali andrà affidata l'esecuzione dei progetti.

L'obbligo della gara viene esteso anche per gli interventi a dono, onde garantirne l'attribuzione ai soggetti che offrono le migliori condizioni di economicità ed efficacia.

Il disegno di legge prevede poi l'istituzione di una Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, con la quale si pone rimedio ad una grave lacuna della normativa vigente, vale a dire la mancata previsione di un apparato tecnico della cooperazione, rigorosamente strutturato ed in grado di porsi come costante e indipendente punto di riferimento. La legge n. 49 del 1987 aveva affidato i compiti di istruttoria tecnica dei progetti di cooperazione ad un'unità tecnica centrale inquadrata all'interno della direzione generale per la cooperazione del Ministero degli affari esteri. Tale formula ha tuttavia mostrato evidenti limiti, certamente connessi al fatto che l'unità stessa non ha mai raggiunto il pieno organico previsto dalla legge e dal decreto attuativo, ma essenzialmente dovuti alla mancanza di indipendenza dei tecnici stessi e al conseguente rischio di commistioni tra il momento politico-programmatico e quello esecutivo, ben distinti in tutti i modelli più efficaci di cooperazione a livello europeo. L'Agenzia sarà la sede in cui l'autonomia tecnica dell'attività di istruttoria e di controllo sull'esecuzione dei progetti potrà essere pienamente salvaguardata. Altrettanta forza ed autonomia verrà riservata a quel compito di direzione politica e di definizione delle priorità nazionali che non può non rimanere in capo al Ministro degli affari esteri.

Il disegno di legge prevede inoltre, agli articoli 9 e seguenti, l'istituzione di una Commissione bicamerale, con una serie di incisivi poteri di vigilanza e di indirizzo. Essa costituisce l'organismo parlamentare al quale il Governo è chiamato a riferire, può invitare politici e funzionari per audizioni, esprime il parere sulle nomine dei principali responsabili dell'Agenzia. La Commissione bicamerale, inoltre, avrà la possibilità di esaminare l'intero ciclo della cooperazione, dai documenti di programma ai singoli progetti, garantendo così quel controllo parlamentare sull'attività del Governo – come pure dell'Agenzia – del quale in passato si è sovente sentita la mancanza e che non può essere esercitato efficacemente se non da un'organismo *ad hoc*.

Un altro punto qualificante è la valorizzazione – prevista nel disegno di legge – dell'ampio e variegato mondo del volontariato nella coopera-

zione non governativa e decentrata. In tale ambito sono nate iniziative che fanno particolarmente onore all'Italia e costituiscono una ricchezza in termini politici, economici e umani, alla quale non si può assolutamente rinunciare. Proprio perché si tratta di un mondo ormai adulto ed in grado di condursi autonomamente, lo Stato deve garantire la possibilità di un coordinamento esterno che ne esalti le capacità operative, ma che al tempo stesso ne riconduca l'attività nell'alveo degli indirizzi di programmazione generali. A tal fine, in particolare, il disegno di legge disciplina, all'articolo 25, la figura dell'operatore della cooperazione allo sviluppo, con l'attribuzione ai soggetti ad essi riconducibili di una forte riduzione dell'IRPEF dovuta.

Il quadro che verrà così a delinarsi dovrebbe garantire alla cooperazione italiana caratteristiche tali da avvicinarla ai migliori modelli europei, in termini di trasparenza, piena separazione delle fasi decisionale, esecutiva e di controllo, coinvolgimento della società civile, valorizzazione delle ONG e coerenza con gli indirizzi della politica estera del Paese.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2380) *Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio scorso.

Ha la parola la senatrice DE ZULUETA, la quale premette che vi è una chiara esigenza di rendere la disciplina dei COMITES trasparente e puntuale. I comitati, infatti, dovranno coesistere con altri organi di rappresentanza politica nell'ambito delle varie comunità degli italiani nel mondo. D'altra parte, la *mission* che essi saranno chiamati a svolgere in seguito all'approvazione della riforma dovrà essere limpida e precisa; in seguito alla lettura dei lavori svolti alla Camera dei deputati si rileva la tendenza, specialmente da parte del Governo, a derubricare la specificità del ruolo dei COMITES anche rispetto all'attività delle rappresentanze diplomatiche e consolari. Osserva che tali tentativi di ridimensionamento della funzione dei comitati non trovano giustificazione in preoccupazioni relative ad una sovrapposizione tra le funzioni dei COMITES e quelle delle rappresentanze diplomatiche e consolari; pertanto emendamenti di contenuto analogo a quelli presentati dall'opposizione alla Camera dei deputati e ivi respinti meritano di essere ripresi in considerazione anche nel corso dell'esame di questo ramo del Parlamento. Tra l'altro, le modifiche proposte dall'opposizione e che si intende sottoporre all'esame della Commissione sono volte a soddisfare esigenze sentite nell'ambito dei COMITES. Un primo punto specifico sul quale si sofferma è quello relativo al rapporto con i consolati e le ambasciate indicato nell'articolo 2, comma 1 del disegno di legge. Un secondo profilo meritevole di attenzione attiene

al dibattuto problema della formazione delle liste elettorali, che non è opportuno redigere sulla base dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). A tale proposito auspica che si faccia riferimento, come già rilevato dal senatore Franco Danieli nel corso della precedente seduta di esame, all'anagrafe consolare. Si riserva, quindi, di precisare il proprio punto di vista su tali questioni in sede di esame degli emendamenti.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente PROVERA dichiara chiusa la discussione generale.

Ha la parola in sede di replica il relatore PELLICINI, il quale affronta preliminarmente i rilievi mossi dall'opposizione sul rapporto tra le funzioni dei COMITES e quelle dei consolati e delle ambasciate. In proposito è da ritenersi inopportuna ogni modifica che tenda ad eliminare il nesso tra comitati e rappresentanze diplomatiche e consolari.

Per altro verso, non convince la critica di genericità alla norma definitiva dei comitati o a quella relativa alle loro funzioni; infatti assai diverse sono le realtà in cui questi sono chiamati a rappresentare gli interessi delle comunità italiane. Una definizione rigida non sarebbe quindi certamente adatta a qualificare funzioni che non si può pretendere del tutto identiche in ciascun ambito territoriale. Passa quindi, ad affrontare il problema delle anagrafi, rilevando come la questione fosse già sorta da molti anni e, comunque, sia da considerare sempre più prossimo ad una soluzione efficiente e definitiva. È infatti probabile che si riesca nel breve o medio periodo a colmare la discrepanza tra gli iscritti alle liste dell'AIRE e quelli risultabili dall'anagrafe consolare. Ritenendo tra l'altro che non sia una soluzione praticabile quella di ricorrere ad un ulteriore rinvio delle elezioni dei comitati soltanto perché alcuni dei soggetti dotati dell'elettorato attivo potrebbero non essere in grado di esercitarlo a causa della imperfezione delle liste, è opportuno mantenere il riferimento all'AIRE come base per la predisposizione delle liste elettorali per i COMITES.

Infine, per quanto concerne la supposta mancanza di sanzioni penali verso gli atti lesivi del diritto di voto per corrispondenza, fa notare come in realtà risulterà applicabile la disciplina sull'esercizio del voto degli italiani all'estero che, come noto, prevede anche essa il voto per corrispondenza, con le relative sanzioni.

Il sottosegretario MANTICA, intervenendo in sede di replica, rileva come ormai al termine dell'*iter* di un disegno di legge di notevole importanza, sia relativamente facile prevedere quale sia il contenuto delle proposte emendative che l'opposizione si appresta a presentare. Per altro, osserva come non si possa sostenere che lo stesso Consiglio generale degli Italiani all'Estero (CGIE) si sia dichiarato favorevole alle modifiche proposte dall'opposizione, poiché l'ordine del giorno citato dal senatore Franco Danieli per sostenere tale tesi è stato votato a stretta maggioranza e non, come invece è tradizione del Comitato, all'unanimità. Pertanto non

pare corretto sostenere che il CGIE sostenga l'opportunità di alcune modifiche al testo, quanto, più che altro, che una sua componente auspichi l'approvazione di emendamenti.

In relazione al problema del rapporto tra COMITES ed autorità diplomatiche e consolari, ritiene che il testo previsto dall'articolo 2, comma 1 rappresenti il miglior punto di equilibrio possibile tra l'esigenza di attribuire funzioni concrete ed effettive ai COMITES e l'obiettivo necessità di non creare i presupposti per sovrapposizioni o conflitti tra l'attività degli stessi comitati e le scelte di pertinenza di consolati ed ambasciate. Tra l'altro si profila sempre più urgente la necessità di una generale riorganizzazione delle stesse autorità consolari e delle funzioni ad esse demandate.

Circa il noto problema della duplicità delle risultanze anagrafiche, fornisce rassicurazioni sul fatto che il processo di «bonifica» e perfezionamento delle liste dell'AIRE sta procedendo e ha dato apprezzabili risultati già in occasione delle recenti consultazioni referendarie.

D'altronde il ricorso all'anagrafe consolare non può rappresentare un'alternativa reale, dal momento che essa è predisposta a fini di censimento e non in relazione a concrete esigenze istituzionali.

Per queste ragioni, anche tenendo conto dell'urgenza di una riforma lungamente attesa, pur ritenendo di non chiudere pregiudizialmente ogni spazio ad interventi emendativi, auspica che si possa rapidamente approvare il disegno di legge, come approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente PROVERA propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a domani alle ore 11.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(1754-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.*

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il senatore CASTAGNETTI, rilevando che l'Accordo in ratifica tende a sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dell'Italia e dell'Uzbekistan, nel contesto della più generale cooperazione fra i due Paesi prevista dal Trattato di amicizia e cooperazione concluso a Tashkent il 17 settembre 1997. L'articolo 1 indica come principi ai quali dovrà conformarsi l'impegno di cooperazione delineato dall'Accordo quelli di uguaglianza, partenariato e vantaggio reciproco, nel rispetto delle legislazioni in vigore nei rispettivi Paesi ed in conformità con gli impegni internazionali da essi assunti. Alla stregua del combinato disposto degli articoli 1 e 2, vengono poi individuati i settori e le forme della cooperazione. In proposito, va fatta menzione, fra gli altri, dei se-

guenti settori: organizzazione e funzionamento delle Forze armate; amministrazione e gestione del personale; formazione e addestramento del personale militare, con frequenza di corsi; politica di difesa e di sicurezza; operazioni di interscambio e transito di materiali d'armamento; attività umanitaria e culturale, con partecipazione a manifestazioni culturali; scambi di visite ufficiali e incontri di lavoro di delegazioni ufficiali dei Ministri della difesa e delle Forze armate; partecipazione ad esercitazioni militari nel contesto del Programma di partenariato per la pace. L'articolo 3 prevede la possibilità di tenere periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti, dirette a concordare programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate. Inoltre, potrà essere istituito un Comitato paritetico per promuovere la cooperazione nel settore dei materiali della difesa. La previsione di cui all'articolo 4, che disciplina le questioni legate alle operazioni di interscambio e transito di materiali d'armamento, assicura un opportuno coordinamento con quanto disposto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, che regola l'esportazione dei materiali d'armamento. L'articolo 5 regola il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferiti a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle Parti. L'articolo 6 regola le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento. La cooperazione, come stabilito nell'articolo 7, non dovrà essere in conflitto con gli impegni internazionali e con la politica perseguita da entrambe le Parti; la soluzione delle eventuali divergenze è demandata, in base all'articolo 8, a trattative amichevoli. Infine l'articolo 9 regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo, disciplinando le modalità di recesso e di modifica.

Il disegno di legge consta di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 contiene la quantificazione degli oneri, che sono valutati in euro 48.125 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003, e fornisce la relativa copertura. In proposito, si segnala che la decorrenza degli oneri era stata originariamente fissata nel 2002: la Commissione, conformemente alle indicazioni formulate nel parere della 5<sup>a</sup> Commissione, ha però emendato in prima lettura sul punto il testo del Governo.

L'articolo 4, infine, reca la clausola di immediata entrata in vigore della legge.

La III Commissione della Camera dei deputati ha modificato l'articolo 3 in senso conforme alla condizione posta nel parere della Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento. In sostanza, la clausola di copertura, rimasta invariata nell'ammontare, è stata ricondotta allo schema autorizzatorio formale invalso da alcuni mesi,

Nella presente sede, la Commissione è chiamata a pronunciarsi unicamente sulla modifica apportata dalla Camera appena richiamata.



Per le ragioni esposte, ritiene che la Commissione possa senz'altro orientarsi in senso favorevole all'approvazione, senza ulteriori modifiche, del testo adottato dalla Camera.

Il presidente PROVERA, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 17.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2003

**87<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cicu.**La seduta inizia alle ore 14,30.***IN SEDE DELIBERANTE****(2436) Deputati SELVA e RAMPONI.** – *Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione generale, sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore BEDIN osserva preliminarmente che il Governo, attraverso una tardiva presentazione dell'originario decreto-legge (dal quale deriva l'attuale provvedimento all'esame), ha imposto tempi di esame assai ristretti in ordine ad una materia, quella della proroga delle missioni internazionali di pace, assai problematica e delicata. Rileva inoltre che, essendo previsto nell'articolato sia l'impiego di personale civile, sia il diretto coinvolgimento del ministero degli Affari esteri, sarebbe stata forse più opportuna un'assegnazione del provvedimento alle Commissioni riunite Esteri e Difesa.

Con specifico riferimento agli articoli 3 e 4, osserva inoltre che sarebbe auspicabile ricevere dal Governo informazioni più dettagliate e puntuali sia in ordine alla partecipazione italiana al processo di pacificazione della Somalia, sia relativamente alle missioni in corso nell'afrika sub-sahariana, essendo la situazione africana un importante banco di prova per gli impegni di pace profusi dalla comunità internazionale.

Prosegue quindi ponendo l'accento sulla dimensione europea delle missioni internazionali, con specifico riferimento all'operazione in Macedonia denominata «Concordia» (che prevede a breve termine sia l'inclusione dell'Estonia, paese ormai prossimo a compiere il proprio ingresso

nell'Unione, tra i partecipanti, sia la gestione da parte del comando EUROFOR), e lamentando l'insufficiente partecipazione europea alla missione di pace presso Hebron.

Desta invece, a suo avviso, perplessità l'inclusione nel provvedimento della partecipazione all'operazione internazionale *Enduring Freedom*, in quanto, ancorché sostenuta da un rilevante numero di paesi, non sembra presentare ancora i connotati specifici di una missione a carattere multilaterale.

Il senatore GUBERT, dopo aver posto preliminarmente l'accento sulla necessità di pervenire all'elaborazione di una normativa-quadro relativa alla partecipazione alle missioni internazionali, osserva che il disegno di legge in titolo prende comunque atto dei cambiamenti dello scenario internazionale e della nuova problematica a livello di sicurezza globale che da essi deriva. Rileva inoltre che sarebbe quanto mai opportuno definire un'unica fonte di legittimazione all'uso della forza in ambito internazionale. Infatti, solo attraverso interventi sostenuti da un apposito mandato delle Nazioni unite si potrà pervenire ad un efficace sistema di sicurezza globale, nel quale le Forze armate italiane dovranno e potranno prestare il loro importante contributo.

Il senatore BOCO ricorda innanzitutto che l'Italia è il quinto contribuente dei bilanci complessivi dell'ONU ed il terzo per ciò che riguarda le missioni di *peace-keeping*, *peace enforcing* o *peace restoring*. In particolare, si tratta di circa 6900 unità impegnate all'estero. Tale impegno è stato rafforzato soprattutto grazie ai governi del centrosinistra, che hanno contribuito a far assumere al Paese ruoli sempre più determinanti nelle operazioni per la pace e la stabilità, producendo un forte rilancio di autorevolezza per la politica estera e per le proposte negli ambiti delle attività di mediazione e mantenimento degli *standards* di sicurezza internazionale, soprattutto nei Balcani e nel Mediterraneo, ma anche in Africa. In questo quadro il Gruppo dei Verdi-l'Ulivo ha sempre garantito pieno consenso appoggiando convintamente l'invio dei militari italiani in missioni internazionali ed ha, inoltre, auspicato un impegno maggiore e più incisivo da parte dell'Italia e dell'Unione europea in tutte quelle situazioni di gravissima crisi in cui invece la comunità internazionale è stata tragicamente assente o è intervenuta con colpevole ritardo, come in Ruanda, in Bosnia, in Angola e in Sierra Leone.

Si dichiara quindi contrario al provvedimento di proroga, sia per come esso è strutturato –non potendo «Enduring Freedom» essere considerata alla stregua di altre operazioni di mantenimento e di rafforzamento della pace, necessitando quindi di una discussione separata ed approfondita per la particolare natura e per le conseguenze della missione in Afghanistan- sia in quanto l'operazione in Afghanistan, non essendo sotto l'egida dell'ONU, implica quantomeno ulteriori passaggi parlamentari per valutare gli obiettivi, i tempi, le necessarie rimodulazioni e per analizzare quali sono stati ad oggi i risultati e le conseguenze. Infatti, sin dagli

inizi, la guerra in Afghanistan ha assunto caratteristiche assai diverse dalla guerra in Kosovo: in quell'occasione gli USA erano a capo di una forza multinazionale prevalentemente europea ed inquadrata nella NATO, viceversa, in questa circostanza la guerra si è configurata come un'azione unilaterale degli Stati Uniti, come peraltro rilevato da molte cancellerie europee.

Tali perplessità risultano inoltre rafforzate dalle posizioni di Germania e Francia, che auspicano un'accentuata connotazione pacifica ed umanitaria del corpo di spedizione, chiedendo altresì maggiore autonomia dal quartier generale di Tampa.

Osserva quindi che il nodo centrale del problema consiste nell'approdare a decisioni politiche comuni che garantiscano un futuro di stabilità in Afghanistan e in tutta l'Asia centrale. Da ultimo, forti perplessità scaturiscono, a suo parere, dalla reintroduzione del codice militare penale di guerra proprio per l'operazione *Enduring Freedom*. È infatti da privilegiare, a suo avviso, la risoluzione di problemi gravissimi sul piano umanitario, sanitario, della ricostruzione istituzione e della riappacificazione interna.

Conclude ribadendo la contrarietà alla prosecuzione dell'operazione *Enduring Freedom* ritenuta al di fuori della legalità internazionale, al contrario di altre missioni all'estero.

Il senatore NIEDDU osserva che nel provvedimento figurano una serie di operazioni internazionali chiaramente identificabili nell'ambito delle missioni multilaterali sorrette da un preciso mandato internazionale. In particolare, soltanto l'operazione *Enduring Freedom* sembrerebbe discostarsi dalla tipologia appena delineata, anche se, secondo alcune interpretazioni, le risoluzioni delle Nazioni unite emanate all'indomani degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, e relative all'esercizio del diritto di autodifesa degli Stati Uniti d'America a norma della carta dell'ONU, fornirebbero alla missione un'adeguata base di legittimazione. Sarebbe quindi auspicabile, a suo avviso, un chiarimento definitivo, che riconduca l'operazione suddetta nell'ambito delle missioni multilaterali.

Conclude esprimendo, a nome della sua parte politica, l'avviso sostanzialmente favorevole sul provvedimento.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il Presidente CONTESTABILE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti il sottosegretario CICU, ponendo l'accento sull'importante funzione di lotta al terrorismo internazionale costituita dall'operazione *Enduring Freedom*, e sulla costante attenzione prestata dal Governo ai fini del rafforzamento della missione ISAF. In particolare, pur riconoscendo la fondatezza di alcuni rilievi formulati dal senatore Boco, osserva che la drammatica situazione riscontrabile in Afghanistan potrà essere superata soltanto attraverso la permanenza di forze in grado

di prestare contributi continuativi ai fini della democratizzazione e della civilizzazione dei quel paese.

Mette quindi in evidenza l'importante contributo apportato dal personale militare italiano nelle missioni internazionali attraverso un concreto aiuto, anche in termini di consulenza nella gestione della sicurezza.

Conclude esprimendo apprezzamento per il contributo apportato dalle opposizioni al dibattito parlamentare, e ribadendo l'impegno del Governo verso una sempre maggiore diffusione della democrazia nel mondo.

Il Presidente CONTESTABILE propone quindi alla Commissione di procedere all'illustrazione degli emendamenti presentati.

Interviene in senso contrario il senatore GUBERT, rilevando non essere ancora scaduto il termine, fissato dalla Commissione stessa per le ore 18 di oggi.

Interviene anche il senatore BEDIN, manifestando il proprio dissenso in ordine alla procedura proposta dal Presidente.

Agli intervenuti replica brevemente il Presidente CONTESTABILE, rilevando l'urgenza oggettiva del provvedimento e osservando che l'inizio dell'illustrazione degli emendamenti non pregiudica in ogni caso la possibilità, per chiunque lo ritenga opportuno, di presentare le proprie proposte emendative entro il termine fissato dalla Commissione nella seduta di ieri.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati.

Il senatore BOCO illustra gli emendamenti 1.1, 7.1, 7.2, 10.1, 12.1 e 12.4, rilevando che essi si pongono in linea con quanto da lui sostenuto nel corso della discussione generale, prevedendo l'esclusione della partecipazione all'operazione *Enduring Freedom*, dal novero delle missioni prorogate.

Il senatore NIEDDU illustra gli ordini del giorno 0.2436/1/4<sup>a</sup> e 0.2436/2/4<sup>a</sup> e l'emendamento 1.5, volti a ricondurre l'operazione *Enduring Freedom* nell'ambito di un preciso mandato internazionale assunto da organismi multilaterali.

Il senatore BEDIN illustra gli emendamenti a sua firma. In particolare specifica che l'emendamento 1.2 si propone sopprimere il comma e dell'articolo 1, escludendo la partecipazione all'operazione *Enduring Freedom* dalle missioni internazionali prorogate, l'emendamento 1.6 mira a conseguire l'inclusione della suddetta operazione nell'ambito delle missioni internazionali a carattere multilaterale, l'emendamento 1.7 istituisce invece i dovuti compensi al personale impiegato nei territori della ex-Jugoslavia, gli emendamenti 12.2, 12.3 e 12.5 prevedono l'abrogazione delle disposizioni relative all'applicazione della legge penale militare di guerra

e la contemporanea istituzione di determinate garanzie giuridiche per il personale impiegato all'estero e l'emendamento 14.1 mira a rafforzare l'istituto, istituito dallo stesso articolo 14, dell'obbligo del Governo di riferire periodicamente al Parlamento sullo stato delle missioni in corso.

Il presidente CONTESTABILE rende noto che nella seduta di domani avrà luogo altresì l'illustrazione degli emendamenti presentati dal senatore Gubert.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CONTESTABILE, apprezzate le circostanze, propone di sconvocare la seduta notturna prevista per le ore 23,15 di oggi, e di convocare nuovamente la Commissione per domani, mercoledì 30 luglio, alle ore 8,30

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

*La seduta termina alle ore 16.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2436

### **0/2436/1/4**

NIEDDU, FORCIERI, PASCARELLA, STANISCI

La Commissione,

considerato che sotto la denominazione di «Enduring freedom» opera, ai confini con il Pakistan, un contingente italiano di mille uomini sotto il comando americano, con compiti di interdizione di area;

considerato che tale contingente è stato oggetto di attacchi che hanno portato al ferimento di quattro soldati e che la missione ad esso assegnata è ormai chiaramente di combattimento, rendendo più difficoltosa e problematica la fase della stabilizzazione dell'Afghanistan per la quale opera sotto mandato ONU la missione ISAF;

impegna il Governo

ad assumere con immediatezza le adeguate iniziative diplomatiche per ricondurre il mandato del contingente italiano sotto le decisioni e la responsabilità di un organismo multilaterale.

---

### **0/2436/2/4**

NIEDDU, FORCIERI, PASCARELLA, STANISCI

La Commissione,

considerato che per la missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori dell'ex Jugoslavia hanno operato, negli anni 2001-2002, quindici rappresentanti italiani che hanno sostenuto autonomamente le spese di vitto e alloggio;

tenuto conto che, a tutt'oggi, l'Amministrazione della Difesa non ha provveduto al rimborso di tali spese, anche se sostenute con il fine esclusivo di adempiere ai compiti di istituto;

impegna il Governo

a disporre con immediatezza, in via amministrativa, il rimborso delle suddette spese sulla base delle dichiarazioni presentate da ciascuno degli interessati.

---

**EMENDAMENTI****Art. 1.****1.1**

BOCO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**1.2**

BEDIN, BAIO DOSSI, DE ZULUETA

*Identico.*

---

**1.3**

GUBERT

*Identico.*

---

**1.4**

GUBERT

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il personale militare e civile italiano che partecipi all'operazione internazionale "Enduring Freedom" e alla missione "Active Endeavour" ad essa collegata è posto a disposizione dell'operazione internazionale "International Security Assistance Force – ISAF" previ accordi con i responsabili di quest'ultima operazione. Sono fatti salvi gli effetti della partecipazione del personale all'operazione "Enduring Freedom" e alla missione "Active Endeavour" fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

---



**1.5**

NIEDDU, FORCIERI, PASCARELLA, STANISCI

*Al comma 3, dopo le parole: «Enduring Freedom» inserire le seguenti: «da ricondurre nell'ambito di un mandato assunto da organismi multilaterali»*

---

**1.6**

BEDIN, BAIO DOSSI

*Al comma 3, dopo le parole: «Enduring Freedom» aggiungere le seguenti: «, a condizione che sia ricondotta nell'ambito di un mandato assunto da organismi multilaterali,».*

---

**1.7**

BEDIN, ZANDA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Al personale che ha operato per conto della missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM, le spese sostenute per il vitto e l'alloggio negli anni 2001 e 2002 sono rimborsate sulla base delle dichiarazioni presentate dagli interessati.»*

*Conseguentemente, all'articolo 15, al comma 1, sostituire le parole: «pari complessivamente a euro 367.468.508» con le seguenti: «pari complessivamente a euro 368.000.508».*

---

**Art. 7.****7.1**

BOCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4» con le parole: «di cui agli articoli 1, commi 1, 2 e 4».*

---

**7.2**

BOCO

*Al comma 2, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, commi 3 e 4»  
con le parole: «di cui all'articolo 1, comma 4»*

---

**Art. 10.****10.1**

BOCO

*Sopprimere l'intero articolo.*

---

**Art. 12.****12.1**

BOCO

*Sopprimere il comma 1.*

---

**12.2**

BEDIN, ZANDA, DE ZULUETA

*Identico.*

---

**12.3**

BEDIN, ZANDA, DE ZULUETA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «fino alla data del 30 settembre 2003. Trascorso tale termine si applica il codice militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6».*

---

**12.4**

BOCO

*Al comma 2, sostituire le parole: «commi 3 e 4» con le parole: «comma 4».*

---

**12.5**

BEDIN, ZANDA, DE ZULUETA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La richiesta del Ministero della giustizia è necessaria esclusivamente in relazione ai reati previsti dal codice penale militare e non per i reati comuni commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni indicate dal comma 2».

---

**Art. 14.****14.1**

BEDIN, ZANDA, DE ZULUETA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Entro il settembre 2003 il Governo invia una relazione al Parlamento su ogni singola missione di cui alla presente legge».

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2003

**357<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 11,30.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente AZZOLLINI, apprezzate le circostanze e tenuto conto del concomitante svolgimento dei lavori dell'Assemblea, propone di sospendere la seduta.

Sulla proposta del Presidente, conviene la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 11,35, è ripresa alle ore 12.*

**AFFARE ASSEGNATO**

**(Doc. LVII, n. 3) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di venerdì 25 luglio.

Il presidente AZZOLLINI introduce la continuazione del dibattito sul Documento di programmazione economico-finanziaria, con le conclusioni finali dei relatori e le repliche del Governo.

Il senatore IZZO, relatore di maggioranza, richiama la propria relazione nonché i vari interventi sul DPEF tenuti nel corso delle precedenti sedute, rilevando l'utile contributo dato da ciascuno al dibattito, in parti-

colare per quanto riguarda la riflessione sulla natura e sulle funzioni del Documento, alla luce delle mutate esigenze istituzionali ed economiche del Paese. Sottolinea che, al di là delle diverse posizioni espresse, tutti gli interventi hanno confermato la sostanziale validità del Documento presentato dal Governo, che ritiene in grado di dare risposte adeguate agli attuali problemi del Paese, in particolare per quanto concerne la necessità di assicurare lo sviluppo economico e sociale.

Al riguardo, evidenzia come nel dibattito tutti abbiano posto l'esigenza di trovare nuove soluzioni rispetto alle sfide poste dal mutato ordinamento legislativo; in particolare, con riguardo alla necessità ormai improcrastinabile di riformare il settore previdenziale, esprime la certezza che il Governo saprà trovare la strada più giusta per intervenire nell'ambito della già avviata riflessione sulla riforma del *welfare*, in modo da coniugare equità e sviluppo.

Richiamando le osservazioni del relatore di minoranza, senatore Morando, che ha evidenziato alcune lacune del DPEF, sebbene il Documento sia certamente perfettibile, ritiene alcune valutazioni eccessive ed allarmistiche, soprattutto per quanto riguarda la necessità di un maggiore raccordo con il sistema delle regioni e degli enti locali, nella fase di consultazione e di definizione delle linee del Documento. Ricorda in proposito che il confronto con il sistema delle autonomie locali è ancora in trasformazione, alla luce del nuovo assetto dello Stato in senso federalista, che postula nuove forme di collaborazione tra le diverse articolazioni dello Stato, sia pure ciascuna nella sua autonomia e competenza. In questo senso ritiene eccessive anche altre critiche rivolte dagli esponenti dell'opposizione circa il presunto declino del nostro Paese, in quanto il Governo ha già dimostrato di aver fatto le scelte giuste per assicurare la crescita e il recupero della competitività. Su questa strada appare positivo il richiamo esplicito del DPEF al Patto per l'Italia recentemente siglato da CGIL, CISL, UIL e Confindustria e, più in generale, ad un nuovo dialogo con le parti sociali in un clima di fattiva e proficua collaborazione.

L'Italia ha risorse e capacità sufficienti per crescere e la pubblica amministrazione è in grado di aiutare tale processo, a patto però che essa sia riformata al fine di accrescere la rapidità, l'efficienza e l'efficacia della sua azione. Il Governo, come indicato nel DPEF, è al lavoro per ammodernare la macchina amministrativa del nostro Paese. Nel Documento, contrariamente a quanto affermato da taluni critici, viene delineata un'adeguata strategia per il futuro: gli obiettivi di crescita per il 2003 e gli anni successivi appaiono possibili e realizzabili, anche se richiedono uno sforzo notevole. Allo stesso modo richiama l'attenzione posta nel DPEF, nell'ambito di una prospettiva di equilibrio nazionale, ai problemi delle aree sottoutilizzate, in particolare a quelli del Mezzogiorno, che ha la forza e le energie per svilupparsi ulteriormente.

Richiama, quindi, il ruolo determinante che in questo contesto hanno le grandi opere infrastrutturali, che non devono riguardare solo la viabilità o i trasporti, ma anche altri settori, come l'approvvigionamento idrico e i servizi. Con l'allargamento dell'Unione europea ad altri Paesi del Mediter-

raeano, questo bacino torna ad essere al centro delle grandi correnti di scambio, per cui è fondamentale uno sviluppo delle infrastrutture di comunicazione e di supporto, tra le quali cita il porto di Gioia Tauro, invitando il Governo ad intervenire per potenziarne le strutture non solo di comunicazione, ma anche di trattamento e movimentazione della merce, per inserirlo in una rete europea di servizi.

Un'altra priorità indicata nel Documento è la lotta alla disoccupazione, in merito alla quale propone di riformare gli incentivi all'occupazione, ripristinando a favore delle imprese che assumono nuovi dipendenti i vecchi sgravi fiscali e contributivi, anziché solo il credito d'imposta. Segnala, altresì, anche per il possibile ruolo come volano di sviluppo, l'importanza degli interventi di recupero dei centri storici e di valorizzazione ambientale, in quanto lo sviluppo edilizio rappresenta sempre una fondamentale risorsa. Infine, invita il Governo a porre attenzione ai rimborsi dell'IVA e ai tempi di pagamento degli enti pubblici verso i privati. In merito ad un altro punto qualificante del DPEF, quello relativo alla destinazione al Mezzogiorno di una quota pari al 30 per cento della spesa delle amministrazioni pubbliche, rileva l'esigenza che tale obiettivo sia rispettato non solo dalle Amministrazioni dello Stato, ma anche da quegli enti che effettuano maggiormente investimenti in conto capitale, quali l'ANAS e le Ferrovie dello Stato.

In conclusione, ribadisce il suo giudizio assolutamente positivo sul DPEF, ed il carattere aperto del Documento, rispetto a tutte le proposte per misure ed iniziative che, anziché deprimere ulteriormente i problemi del Paese, possano aiutarne a rilanciare e potenziare lo sviluppo.

Il senatore MORANDO, sottolineando l'esigenza che il Governo integri il DPEF con le indicazioni già richiamate, con particolare riferimento all'obiettivo programmatico del fabbisogno statale e della pubblica amministrazione nel suo complesso (elemento essenziale per la stesura della risoluzione parlamentare che deve concludere la discussione in Assemblea sul Documento in titolo, a sua volta indispensabile per la definizione della legge finanziaria che il Governo dovrà presentare alle Camere), rileva la gravità delle lacune in esso riscontrate, sia sotto il profilo dei rapporti formali tra Governo e Parlamento sia, più in generale, per la mancata individuazione delle risorse necessarie per la copertura finanziaria delle riforme recate dai provvedimenti già approvati dal Parlamento.

Preannunciando che la risoluzione che sarà presentata dai Gruppi dell'Ulivo non potrà che partire dalla denuncia delle suddette carenze, evidenziando una rottura del processo che, sulla base della legge di contabilità nazionale, avrebbe dovuto condurre dalla presentazione del DPEF all'approvazione della legge finanziaria, rileva altresì come i suddetti limiti siano stati riscontrati, nella loro gravità, da numerosi dei soggetti ascoltati nel corso delle audizioni svolte nei giorni scorsi.

Osserva inoltre come, più in generale, nel corso dell'esame del DPEF sia emersa la frattura stabilitasi tra il Governo, da un lato, e le forze sociali nonché le istituzioni locali e regionali, dall'altro. Appare significa-

tivo, al riguardo, la mancata partecipazione, alle suddette audizioni, dei Presidenti delle regioni, che hanno lamentato l'inadeguato coinvolgimento nella definizione del Documento in titolo, nonché le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacali per la rottura unilaterale delle intese intervenute nel 1993 in merito al recupero del potere d'acquisto dei salari rispetto al tasso di inflazione.

Soffermandosi sulla manovra delineata nel Documento in esame, torna ad evidenziare la mancata indicazione delle risorse necessarie per realizzare le riforme strutturali volute dal Governo. Senza entrare nei limiti riscontrati dalla sua parte politica a proposito del merito delle stesse, evidenzia la loro presumibile incidenza ai fini del rispetto del Patto di stabilità. Esprime inoltre forti preoccupazioni per la dimensione dell'indebitamento strutturale, nozione introdotta dal presente Governo al fine di disporre di una grandezza dell'indebitamento depurata degli effetti del ciclo congiunturale e di rendere, pertanto, più chiara la definizione degli obiettivi correlati alla crescita economica. Proprio alla luce di tale innovazione si evince come lo stato dei conti pubblici sia peggiorato, registrando un *deficit* strutturale, rispetto al PIL, più che triplo (1,8) rispetto a quello precedentemente previsto per il 1993 (0,5). A tale dato sono presumibilmente ascrivibili, poi, le preoccupazioni espresse dal Governatore della Banca d'Italia in merito al peggioramento dell'avanzo primario.

Alla luce dell'iniziativa assunta a livello europeo per lanciare un piano di investimenti in grandi opere, sarebbe inoltre opportuno che il Governo assumesse l'impegno a finalizzare a tale scopo un minimo di risorse pubbliche, volte a costituire un fondo di garanzia per gli investitori e gli altri operatori economici coinvolti nel reperire capitali privati da destinare ai suddetti progetti. Si tratta di fondi di garanzia che potrebbero rivelarsi utili per indurre i suddetti soggetti ad affrontare i rischi correlati ai tempi di realizzazione delle grandi opere, senza tuttavia gravare nell'immediato sui bilanci pubblici, dato che il loro intervento si renderebbe presumibilmente necessario nel lungo termine. In tal modo, si contribuirebbe altresì a chiarire il raccordo fra gli interventi attualmente previsti fuori bilancio (come quelli posti in atto da Infrastrutture S.p.A. e Patrimonio S.p.A. o la BEI) ed i loro possibili effetti sul bilancio dello Stato, che sarebbero inevitabili e improvvisi in caso di insorgenza di difficoltà nella realizzazione delle suddette opere. Si tratta peraltro di stanziare risorse relativamente limitate per ciascuno Stato, soprattutto se il Governo riuscisse ad ottenere al riguardo un analogo impegno a livello comunitario.

Per quanto concerne gli interventi più contingenti, destinati ad avere un impatto più immediato sull'economia, richiama l'esigenza di riproporre le agevolazioni fiscali in materia edilizia (che producono effetti benefici e diretti in campi quali l'occupazione, gli investimenti, la regolarizzazione del sommerso e il risanamento dei centri storici), accompagnando alla misura dello sgravio del 36 per cento sull'IRPEF quella dell'applicazione dell'IVA agevolata al 10 per cento (che appare essenziale ai fini del raggiungimento degli obiettivi suddetti). Tali misure potrebbero costituire peraltro una concreta traduzione di quelle - ipotizzate sulla stampa e poi

sparite dal DPEF – inerenti al rilancio dei consumi attraverso la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle famiglie. L'applicazione delle agevolazioni fiscali alle ristrutturazioni edilizie favorirebbe, infatti, l'impiego di risorse finanziarie rese disponibili dalle famiglie.

Nel medesimo solco degli interventi di più immediato impatto, figurano inoltre i crediti d'imposta per le nuove assunzioni che, definiti dal Governo di centro-sinistra con riferimento a tutto il territorio, con un conseguente impatto rilevante sulla finanza pubblica, potrebbero essere riproposti in un ambito più circoscritto, quali le aree che ricadono nell'obiettivo 1 dei fondi strutturali europei, dove dovrebbero risultare più sensibili i benefici derivanti per i livelli di occupazione. Si consentirebbe così al Mezzogiorno di riprendere quel ritmo di sviluppo che, nel recente passato, lo ha contraddistinto favorevolmente rispetto al tasso di crescita delle aree settentrionali. Tali misure possono essere ulteriormente aggiornate ma l'innalzamento dei livelli occupazionali appare un obiettivo comunque utile per l'insieme dell'economia, anche se i nuovi posti non dovessero essere necessariamente creati nei settori a più alta intensità tecnologica.

Auspica, in conclusione, che sui suddetti temi possano realizzarsi delle convergenze.

Il presidente AZZOLLINI dichiara quindi conclusa la discussione generale e cede la parola al Governo per la replica.

Il sottosegretario VEGAS, dopo aver espresso apprezzamento per la relazione esposta dal relatore Izzo e per gli altri senatori intervenuti nel dibattito, compreso il relatore di minoranza Morando, sottolinea, in primo luogo, l'esigenza di procedere ad una riflessione sul ruolo del DPEF, che resta uno strumento valido ma che, tuttavia, manifesta taluni limiti, come si evince dal fatto che è divenuta una prassi corrente quella di approvare una Nota di aggiornamento alla vigilia della discussione della manovra di bilancio annuale. Per quanto concerne i rilievi formali correlati alla carenza di talune indicazioni nel suddetto Documento, pur riconoscendone la legittimità, sottolinea il realismo e la sostanziale correttezza cui è stata improntata la posizione del Governo nel riservarsi di fornire le indicazioni stesse solo dopo avere acquisito dati sufficientemente aggiornati. Si è tuttavia seguita la prassi che vede un progressivo coinvolgimento, a partire dalla stesura del DPEF fino alla definizione della legge finanziaria, dei rappresentanti delle forze sociali e degli enti territoriali. Esponendo quindi l'intenzione del Governo di fornire, nel prosieguo dell'*iter* del Documento in titolo, ulteriori informazioni a completamento delle indicazioni già in esso delineate, illustra, da un lato, le caratteristiche della congiuntura economica nazionale ed internazionale (che consentono di attendere un miglioramento della situazione ma di cui non è ancora possibile stimare i tempi e la consistenza) ed evidenzia, dall'altro, il difficile percorso seguito dal Governo, che ha dovuto coniugare l'esigenza di adottare misure idonee a rilanciare l'economia con quella di rispettare i parametri di Maastricht. In tale prospettiva è apparso realistico, oltre che appropriato, prefigurare



una manovra basata, per un terzo, su misure strutturali e, per due terzi, su interventi straordinari, da attuare nel rispetto del metodo del dialogo sociale.

Per quanto concerne il raccordo fra lo Stato e gli enti territoriali nella definizione del DPEF, conferma il loro coinvolgimento in sede di preparazione del Documento, ferma restando l'assunzione da parte del Governo delle proprie responsabilità in materia. Nel merito rileva, tuttavia, come la componente più significativa riguardi la spesa sanitaria, che incide per circa due terzi sul volume delle spese regionali, e che tende ad espandersi nonostante le misure adottate in alcuni comparti, come la spesa farmaceutica. Si tratta di un settore molto delicato, dove risulta particolarmente difficile adottare degli interventi di contenimento degli oneri. Per quanto concerne gli enti locali, le innovazioni della prossima manovra finanziaria potrebbero riguardare l'introduzione di meccanismi volti ad aumentare la loro responsabilizzazione nell'applicazione del Patto di stabilità interno, mutuando eventualmente degli strumenti già proficuamente adottati in altri Stati europei, quali la Spagna.

Dopo aver evidenziato i benefici derivanti dall'introduzione della nozione di indebitamento strutturale, che consente una più chiara percezione dei *target* di finanza pubblica, si sofferma sulle altre osservazioni emerse nel dibattito – ivi inclusi gli inviti del senatore Morando a riproporre le agevolazioni fiscali per l'edilizia ed il credito d'imposta per i nuovi assunti – evidenziando gli interventi delineati dal Governo per rilanciare i consumi e gli investimenti, con particolare riferimento ai risultati conseguiti con la realizzazione del fondo unico per gli incentivi alle imprese, che ha consentito, da un lato, di sbloccare risorse non utilizzate nonché, dall'altro, di intervenire più efficacemente nelle aree suscettibili di trarre maggiori benefici. Risulta fra questi anche il piano proposto dal Governo italiano a livello europeo per rilanciare gli investimenti e la crescita nel rispetto del patto di stabilità. Si tratta di un'iniziativa che, sviluppando le infrastrutture con l'apporto di fondi privati e fondi comunitari, incide sulla crescita degli investimenti e dell'occupazione consentendo, nel contempo, di ridurre il divario di competitività con altre aree del mondo.

Per quanto concerne i rilievi inerenti all'attuazione degli interventi di *project financing* rileva come il meccanismo correlato all'attività della Patrimonio S.p.A. già contempli la possibilità di interventi di garanzia di natura pubblica. Sottolinea, al riguardo, come il documento in titolo, per la prima volta, rechi delle indicazioni precise sulle singole opere già in corso di realizzazione ovvero finanziate e suscettibili di imminente avvio rammaricandosi, tuttavia, per il fatto che la dimensione media delle imprese italiane, generalmente limitata, ne determini spesso la cedevolezza rispetto ai competitori stranieri nell'affidamento di grandi appalti quali *general contractor*. Si tratta, al riguardo, di svolgere una riflessione sull'opportunità di definire lotti di minori dimensioni, che vengano maggiormente incontro alla peculiare struttura del tessuto delle imprese italiane. Nel campo della realizzazione delle opere si potrebbe inoltre ottenere un conteni-

mento dei tempi ove venisse posta maggiore accuratezza nella fase della progettazione.

Condivide altresì i richiami emersi nel dibattito in merito all'esigenza di una maggiore liberalizzazione dei mercati e rileva il contributo che potrebbe arrecare a tale obiettivo la riforma fiscale avviata dal Governo. Evidenziando il ruolo che spetta agli operatori economici e sociali per il rilancio dell'economia, spettando in primo luogo al Governo la rimozione di quegli ostacoli che frenano l'azione di tali soggetti, esprime infine ottimismo sulle prospettive di sviluppo del Paese. Rileva, infatti, che, nel rispetto delle regole poste dal Patto di stabilità europeo, si sta superando un periodo particolarmente difficile per l'economia italiana ed internazionale mentre, per l'Europa, si aprono delle prospettive positive di crescita con la nuova centralità che, nel contesto della globalizzazione, vengono ad assumere le aree del Mediterraneo e del Medio Oriente, che appaiono suscettibili di beneficiare della riduzione delle tensioni che le hanno caratterizzate nel passato.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia il rappresentante del Governo, il relatore e tutti gli oratori intervenuti nel dibattito, ampio ed approfondito, svoltosi sul documento in titolo, esprimendo apprezzamento anche per il supporto fornito dai vari Uffici dell'Amministrazione del Senato. Sottolineando l'importanza delle indicazioni emerse ai fini della definizione della prossima legge finanziaria propone, infine, di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul Documento in titolo, nei termini da questi prospettati.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva, a maggioranza, la proposta del Presidente.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

### **358<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

## IN SEDE CONSULTIVA

*(2437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore GRILLOTTI riferisce sul disegno di legge in titolo osservando, per quanto di competenza, che l'articolo 1 autorizza la spesa di 21.554.000 euro fino al 31 dicembre 2003 per la realizzazione di una missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq; a tale riguardo, osserva che appare necessario acquisire chiarimenti in relazione ai dati in base ai quali è stata elaborata la quantificazione di tali oneri, anche tenuto conto che la relazione tecnica allegata al provvedimento non contiene alcuna indicazione in proposito; in particolare, occorre acquisire elementi di quantificazione in relazione agli oneri derivanti dall'articolo 2 (con particolare riferimento alla corresponsione delle indennità di cui al comma 2) e all'articolo 3, comma 6 (con particolare riferimento al versamento in favore dei volontari della Croce Rossa di una somma a titolo di mancato guadagno e delle somme dovute per oneri assicurativi e previdenziali); in relazione a quest'ultima disposizione occorre valutare se la possibilità di richiedere il rimborso di tali somme entro un anno dal termine della missione possa comportare l'insorgere di oneri non coperti anche per esercizi successivi al 2003.

In relazione all'articolo 4, oltre alla necessità di acquisire i citati elementi di quantificazione, segnala che le facoltà attribuite al Ministero degli affari esteri dai commi 1 e 3 non sono espressamente correlate allo svolgimento della missione umanitaria di cui all'articolo 1, bensì sembrano avere portata generale; occorre, pertanto, acquisire chiarimenti sulla portata di tali disposizioni, anche in relazione alla possibilità che si determinino oneri, di carattere permanente, che si estendano oltre l'orizzonte temporale previsto dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 e dalla relativa clausola di copertura.

Rileva che occorre valutare, inoltre, gli effetti finanziari dell'articolo 10-bis, che prevede che i periodi di comando e di servizio nelle operazioni internazionali siano validi ai fini della progressione di carriera degli ufficiali, verificando se non comporti più rapidi avanzamenti di carriera rispetto alla legislazione vigente, suscettibili di determinare maggiori oneri.

In relazione alle clausole di copertura di cui all'articolo 18, riscontra in primo luogo l'esigenza di valutare la coerenza delle disposizioni del comma 2 con la previsione di cui all'articolo 11-ter, comma 1, lettera a) della legge n. 468 del 1978, che vieta l'utilizzo per altri fini di accantonamenti riservati all'adempimento di obblighi internazionali. In ogni caso, segnala che l'onere è genericamente imputato al Capo I del provvedimento, mentre l'articolo 11-ter, comma 1, della legge n. 468 del 1978, come modificato dal cosiddetto decreto «tagliaspese», dispone che la

legge indichi espressamente la spesa autorizzata per ogni intervento previsto. Con riferimento al comma 4, fa presente, inoltre, che agli oneri derivanti dall'invio del contingente militare in Iraq, di cui all'articolo 6, si provvede, secondo uno schema di copertura già impiegato in diverse altre analoghe missioni militari internazionali, mediante ricorso al fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge n. 549 del 1995. A tal proposito, rileva che la Corte dei Conti ha più volte sottolineato (da ultimo, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2002) l'opportunità di prevedere per tale tipologia di spese, aventi ormai cadenza periodica, lo stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, riservando la facoltà di ricorrere al fondo di riserva in caso di necessità che travalichino la provvista di mezzi finanziari attribuita dalla legge e coperta nelle forme ordinarie.

Il sottosegretario VEGAS replica ai rilievi del relatore precisando che, per quanto concerne gli articoli 1, 2, 3 e 4, la relativa copertura, di cui all'articolo 18, comma 2, essendo formulata a tetto di spesa, garantisce il rispetto dell'importo ivi indicato, a prescindere dalle considerazioni inerenti alla quantificazione ed all'imputazione degli oneri rispettivamente derivanti da ciascuno degli articoli richiamati. In merito al comma 4, osserva tuttavia di poter esprimervi un avviso favorevole nel presupposto che le misure di cui ai commi 1 e 3 non abbiano carattere permanente e siano riferite agli interventi di cui all'articolo 1.

Dopo aver rilevato che l'articolo 10-*bis* non appare suscettibile di determinare nuovi oneri né più rapidi avanzamenti di carriera rispetto alla legislazione vigente, riscontra il carattere straordinario degli interventi militari di cui all'articolo 6 e la congruità, pertanto, della rispettiva copertura finanziaria stabilita dall'articolo 18, comma 4, con riferimento al fondo di riserva per le spese impreviste.

Il senatore CADDEO, rileva che la citata copertura di cui all'articolo 18, comma 4, con riferimento al fondo di riserva per le spese impreviste, appare impropria, tanto più che l'invio in Iraq di un contingente militare non appare configurabile come un evento imprevisto.

Il senatore MICHELINI osserva che i commi 1 e 3 dell'articolo 4, stando alla lettera, non appaiono correlati alla missione umanitaria in Iraq di cui all'articolo 1. Al riguardo appare pertanto più opportuno porre una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in luogo delle semplici osservazioni ipotizzate dal rappresentante del Governo. Chiede inoltre chiarimenti sulla copertura delle misure previste dagli altri articoli del Capo I, tenuto conto che le disposizioni di copertura finanziaria recate dall'articolo 18, comma 2, sembrano riferite solamente all'articolo 1.

Il sottosegretario VEGAS precisa che, senza entrare nel merito della congruità della formulazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 4, dagli stessi

non possono comunque derivare oneri che non siano ricompresi nel tetto di spesa di cui all'articolo 18, comma 2.

Il presidente AZZOLLINI aggiunge che il citato articolo 18, comma 2, reca la copertura dell'articolo 1, il quale risulta ricomprendere, nell'ambito della missione umanitaria in Iraq, anche le misure di cui agli articoli 2, 3 e 4. Replica inoltre al senatore CADDEO precisando che la copertura finanziaria degli interventi militari all'estero con riferimento al fondo per le spese impreviste è prevista, oltre che da numerosi precedenti, dall'articolo 1, comma 63, della legge n. 549 del 1995. Alla luce delle osservazioni esposte al Governo e delle considerazioni emerse nel dibattito propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione Programmazione economica e Bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che le misure di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4 non abbiano carattere permanente e siano riferite agli interventi di cui all'articolo 1».

Verificata la presenza del numero legale prescritto la Commissione approva, a maggioranza, la proposta del Presidente.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (n. 250)**

(Osservazioni alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e conclusione. Osservazioni favorevoli con condizioni).

Riprende l'esame rinviato nella seduta antimeridiana del 23 luglio.

Il senatore PIZZINATO prosegue l'intervento avviato nella precedente seduta evidenziando i profili che lo inducono a ritenere oneroso il provvedimento in esame, pur senza entrare nel merito dello stesso, approfondito in altra sede. Dopo aver rilevato come già in sede di esame del DPEF sia stata evidenziata l'assenza di indicazioni sulle risorse finanziarie necessarie per la copertura delle riforme prospettate dal Governo, ivi inclusa quella del mercato del lavoro disposta dal provvedimento in esame, richiama anche i rilievi formulati in proposito dal relatore nonché nella documentazione predisposta dal Servizio del bilancio. Rileva, inoltre, che in un inserto pubblicitario a pagamento pubblicato stamane su un quotidiano per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, vengono esposti dati estremamente significativi sugli oneri correlati alla riforma dei servizi pubblici per l'impiego con riferimento all'esigenza di accrescere il personale ad essi dedicato, di realizzare il sistema informativo del lavoro (SIL), di formare personale specializzato per i nuovi compiti nonché di sviluppare le conoscenze degli obiettivi da perseguire e le reti di relazione territoriale. Già in passato, tra l'altro, ha avuto modo di constatare, nella sua esperienza di Governo, la difficoltà di reperire le ri-

sorse necessarie per lo sviluppo delle suddetta rete informatica e dei relativi operatori, stimate, nel 1998, nell'ordine di 1000 miliardi di lire.

La relazione tecnica, al contrario, non affronta tali aspetti così come gli aspetti connessi allo sviluppo della rete dei centri per l'impiego, che dovrebbero essere posti in condizione di connettersi con i nuovi centri privati nonché con i centri omologhi degli altri Stati dell'Unione europea.

Un altro dato sottostimato è rappresentato dagli oneri connessi ai servizi per i lavoratori svantaggiati, tenuto conto dei ritardi nell'attuazione della legge n. 68 del 1999 e nell'adeguamento a tal fine dei centri dell'impiego.

Dopo aver rilevato, quindi, come non sia idonea a risolvere i problemi di copertura la riformulazione dell'articolo 13 prefigurata dal Governo nella relazione tecnica, evidenzia gli ulteriori oneri derivanti dalle misure sulla borsa del lavoro ed il monitoraggio statistico, di cui agli articoli 15, 16 e 17, che pure appaiono sottostimati dal Governo. Non sembra infatti che si tenga conto delle spese necessarie per affrontare aspetti quali l'informatizzazione degli sportelli e l'attuazione delle misure specifiche per la collocazione dei disoccupati ultra quarantacinquenni.

Riscontra altresì gli effetti finanziari derivanti dal minor gettito in termini di contributi derivante dalla riforma di alcune figure contrattuali come il contratto di apprendistato e sollecita, pertanto, l'acquisizione di una relazione tecnica più esauriente, che rechi una stima più accurata, di quanto non faccia la scheda tecnica trasmessa alla Commissione, che appare eccessivamente approssimativa, degli oneri connessi al provvedimento in titolo, sottolineando come una loro sottovalutazione potrebbe determinare conseguenze gravissime per il mercato del lavoro con ricadute negative per gli stessi lavoratori e gli operatori interessati.

Il senatore RIPAMONTI si associa alle considerazioni del senatore Pizzinato rilevando come la relazione tecnica, che peraltro non risulta formalmente predisposta dal dicastero competente, non sia in grado di rispondere ai rilievi formulati dallo stesso relatore. Essa prefigura inoltre delle modifiche al testo in esame che configurano una procedura non usuale rispetto all'attività della Commissione.

Evidenzia quindi come maggiori oneri, rispetto a quelli stimati, possano derivare dall'attività di formazione svolta dai fondi bilaterali, di cui all'articolo 12, che potrebbero vedere fra le parti stipulanti degli enti pubblici, nonché dalla partecipazione di Regioni ed enti locali alla costituzione di agenzie sociali per il lavoro di cui all'articolo 13 dalle ulteriori iniziative di *workfare* previste nella riformulazione dell'articolo 13 ipotizzata nella relazione tecnica.

Come rilevato dal senatore Pizzinato conviene inoltre sulla possibile onerosità degli articoli 15, 16 e 17, sulla Borsa del lavoro e del monitoraggio statistico, osservando di non condividere, in proposito, le affermazioni della scheda tecnica che si tratti di attività già previste dalla legislazione vigente. Si tratta infatti di estendere la platea dei soggetti che possono accedere alla rete di collocamento pubblico ed è necessario chiarire,

al riguardo, come possa essere garantito l'accesso al sistema informativo comune da parte di tutti gli interessati.

Non condivide inoltre il carattere non oneroso della riforma della disciplina applicabile al lavoro a tempo parziale, di cui all'articolo 46, che infatti determina la possibilità di un maggiore ricorso a tale istituto, e delle nuove disposizioni sugli incentivi per il rapporto di apprendistato, di cui all'articolo 54 e dove si configurano le innovazioni, quali tirocini estivi nonché l'estensione dei contratti di apprendistato in ogni singola azienda, di cui occorre valutare i possibili effetti finanziari. Analoghi rilievi possono essere riferiti alla nuova disciplina inerente ai contratti di inserimento, di cui agli articoli dal 55 al 60, in relazione alla quale, nella relazione tecnica, non vengono precisati i parametri che consentono di stimare un risparmio di circa 595 milioni di euro.

Ulteriori effetti finanziari sembrerebbero poi derivare dalla trasformazione dei contratti per i collaboratori coordinati e continuativi in rapporti di lavoro a progetto in quanto, se da un lato si stima un maggiore gettito contributivo per la trasformazione di taluni dei precedenti contratti in rapporti di lavoro subordinato, non si considera la spinta alla trasformazione di questi contratti, in altri casi, in rapporti di lavoro irregolare.

Si associa, in conclusione, alla richiesta del senatore Pizzinato di acquisire una relazione tecnica improntata su criteri più formali.

Il senatore CADDEO, dopo aver rilevato l'importanza dell'esame non solo degli effetti finanziari per il bilancio dello Stato connessi al provvedimento in titolo ma anche degli effetti dello stesso sul sistema economico nel suo complesso, si dichiara insoddisfatto per i numerosi rilievi finanziari a cui il Governo non ha fornito adeguate risposte. In merito alle norme concernenti il contratto di apprendistato e di lavoro a progetto rileva come il provvedimento in esame estenda oltremodo la normativa vigente ampliando, peraltro, la platea dei soggetti interessati dalle suddette norme con rilevanti effetti negativi sulle entrate contributive. A titolo di esempio, dopo aver ricordato il dibattito svolto durante l'esame della precedente legge finanziaria sulla questione dei medici specializzandi, pone rilevanti perplessità sui consistenti effetti finanziari che potrebbero determinarsi a seguito dell'applicazione delle agevolazioni contributive previste per il contratto di apprendistato alla platea dei suddetti specializzandi. Notevoli perplessità sono altresì connesse agli effetti delle nuove norme previste per le collaborazioni coordinate e continuative. L'oratore si interroga, infatti, su quali potranno essere le reazioni dei soggetti destinatari della norma che, in luogo di un aumento graduale in ragione d'anno dell'aliquota contributiva pari all'uno per cento, saranno assoggettati alla nuova aliquota contributiva del 32,5 per cento. Presumibilmente si determinerà un maggior ricorso al lavoro nero, di cui gli effetti, a scapito della finanza pubblica, non sono stati considerati nella predisposizione della relazione tecnica. Rispetto ad una buona *performance* dell'andamento dell'occupazione a partire dall'anno 1999, testimoniata anche dai dati diffusi dall'ISTAT, la soluzione proposta dal Governo è quella di introdurre

norme che favoriscono il ricorso al lavoro nero ed al sommerso, prevedendo, a fronte del riconoscimento di diritti soggettivi, previsioni di oneri configurati quali tetti di spesa a cui viene associata una clausola di salvaguardia volta ad introdurre un obbligo di monitoraggio dei suddetti oneri da parte dell'INPS. La suddetta clausola di salvaguardia non appare di fatto praticabile, premesso che in sede giurisdizionale, non potrebbero essere eccipiti eventuali tetti di spesa a fronte del riconoscimento di diritti soggettivi. A ciò si aggiunga che, ove le minori entrate effettive risultino a posteriori maggiori rispetto alle previsioni indicate, la clausola di salvaguardia prescrive la riduzione dei benefici previdenziali, oppure l'obbligo di incrementare le risorse impiegate a copertura. In ogni caso una clausola di salvaguardia inattuabile è suscettibile di determinare una crisi delle riforme strutturali a cui il Governo attribuisce un ruolo determinante per la crescita del Paese.

Esprime, quindi, motivi di forte preoccupazione in quanto, con le informazioni rese dal Governo, non è possibile esprimere con consapevolezza un parere sul provvedimento in titolo; inoltre, rispetto ad una legislazione che ha conferito il giusto grado di flessibilità ai meccanismi di funzionamento del mercato del lavoro, vengono qui introdotti elementi distorsivi rispetto alla legislazione vigente; si determina, infine, una situazione critica correlata al processo normativo dovuta al fatto che il mercato del lavoro, anche a seguito delle limitazioni poste al riconoscimento di diritti soggettivi, rischia di essere messo in crisi dai conflitti sociali e dai problemi giurisdizionali.

Chiede, pertanto, che venga predisposto una quantificazione più precisa degli effetti finanziari connessi al provvedimento in titolo, proponendo che vengano indicate nel DPEF, tuttora in esame, le necessarie risorse di copertura per il finanziamento delle norme in esame.

Il relatore FERRARA, dopo aver preso atto dei rilievi emersi dal dibattito, rileva come non si possa non esprimere osservazioni favorevoli sul provvedimento in titolo assunta la presenza di un documento, quale la relazione tecnica, che esplicita le questioni finanziarie connesse al provvedimento e che risulta verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Il concorso di tali fattori non consente di affermare che vi sia una carenza di copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere osservazioni favorevoli, anche tenuto conto delle modifiche segnalate dal Governo, al fine di risolvere i profili finanziari connessi al provvedimento. In merito ai rilievi connessi alla quantificazione delle minori entrate contributive, rileva che l'eventuale segnalazione della necessità di introdurre una clausola di salvaguardia consente di fornire ampie garanzie sulla neutralità finanziaria del provvedimento in titolo.

Interviene quindi il senatore PIZZINATO rilevando che la stima degli oneri connessi al provvedimento, avendo a riferimento diritti soggettivi,



non è comprimibile entro un livello predefinito. E' forte, dunque, il rischio di porre in atto le condizioni per un andamento dei conti pubblici fuori controllo. Anche l'istituzione della borsa continua del lavoro sembra rappresentare una norma priva di copertura finanziaria, in quanto – anche sulla base di informazioni acquisite informalmente – le Regioni non dispongono delle risorse adeguate per poter ottemperare.

Replicando alla proposta del Presidente, sottolinea l'irritualità di osservazioni che, sulla base delle proposte emendative sollecitate dal Governo, entrino nel merito del provvedimento in modo lesivo delle attribuzioni della Commissione competente.

Il presidente AZZOLLINI, specificando meglio il senso della proposta avanzata, suggerisce di rendere osservazioni favorevoli, tenuto conto dei rilievi formulati dal Governo e suscettibili di modificare il testo definitivo del provvedimento in titolo, rilevando l'opportunità di introdurre una clausola di monitoraggio suggerita dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore MICHELINI non concorda con la proposta testé formulata dal Presidente in quanto lo schema in titolo determina un ampliamento degli interventi aventi effetti negativi per la finanza pubblica e anche perché l'introduzione di una clausola di salvaguardia comporterebbe una copertura finanziaria sul bilancio, in violazione dell'obbligo costituzionale che prevede di indicare nella legge, piuttosto che nel bilancio, i mezzi finanziari con i quali far fronte agli oneri.

Ritiene, infine, che il provvedimento sia, pertanto, privo di copertura finanziaria e preannuncia il proprio voto contrario all'espressione di osservazioni favorevoli.

Il sottosegretario VEGAS, dopo aver sottolineato l'importanza di subordinare l'approvazione definitiva del provvedimento all'introduzione di alcune modificazioni, contenute nella predetta relazione tecnica, rileva che nell'esame del testo non sono stati considerati, come da prassi consolidata, gli effetti indiretti derivanti dalla riforma del mercato del lavoro. Dopo aver dichiarato di non disporre di valutazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nella relazione tecnica rileva come il provvedimento, così come strutturato, non rileva problemi di copertura e, ove introdotta la clausola di salvaguardia, potrebbero essere fornite le opportune garanzie di carattere finanziario.

Il RELATORE, preso atto dell'approfondito dibattito svolto sulle questioni di competenza, formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema in titolo, preso atto della relazione tecnica del Governo, per quanto di propria competenza, esprime osservazioni favorevoli, a condizione che, dopo l'articolo 84, sia inserito il seguente: «*Articolo 84-bis 1.* Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, sulla base de-

gli elementi forniti dall'INPS, al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente provvedimento, comunicando i risultati al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, a maggioranza, la proposta del relatore viene, infine, approvata.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2003

**224<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione l'università e la ricerca Valentina Aprea e Caldoro.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» (n. 250)**

(Osservazioni alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 luglio scorso.

Nella discussione interviene la senatrice SOLIANI, la quale anzitutto lamenta la volontà del Governo di operare un'alterazione significativa della vigente disciplina in materia di diritto del lavoro, attraverso lo strumento della delega legislativa.

Per la prima volta, osserva, un intervento di tale ampiezza e in un settore così rilevante è operato senza prevedere il coinvolgimento del Parlamento, delle regioni e delle organizzazioni sindacali. Ne scaturisce un modello per un verso autoritario e per l'altro imperniato sulla logica individualistica (atteso in particolare il mancato coinvolgimento delle organizzazioni sociali).

In questo modo vengono alterati gli equilibri istituzionali tra il Governo ed il Parlamento e viene lesa l'autonomia normativa delle regioni, nonché la sfera di competenza degli enti locali.

Oltretutto, a suo avviso, il limitato ruolo della contrattazione collettiva, fa venir meno anche il fondamento su cui poggiava il Patto per l'Italia.

Passando a considerare le norme che più direttamente coinvolgono le competenze della Commissione, la senatrice prende atto che nel testo si traccia un parallelismo tra la riforma del mercato del lavoro e quella scolastica, senza tuttavia che i decreti legislativi attuativi della legge n. 53 del 2003 siano stati ancora emanati e senza il doveroso coordinamento. A suo giudizio, ciò dipende – fra l'altro – dalla mancanza di un effettivo coinvolgimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel provvedimento in esame.

Con specifico riferimento all'obbligo scolastico e formativo, ella stigmatizza l'abbassamento a 15 anni dell'età richiesta per l'assunzione con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articolo 48), rispetto ai 16 anni previsti dalla normativa vigente.

Sempre con riferimento a tale fattispecie contrattuale, oltre che al contratto di apprendistato professionalizzante, ella ribadisce che si tratta di disposizioni che non trovano un coordinamento con la normativa vigente in tema di istruzione.

Oltretutto si verifica una frantumazione dei percorsi formativi, mentre con la legge n. 53 del 2003 si intendeva quanto meno preservare un percorso formativo unitario.

Se manca un approccio strategico comune fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prosegue, allora c'è il rischio che la flessibilità divenga precarietà ed emarginazione sociale.

Con riguardo al tema dell'obbligo scolastico, ella ribadisce il vuoto legislativo che è seguito all'abrogazione della legge n. 9 del 1999.

Sollecita altresì alcuni chiarimenti del Governo in ordine alle iniziative ministeriali finalizzate a raggiungere le intese con le regioni per la regolamentazione del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Ritenendo peraltro inopportuno che si siano definiti attraverso lo strumento del decreto legislativo criteri e principi direttivi (articolo 48, comma 3) che anche le regioni sono tenute a rispettare nella regolamentazione di tale fattispecie contrattuale, osserva che sarebbe stato senz'altro preferibile il ricorso alla legge ordinaria.

Ella lamenta inoltre che, sempre per tale tipologia contrattuale, non si preveda, come invece accade per l'apprendistato professionalizzante (articolo 49), la norma secondo cui le aziende che non abbiano alle loro dipendenze almeno tre lavoratori qualificati, non possono a loro volta assumere un numero di apprendisti superiore a tre.

Con riferimento ai soggetti accreditati per l'intermediazione, fra cui sono compresi gli istituti secondari superiori, sollecita il Ministero ad assicurare una tempestiva attuazione della disposizione.

Passando alla previsione secondo cui le università possono svolgere attività di certificazione dei contratti di lavoro (articolo 70), ella stigma-

tizza le limitazioni ivi recate che restringono il campo di applicazione della norma ai soli rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Sempre con riferimento al contratto di apprendistato per il diritto-dovere di istruzione e formazione, ella critica inoltre la mancata previsione di un monte orario minimo per la formazione, determinando così l'ampliamento della precarietà e dell'emarginazione sociale.

Conclusivamente, ribadendo che per la delicatezza della materia sarebbe stato necessario un effettivo coinvolgimento del Parlamento, nonché delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali, ella preannuncia la contrarietà del Gruppo Margherita - DL - L'Ulivo al provvedimento in titolo.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Agli intervenuti nel dibattito replica il sottosegretario Valentina APREA, la quale anzitutto sottolinea l'effettivo coinvolgimento del Ministero nella definizione del testo in esame.

Osserva indi che i ristretti termini entro cui la delega sul mercato del lavoro doveva essere esercitata, a differenza di quelli più ampi previsti per l'attuazione della riforma scolastica, hanno portato ad anticipare alcuni aspetti, afferenti il settore dell'istruzione e formazione, che faranno parte senz'altro del sistema complessivo di riforma.

Con riferimento all'apprendistato, osserva che la previsione dell'età minima per l'inserimento nel mercato del lavoro non ha sostanzialmente carattere innovativo. Rileva inoltre che la mancata fissazione di un monte ore di formazione, che peraltro è demandata al concerto con le parti sociali, risponde all'esigenza che si tengano in considerazione anzitutto i reali bisogni formativi. Afferma al riguardo che, in base all'esperienza maturata con l'applicazione della legge n. 144 del 1999, il Ministero intende assicurare che l'attività di apprendistato si riveli effettivamente utile per i giovani e definire un contesto normativo di maggiori garanzie, a tal fine prevedendo anche il rispetto di *standard* nazionale ed europei.

Ella sottolinea altresì che l'apprendistato rappresenta un importante contributo per il raggiungimento dell'obiettivo dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, ricordando che gli studenti universitari avranno la possibilità di avvalersi dell'alternanza tra studio e lavoro.

Con riferimento all'abrogazione della legge n. 9 del 1999, comunica alla Commissione che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno già sottoscritto con molte regioni i protocolli (precisando che le altre li sottoscriveranno entro la fine della settimana) che consentiranno ai giovani, a partire dai 14 anni, di frequentare già dal prossimo anno scolastico percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, gestiti dalle regioni.

In sede di replica, interviene anche il presidente relatore ASCIUTTI, il quale illustra il seguente schema di osservazioni favorevoli con rilievi:

«La Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che i suoi principali obiettivi sono la riduzione della disoccupazione giovanile e di lunga durata; l'accrescimento del tasso di partecipazione delle donne e degli anziani al mercato del lavoro; la realizzazione di un sistema efficiente di servizi per l'impiego accreditati, in grado di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro; l'introduzione di forme di flessibilità e, in particolare, di nuove tipologie contrattuali; l'innalzamento della qualità del lavoro soprattutto mediante interventi in formazione e istruzione,

registrata positivamente la consapevolezza che, senza adeguati interventi in formazione e in istruzione, la flessibilità rischia di tradursi in precarietà ed emarginazione sociale ed occorre altresì perseguire una strategia di formazione lungo tutto l'arco della vita,

preso atto dei diversi strumenti contrattuali previsti al fine di coniugare prestazioni lavorative con attività di formazione e di riqualificazione professionale,

valutato positivamente che le università (sia pubbliche che private), nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e successive modificazioni, sono incluse fra gli enti di certificazione dei contratti di lavoro, peraltro previa registrazione in un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca.

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla delega sul mercato del lavoro, senza tuttavia che si sia ancora data attuazione alla legge di riforma del sistema scolastico (n. 53 del 2003). Ciò crea tuttavia qualche difficoltà, atteso che esso dà per scontati decreti legislativi di riforma scolastica, che tuttavia non sono stati ancora emanati;

2. non è chiaro il rapporto con la legge n. 144 del 1999, che è ancora pienamente in vigore;

3. con riferimento ai soggetti accreditati per l'intermediazione, si osserva che dovrebbero essere autorizzate solo le università riconosciute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 1998 e gli istituti di scuola secondaria paritari».

Per dichiarazione di voto interviene la senatrice ACCIARINI, la quale, pur apprezzando lo sforzo del Presidente relatore, annuncia il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

Critica inoltre l'eccessiva genericità del provvedimento, che si limita a fare rinvio a successivi atti al fine di attuare i buoni propositi. Nel frat-

tempo, osserva, l'Esecutivo provvede piuttosto a rimuovere, sul piano normativo, le garanzie e le certezze per i cittadini, come mostra l'esempio dell'apprendistato, in particolare con la riduzione di un anno dell'età minima richiesta per l'assunzione. Del resto, osserva, quelle che si applicano sono le norme scritte, non già le intenzioni.

Anche la senatrice SOLIANI, richiamandosi alle ragioni espresse nel dibattito, annuncia il voto contrario del Gruppo Margherita - DL - L'Ulivo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi del Presidente relatore.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di riparto di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2003, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 255)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione il presidente ASCIUTTI, il quale ricorda anzitutto che la ripartizione è relativa solamente alla quota, pari a circa 7,8 milioni di euro, destinata a finanziare gli enti afferenti il settore dell'istruzione. Come già l'anno passato, il riparto della quota afferente l'università e la ricerca sarà infatti oggetto di un distinto decreto ministeriale.

In effetti, la fusione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in un unico Dicastero ha fatto sì che la legge finanziaria per il 2002 disponesse l'iscrizione in un'unica unità previsionale del Ministero unificato dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero stesso.

Lo scorso anno la Commissione fu pertanto chiamata ad esprimersi in tre occasioni: su una prima ripartizione di massima dei fondi fra gli enti afferenti la pubblica istruzione (cui erano destinati circa 8 milioni di euro) e gli enti afferenti l'università e la ricerca (cui erano destinati circa 11 milioni di euro); sul riparto dettagliato della somma stanziata per la pubblica istruzione; infine, sul riparto dettagliato del finanziamento per l'università e la ricerca.

Quest'anno, prosegue il Presidente relatore, il Ministero non ha presentato uno schema di riparto preventivo tra istruzione e università, ma direttamente il riparto dei fondi destinati ad enti ed istituzioni afferenti l'istruzione, cui è destinato un ammontare di poco inferiore a quello accordato per il precedente esercizio finanziario, in conseguenza del minore

stanziamento complessivo in bilancio (ridotto del 3,5 per cento) rispetto a quello del 2002.

Passando ad illustrare nel dettaglio la proposta di riparto, il Presidente relatore osserva che i contributi per il Museo nazionale della scienza e della tecnologia, per l'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo, per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e per l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) sono confermati nella medesima misura stabilita per l'anno 2002.

Per quanto riguarda gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), il finanziamento è stato invece stabilito tenendo conto delle spese sostenute dagli stessi nel corso del 2002, oltre che dei maggiori oneri derivanti dal trattamento economico del direttore previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190. Al riguardo, egli segnala peraltro l'esigenza di conferire sollecitamente agli IRRE i fondi necessari alla stipula dei contratti per i direttori, onde rendere pienamente applicabile il summenzionato decreto n. 190.

Per gli altri enti (fra cui l'Opera nazionale Montessori, il Museo internazionale della ceramica di Faenza, la Fondazione «Guido d'Arezzo», l'AGIMUS) il relativo contributo risulta ridotto in misura proporzionale agli importi assegnati nel precedente esercizio finanziario.

Relativamente alle associazioni professionali per discipline, viene confermata la scelta, operata a partire dal 1999, di attribuire i contributi successivamente, in base ai progetti che verranno presentati dalle singole associazioni, dopo un'opportuna valutazione delle finalità perseguite.

Come per lo scorso anno, è inoltre prevista l'assegnazione di un contributo unico in favore delle istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, da ripartire successivamente sulla base delle spese sostenute ed opportunamente documentate.

In considerazione sia delle finalità del decreto che dell'urgenza di provvedere all'erogazione dei contributi, tanto più che essi sono relativi al corrente anno finanziario, già in gran parte trascorso, il Presidente relatore raccomanda conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Ausplicando che per il futuro si provveda con maggiore celerità all'adozione degli schemi di riparto, sollecita peraltro il Governo ad esporre le ragioni del ritardo, tanto più che la normativa vigente (articolo 32, comma 2, della legge finanziaria per il 2002) prevede che il riparto sia effettuato entro il 31 gennaio.

Nel dibattito interviene il senatore MONTICONE, il quale esprime apprezzamento per la relazione introduttiva del Presidente sotto il profilo sia metodologico che contenutistico.

Ritiene tuttavia indispensabile un chiarimento con particolare riferimento ai finanziamenti destinati agli IRRE. Al riguardo, rileva infatti che, confrontando fra loro due situazioni piuttosto diverse come quelle del Piemonte e della Sardegna, si registra un forte incremento degli stanziamenti destinati all'istituto sardo e, al contrario, una decurtazione di



quelli destinati all'istituto piemontese. Ciò, nonostante che l'istituto sardo presenti un avanzo di cassa al 31 dicembre 2002 pari ad oltre 500 mila euro, mentre l'istituto piemontese presenti un avanzo inferiore ai 200 mila euro. Poiché l'anno scorso entrambi gli istituti avevano conosciuto una riduzione degli stanziamenti ad essi destinati, egli non può non rallegrarsi che la Sardegna veda ora ristabilita una situazione di maggiore equilibrio. Non comprende tuttavia il motivo dell'ulteriore decurtazione operata a danno dell'istituto piemontese. Pur riconoscendo che non si tratta di una scelta politica, ed escludendo che il provvedimento sia legato ad una diversa capacità di spesa degli istituti (che i fatti smentiscono), sollecita un chiarimento in ordine alla lettura di dati contabili di dubbia interpretazione.

Da un punto di vista generale, prende inoltre atto con rammarico della riduzione degli stanziamenti complessivi, tanto più in considerazione della delicata transizione che vive oggi il mondo della scuola.

Auspica infine una attenta valutazione sull'efficacia degli stanziamenti assicurati, che sembrano spesso rispondere più ad una logica di bilanciamento di equilibri che di effettiva politica scolastica.

La senatrice ACCIARINI dichiara di condividere le osservazioni del senatore Monticone. La riduzione degli stanziamenti è del resto un dato di fatto, non solo nominale ma anche effettivo, in considerazione dell'attuale tasso di inflazione. È dunque legittimo domandarsi quanto il Governo creda effettivamente nell'attività degli istituti finanziati con l'atto in titolo, visto anche lo scostamento fra le dichiarazioni ufficiali di apprezzamento e stima e il dato concreto degli investimenti. Con particolare riferimento agli IRRE, in certe regioni la riduzione (pari in alcuni casi al 40 per cento) rende infatti difficile la sopravvivenza stessa degli istituti.

Dichiara quindi la contrarietà del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo alla filosofia sottesa all'atto in titolo e ai risultati economici che da essa conseguono.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il presidente relatore ASCIUTTI, il quale conviene che i dati relativi agli IRRE sono di difficile interpretazione. Il criterio delle spese sostenute nel 2002 non aiuta infatti nella lettura delle cifre, soprattutto per quanto riguarda gli incrementi assicurati. Si impegna pertanto a richiedere al Governo specifici chiarimenti in proposito.

Replica a sua volta il sottosegretario Valentina APREA, la quale conferma la disponibilità del Governo a fornire i chiarimenti richiesti. Anticipa peraltro fin d'ora che molte delle difficoltà che il Governo ha dovuto fronteggiare derivano dal decreto del Presidente della Repubblica n. 190 del 2001, approvato nella scorsa legislatura, che ha istituito la figura dei direttori degli IRRE senza prevedere un'adeguata copertura finanziaria. In considerazione degli onerosi costi conseguenti alla stipula dei relativi contratti (i direttori sono infatti equiparati ai direttori generali della Pub-

blica amministrazione), solo alcuni istituti hanno avuto la possibilità di assumere i direttori alle condizioni del decreto n. 190. Altri, invece, non sono stati in condizione di farlo. Altri ancora hanno nominato dirigenti scolastici, creando tuttavia un ibrido che deve essere sanato al più presto. Ciò vale, presumibilmente, a spiegare alcune delle difficoltà interpretative dei dati sottoposti all'esame parlamentare.

Ella tiene tuttavia a sottolineare contestualmente un aspetto estremamente positivo: nella Conferenza dei presidenti degli IRRE si è infatti convenuto di adottare una nuova politica del personale che favorisca personale scelto dall'Ente con una periodicità diversa dall'attuale, possibilmente attinto dalle istituzioni scolastiche, da dedicare alla ricerca su progetti. In tal modo, si assicurerebbe agli istituti una nuova linfa per la ricerca educativa, in un contesto di qualità e buona economia.

Il presidente relatore ASCIUTTI illustra infine la seguente bozza di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 lo schema di riparto in titolo,

premesso che

la ripartizione è relativa solamente alla quota, pari a circa 7,8 milioni di euro, destinata a finanziare gli enti afferenti al settore della Pubblica istruzione,

come già l'anno passato, la quota afferente l'Università e la ricerca sarà oggetto di un distinto decreto ministeriale di ripartizione dei contributi,

l'ammontare da ripartire risulta di poco inferiore (circa 285.000 euro) a quello accordato per il precedente esercizio finanziario, in conseguenza del minore stanziamento complessivo in bilancio (ridotto del 3,5%) rispetto a quello del 2002,

valutato positivamente che i contributi per il Museo nazionale della scienza e della tecnologia, per l'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo, per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e per l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) sono confermati nella medesima misura stabilita per l'anno 2002,

preso atto che

per quanto riguarda gli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), il finanziamento è stato stabilito tenendo conto delle spese sostenute dagli stessi nel corso del 2002, oltre che dei maggiori oneri derivanti dal trattamento economico del direttore degli IRRE previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190,

per gli altri enti (fra cui l'Opera nazionale Montessori, il Museo internazionale della ceramica di Faenza, la Fondazione «Guido d'Arezzo», l'AGIMUS), il relativo contributo risulta ridotto in misura proporzionale ai rispettivi importi assegnati nel precedente esercizio finanziario,

relativamente alle Associazioni professionali per discipline, viene confermata la scelta, operata a partire dal 1999, di attribuire i contributi successivamente in base ai progetti che verranno presentati dalle singole associazioni, dopo un'opportuna valutazione delle finalità perseguite,

come per lo scorso anno, è prevista l'assegnazione di un contributo unico a in favore delle istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, da ripartire successivamente sulla base delle spese sostenute ed opportunamente documentate,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si auspica che per il futuro si provveda con maggiore celerità all'adozione degli schemi di riparto, tanto più che la normativa vigente (articolo 32, comma 2, della legge finanziaria per il 2002) prevede che il riparto sia effettuato entro il 31 gennaio;

2. si sollecitano chiarimenti in ordine all'assegnazione dei finanziamenti destinati agli IRRE, in ordine ai quali non sembrano essere stati adottati criteri omogenei».

Per dichiarazione di voto, interviene il senatore VALDITARA, il quale coglie l'occasione per sollecitare una riflessione sul ruolo degli IRRE. Qualora essi siano da intendersi come istituti al servizio delle regioni, anche in vista degli accresciuti compiti loro attribuiti, ad esempio, dalla riforma del Titolo V della Costituzione e dalla riforma Moratti, occorrerebbe infatti che gli oneri fossero maggiormente a carico delle regioni stesse. In alternativa, essi dovrebbero essere trasformati in centri di eccellenza, magari localizzati solo in alcune aree del Paese, ed essere messi in grado di produrre ricerca efficace sotto il profilo della qualità.

Condividendo il richiamo a criteri di omogeneità contenuto nello schema di parere del Presidente relatore, annuncia quindi voto favorevole sia pure con le predette riserve. In particolare, stigmatizza la differenza fra l'assegnazione di finanziamenti al Museo nazionale della scienza e della tecnologia, che svolge un'indiscussa funzione culturale, e il finanziamento degli IRRE su cui ribadisce le perplessità dianzi menzionate.

Il senatore BRIGNONE ricorda che nella scorsa legislatura, all'atto della trasformazione degli IRRSAE in IRRE, fu posta l'esigenza di verificare le strutture degli istituti e le relative piante organiche. Alcuni istituti apparivano infatti sovradimensionati rispetto ad altri, sì da rendere difficile una valutazione efficace delle risorse impegnate.

Pur con i loro limiti, gli IRRE svolgono tuttavia un'importante funzione di raccordo fra scuole ed enti locali nella realizzazione di progetti formativi e nel processo autonomistico. In alcune regioni, essi assicurano del resto un significativo apporto innovativo, di cui occorrerebbe fare tesoro al fine di trasferire la loro esperienza positiva in altre regioni.

Dichiara comunque il voto favorevole sullo schema di parere del Presidente relatore.

La senatrice ACCIARINI, pur apprezzando lo sforzo del Presidente relatore, annuncia il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo che si incentra, sostanzialmente, sulla filosofia complessiva del provvedimento. Ritiene peraltro importante una discussione parlamentare sul ruolo degli IRRE che, assai più della lettera recentemente inviata dal ministro Moratti agli insegnanti per un loro più pieno coinvolgimento nella riforma, potrebbero svolgere un ruolo di cerniera con il mondo della scuola e dei docenti.

La valutazione sulle funzioni degli IRRE, nonché la necessità di sviluppare al meglio gli aspetti di ricerca educativa inducono dunque il Gruppo ad una sostanziale criticità sull'impostazione del provvedimento.

La contrazione di risorse in atto rende del resto ancor più indispensabile la trasparenza dei dati contabili ed in tal senso l'atto in titolo risulta indubbiamente carente.

Invita conclusivamente il Governo a farsi carico dell'esigenza di assicurare al settore adeguate risorse.

Anche il senatore MONTICONE, pur apprezzando le osservazioni introdotte dal Presidente relatore nello schema di parere illustrato, annuncia il voto contrario.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni del Presidente relatore.

**Schema di regolamento concernente: «Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I del titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297» (n. 249)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'8 luglio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che non sono ancora giunte le osservazioni da parte della 5<sup>a</sup> Commissione e che quindi l'approvazione del parere sull'atto in titolo sarà rinviata ad altra seduta.

Nel dibattito interviene la senatrice SOLIANI, la quale osserva che lo schema di regolamento riguarda la trasformazione di alcuni istituti atipici (ad esclusione della Scuola di massofisioterapia di Firenze) in enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome, dando così attuazione all'articolo 21, comma 10, della legge n. 59 del 1997.

In effetti, il riordino degli istituti si impone, oltre che per la realizzazione dell'autonomia scolastica, anche a seguito dell'integrazione dei soggetti portatori di *handicap* sensoriali all'interno del sistema scolastico.

Ricorda inoltre che nel gennaio 2001 il Consiglio dei ministri aveva già approvato un primo schema di regolamento. Successivamente il Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione ritenne che la competenza sul merito, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, spettasse alle regioni. Il Governo, prosegue, ha quindi deciso di acquisire un nuovo parere del Consiglio di Stato, il quale si è espresso solo in data 20 dicembre 2002, senza peraltro rilevare alcuna violazione del novellato articolo 117 della Costituzione.

Ella sottolinea altresì che l'atto in titolo risulta mutato rispetto al precedente schema di parere, sotto un profilo sostanziale, che incide sulla natura degli enti. Rileva infatti che nel provvedimento si prevede che i compiti dei due enti nazionali, relativi alle minorazioni fisiche dell'udito e della vista, siano notevolmente estesi fino a includere tutte le forme di *handicap*.

Richiama successivamente il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il quale sottolinea l'esigenza che i nuovi enti debbano caratterizzarsi per una forte discontinuità rispetto alle esperienze maturate dagli istituti che si intende sopprimere, nonché per una strutturazione finalizzata al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro dell'attuazione dei principi per l'integrazione scolastica dei minorati o pluriminorati dell'udito e della vista.

Nel merito, la senatrice manifesta le proprie perplessità sull'attuale stesura del provvedimento, con particolare riferimento alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 2, che estende le funzioni di informazione, assistenza e consulenza degli enti anche al settore dell'*handicap* non sensoriale.

Inoltre, ella lamenta che nonostante si preveda (articolo 1, comma 2) che gli enti possano avere un'articolazione territoriale, tuttavia la relazione tecnica non considera gli oneri conseguenti. Anche con riferimento al comitato tecnico-scientifico, previsto dall'articolo 8, manca ogni riferimento alla relativa quantificazione degli oneri.

Si è persa così, a suo avviso, un'occasione per porre al centro del sistema formativo dell'*handicap*, radicato nel sistema delle autonomie, questi due enti, finalizzandoli specificamente alle difficoltà uditive e della vista. A tal proposito, ricorda conclusivamente l'invito del Consiglio di Stato al Governo di limitarsi alla revisione e al riordino degli istituti esistenti.

In sede di replica, il relatore BRIGNONE ribadisce che l'atto in titolo rappresenta una stesura aggiornata dell'atto su cui la Commissione fu già chiamata ad esprimersi nel luglio 2001. Peraltro, la compatibilità del provvedimento con il nuovo ordinamento costituzionale introdotto dalla riforma del Titolo V è già stata certificata dal Consiglio di Stato, con argomentazioni oggettive su cui nulla vi è da aggiungere. Il testo recepisce altresì la maggior parte delle osservazioni espresse dal Senato due anni fa ed in tal senso risulta particolarmente apprezzabile.

Nel corso della lettura precedente, prosegue il relatore, la senatrice Soliani si soffermò peraltro su punti diversi da quelli su cui si è soffermata nel dibattito odierno.

Quanto alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 2, si tratta – come del resto specificato nella relazione introduttiva – di una voce ulteriore introdotta dal Governo benché non suggerita nei pareri resi sulla prima stesura, che configura tuttavia un'integrazione condivisibile, in quanto consente di affrontare l'*handicap* in una prospettiva più vasta, di piena integrazione.

Illustra conclusivamente il seguente schema di parere favorevole con osservazioni:

«La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo schema di regolamento in titolo,

premesso che l'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede la riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico, di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, trasformati in «enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome», con compiti di studio, ricerca, informazione, documentazione, collaborazione, assistenza progettuale, fornitura di materiale specifico all'insegnamento, nel quadro dell'attuazione dei principi per l'integrazione scolastica dei minorati della vista e dell'udito;

considerato che:

lo schema di regolamento consiste nella stesura aggiornata del precedente, sul quale la 7<sup>a</sup> Commissione si è espressa il 3 luglio 2001 con parere favorevole e osservazioni;

il riesame è stato determinato dalla necessità di armonizzarne i contenuti secondo le linee di politica scolastica e di modificare le finalità degli istituti di carattere atipico, il cui ambito è stato esteso a tutto l'*handicap*;

rilevato che lo schema di regolamento, così come è stato osservato dal Consiglio di Stato, non viola l'articolo 117 della Costituzione novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 recante modifiche al Titolo V parte II della Costituzione, perché la materia che ne forma oggetto è connessa all'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e rientra quindi nelle norme generali sull'istruzione, rimesse alla competenza esclusiva dello Stato, così come l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli Enti pubblici nazionali;

constatato che nello schema di regolamento sono state in gran parte recepite le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato, nonché dal Consiglio Nazionale della pubblica istruzione e dalla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato;

valutate favorevolmente le ampie argomentazioni contenute nella relazione illustrativa anche in merito alle osservazioni espresse, nonché la relazione tecnico-finanziaria allegata allo schema di regolamento;

considerato il parere favorevole della Conferenza unificata delle Regioni e delle Provincie autonome;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

nell'articolo 7, sopprimere le parole da «ovvero» a «direzione», come suggerito anche dal Consiglio Nazionale della pubblica istruzione».

Replica altresì il sottosegretario Valentina APREA, la quale auspica una sollecita espressione del parere da parte della Commissione, onde concludere al più presto un *iter* che dura ormai da troppo tempo. Assicura peraltro un impegno del Governo a fare tesoro anche delle osservazioni emerse in questa sede.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2003 (n. 258)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GABURRO, il quale ricorda che a partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad un apposito «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero», da ripartirsi annualmente con decreti del Ministro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

La norma prevede, inoltre, che il riparto sia effettuato sulla base dei programmi pluriennali di attività predisposti dagli enti destinatari delle assegnazioni finanziarie e sottoposti all'approvazione del Ministero. Tali programmi, nel sistema delineato dal decreto legislativo n. 204 del 1998, devono essere elaborati in coerenza con le indicazioni del Programma nazionale per la ricerca (PNR), elaborato dal Ministro e approvato dal CIPE.

Ai fini del presente riparto, gli enti pubblici di ricerca vigilati hanno dunque presentato i loro programmi pluriennali di attività per il periodo 2003-2005.

Il Ministero ha peraltro richiesto loro di evidenziare una serie di dati dai quali fosse possibile desumere lo stato di attuazione del piano precedente, le risorse impegnate nella realizzazione del piano proposto, gli obiettivi generali e specifici da realizzare.

Indi, ha effettuato l'esame dei piani considerando, in particolare, le risorse finanziarie disponibili, le linee programmatiche in essi contenute, nonché le indicazioni contenute nel PNR.

Particolare attenzione è stata posta, secondo il dettato del decreto legislativo n. 381 del 1999, alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, tenuto anche conto delle disposizioni dettate dalla legge fi-

nanziaria per il 2003, che anche per l'anno in corso impone il divieto di assumere personale a tempo indeterminato, salvo deroga, nonché limitazioni alle assunzioni di personale a tempo determinato, la cui spesa deve essere correlata al 90 per cento della media della spesa sostenuta allo stesso titolo nel triennio 1999-2001.

In tale contesto di rigore normativo, si è quindi convenuto di prendere in considerazione esclusivamente le proposte di fabbisogno relative all'anno 2003, anche in vista dell'emanazione dei decreti legislativi di riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e del conseguente riassetto normativo del settore.

Sono state accolte, poi, soltanto le proposte relative alle assunzioni a tempo determinato nel rigoroso rispetto delle disposizioni della legge finanziaria per il 2003.

Per quanto riguarda il profilo finanziario, il relatore fa presente che il «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» per l'anno in corso presenta una disponibilità complessiva, in termini di competenza, di € 1.550.000.000,00, con un decremento in termini assoluti, rispetto all'anno scorso, di € 25.193.901,00.

Gli enti, in sede di riparto delle somme stanziare nell'anno precedente erano stati del resto invitati ad elaborare i propri bilanci di previsione per l'anno 2003 avendo come riferimento il 98 per cento delle assegnazioni accordate nel 2002 a titolo di contributo ordinario di funzionamento.

Stante la contrazione di stanziamento intervenuta per il 2003 sono state dunque prese in considerazione solo le richieste di carattere straordinario nonché, a sanatoria, talune situazioni di carattere particolare.

In particolare, nell'anno 2002 sono state concesse assegnazioni straordinarie a destinazione vincolata per complessivi € 8.827.245, che non sono state calcolate tra le assegnazioni di partenza per l'elaborazione del prospetto di riparto per il 2003.

Il relatore si sofferma poi sulla particolare situazione contingente, determinata dalla recente emanazione dei decreti legislativi di riordino del CNR, dell'ASI e dell'INAF, che prevedono per taluni enti l'accorpamento al CNR o la loro trasformazione in strutture universitarie, nonché lo scorporo di alcuni Istituti del CNR, che andranno a confluire nell'INAF: tale complesso processo di riordino non consente infatti, al momento, di valutare a pieno l'impatto finanziario interno, determinato dal trasferimento delle strutture (e del relativo personale) da un ente all'altro.

In tale ottica, prosegue il relatore, per gli enti considerati nel decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, di riordino del CNR (Istituto nazionale per la fisica della materia, Istituto nazionale di ottica applicata, Istituto di diritto agrario internazionale e comparato, Istituto papirologico «Girolamo Vitelli») il Governo non propone assegnazioni aggiuntive rispetto a quelle di partenza, pari al 98 per cento dell'assegnazione ordinaria 2002.



Per gli altri enti, il Governo propone invece talune assegnazioni di carattere straordinario, su cui il relatore si sofferma analiticamente.

Con riferimento al CNR, viene accordato un contributo straordinario di € 258.228,50 destinato al miglioramento, all'adeguamento tecnologico e alla manutenzione straordinaria del laboratorio-osservatorio «Piramide per l'Everest», per il quale il CNR ha in atto una specifica convenzione triennale.

Viene inoltre prevista in questa sede una integrazione dell'assegnazione ordinaria di € 2.854.707,50, sia in considerazione del complesso processo di riorganizzazione dell'ente, sia al fine di sopperire ad una particolare situazione di sofferenza relativa all'apertura delle proprie strutture di ricerca ed al pagamento delle spese di personale.

Quanto all'ASI, si prevede un incremento del contributo di € 1.856.003,00, al fine di tenere conto, sia pure in termini parziali, delle uscite connesse alla realizzazione dei programmi dell'ESA già sottoscritti e dei programmi nazionali e bilaterali avviati sulla base delle previsioni del Piano spaziale nazionale.

Si conferma poi per l'anno 2003 l'assegnazione di un contributo straordinario, già accordato nel 2002, di € 2.224.308,00 in favore dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS) per la manutenzione della nave oceanografica OGS-Explora, la cui utilizzazione riveste particolare valenza anche nell'ambito di attuazione del Programma nazionale di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide, affidato da quest'anno ad un Consorzio di cui l'OGS è socio fondatore.

All'Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» si concede un'assegnazione straordinaria di € 514.876,00 per far fronte alle necessità scaturenti da un progetto di alta formazione nelle discipline matematiche, ispirato alle linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo.

Per quanto riguarda l'INAF, il relatore ricorda che l'ente, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, gode, oltre che delle assegnazioni tratte dal Fondo ordinario in oggetto, anche delle somme precedentemente destinate agli Osservatori astronomici che, confluiti nel nuovo ente, ne costituiscono la rete scientifica. Si tratta tuttavia di trasferimenti di parte corrente, che in quanto tali sono andati negli anni riducendosi. In questa sede si prevede pertanto un'assegnazione aggiuntiva di € 1.348.000,00 a parziale copertura della maggiore riduzione operata, rispetto al 2002, sulle risorse destinate all'INAF tratte dal capitolo di funzionamento degli Osservatori astronomici.

Soluzione analoga a quella suggerita per l'INAF si propone nei confronti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), nel quale è confluito l'Osservatorio vesuviano di Ercolano. In questo caso l'assegnazione aggiuntiva proposta è di € 126.000,00.

In favore dell'INGV si prevede, inoltre, un'assegnazione straordinaria di € 4.492.926,00 per consentire all'ente di far fronte alle impellenti necessità connesse alle ordinarie spese di funzionamento.

Per quanto riguarda l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), il relatore ricorda che l'Ente è stato commissariato.

Si reputa pertanto opportuno concedere all'Ente, in previsione del complesso processo di riordino, un'assegnazione aggiuntiva di circa € 1.306.000,00 che gli consenta di continuare a svolgere le attività già programmate e avviate nell'ambito delle discipline di ricerca che interessano l'ambiente montano.

Il relatore si sofferma indi sugli altri enti vigilati dal Ministero (tutti oggetto di riordino) che, pur non essendo compresi nella categoria degli enti di ricerca a carattere non strumentale, svolgono attività scientifica e per i quali il Ministero ha finora assicurato il relativo funzionamento nell'ambito del presente riparto.

Si tratta in particolare dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato di Firenze che dovrà confluire nel CNR secondo le disposizioni del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127; dell'Erbario Tropicale di Firenze che, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, si trasformerà dal prossimo anno in struttura universitaria annessa all'Università degli studi di Firenze; dell'Istituto italiano di studi germanici, con il quale è ancora in corso l'attività interlocutoria per la sua privatizzazione o trasformazione ai sensi del citato decreto legislativo n. 419 del 1999; della Fondazione Centro studi per l'alto medioevo di Spoleto, che consegue alla privatizzazione dell'ente pubblico Centro studi per l'alto medioevo di Spoleto e con la quale il Ministero ha stipulato una convenzione al fine di consentirle di continuare a svolgere i compiti e le funzioni pubbliche precedentemente affidate dalla legge all'ente ormai privatizzato.

Il relatore rileva poi che, in considerazione dell'esistenza di altri strumenti di intervento di valenza strategica nel settore della ricerca (FIRE, FISIR), anche per il corrente anno non viene operato il taglio sulle assegnazioni in favore di alcuni enti di ricerca considerati nel riparto (CNR, ASI, OGS, INFM) previsto dall'articolo 51, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di costituire, unitamente ad altre risorse derivanti da analoghe riduzioni previste dalla norma, il Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti.

Evidenzia infine che il provvedimento prevede che gli enti destinatari delle assegnazioni potranno considerare quale dato certo per la predisposizione dei propri bilanci di previsione 2004 e 2005 il 98 per cento delle assegnazioni stabilite per il corrente esercizio, al netto delle assegnazioni aventi carattere straordinario. Tale operazione è finalizzata alla costituzione di una sorta di «fondo di equilibrio» che potrà essere destinato sia alla copertura delle più urgenti esigenze finanziarie di carattere straordinario, sia per fornire riscontri positivi agli enti che dimostreranno di saper utilizzare al meglio le risorse loro accordate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice ACCIARINI auspica un dibattito in Commissione sulla decurtazione del 13-15 per cento operata dal Governo sui fondi destinati ai festival musicali.

Il presidente ASCIUTTI osserva che la decurtazione è presumibilmente transitoria, atteso che i fondi dovrebbero essere restituiti in autunno. Si impegna pertanto a riprendere la questione dopo la sospensione estiva, qualora la restituzione non fosse andata a buon fine.

*CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che, ferma restando la seduta già convocata per domani alle ore 14,30, la Commissione tornerà a riunirsi anche giovedì 31 luglio, alle ore 14,30, per lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-01176 dei senatori Guerzoni ed altri, l'esame in sede deliberante dei disegni di legge nn. 894 e 1057 sul deposito legale e del disegno di legge recante interventi sui beni e le attività culturali, ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati, nonché per l'eventuale seguito degli altri argomenti all'ordine del giorno della settimana non conclusi.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 17.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2003

**245<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.*

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

### IN SEDE REFERENTE

(2422) *Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada*, approvato dalla Camera dei deputati

(1033) *GENTILE. – Modifica del comma 7 dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*

(1376) *AGONI. – Obbligo del «dispositivo viva voce» per le conversazioni telefoniche alla guida degli autoveicoli*

(2127) *SAMBIN ed altri. – Modifica all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida*

(2360) *MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice della strada in materia di violazione dell'obbligo di uso del casco protettivo da parte di conducenti minorenni*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 23 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che la settimana scorsa era iniziata, e non conclusa, la discussione generale sui provvedimenti in esame, posti questa mattina all'ordine del giorno dell'Assemblea. Fa inoltre presente che sono stati presentati circa trecento emendamenti al decreto-legge, assunto come testo base. Dati i tempi molto ristretti a disposizione della Commissione per l'esame del provvedimento e la difficoltà a modificarlo, onde evitarne la decadenza, (a tale riguardo richiama il dato positivo della ridotta inci-

dentalità manifestatosi negli ultimi fine settimana) propone pertanto di focalizzare la discussione su aspetti rilevanti del testo per farne oggetto di un ordine del giorno da esaminare in Assemblea che impegni anche il Governo a proporre le modifiche necessarie a rendere più efficacemente applicabile la normativa in questione, e procedere quindi ad una bocciatura tecnica di tutti gli emendamenti.

Sulla proposta del presidente si esprime favorevolmente il senatore GUASTI.

Il senatore Paolo BRUTTI apprezza la proposta e considera che tale ordine del giorno potrebbe ben costituire un utile punto di riferimento per la presentazione, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, di un'iniziativa legislativa da parte dei senatori della Commissione.

Il senatore FABRIS stigmatizza come, per la terza volta nell'arco di due anni, la Commissione si trovi a discutere di provvedimenti di modifica del codice della strada. Sostiene quindi la necessità di un'azione più organica e selettiva che eviti di ingenerare confusione presso gli automobilisti, fortemente disorientati dai continui cambiamenti in atto nella normativa. Sottolinea poi alcuni aspetti particolarmente critici che emergono dalla normativa in esame. Una prima questione riguarda gli aspetti di legittimità costituzionale connessi all'obbligo per il proprietario dell'autovettura di denunciare alle competenti autorità di polizia le generalità di chi si trovava alla guida dell'autovettura stessa nel momento in cui è stata commessa una determinata infrazione al codice della strada. Tale obbligo, introdotto in sede d'esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati, costituisce una grave limitazione del diritto costituzionale alla mobilità degli individui poiché la sanzione amministrativa della diminuzione dei punti a disposizione per la patente di guida può incidere, sino a precluderla, sulla libertà di movimento delle persone. Ritiene tuttavia che la proposta del Presidente possa essere accolta.

Il senatore FORTE si associa alle preoccupazioni espresse dal senatore Fabris e si dichiara favorevole alla proposta avanzata dal Presidente.

Il senatore MENARDI, relatore, concorda con la necessità di procedere ad un intervento migliorativo della normativa in questione alla ripresa dopo la pausa estiva anche al fine di risolvere le incoerenze formali e sostanziali generate dalla conversione in legge del decreto, nonché al fine di introdurre ulteriori elementi innovativi quali ad esempio la patente professionale. Esprime quindi sin d'ora parere contrario su ogni modifica emendativa che, pur condivisibile nel merito, potrebbe provocare la decadenza del decreto-legge.

Il rappresentante del Governo, vice ministro TASSONE, assicura che sarà cura del Governo trarre spunto dalle osservazioni che emergeranno per eventuali successivi interventi di correzione del provvedimento ed annuncia, per le stesse ragioni del Relatore, parere contrario su tutti gli emendamenti.

Al fine di agevolare il lavoro del relatore nella stesura dell'ordine del giorno da presentare in Assemblea, il PRESIDENTE invita i presentatori a dare illustrazione degli emendamenti i cui contenuti possano essere inseriti nell'ordine del giorno che il Relatore si farà carico di elaborare per l'Assemblea.

Il senatore FABRIS illustra gli emendamenti proposti dalla sua parte politica relativi alla patente professionale, necessaria per coloro che utilizzano gli autoveicoli nell'ambito di attività economiche utili al sostenimento della famiglia, al patentino per la conduzione dei quadricicli, a proposito del quale ritiene non coerente la previsione contenuta nel decreto legge che discrimina tra conducenti maggiorenni e minorenni, ai corsi di guida sicura, che ritiene uno strumento utile ai fini della alfabetizzazione alla guida e che già in altri Paesi europei sono stati oggetto di specifici progetti pilota coronati da successo in termini di incremento dei livelli di sicurezza stradale, all'inasprimento delle pene sull'esempio della Francia che ha ottenuto la significativa diminuzione del 18,4 per cento della mortalità stradale.

Il senatore Paolo BRUTTI procede quindi alla illustrazione degli emendamenti, presentati dal gruppo DS - l'Ulivo, finalizzati a sviluppare il coordinamento delle diverse forze di polizia impegnate nelle attività di sicurezza stradale e a stabilire un'equa proporzionalità fra i punti a disposizione degli automobilisti e i chilometri dagli stessi percorsi nel corso dell'anno. Esprime quindi piena condivisione della posizione espressa dal senatore Fabris sulla patente dei conducenti di quadricicli. Non concorda invece sulla questione della individuazione di coloro che compiono infrazioni che non possono essere immediatamente contestate, poiché la soluzione proposta dal senatore Fabris rischierebbe di vanificare l'intero sistema sanzionatorio. Dovrà essere pertanto individuato il correttivo adatto per far sì che le sanzioni vengano imputate a coloro che effettivamente commettono l'infrazione e non ricadano invece sul proprietario del veicolo incolpevole e magari senza patente. Dichiarò infine di ritirare gli ordini del giorno a sua firma.

Il senatore VERALDI, nell'illustrare gli emendamenti proposti dal suo gruppo, sottolinea la necessità di un maggiore controllo del territorio da parte delle forze di polizia, di una migliore segnaletica stradale - da attuare attraverso uno specifico piano nazionale della segnaletica stradale - nonché di una semplificazione del procedimento contenzioso scaturito dalle infrazioni stradali.

La senatrice DONATI, dopo aver espresso la propria contrarietà sul fatto che ancora una volta il Senato non sia stato messo in condizione di lavorare seriamente sul codice della strada, illustra gli emendamenti proposti che mirano alla riduzione del limite di 150 chilometri orari sulle autostrade a tre corsie. Si sofferma quindi sugli emendamenti relativi alla realizzazione di un piano di controllo sulle strade prolungato nel tempo al fine di far interiorizzare agli automobilisti italiani i comportamenti di guida virtuosi utili alla sicurezza stradale e su quelli concernenti l'ampliamento della platea dei soggetti che erogano corsi di recupero dei punti, comprendendo fra questi anche i Comuni. Conclude infine dichiarando ritirare l'ordine del giorno da lei presentato e richiamando il rappresentante del Governo alla necessità di predisporre un piano straordinario di attuazione del codice della strada per l'incremento della sicurezza stradale, attraverso un aumento del controllo sui veicoli circolanti e una maggiore informazione dei cittadini sulla nuova normativa del codice della strada.

Il senatore CICOLANI sottolinea la necessità di arrivare alla costituzione di un organismo di livello nazionale preposto alla vigilanza di tutto il settore relativo alla sicurezza stradale.

Verificata la presenza del numero legale, con un'unica votazione sono quindi respinti tutti gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

S'intendono inoltre ritirati, per essere esaminati dall'Assemblea, tutti gli ordini del giorno presentati.

La Commissione conferisce infine mandato al Relatore, autorizzandolo a chiedere al Presidente del Senato di poter svolgere oralmente la relazione, a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'approvazione del disegno di legge n. 2422, proponendo altresì l'assorbimento dei disegni di legge congiunti nn. 1033, 1376, 2127, 2360.

#### *POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente GRILLO comunica che la seduta pomeridiana già convocata per oggi, martedì 29 luglio 2003, alle ore 14 è posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10,10.*

**246<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2002/19/CE (diritto di accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale) recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica (n. 240)** (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 luglio scorso.

Il relatore, senatore PESSINA, illustra la seguente proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame:

«L'8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, esaminato, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, lo schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2002/19/CE (diritto di accesso), 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/22/CE (direttiva servizio universale) recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica (n. 240), premesso che l'articolo 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti conseguenti al recepimento delle direttive riguardanti:

1. l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
2. le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
3. l'accesso alle reti di comunicazione elettronica;
4. il servizio universale;
5. i diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche;



considerato che la direttiva in materia di protezione dei dati personali ha formato oggetto di recepimento nell'ambito del decreto legislativo recante "Testo unico delle disposizioni in materia dei dati personali", e non va quindi recepita in questa sede;

considerato altresì che lo stesso articolo 41 prevede che nell'esercizio della delega il Governo emani un Codice delle disposizioni in materia di telecomunicazioni, al fine di offrire un testo organico della normativa in materia, coerente con le direttive recepite;

preso atto che il Governo ha adempiuto alle previsioni delle norme di delega attraverso la predisposizione di due schemi di decreto legislativo, il primo - di recepimento delle direttive - recante i primi due Titoli dell'emanando Codice delle comunicazioni elettroniche, concernenti, rispettivamente, le "disposizioni generali e comuni" e le "disposizioni relative a reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico" ed il secondo recante i successivi Titoli III, IV, V e VI dello stesso Codice, concernenti, rispettivamente, "reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato", "tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica", "impianti radioelettrici" e, infine, "norme finali", costituenti nel loro insieme un complesso unitario di norme;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) considerato che il nuovo codice andrà a sostituire il codice postale del 1973, si ritiene opportuno che la disciplina ivi contenuta venga ricondotta ad unità mediante l'adozione di un unico decreto legislativo, in luogo di due attualmente previsti;

b) sembra necessario, all'articolo 13, in relazione al potere riconosciuto in capo al Ministero delle comunicazioni ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di adottare le misure preordinate al perseguimento degli obiettivi ivi indicati, precisare che tale potere viene svolto nel rispetto dei limiti e secondo le procedure definite dal codice;

c) in considerazione delle esigenze di completezza e semplificazione indicate tra i criteri di delega di cui all'articolo 41 della legge n. 166/2002, si segnala l'opportunità di sostituire, agli articoli 86, 87, 88, 90 e 91, i meri richiami al decreto legislativo 4 settembre 2002 n. 198 con una normazione diretta della materia, volta a costituire una disciplina organica e dettagliata;

d) per quanto riguarda gli obblighi previsti dall'articolo 94, sembra opportuno stabilire, al primo periodo del comma 2, che le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni sono individuate in un apposito repertorio che indica i tempi e le modalità di effettuazione delle prestazioni, gli obblighi specifici ed il ristoro dei costi sostenuti, che in nessun caso potranno comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato rispetto a quelli conseguenti l'applicazione del listino di cui al comma 4 dello stesso articolo;

e) in relazione all'allegato 10 ("determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi"), si suggerisce di semplificare, tenendo conto dei principi comunitari che disciplinano la misura dei diritti amministrativi,

quanto previsto per i servizi di rete o comunicazione elettronica via satellite. Sulla base della disciplina attuale, correttamente basata sulla valutazione dei costi amministrativi implicati, sembra opportuno disciplinare anche i contributi in questione di cui all'articolo 1, lettera *a*), del citato allegato, prevedendo in via generale che i contributi annui relativi all'offerta di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite siano fissati senza discriminazioni per tipologie di servizi o di tecnologia, nel seguente modo: fino a 10 stazioni, 2.220 euro; fino 100 stazioni, 5.550 euro; oltre 100 stazioni, 11.100 euro. Si tratta di una impostazione, questa, assolutamente simmetrica a quella adottata per le altre reti di comunicazione elettroniche, in cui non si distingue il contributo in ragione della tecnologia adoperata o dei servizi offerti;

*f*) si valuta l'opportunità di accogliere le proposte della Conferenza Unificata espressasi nella seduta del 3 luglio 2003».

Il senatore FALOMI propone quindi alcune modifiche allo schema di decreto legislativo in titolo che chiede al relatore di inserire nel parere come ulteriori osservazioni. In particolare all'articolo 8, comma 1, propone di esplicitare il riferimento all'applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche. Suggerisce poi di inserire – all'articolo 14, comma 3 – la previsione del rispetto degli obblighi previsti dai titoli abilitativi, quale requisito per procedere alla vendita delle frequenze. Chiede inoltre di prevedere – all'articolo 19, comma 6 – che le decisioni dell'Autorità siano subordinate all'effettivo accertamento del carattere concorrenziale del mercato in esame. Con riferimento all'articolo 27, comma 5, propone la modifica dell'articolo al fine di non creare una regolamentazione particolare per le frequenze radio utilizzate per i servizi di contenuto radiofonico o televisivo. Propone inoltre di far coincidere la scadenza delle licenze, prevista all'articolo 38, comma 1, con quella prevista dall'articolo 17, comma 1, della direttiva n. 2002/20/CE. All'articolo 50, comma 1, infine, propone la soppressione dalle parole «in considerazione dei rischi» fino alla fine del periodo.

Dopo aver valutato le osservazioni del senatore Falomi, il senatore PESSINA dichiara di poter accogliere soltanto quelle relative all'articolo 8, comma 1, considerando che la modifica all'articolo 14 renderebbe più complessa l'attività di compravendita delle frequenze; è contrario poi alla modifica dell'articolo 19 che limiterebbe, di fatto, le decisioni dell'Autorità. Le modifiche all'articolo 25 finirebbero poi per omogeneizzare regolamentazioni che invece dovrebbero rimanere distinte. È poi contrario alla proposta di modificare l'articolo 38 perché creerebbe confusione tra la scadenza delle licenze e l'applicazione della nuova disciplina e la modifica all'articolo 50 appare pleonastica, poiché l'aspetto relativo alla distinzione degli investimenti e dei rischi correlati sono adeguatamente previsti al comma 1 dell'articolo 13 della direttiva quadro n. 2002/21/CE.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, con le integrazioni accolte dal relatore, che risulta approvata.

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della delega di cui all'articolo 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente i titoli III, IV, V e VI del codice delle comunicazioni elettroniche» (n. 248)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 24 luglio scorso.

Il relatore, senatore CHIRILLI, illustra la seguente proposta di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo in esame:

«L'8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, esaminato, ai sensi dell'articolo 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166, lo schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della delega di cui all'articolo 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente i titoli III, IV, V e VI del codice delle comunicazioni elettroniche" (n. 248),

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

è opportuno inserire tra le definizioni, di cui all'articolo 1, anche quella di stazione radioelettrica e di apparato radioelettrico. Dato l'uso frequente di tali termini ciò pare opportuno per praticità e anche per una più precisa delimitazione della portata di essi;

appare necessario chiarire che le reti locali *radiolan* e *iperlan* non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 104, comma 1, lettera c), n. 2, non essendo dispositivi di debole potenza, bensì apparati a corto raggio. Appare pertanto più opportuna la loro collocazione nell'articolo 105, comma 2, lettera b);

sembra opportuno chiarire che, le comunicazioni in banda cittadina CB, di cui all'articolo 104, comma 1) lettera c), n. 2.9, non rientrano nella disciplina delle autorizzazioni generali (come prevede il considerando n. 5 della direttiva "autorizzazioni"). Sembra pertanto opportuno disciplinarli nel libero uso, prevedendo solo l'obbligo di dichiarare i dati identificativi e imponendo l'età minima di 14 anni, per profili di pubblica sicurezza e di tutela dei minori;

è opportuno riconoscere in sede di articolo 122, la facoltà ai soggetti autorizzati di collegarsi alle reti pubbliche di comunicazioni, prevedendo per i soggetti titolari di diritti individuali di uso di frequenze il previo assenso del Ministero;

per quanto attiene all'articolo 159, relativo alla "Organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la sicurezza della navigazione marittima", sembra preferibile prevedere la facoltà, anziché l'obbligo, del

Corpo delle Capitanerie di porto di avvalersi di soggetti terzi per l'installazione e l'esercizio della rete di stazioni costiere;

sembra inoltre opportuno prevedere l'estensione delle disposizioni legislative di cui all'articolo 162 anche alle stazioni adibite ai servizi di istituto del Ministero delle infrastrutture. Si ravvisa, altresì, l'utilità di prevedere che l'autorizzazione di cui all'articolo 183, sia rilasciata dal Ministero delle comunicazioni; per ciò che concerne il comma 3 del medesimo articolo, è altresì utile approfondire la possibilità di prevedere l'emana- zione di un decreto, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, per individuare le navi che non abbiano obbligo di corrispondenza pubblica; può inoltre specificarsi, in ordine all'articolo 189, che la relativa autoriz- zazione sia rilasciata dal Ministero delle comunicazioni. Da ultimo pare opportuno coordinare le definizioni previste dal provvedimento in esame con i termini utilizzati dall'atto Camera 1574-C in ordine a "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nau- tico", approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 24 giugno 2003.

Appare infine necessario aggiornare, le disposizioni del Capo VI e del Capo VII del titolo V; in particolare:

a) considerando, all'articolo 209, in tema di libertà di antenna an- che quelli radioamatoriali secondo quanto già previsto dalla giurispru- denza della Corte di Cassazione e aggiornando altresì le altre fattispecie ivi previste;

b) sostituendo gli articoli 210 e 212 con il richiamo al decreto le- gislativo n. 269 del 2000, che recepisce la direttiva 1999/5/CE, anche in considerazione del fatto che la materia oggetto di questa direttiva è espres- samente esclusa dal Codice (art.2), nonché dal "considerando" n. 5 della direttiva "autorizzazioni";

c) coordinando le disposizioni in materia di turbativa di cui agli articoli 97 e 211;

d) sopprimendo l'articolo 215, perché la materia è già regolata dal decreto legislativo n. 269;

e) sopprimendo l'articolo 219, avendo la disposizione in esso con- tenuta già esaurito i suoi effetti;

f) confermando anche in questa sede l'abrogazione dell'articolo 185 del Codice postale, già disposta dall'articolo 58 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, essendo la materia cui tale articolo si riferisce re- golata dall'articolo 107 del Codice».

Poiché non vi sono interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**ORDINI DEL GIORNO  
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2422**

**al testo del decreto-legge**

**0/2422/1/8**

GENTILE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,

Premesso:

il Codice della strada prescrive nel testo attualmente in vigore che in caso di incidente stradale che procura gravi danni ai veicoli coinvolti, la polizia stradale segnali gli stessi semplicemente al competente ufficio periferico del dipartimento dei trasporti terrestri. Premesso che è di tutta evidenza che la sicurezza su strada con questa normativa non è garantita sufficientemente,

impegna il Governo:

che al comma 7 dell'articolo 80 del Codice della strada preveda anche: «che in caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi o ciclomotori abbiano subito danni in conseguenza di quali possano sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, provvedano al ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo, secondo le norme del Capo I, sezione II, del titolo II».

---

**0/2422/2/8**

DEMASI, ULIVI, COZZOLINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,

considerato che:

il numero dei cosiddetti quadricicli leggeri in circolazione sta notevolmente incrementandosi;

i suddetti quadricicli sono costruiti secondo le norme dettate dalla CEE;

il decreto-legge oggi in esame prevede una norma che concede ai ciclomotori il trasporto di un passeggero, se espressamente indicato nel certificato di circolazione e se il conducente abbia una età superiore a diciotto anni,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché la possibilità concessa ai ciclomotori di trasportare un passeggero sia estesa anche ai quadricicli leggeri guidati da persona maggiorenne, individuando altresì gli strumenti per l'aggiornamento del certificato di circolazione laddove esso non preveda la possibilità di trasporto di terze persone.

---

### **0/2422/3/8**

PASINATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,

premesso:

che l'articolo 3, comma 14 e 15, del decreto-legge n. 151, modificando rispettivamente gli articoli 174 e 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedono sanzioni amministrative elevate in ordine ai tempi di guida e di riposo del conducente ed alla relativa tenuta del cronotachigrafo;

considerato:

che la norma è opportuna al fine di incentivare la sicurezza della circolazione;

che vi sono veicoli, con licenza in conto proprio o con autorizzazione in conto terzi, utilizzati per il trasporto degli animali vivi dagli incubatoi agli allevamenti e dagli allevamenti agli stabilimenti di lavorazione;

che il trasporto degli animali vivi è già normato dal decreto legislativo n. 532 del 1992 e successive modifiche;

che l'eventuale fermo del veicolo in luoghi non opportunamente attrezzati può provocare gravi danni al benessere degli animali vivi destinati all'allevamento o alla macellazione,

impegna il Governo:

e per esso i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e trasporti a disporre specifiche misure per l'effettuazione di tali trasporti, in coordinamento con il decreto legislativo n. 532 del 1992 e successive modifiche, affinché, tenuto conto della peculiarità del carico, ne siano salvaguardate le necessità nel corso delle delicate fasi del trasporto, per non aggravare le condizioni degli animali.

---

**0/2422/4/8**

FASOLINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,

considerato:

che attualmente è in discussione il disegno di legge n. 2422, che converte in legge il DL 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada;

considerato che l'articolo 1, comma 2-*bis* del suddetto disegno di legge aggiunge all'articolo 23, comma 13-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la previsione di una sanzione amministrativa pari ad euro 4.000 e a euro 16.000 per color che violano le prescrizioni indicate nei commi 7 e 13-*bis* del medesimo articolo 23;

preso atto che i commi succitati riguardano fattispecie eterogenee e pertanto non assimilabili sotto il profilo sanzionatorio,

impegna il Governo:

affinché la sanzione prevista non si applichi alle ipotesi disciplinate dal comma 13-*bis* del medesimo decreto 285/92.

---

**0/2422/5/8**

BONFIETTI, BRUTTI Paolo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,

considerato:

che nel provvedimento in esame è stata modificata la competenza, inizialmente assegnata al giudice di pace, in caso di accertamento di guida in stato di ebbrezza;

che le nuove norme assegnano al tribunale ordinario la competenza per l'irrogazione della pena prevista dal codice della strada per guida in stato di ebbrezza, con un evidente aggravio di spese per la difesa a carico del cittadino;

che la recente attribuzione della competenza penale al giudice di pace ha ridotto l'enorme carico di lavoro per i tribunali ordinari, svolto per il giudizio sui reati minori, e che tale modificazione rischia di vanificare i risultati,

impegna il Governo:

a prevedere misure idonee che restituiscano al giudice di pace la competenza in materia di violazione alle norme del codice della strada per guida in stato d'ebbrezza, così come previsto dall'articolo 4, lettera q), della legge 28 agosto 2000, n. 274.

---

**0/2422/6/8**

BONFIETTI, BRUTTI Paolo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,

considerato:

che nel provvedimento in esame è stata introdotta una nuova procedura per i ricorsi al giudice di pace in caso di violazioni rilevate dalle forze dell'ordine e della polizia municipale;

che le nuove norme di fatto disincentivano il ricorso al giudice di pace da parte del cittadino, in quanto prevedono il versamento, pena l'ammissibilità del ricorso stesso, di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore,

impegna il Governo:

a prevedere misure idonee che rendano più agevole il ricorso al giudice di pace da parte del cittadino in caso di violazione alle norme del codice della strada;

a prevedere per il cittadino la possibilità di depositare il ricorso presso il giudice di pace senza versamento preventivo di alcuna somma.

---



**0/2422/7/8**

CHIRILLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,

premessò:

considerato da un lato l'immediato effetto negativo della diffusione sui giornali di notizie rassicuranti sulla facilità di recuperare ben due volte all'anno i punti perduti, mediante la semplice frequenza ad un corso di aggiornamento;

considerata viceversa l'esperienza consolidata in tutto il mondo, che consente al sistema della patente a punti di ottenere effetti positivi anche oltre il primissimo impatto, purché la restituzione de punti non avvenga automaticamente, senza cioè che si verifichi prima il miglioramento e la riabilitazione del guidatore (*driver improvement and rehabilitation*);

al fine di garantire questo secondo risultato, ed evitare il primo,

impegna il Governo:

e segnatamente il Dipartimento dei trasporti terrestri, nella redazione del decreto che regolamerà le autorizzazioni per i corsi di recupero dei punti, a prevedere che tale recupero sia subordinato ad un giudizio sulla profittevole frequenza, a ad una prognosi contro la probabilità di future recidive; nello stesso decreto debbono anche essere stabiliti i criteri e le modalità di verifica delle recidive di ogni conducente la cui frequenza è stata giudicata profittevole, e la cui prognosi è stata giudicata favorevole; ciò ai fini della riconferma o revoca dell'autorizzazione ad erogare ulteriori corsi.

**0/2422/8/8**

DONATI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,

premessò che:

è in fase di conversione in legge il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada;

tale provvedimento rende operativi alcuni importanti provvedimenti, come la patente a punti, che mirano a ridurre l'alto numero di incidenti stradali e di vittime che caratterizzano il nostro Paese;

considerato che:

stenta a decollare l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale che, così come previsto dall'articolo 32 della legge 144/99, deve «determinare direttamente una riduzione del numero delle vittime degli incidenti stradali e rafforzare e riorganizzare le strutture e gli strumenti di governo della sicurezza stradale al fine di migliorare progressivamente l'efficacia degli interventi e aumentare i tassi di riduzione delle vittime a parità di risorse impegnate»;

il comma 3 dell'articolo 32 della legge richiamata nel punto precedente prevede che «Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e della sanità, definisce gli indirizzi generali del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazione dei costi e della loro ripartizione.»;

nonostante siano stati predisposti dal Governo dei piani attuativi del Piano nazionale della sicurezza stradale, tra cui il Piano di Attuazione 2002, la Commissione 8<sup>a</sup> non ha mai potuto esprimersi in merito,

impegna il Governo:

a predisporre un piano straordinario e urgente di attuazione del Codice della strada, finalizzato all'incremento della sicurezza stradale, attraverso un aumento del controllo sui veicoli circolanti, e a una maggiore informazione dei cittadini rispetto alle nuove caratteristiche del codice della strada;

a potenziare l'attività di vigilanza stradale e di repressione delle infrazioni al Codice della strada incrementando il numero delle pattuglie su strada di Carabinieri e di Polizia, sia potenziandone l'organico sia acquistando dispositivi tecnici per l'accertamento di determinate infrazioni;

ad accelerare gli investimenti previsti dalla L. 144/99 al fine di realizzare interventi concreti sulla rete stradale e autostradale ed in ambito urbano per aumentare le condizioni di sicurezza degli utenti della strada.

---

**0/2422/9/8**

PASINATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,

premessò:

che l'articolo 3, comma 14 e 15, del decreto-legge n. 151, modificando rispettivamente gli articoli 174 e 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedono sanzioni amministrative elevate in ordine ai tempi di guida e di riposo del conducente ed alla relativa tenuta del cronotachigrafo;

considerato che:

la norma è opportuna al fine di incentivare la sicurezza della circolazione;

considerato che vi sono veicoli, con licenza in conto proprio o con autorizzazione in conto terzi, utilizzati in prevalenza nelle campagne agricole stagionali, per il trasporto delle derrate raccolte verso gli impianti di lavorazione;

considerato che per lo svolgimento di tale attività è necessario effettuare percorsi, dal luogo di raccolto verso gli impianti di lavorazione, su viabilità stradale di diversa tipologia;

considerato che l'eventuale fermo del veicolo comporterebbe la perdita totale del carico a causa dell'alta deperibilità dei prodotti;

considerato che tale situazione costringe le aziende agricole ed industriali interessate ad operare, in sinergia e sincronismo, in un breve arco di tempo limitato dalla deperibilità dei diversi prodotti agricoli, come le barbabietole, i pomodori e la frutta destinata alla trasformazione e/o conservazione,

impegna il Governo:

e per esso i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e trasporti, a disporre una specifica deroga temporale, riferita ai tempi di guida e di riposo escludendo, per il solo periodo della raccolta, i conducenti di quei veicoli che svolgono attività intensiva per il trasporto delle derrate agricole nel corso della campagna stessa.

---

**0/2422/10/8**

PEDRAZZINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,

premessò che:

il capoverso 1-bis, del comma 3 dell'articolo 7, alla lettera b) prevede che nel caso in cui non possa essere identificato il responsabile della violazione, il proprietario del veicolo è tenuto a fornire i dati personali e

della patente del conducente che ha commesso l'infrazione. Qualora ciò non avvenisse responsabile della violazione commessa, con tutte le conseguenze previste dall'articolo 126-*bis* (perdita di punteggio) viene considerato il proprietario;

nel caso in cui si tratti di persona giuridica si applica a carico del proprietario una sanzione pecuniaria, ravvisandosi in tal caso una disparità di trattamento tra le persone fisiche e le persone giuridiche;

considerato che molto spesso si verificano casi in cui l'agente accertatore al momento di scrivere i dati identificativi del veicolo riporti dati erronei con la conseguenza che la relativa multa viene addebitata ad un proprietario diverso da quello che effettivamente ha commesso l'infrazione,

impegna il Governo:

a prevedere l'applicazione delle disposizioni del capoverso 1-*bis* di cui in premessa, ai soli casi in cui l'infrazione venga rilevata con dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico al fine di garantire la certezza della rilevazione dell'infrazione stessa nonché di evitare eventuali ricorsi al giudice di pace.

---

**0/2422/11/8**

PEDRAZZINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,

premessi che:

il capoverso 4-*ter* del comma 9, all'articolo 3 prevede l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2004, di indossare un giubbotto o delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, prima di scendere dal veicolo e circolare sulla strada;

considerato che molti automobilisti stanno procedendo all'acquisto di giubbotti presso le stazioni di rifornimento abituali ad un costo che oscilla tra i 10 e i 12 euro;

tenuto conto che il citato capoverso 4-*ter* prevede l'emanazione, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di un decreto con il quale stabilisce le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle;

valutato che il citato comma 4-*ter* andrebbe coordinato secondo quanto previsto dall'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale prevede l'uso del triangolo in riferimento ai veicoli fermi sulla carreggiata, non facendo alcun riferimento alle corsie di emergenza o alle piazzole di sosta,

impegna il Governo:

ad adottare le misure che ritiene più opportune per informare gli automobilisti che, al fine di evitare spese inutili, gli stessi provvedano ad acquistare i giubbotti o le bretelle retroriflettenti soltanto successivamente all'emanazione del decreto con il quale verranno stabilite le caratteristiche degli stessi;

a predisporre, per il futuro, gli opportuni controlli circa la vendita e l'utilizzo di giubbotti o bretelle retroriflettenti omologate;

a coordinare il citato comma 4-ter con l'articolo 162, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che disciplina la segnalazione del veicolo fermo, valutando l'opportunità di escludere il riferimento alle corsie di emergenza o piazzole di sosta.

---

#### **0/2422/12/8**

GRILLO, CHIRILLI, GUASTI, IOANNUCCI, PELLEGRINO, FORTE, PASINATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito del provvedimento di riforma dell'autotrasporto, la possibilità per gli autisti professionali di accumulare altri 10 punti-patente in caso di condotta corretta e di valutare la possibilità per la suddetta categoria, in caso di violazione del codice della strada che comporta la riduzione di punti per la patente, di pagare, in alternativa, sanzioni amministrative pecuniarie più pesanti.

---

#### **0/2422/13/8**

GRILLO, PESSINA, PEDRAZZINI, CHIRILLI, GUASTI, IOANNUCCI, PELLEGRINO, FORTE, PASINATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2422 «Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada»,

impegna il Governo:

a prevedere che gli enti proprietari o concessionari autostradali che decidano di elevare il limite massimo di velocità fino a 150km/h siano

preventivamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture, che verifica il rispetto delle condizioni previste dall'art. 142 del decreto legislativo n. 285/92, e successive modificazioni. I tratti autorizzati dovranno essere dotati di apparecchi fissi di controllo remoto della velocità ed il limite di velocità di 150km/h potrà essere consentito solo nella terza corsia; inoltre,

invita il Governo a valutare l'opportunità:

di applicare il limite di velocità di 150km/h alle sole autovetture che abbiano di serie dispositivi di frenata, sistemi di controllo della stabilità, sistemi di ritenuta supplementari e di protezione dell'abitacolo di *standard* elevati, e che abbiano un equilibrato rapporto peso/potenza;

di adottare la sanzione amministrativa massima per eccesso di velocità al superamento comunque dei 170km/h.

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2422****al testo del decreto-legge****Art. 01.****01.1**

FABRIS

*Al comma 2, inserire la seguente lettera:*

«*b-bis*) al comma 1, dopo il numero 34-*bis*, inserire il seguente:

"34-*ter*. Parcheggio per autocaravan: parcheggio realizzato e attrezzato, anche nei centri urbani, per l'esclusivo parcheggio degli autocaravan"».

---

**Art. 03.****03.1**

FABRIS

*All'articolo 9-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'atto della sentenza di condanna, viene altresì disposto l'affidamento ai servizi sociali per un periodo non inferiore ai due mesi».

---

**03.2**

FABRIS

*All'articolo 9-ter, alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo:* «. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione, all'atto della sentenza di condanna, viene altresì disposto l'affidamento ai servizi sociali per un periodo non inferiore ai due mesi».

---

**Art. 1.****1.1**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, dopo il comma 6-*quater*, è aggiunto il seguente:

"6-*quinqües*. Con apposito regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2003, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disciplina lo svolgimento degli allenamenti sportivi organizzati sulle strade o sulle aree ad uso pubblico, prevedendo che agli organizzatori possano essere rilasciate speciali autorizzazioni periodiche o permanenti che, nel rispetto delle esigenze di sicurezza del traffico e delle norme sportive, consentano, su determinati percorsi, l'effettuazione degli allenamenti con modalità analoghe a quelle delle competizioni sportive autorizzate sulle strade"».

---

**1.2**

FABRIS

*Al comma 1 sopprimere la lettera b).*

---

**1.3**

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «al Corpo di polizia penitenziaria e».*

---

**1.4**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, alla lettera d-ter) aggiungere il seguente periodo: "Tra i soggetti ausiliari del traffico è riconosciuta la figura dell'ausiliario alla viabilità autostradale, da individuare tra il personale dipendente dalle autostrade in concessione, con compiti di sorve-



glianza, controllo, pronto intervento e assistenza all'utenza, al fine di garantire maggiore sicurezza nella circolazione sulle autostrade. Gli ausiliari agiscono in maniera complementare con la polizia stradale, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade o sulle tratte affidate alla loro sorveglianza"».

---

## 1.5

FABRIS

*Al comma 1-bis, premettere il seguente:*

«01-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è soppresso».

---

## 1.6

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, previa abilitazione, la qualifica per svolgere il servizio di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di disciplina della fermata e della sosta ai dipendenti comunali, ai dipendenti delle aziende dei servizi di gestione dei parcheggi o aree di sosta dati in concessione, ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al personale assunto dai comuni a tempo determinato per particolari situazioni od eventi eccezionali. La competenza del personale dipendente dalle aziende di gestione dei parcheggi o aree di sosta dati in concessione, è limitata alle sole strade in cui si trovano dette aree di sosta, comprese le intersezioni con altre strade, e ai parcheggi comunque regolamentati; al personale delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone la competenza è estesa anche alla disciplina del transito e della sosta nelle corsie e negli spazi riservati ai veicoli adibiti a tale servizio. Al coordinamento delle attività espletate dal personale di cui al presente comma e alla procedura sanzionatoria relativa provvede il comando o servizio di polizia municipale"».

---

**1.7**

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

*Al comma 1-bis, dopo il capoverso 3-bis aggiungere il seguente:*

«3-ter. La scorta di veicoli può essere inoltre prescritta dagli enti proprietari per garantire il rispetto delle speciali condizioni e cautele di cui all'articolo 6, comma 8. In tal caso il veicolo di scorta deve essere equipaggiato con luce lampeggiante gialla o arancione e segnalare con un drappo rosso la presenza e l'ingombro del veicolo autorizzato al transito. Per l'effettuazione di questo tipo di scorta non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».

---

**1.8**

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.9**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

**1.10**

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

---

**1.11**

TURRONI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

*Sostituire il comma 2-bis con il seguente:*

«2-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 16.000 ed è solidamente obbligato al pagamento con il proprietario e il possessore del-

l'immobile sul quale è stato collegato il mezzo pubblicitario. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia, emana un apposito decreto ai fini di assicurare la repressione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente comma, l'effettiva riscossione delle sanzioni amministrative, e la tempestiva rimozione, anche in danno, del mezzo pubblicitario».

---

### 1.12

FABRIS

*Al comma 2-bis, dopo le parole: «e al comma 7» inserire le seguenti: «collocando cartelli o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane e dei relativi accessi».*

---

### 1.13

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«02-bis. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "I velocipedi possono trainare rimorchi per il trasporto di bambini e cose, qualora provvisti della necessaria omologazione"».

---

### 1.14

VERALDI, CAVALLARO, MANZIONE

*Sopprimere il comma 2-ter.*

---

**1.15**

MONTI, PEDRAZZINI

*Al comma 2-quater, dopo la parola: «Il», inserire le seguenti: «primo periodo del».*

---

**1.16**

MUZIO, MARINO

*Al comma 2-quater, dopo la parola: «Il», inserire le seguenti: «primo periodo del».*

---

**1.17**

FABRIS

*Al comma 2-quater, sopprimere le parole: «Italiano Fiat».*

---

**1.18**

PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, MONTI

*Al comma 2-quater, capoverso 4, dopo le parole: «Storico FMI», aggiungere le seguenti: «o in uno dei registri riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».*

---

**1.19**

MUZIO, MARINO

*Al comma 2-quater, capoverso 4, dopo le parole: «Storico FMI», aggiungere le seguenti: «o in uno dei registri riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».*

---

**1.20**

CAMBER, CICOLANI

*Al comma 2-quater, dopo le parole: «Storico FMI» sono aggiunte le parole: «storico nazionale A.A.V.S.».*

---

**1.21**

PASINATO

*Al comma 2-quater, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Storico nazionale A.A.V.S.».*

---

**1.22**

FABRIS

*Al comma 2-bis richiamato, dopo le parole: «laterali retroriflettenti» inserire le seguenti: «ad alta visibilità» e quadrangolari, in ogni caso in grado di rendere visibile l'intera sagoma».*

---

**1.23**

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

*Al comma 3, dopo il capoverso 3-ter, aggiungere il seguente:*

*«3-quater. Le prescrizioni sulle lunghezze dei veicoli adibiti al trasporto persone sono adeguate a quanto previsto dalla direttiva 96/53/CE e successive modifiche».*

---

**1.24**

KOFER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

*Dopo il comma 3, capoverso 3-ter, aggiungere il seguente:*

*«3-quater. All'appendice III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al comma 3 dell'articolo 10, dopo le parole: «macchine operatrici trainate» inserire le seguenti: «anche eccezionali».*

---

**1.25**

KOFLER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

*Dopo il comma 3, capoverso 3-ter, aggiungere il seguente:*

«3-quater. All'appendice III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo la lettera g) del comma 6 dell'articolo 219, aggiungere la seguente ulteriore lettera: "h) gli agganciamenti possono essere effettuati anche per tipo di veicolo, nel rispetto del rapporto tra massa complessiva della macchina operatrice trainata e della motrice di cui al comma 1, lettera a), b) e c)"».

---

**1.0.1**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, istituisce ai sensi del decreto legislativo 300/99 e successive modificazioni, un dipartimento per la sicurezza nel settore dei trasporti, con compiti di censimento e monitoraggio dell'incidentalità, di campagne sulla prevenzione degli incidenti e di vigilanza sulla attuazione dei provvedimenti per una riduzione complessiva dell'incidentalità».

---

**1.0.2**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente.*

**Art. 1-bis.**

*(Istituzione della Sala unificata di coordinamento  
per la sicurezza stradale)*

1. Per la lotta contro la violenza stradale, in coerenza con l'obiettivo di dimezzare il numero delle vittime della strada a livello comunitario entro il 2010, contenuto nel Libro bianco sulla politica dei trasporti della Commissione europea, per il rafforzamento dell'attività delle forze dell'ordine di vigilanza, prevenzione e repressione delle infrazioni al codice della

strada e per la sua piena attuazione, nonché per il coordinamento delle funzioni attinenti alla sicurezza stradale previste dalla legislazione vigente è istituita, presso il ministero dell'interno, la Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale.

2. La nomina dei componenti della Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è disposta con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il decreto di cui al comma 2, che contiene anche disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento della Sala unificata di cui al comma 1, è emanato previo parere delle commissioni parlamentari competenti e previa intesa acquisita in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, i compensi spettanti ai componenti della Sala unificata di cui al comma 1.

5. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale è così composta:

*a)* un rappresentante della Polizia di Stato proposto dal Capo della polizia;

*b)* un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri proposto dal Comandante dell'Arma;

*c)* un rappresentante della Guardia di finanza proposto dal Comandante della Guardia di finanza;

*d)* un rappresentante dei corpi dei vigili urbani proposto dall'ANCI, un rappresentante del ministero dell'interno e un rappresentante del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indicati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

*e)* un rappresentante della Conferenza unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie locali;

*f)* un rappresentante dell'Anas designato dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;

*g)* due rappresentanti delle società concessionarie di autostrade designati dal Ministro delle infrastrutture e trasporti;

*h)* due rappresentanti delle associazioni delle vittime della strada proposti dalla Consulta nazionale sulla sicurezza stradale.

6. La Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale svolge i seguenti compiti:

*a)* raccoglie, con cadenza settimanale, dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità stradale e li elabora al fine di predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade. Tale elaborazione è finalizzata al rapido e capillare intervento da parte delle Forze dell'ordine nell'attività di vigilanza sul rispetto dei limiti di velocità e di regolazione dei flussi di traffico, in particolare nei giorni festivi;

b) fornisce informazioni, anche attraverso gli strumenti del servizio pubblico radiotelevisivo, ai cittadini, agli utenti e alle aziende circa gli eventi che modificano, limitano o comunque condizionano la fruizione della rete stradale e autostradale;

c) elabora e diffonde, con cadenza mensile, dati sugli incidenti stradali su scala nazionale e regionale;

d) redige ogni anno, entro il 31 dicembre, sulla base dei dati forniti, entro il 31 ottobre di ogni anno, da regioni, province e comuni, dall'Anas e dalle società concessionarie autostradali, l'elenco delle strade urbane, delle strade extraurbane e delle autostrade più a rischio di incidenti stradali;

e) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di manutenzione e messa in sicurezza delle strade più a rischio di incidenti stradali;

f) individua, sulla base degli elaborati e delle informazioni di cui alle lettere a), c) e d), gli interventi prioritari di potenziamento dell'illuminazione delle gallerie e delle strade più a rischio di incendi stradali;

g) individua nuove modalità d'intervento, anche mediante l'utilizzazione di strumenti ad alta tecnologia, per ridurre il numero degli incidenti stradali;

h) predispone e coordina campagne di educazione stradale e di comunicazione sui rischi legati alla violazione delle norme di comportamento di cui al titolo V del Codice della strada;

i) dispone e coordina l'installazione, nelle sole strade extraurbane, di sagome, a dimensione e forma umana, in corrispondenza dei luoghi dove si sono verificati incidenti mortali al fine di sensibilizzare gli utenti della strada ad un maggior rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale e di indurli a maggiore prudenza.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;



- 10) articolo 11-*bis*, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
  - 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
  - 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
- 

### 1.0.3

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente.*

#### «Art. 1-*bis*.

*(Istituzione della Sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale)*

1. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, istituisce la sala unificata di coordinamento per la sicurezza stradale, con compiti di raccolta dei dati sui flussi di traffico e sull'incidentalità stradale, al fine di predisporre una carta dei rischi riferita alla rete delle strade statali, principali e secondarie, e delle autostrade.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

*a)* sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  - 2) articolo 26-*ter*, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  - 3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  - 4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
  - 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
  - 6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
  - 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
  - 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
  - 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
  - 10) articolo 11-*bis*, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
  - 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
  - 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
-

**1.0.4**

MONTI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente.*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche alle norme inerenti i veicoli)*

1. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«59-bis. - (Veicoli da competizione su strada). - 1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli da competizione.

2. Rientrano nella categoria di cui al comma 1 i motoveicoli e gli autoveicoli moderni, d'epoca e di interesse storico e collezionistico, regolarmente immatricolati, per i quali è stata data comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri di «trasformazione ad uso competizione» in quanto destinati alla partecipazione a competizioni motoristiche su strada di regolarità e/o velocità ai sensi dell'articolo 9.

3. I veicoli di cui al comma 1, sono iscritti in un apposito elenco «veicoli da competizione su strada» presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. L'iscrizione all'elenco autorizza il veicolo a circolare esclusivamente durante lo svolgimento delle competizioni o dei raduni autorizzati.

4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 3, il proprietario del veicolo al momento della trasformazione produce comunicazione scritta al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, indicano i dati identificativi del veicolo.

5. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia un certificato di appartenenza a tale elenco, numerato progressivamente su base provinciale, da esibire, insieme con i documenti del veicolo, alle forze dell'ordine durante eventuali controlli nel corso delle competizioni o dei raduni autorizzati. Al momento dell'iscrizione nell'apposito elenco il veicolo potrà circolare esclusivamente durante lo svolgimento di tali competizioni o raduni autorizzati.

6. I veicoli da competizione sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite competizioni motoristiche o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito degli itinerari di svolgimento delle competizioni motoristiche o dei raduni autorizzati. A tale scopo l'autorità competente, all'atto del rilascio dell'autorizzazione ai promotori della competizione motoristica o del raduno, dovrà dare comunicazione scritta in merito al programma della manifestazione nonché dell'itinerario di svolgimento, alle forze dell'ordine competenti;

b) tali veicoli in quanto allestiti nel rispetto delle norme tecnico-sportive ed inoltre essendo provvisti di particolari dispositivi di sicurezza supplementari secondo quanto previsto dalle prescrizioni di sicurezza emanate dalle federazioni competenti, sono esenti, dal momento dell'iscrizione nell'apposito elenco di cui al comma 3, da revisione periodica. Tramite i loro delegati tecnici, le federazioni competenti sottopongono i veicoli a verifica tecnica precedentemente lo svolgimento di ogni competizione motoristica o raduno. A tale scopo i delegati delle federazioni competenti comunicano per iscritto, all'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della competizione, l'esito positivo delle verifiche tecniche allegando un elenco recante i numeri di gara, il nome del primo conduttore ed il numero progressivo del certificato di cui al comma 5 dei veicoli verificati;

7. Il trasferimento di proprietà dei suddetti veicoli da competizione è disciplinato dal titolo III, capo III, sezione III del presente decreto.

8. I suddetti veicoli da competizione devono essere provvisti di copertura assicurativa, ai sensi dell'articolo 193, solo durante lo svolgimento di una competizione ed esclusivamente durante la circolazione su strade aperte al traffico ai normali veicoli a motore.

9. Nel caso in cui, alle competizioni motoristiche o ai raduni autorizzati, partecipino veicoli immatricolati in un paese straniero o siano di proprietà di un cittadino straniero, i proprietari sono tenuti a comunicare all'ente organizzatore, 20 giorni prima dello svolgimento della competizione, i dati identificativi del veicolo. L'ente organizzatore provvede a dare comunicazione scritta, a mezzo raccomandata, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Tale comunicazione costituisce permesso provvisorio per le sole competizioni motoristiche per le quali è stata richiesta.

10. Il proprietario di un veicolo trasformato «ad uso competizione», per poter riportare allo stato originario il medesimo veicolo, è tenuto all'obbligo di revisione ai sensi dell'articolo 80 effettuata dopo aver richiesto la cancellazione dall'apposito elenco dei veicoli da competizione.

11. Chiunque circola con veicoli da competizione senza l'autorizzazione prevista dal comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 800,00. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

**1.0.5**

AGONI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente.*

**«Art. 1-bis.**

*(Dei veicoli)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"2-bis). Gli autoveicoli immatricolati in Italia sono equipaggiati con gli apparecchi viva voce di cui all'articolo 173"».

---

**Art. 2.****2.1**

VERALDI, CAVALLARO, MANZIONE

*Al comma 04, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «Qualora lo stesso soggetto incorra nuovamente, in un periodo di due anni, nella stessa violazione, è applicata una sanzione amministrativa da euro 350 a 1.500 e la sospensione della licenza per un periodo non inferiore a tre e non superiore a sei mesi. In caso di ulteriore violazione, si applica la sospensione della licenza per un anno».

**2.2**

FABRIS

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

«00a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie:

A – Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 tonnellate;

B – Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 4,25 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a

vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 4,25 tonnellate;

C – Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 4,25 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D;

D – Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;

E – Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie, autoarticolati destinati al trasporto di persone e autoarticolati, purchè il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D, altri autoarticolati, purchè il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C».

*Conseguentemente aggiungere i seguenti articoli:*

«2-bis. 1. Gli *autocaravan* sono considerati, per la propria peculiarità, mezzo privilegiato per il trasporto di soggetti affetti da *handicap*.

2. Gli *autocaravan* di proprietà di soggetti affetti da *handicap* usufruiscono delle disposizioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Gli stessi soggetti possono usufruire delle deduzioni fiscali previste dal comma 1, lettera a), punto 1, dell'articolo 121-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La tassa speciale erariale annuale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni, non è dovuta se il proprietario dell'*autocaravan* risulta essere riconosciuto quale invalido civile, cieco civile o sordomuto.

5. La tassa di cui al comma 4 non è altresì dovuta qualora un soggetto riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordomuto faccia parte del nucleo familiare del proprietario dell'*autocaravan*.

2-ter. 1. Le amministrazioni comunali, in sede di regolamentazione dei parcheggi di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono ad individuare apposite aree per la sosta e per il rimessaggio degli *autocaravan*, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell'articolo 378 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 122, e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni comunali e i privati possono procedere secondo le disposizioni e le previsioni di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni.

3. Nella circostanza di cui al comma 1 sono pure individuati parcheggi, di idonea ampiezza, anche all'interno dei centri abitati atti a consentire la sosta anche prolungata degli *autocaravan*.

4. Essi sono realizzati comunque in prossimità di fermate dei mezzi di linea abilitati al trasporto di soggetti portatori di *handicap*.

*2-quater*. Le amministrazioni comunali non possono imporre limitazioni alla circolazione degli *autocaravan* diverse da quelle previste per i veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b*), categorie M e M1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

*2-quinquies*. 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli *2-bis*, *2-ter* e *2-quater* quantificabile in 12 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio».

---

## 2.3

FABRIS

*Al comma 1, sostituire la lettera 0a) con la seguente:*

«0a). dopo il comma *1-bis*, è inserito il seguente:

"1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2004 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida"».

---

## 2.4

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, dopo la lettera 0a) inserire la seguente:*

«0a-bis) al comma 3, lettera *b*), le parole: "esclusi i motocicli", sono sostituite dalle seguenti: ", compresi i motocicli a presa diretta, di cilindrata fino a 250 centimetri cubici"».

---

**2.5**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, dopo la lettera 0a) inserire la seguente:*

«0a-bis). al comma 3, lettera b), le parole: "esclusi i motocicli", sono sostituite dalle seguenti: ", compresi i motocicli a presa diretta, di cilindrata fino a 125 centimetri cubici"».

---

**2.6**

PASINATO

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«0b-bis). al comma 11-bis, quarto periodo, le parole: "a titolo gratuito" sono soppresse».

---

**2.7**

VERALDI

*Al comma 1, premettere alla lettera b-bis) la seguente:*

«0b-bis). al comma 11-bis, quarto periodo, le parole: "a titolo gratuito" sono soppresse».

---

**2.8**

KAPPLER

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«0b-ter). al comma 11-bis, quinto periodo, le parole: "prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente da docenti che abbiano ottenuto l'abilitazione di insegnanti di teoria per la formazione dei conducenti».

---

**2.9**

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**2.10**

BONATESTA

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*sexies*. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285 e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni: a) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, è istituito un apposito comitato tecnico con il compito:

1) di elaborare linee guida per la valutazione delle capacità di guida delle persone disabili sotto il profilo sanitario e tecnico, da diramare alle commissioni mediche locali;

2) di esprimere pareri per i nuovi adattamenti e dispositivi per la guida di veicoli da parte di persone disabili o il loro trasporto, previa eventuale valutazione con prove e test;

3) di fornire indicazioni circa la possibilità di conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio da parte di conducenti muniti di patente di categoria B speciale;

4) di elaborare in riferimento alle materie di cui ai punti 1, 2 e 3 proposte di indirizzo e coordinamento alle commissioni mediche legali";

b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-*bis*. Il Ministero della Salute, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, emana direttive sull'applicazione delle norme che stabiliscono i requisiti fisici e psichici alla guida, ove necessario ai fini della uniformità di indirizzo delle commissioni mediche locali.

10-*ter*. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia, presso le quali sia avvenuto il ricovero di soggetti che abbiano subito trauma cranico o che siano in coma per altra causa, hanno l'obbligo di comunicare agli uffici provinciali del dipartimento dei trasporti terrestri i casi di coma superiore alle 48 ore. In seguito a tale comunicazione, è previsto l'obbligo di sottoporre a revisione la relativa patente di guida. La successiva idoneità alla guida è valutata dalla commissione medica provinciale previo parere vincolante dello specialista dell'unità riabilitativa che ha seguito l'evoluzione clinica del paziente, il quale effettua una valutazione neuropsicologica ed una verifica su strada o su apposito simulatore, con possibilità successiva di attivare uno specifico programma riabilitativo nel caso che il primo esito sia negativo alla ripresa della guida".

2-*septies*. All'articolo 327 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, il comma 5 è abrogato».

---



**2.11**

KAPPLER

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 4 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «la frequenza ai corsi di aggiornamento,» aggiungere le seguenti: «miglioramento e riabilitazione del guidatore»;

b) dopo le parole «consente di riacquistare sei punti» aggiungere le seguenti: «, purché tale frequenza sia stata giudicata profittevole, e favorevole la prognosi contro la probabilità di future recidive»;

c) dopo le parole «i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento» aggiungere le seguenti: ", miglioramento e riabilitazione del guidatore. Con lo stesso decreto sono anche stabiliti i criteri e le modalità per la verifica delle recidive di quei conducenti la cui frequenza è stata giudicata favorevole, ai fini della riconferma o della revoca dell'autorizzazione precedentemente rilasciata dal Dipartimento per i trasporti terrestri"».

---

**2.12**

CHIRILLI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 4 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "la frequenza ai corsi di aggiornamento," aggiungere le seguenti: "miglioramento e riabilitazione del guidatore";

b) dopo le parole "consente di riacquistare sei punti" aggiungere le seguenti: ", purché tale frequenza sia stata giudicata profittevole, e favorevole la prognosi contro la probabilità di future recidive";

c) dopo le parole "i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento" aggiungere le seguenti: ", miglioramento e riabilitazione del guidatore. Con lo stesso decreto sono anche stabiliti i criteri e le modalità per la verifica delle recidive di quei conducenti la cui frequenza è stata giudicata favorevole, ai fini della riconferma o della revoca dell'autorizzazione precedentemente rilasciata dal Dipartimento per i trasporti terrestri"».

---

**2.13**

KAPPLER

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri»;

b) al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole «i criteri per il rilascio dell'autorizzazione"».

---

**2.14**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Contro il provvedimento di revisione è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso va trasmesso per conoscenza, nello stesso termine, all'autorità che ha adottato il provvedimento ed ha effetto sospensivo.

3. Qualora il titolare della patente non si sottoponga agli accertamenti disposti ai sensi del comma 1, rispettivamente, nei termini assegnati dal relativo provvedimento di revisione in assenza di ricorso o se tardivamente presentato, ovvero entro trenta giorni dall'intervenuta non impugnabilità del provvedimento stesso, in caso di contenzioso, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dall'autorità che ha adottato il provvedimento. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro e alla conservazione del documento».

---

**2.15**

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**2.16**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**2.17**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Dopo il comma 7-ter, aggiungere i seguenti:*

*«7-quater.* Entro il primo ottobre 2005 le patenti rilasciate su supporto cartaceo sono sostituite con patenti rilasciate su supporto magnetico.

*7-quinquies.* Con proprio decreto il ministro delle infrastrutture e trasporti stabilisce i criteri di rilascio, i dati e le informazioni da inserire nel dispositivo informatico di cui al comma 7-quater.

*7-sexies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

*a)* sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  - 2) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  - 3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  - 4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
  - 5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
  - 6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
  - 7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
  - 8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
  - 9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
  - 10) articolo 11-bis, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
  - 11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
  - 12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
-

**2.0.1**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente.***«Art. 2-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso».

---

**2.0.2**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente.***«Art. 2-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente: "I dati della patente rilasciata da uno Stato membro della Comunità europea devono essere trasmessi, a cura del titolare, al Dipartimento trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».

---

**Art. 3.****3.1**

FABRIS

*Prima del comma 1, inserire il seguente:*

«01. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, dopo le parole: "caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato" inserire le seguenti: "e comunque solo sui tratti ove siano stati realizzati una pavimentazione con effetto drenante e i *guard-rail*"».

---

**3.2**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 120 a euro 510».*

---

**3.3**

BRUTTI Paolo, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 130 a euro 520».*

---

**3.4**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 140 a euro 555».*

---

**3.5**

BRUTTI Paolo, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 270,90 a euro 1.083,60» con le seguenti: «da euro 276 a euro 1.088».*

---

**3.6**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 270,90 a euro 1.083,60» con le seguenti: «da euro 275 a euro 1.086».*

---

**3.7**

BRUTTI Paolo, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da euro 270,90 a euro 1.083,60» con le seguenti: «da euro 271 a euro 1.084».*

---

**3.8**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 120 a uro 510».*

---

**3.9**

BRUTTI Paolo, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 130 a uro 520».*

---

**3.10**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 2, sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 140 a uro 555».*

---

**3.11**

BRUTTI Paolo, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 120 a uro 510».*

---

**3.12**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 130 a uro 520».*

---

**3.13**

BRUTTI Paolo, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 140 a uro 555».*

---

**3.14**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 3, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».*

---

**3.15**

BRUTTI Paolo, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 3, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: «due volte» con le seguenti: «quattro volte».*

---

**3.16**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 3, lettera b), capoverso 3-bis, sostituire le parole: «due volte» con le seguenti: «tre volte».*

---

**3.17**

BRUTTI Paolo, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «da euro 68,25 a euro 275,10» con le seguenti: «da euro 65 a euro 270».*

---

**3.18**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «da euro 68,25 a euro 275,10» con le seguenti: «da euro 70 a euro 280».*

---

**3.19**

BRUTTI Paolo, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».*

---

**3.20**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «due volte» con le seguenti: «tre volte».*

---

**3.21**

BRUTTI Paolo, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20», con le seguenti: «da euro 65 e euro 270».*

---

**3.22**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20», con le seguenti: «da euro 70 e euro 280».*

---

**3.23**

BRUTTI Paolo, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «da euro 270,90 a euro 1.083,60», con le seguenti: «da euro 275 e euro 1.086».*

---

**3.24**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: «da euro 270,90 a euro 1.083,60», con le seguenti: «da euro 270 e euro 1.084».*

---

**3.25**

BRUTTI Paolo, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 4, lettera e), ultimo periodo, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «due anni».*

---



**3.26**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 6, lettera a), sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia, per i ciclomotori e i motocicli è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabaglianti. In luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurne».

---

**3.27**

FABRIS

*Al comma 6, lettera a), comma 1 richiamato, sopprimere le parole: «Italiano Fiat».*

---

**3.28**

CAMBER, CICOLANI

*Al comma 6, lettera a), comma 1 richiamato, dopo le parole: «Storico FMI», sono aggiunte le parole: «Storico Nazionale A.A.V.S.»..*

---

**3.29**

FABRIS

*Al comma 6, lettera a), comma 1 richiamato, alla fine del periodo, aggiungere il seguente: «solo in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità».*

---

**3.30**

CAMBER, CICOLANI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 3 dell'articolo 172 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, infine il seguente periodo: «Sono altresì esentati dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza ed altri sistemi di ritenuta i conducenti e i passeggeri di autoveicoli di interesse storico e collezioni-

stico (quali risultanti dai registri indicati agli articoli 1 e 3) non predisposti fin dall'origine con punti di attacco specifici».

---

### 3.31

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il comma 5 dell'articolo 156 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 60 a euro 250».

---

### 3.32

THALER AUSSERHOFER, KOFLER, PETERLINI

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«08-bis. All'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

"h-bis. negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'articolo 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli";

b) al comma 2, sopprimere la lettera g)».

---

### 3.33

FABRIS

*Al comma 9, sopprimere il comma 4-bis, richiamato.*

---

**3.34**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: «da euro 68,25 a euro 275,10», con le seguenti: «da euro 70 a euro 280».*

---

**3.35**

BRUTTI Paolo, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: «da euro 68,25 a euro 275,10», con le seguenti: «da euro 65 a euro 270».*

---

**3.36**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 11, sopprimere la lettera a).*

---

**3.37**

BRUTTI Paolo, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 11, lettera b), capoverso 1-bis, lettera b), sostituire le parole: «o a tre», con le seguenti: «, a tre o a quattro».*

---

**3.38**

MORSELLI

*Al comma 11, capoverso 1-bis, alla lettera b), dopo le parole: «l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza», aggiungere le seguenti: «oltre che di quelli che non superano la velocità di 20 chilometri orari».*

---

**3.39**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 11, lettera c), sostituire le parole: «da euro 68,25 a euro 275,10», con le seguenti: «da euro 70 a euro 280».*

---

**3.40**

BRUTTI Paolo, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 11, lettera c), sostituire le parole: «da euro 68,25 a euro 275,10», con le seguenti: «da euro 65 a euro 270».*

---

**3.41**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 11, sopprimere la lettera d).*

---

**3.42**

BRUTTI Paolo, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: «da euro 68,25 a euro 275,10,» con le seguenti: «da euro 70 a euro 280».*

---

**3.43**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 12, lettera a), sostituire le parole: «da euro 68,25 a euro 275,10,» con le seguenti: «da euro 65 a euro 280».*

---

**3.44**

BRUTTI Paolo, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «sei mesi».*

---

**3.45**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».*

---

**3.46**

BRUTTI Paolo, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: «due volte» con le seguenti: «cinque volte».*

---

**3.47**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 12, lettera b), sostituire le parole: «due volte» con le seguenti: «quattro volte».*

---

**3.48**

BRUTTI Paolo, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: «da euro 33,60 a euro 137,55» con le seguenti: «da euro 35 a euro 141».*

---

**3.49**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: «da euro 33,60 a euro 137,55» con le seguenti: «da euro 34 a euro 139».*

---

**3.50**

MANZIONE

*Sostituire il comma 13 con il seguente:*

«13. Il comma 3 dell'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, è sostituito dal seguente:

"3. Se la violazione di cui al comma 1 è commessa da conducente minorenni si applicano le seguenti sanzioni:

1) fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI;

2) innalzamento di sei mesi del requisito di età per il conseguimento della patente di guida, di cui all'articolo 115, comma 1, lettera d).

Ogni violazione reiterata dello stesso obbligo comporta un ulteriore innalzamento di tre mesi del requisito di età per il conseguimento della patente di guida"».

---

### 3.51

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 13, sostituire le parole: «da euro 68,25 a euro 275,10» con le seguenti: «da euro 65 a euro 270».*

---

### 3.52

PEDRAZZINI

*Al comma 14 sostituire le lettere a) e b), con la seguente:*

«a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei tempi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa o di riposo eccede di oltre 120 minuti il termine fissato dalle disposizioni di cui al comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5, sono raddoppiate"».

*Conseguentemente al medesimo articolo 3, comma 15, sostituire le lettere a) e c) con la seguente:*

«a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei tempi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa o di riposo eccede di oltre 120 minuti il termine fissato dalle disposizioni di cui al comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3, sono raddoppiate.

*Conseguentemente all'articolo 7, comma 10 alla tabella allegata sostituire la voce «art. 174» con la seguente:*

art. 174 comma 5-bis	2;
comma 7	1;

e la voce «art. 178» con la seguente:

art. 178 comma 3-bis	2;
comma 4	1.

---

**3.53**

KAPPLER, CONSOLO

*Al comma 14, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:*

«a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei tempi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa o di riposo eccede di oltre 120 minuti il termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono raddoppiate"».

---

**3.54**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 14, lettera a), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 100 a euro 490».*

---

**3.55**

BRUTTI Paolo, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 14, lettera a), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 120 a euro 510».*

---

**3.56**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 14, lettera b), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 100 a euro 490».*

---

**3.57**

BRUTTI Paolo, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 14, lettera b), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 120 a euro 510».*

---

**3.58**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 14, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono ridotte alla metà".

*Conseguentemente: alla lettera d), capoverso "7-bis", primo periodo, dopo le parole: "commi 4, 5 e 6" aggiungere le seguenti: "salvo quanto previsto dal comma 5-bis"; dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una attività commerciale"».

---

**3.59**

BRUTTI Paolo, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 14, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono ridotte alla metà".

*Conseguentemente: alla lettera d), capoverso "7-bis", primo periodo, dopo le parole: "commi 4, 5 e 6" aggiungere le seguenti: "salvo quanto previsto dal comma 5-bis"; dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché



al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una attività commerciale".

*Al comma 14, lettera d), sostituire il capoverso 7-bis con il seguente:*

"7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo; dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216"».

---

### 3.60

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 14, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

"14-bis. Tutti gli spostamenti del veicolo effettuati con velocità inferiore a 10 chilometri all'ora o inferiori a 3 chilometri di percorrenza non concorrono a formare la durata dei tempi di guida di cui al comma 1"».

---

### 3.61

THALER, KOFLER, PERTERLIN

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. Al comma 1, dell'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è successive modificazioni, dopo le parole: "di plasma" inserire le seguenti: "prove di laboratorio"».

---

### 3.62

THALER, KOFLER, PERTERLIN

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. Al comma 1, dell'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è successive modificazioni, dopo le parole: "polizia e antincendio" inserire le seguenti: "o al soccorso subacqueo"».

---

**3.63**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. All'articolo 175, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è successive modificazioni, le parole: "150 cc" sono sostituite dalle seguenti: "125 cc"».

---

**3.64**

KAPPLER, CONSOLO

*Al comma 15, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:*

a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei tempi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa o di riposo eccede di oltre 120 minuti il termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono raddoppiate».

---

**3.65**

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 15, lettera a), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 100 a euro 490».*

---

**3.66**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 15, lettera a), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 120 a euro 510».*

---

**3.67**

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato, le san-

zioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono ridotte alla metà".

*Conseguentemente: alla lettera d), capoverso "4-bis", primo periodo, dopo le parole: comma 3, aggiungere le seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma 3-bis", alla medesima lettera, capoverso e periodo, sopprimere le parole: "con tutte le cautele;*

*dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di un'attività commerciale"».

---

### 3.68

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 15, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono ridotte alla metà".

*Conseguentemente: alla lettera d), capoverso "4-bis", primo periodo, dopo le parole: comma 3, aggiungere le seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma 3-bis", alla medesima lettera, capoverso e periodo, sopprimere le parole: "con tutte le cautele;*

*dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di un'attività commerciale"».

---

**3.69**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 15, lettera c), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 100 a euro 490».*

---

**3.70**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 15, lettera a), sostituire le parole: «da euro 137,55 a euro 550,20» con le seguenti: «da euro 120 a euro 510».*

---

**3.71**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 15, lettera d), sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:*

«4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo; dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216».

---

**3.72**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 16, lettera b) coma 1), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2004 dovranno essere muniti di limitatore di velocità. Il limite non potrà superare di 10 km/h la velocità massima consentita sulla rete autostradale italiana».*

---

**3.73**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 16, lettera b) comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno 2004, i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1994 dovranno essere muniti di limitatore di velocità. Il limite non potrà superare di 10 km/h la velocità massima consentita sulla rete autostradale italiana».*

**3.74**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 16, lettera d), sostituire le parole: «da euro 687,75 a euro 2.754,15» con le seguenti: «da euro 800 a euro 3.200».*

---

**3.75**

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Con regolamento emanato mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite specifiche deroghe all'uso del cronotachigrafo per i mezzi che operano nell'ambito di aree portuali e degli interporti».

---

**3.75-bis**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis All'articolo 182, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto il seguente:

"6-bis I velocipedi di cui al comma precedente possono svolgere anche servizio pubblico di taxi e di noleggio con conducente, ai sensi rispettivamente degli articoli 85 e 86".».

---

**3.76**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Sostituire il comma 18 con il seguente:*

«18. All'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, le parole: alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 600».

---

**Art. 4.****4.1**

VERALDI, CAVALLARO, MANZIONE

*Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione».*

**4.2**

VERALDI, CAVALLARO, MANZIONE

*Al comma 1, lettera b), capoverso 1-ter, dopo le parole: «anche l'indicazione», inserire le parole: «specificata ed analitica».*

**4.3**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).*

**4.4**

VERALDI, CAVALLARO, MANZIONE

*Al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).*

---

**4.5**DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:*

«01-quinquies. All'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "Il prefetto," sono aggiunte le seguenti: "o il soggetto delegato ai sensi dell'articolo 203, comma 1,";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Se il prefetto o il soggetto delegato ai sensi dell'articolo 203, comma 1, ordina l'archiviazione del procedimento ricorrendo uno dei casi di esclusione della responsabilità previsti dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, addebita contestualmente all'intestatario del veicolo le spese del procedimento maturate».

---

**4.6**

VERALDI, CAVALLARO, MANZIONE

*Al comma 1-septies, sopprimere il capoverso 3.*

*Conseguentemente, al capoverso 5, sopprimere le parole: «autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza», e al capoverso 6 sopprimere le parole: «che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso».*

---

**4.7**

BONFIETTI, BRUTTI Paolo

*Al comma 1-septies, capoverso art. 204-bis), sopprimere il capoverso 3.*

---

**4.8**

BONFIETTI, BRUTTI Paolo

*Al comma 1-septies, capoverso art. 204-bis), comma 3, sostituire le parole: «pari alla metà», con le seguenti: «pari ad un decimo».*

---

**4.9**

CICOLANI

*Al comma 2, dopo il punto 2-quater, aggiungere il seguente:*

*«2-quinquies. All'articolo 85 del decreto legislativo n. 285 del 1992 aggiungere il seguente comma:*

*"5. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle leggi specifiche che regolano la materia ovvero alle condizioni a cui è soggetta l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,64 a euro 260,58. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoriata del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione"».*

---

**4.10**

PEDRINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. L'articolo 213, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:*

*«Articolo 7. - 1. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri. Gli importi dovuti ai sensi della normativa vigente per l'annotazione al PRA dei provvedimenti di sequestro e di confisca sono rimborsati all'Automobile Club d'Italia dall'Amministrazione richiedente, salvo successiva rivalsa sul trasgressore».*

---



**4.11**

FABRIS

*Al comma 3, capoverso 2-bis, richiamato, dopo le parole: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, sentito l'Automobile Club d'Italia (ACI) e di concerto con gli Enti locali.».*

---

**4.12**

PEDRINI

*Al comma 3, capoverso 2-bis richiamato, dopo le parole: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» aggiungere le seguenti: «, sentito l'Automobile Club d'Italia (ACI) e di concerto con gli Enti locali.».*

---

**4.13**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«03-bis. All'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il prefetto delega soggetti di comprovata competenza, anche se già appartenenti allo stesso ente, a ricevere, istruire e decidere i ricorsi amministrativi in materia di disciplina della fermata, della sosta dei veicoli, nonché dell'accesso nelle zone a traffico limitato o nelle aree pedonali. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la delega può essere conferita solo su richiesta motivata dell'ente";

b) al comma 2 la parola: "prefetto" è sostituita dalle seguenti: "prefetto ovvero al soggetto delegato ai sensi del comma 1"».

---

**4.14**

PEDRINI

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-ter. All'articolo 227 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"4. Gli enti proprietari e gli organi di cui all'articolo 12, per le rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere, secondo le indicazioni tecniche ricevute dall'ISTAT, i dati relativi agli incidenti stradali entro i 3 mesi

successivi al loro verificarsi. Gli enti inadempienti sono esclusi dalla ripartizione dei fondi destinati al miglioramento della sicurezza stradale"».

---

#### 4.15

PEDRINI

*Dopo il comma 3, capoverso 3-bis, aggiungere il seguente:*

«3-*quater*. All'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"3. Nell'ambito del programma per il miglioramento della sicurezza stradale, la formazione dei conducenti dei veicoli prevista dagli 'Indirizzi generali e linee guida di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale' è attuata, con riferimento allo sviluppo del grado di controllo del veicolo e delle abilità di guida anche in situazioni particolari, attraverso corsi di guida sicura. I corsi sono organizzati da strutture certificate dall'Automobile Club d'Italia (ACI), nonché dall'ente stesso, in quanto ente pubblico non economico ed in considerazione delle funzioni svolte in materia di educazione stradale ai sensi del comma 1"».

---

#### 4.16

GIOVANELLI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*. Nelle ore notturne dei giorni di fine settimana, per le aree e le fasce temporali nelle quali risulti un livello di rischio particolarmente elevato per la sicurezza stradale, i Prefetti, sentiti i Comuni e le Province interessate, possono con propria ordinanza imporre in via straordinaria e temporanea limiti di velocità più ridotti di quelli ordinari su tutta la rete stradale, del territorio di propria competenza o di parte di essa. Con la medesima ordinanza sono definite le modalità di pubblicizzazione della stessa».

---

**Art. 5.****5.1**

SALERNO

*Al comma 1, «Articolo 186» richiamato, al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro duecentocinquattotto a euro milletrentadue. Nel caso di morte di una o più persone e nel caso di lesioni di una o persone si applica la pena di cui all'articolo 575 del codice penale».*

---

**5.2**

FABRIS

*Al comma 1, «Articolo 186», richiamato, al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nei confronti di coloro che guidano in stato di ubriachezza viene altresì disposto il sequestro immediato del veicolo per un periodo non inferiore a tre mesi, nonché l'affidamento ai servizi sociali per un periodo non inferiore ai 2 mesi».*

---

**5.3**

BONFIETTI, BRUTTI Paolo

*Al comma 1, «Articolo 186» richiamato, al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

---

**5.4**

FABRIS

*Al comma 1, «Articolo 186» richiamato, al comma 2 sopprimere l'intero periodo da: «Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t» fino a: «con le normali garanzie per la custodia».*

---

**Art. 6.****6.1**

SALERNO

*Al comma 1, articolo 187 richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Chiunque guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. Nel caso di morte di una o più persone e nel caso di lesioni di una o persone si applica la pena di cui all'articolo 575 del codice penale».*

---

**6.2**

FABRIS

*Al comma 1, articolo 187, richiamato, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. Nei confronti di coloro che guidano in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti viene disposto il sequestro immediato del veicolo per un periodo non inferiore a tre mesi, nonchè l'affidamento ai servizi sociali per un periodo non inferiore ai 2 mesi».

---

**Art. 6-bis.****6-bis.1**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, dopo la parola: «somministrazione» aggiungere le seguenti: «e vendita».*

---

**6-bis.2**

VERALDI, CAVALLARO, MANZIONE

*Al comma 1, dopo la parola: «somministrazione» aggiungere le seguenti: «e la vendita».*

---

**6-bis.3**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI,  
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1 sostituire la parola: «superalcoliche» con la seguente:  
«alcoliche».*

---

**6-ter.0.1**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-quater.**

1. L'articolo 87, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è modificato come segue:

"La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni e/o affidamenti".

2. L'articolo 87, comma 4 primo capoverso, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è modificato come segue:

"L'esercente la linea può non essere intestatario del mezzo adibito alla stessa a condizione che del mezzo medesimo abbia la disponibilità a titolo di uso, usufrutto, locazione, comodato, leasing o ad altro titolo previsto dall'ordinamento giuridico che gli assicuri, a titolo gratuito o oneroso, la disponibilità del mezzo"».

---

**6-ter.0.2**

VERALDI

*Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-quater.**

1. L'articolo 87, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni e/o affidamenti".

2. L'articolo 87, comma 4 primo capoverso, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"4. L'esercente la linea può non essere intestatario del mezzo adibito alla stessa a condizione che del mezzo medesimo abbia la disponibilità a titolo di uso, usufrutto, locazione, comodato, leasing o ad altro titolo previsto dall'ordinamento giuridico che gli assicuri, a titolo gratuito o oneroso, la disponibilità del mezzo"».

### **6-ter.0.3**

VERALDI

*Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-quater.**

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15-bis. Il comune e il concessionario previsto dal comma 8 possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali. Per il mancato pagamento della tariffa di sosta possono inoltre agire ai sensi del terzo comma dell'articolo 2756 del Codice civile mediante l'applicazione al veicolo dell'attrezzo a chiave previsto dall'articolo 159, comma 3, fino al completo assolvimento dell'obbligo tariffario".

2. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

#### **"Art. 12-bis.**

*(Servizi e soggetti ausiliari di polizia stradale)*

1. I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di "ausiliario del traffico".

2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:

a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;

b) regolamentazione e gestione dei parcheggi, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero

delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;

c) disciplina della circolazione nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone;

d) controllo degli accessi nelle zone pedonali o zone a traffico limitato.

3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:

a) ai dipendenti comunali;

b) ai dipendenti delle aziende o società di gestione dei parcheggi;

c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, dalle aziende o società di gestione dei parcheggi, anche nelle forme di contratto interinale di cui alla legge 24 giugno 1998, n. 196, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.

4. La competenza del personale di cui al comma 3, lettera b), è limitato alle sole strade con sosta limitata o regolamentata ed ai parcheggi in concessione, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).

5. Alla procedura sanzionatoria provvede il comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal comune. L'attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio, anche se trattasi di violazioni accertate dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12".

3. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è aggiunto il seguente:

**"Art. 23-bis. (art. 12-bis. c.s.)**

1. Il personale di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis del codice per essere ammesso al corso di qualificazione deve possedere i seguenti requisiti:

a) maggiore età e titolo di studio della scuola dell'obbligo;

b) godere dei diritti civili e non avere riportato condanne penali per delitti non colposi ed essere stati riabilitati;

c) aver conseguito la patente di guida almeno di categoria A) o B);

d) avere in atto rapporto di lavoro ovvero trovarsi nella condizione di assunzione condizionata al conseguimento della qualifica di ausiliario del traffico;

2. Il numero dei soggetti a cui riconoscere la qualifica di ausiliario del traffico è determinato dalle singole amministrazioni comunali o dai gestori dei servizi di trasporto pubblico di linea ovvero dai concessionari,

previa intesa con il comune interessato, per quelli di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 12-*bis* del codice.

3. Il programma del corso di formazione deve mirare all'insegnamento delle norme in materia di circolazione stradale, con particolare riguardo a quelle relative ai provvedimenti di disciplina della circolazione emanati dal comune, alla regolamentazione della fermata e della sosta dei veicoli, ai compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni, alla procedura sanzionatoria amministrativa prevista dal codice, nonché all'applicazione delle sanzioni accessorie relative.

4. Per il personale di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 12-*bis* del codice, il programma previsto al comma 3 è integrato da nozioni sulla circolazione dei veicoli adibiti a servizio pubblico di linea e sull'uso delle corsie ad essi riservate.

5. I comuni, con il coordinamento dell'ANCI, curano, a carattere comprensoriale, lo svolgimento dei corsi di preparazione e di aggiornamento degli ausiliari del traffico.

6. I soggetti interessati per conseguire la qualifica di ausiliari del traffico devono partecipare al corso previsto dai commi 3 e 4 e superare una prova di idoneità da sostenere davanti ad apposita commissione. La commissione è composta da tre componenti esperti nominati dal comune interessato. La qualifica, per i soggetti di cui all'articolo 12 comma 3 lettera c), è valida per l'espletamento delle funzioni sull'intero territorio servito dal gestore del servizio pubblico di trasporto.

7. Sono abrogati i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127"».

---

#### **6-ter.0.4**

FABRIS

*Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-quater.**

*(Verifica dei requisiti di sicurezza dei quadricicli di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b) del decreto 31 gennaio 2003. - Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote che abroga la direttiva 92/61(CEE)*

1. Ai fini della verifica dei requisiti di sicurezza dei quadricicli di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b) del decreto 31 gennaio 2003. – Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote che abroga la direttiva 92/61/CEE), il Ministro delle infra-



strutture e dei trasporti è autorizzato a emanare un decreto legislativo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, contenente norme relative all'accertamento dei requisiti di sicurezza di tali veicoli.

2. il Decreto legislativo dovrà uniformarsi ai seguenti principi:

a) dovrà prevedere l'esecuzione di tutte le prove di sicurezza attiva e passiva previste per gli autoveicoli ivi comprese le prove di sicurezza dell'impianto elettrico;

b) dovrà prevedere che tali veicoli siano dotati di cinture di sicurezza».

---

### **6-ter.0.5**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, FALOMI, VISERTA COSTANTINI

*Dopo l'articolo 6-ter, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-quater.**

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente comma (ovvero dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente):

"16-(8-bis). Il comune e il concessionario previsto dal comma 8 possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e le penali. Per il mancato pagamento della tariffa di sosta possono inoltre agire ai sensi del terzo comma dell'articolo 2756 del Codice Civile mediante l'applicazione al veicolo dell'attrezzo a chiave previsto dall'articolo 159, comma 3, fino al completo assolvimento dell'obbligo tariffario".

2. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

"Art. 12-bis. - (Servizio e soggetti ausiliari di polizia stradale). - 1. I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire, ai soggetti di cui al comma 3, la qualifica per svolgere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle materie previste al comma 2. Ai predetti soggetti è attribuita la qualifica di "ausiliario del traffico".

2. Gli ausiliari del traffico possono procedere alla prevenzione, accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni accessorie delle violazioni in materia di:

a) divieto di fermata e di sosta dei veicoli;

b) regolamentazione e gestione dei parcheggi, nonché collaborazione con i gestori per l'esercizio di tutte le azioni necessarie al recupero

delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e delle penali;

c) disciplina della circolazione nelle strade e nelle corsie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di persone;

d) controllo degli accessi nelle zone pedonali o zone a traffico limitato.

3. La qualifica di cui al comma 1 può essere conferita:

a) ai dipendenti comunali;

b) ai dipendenti delle aziende o società di gestione dei parcheggi;

c) ai dipendenti delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 112 e 133 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

d) al personale assunto a tempo determinato dai comuni, dalle aziende o società di gestione dei parcheggi, anche nelle forme di contratto interinale di cui alla legge 24 giugno 1998, n. 196, per far fronte a particolari situazioni di carenza del personale ordinario o di eventi eccezionali.

4. La competenza del personale di cui al comma 3, lettera b), è limitata alle sole strade con sosta limitata o regolamentata ed ai parcheggi in concessione, per le violazioni previste al comma 2, lettere a) e b).

5. Alla procedura sanzionatoria provvede il comando di polizia municipale o altro ufficio a ciò preposto dal comune. L'attività amministrativa relativa può essere affidata a soggetti terzi con contratto di servizio, anche se trattasi di violazioni accertate dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12.

3. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è aggiunto il seguente:

"Art. 23-bis. - (Art. 12-bis. c.s.). - 1. Il personale di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis. del codice per essere ammesso al corso di qualificazione deve possedere i seguenti requisiti:

a) maggiore età e titolo di studio della scuola dell'obbligo;

b) godere dei diritti civili e non avere riportato condanne penali per delitti non colposi ed essere stati riabilitati;

c) aver conseguito la patente di guida almeno di categoria A) o B);

d) avere in atto rapporto di lavoro ovvero trovarsi nella condizione di assunzione condizionata al conseguimento della qualifica di ausiliario del traffico.

2. Il numero dei soggetti a cui riconoscere la qualifica di ausiliario del traffico è determinato dalle singole amministrazioni comunali o dai gestori dei servizi di trasporto pubblico di linea ovvero dai concessionari, previa intesa con il comune interessato, per quelli di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 12-bis del codice.

3. Il programma del corso di formazione deve mirare all'insegnamento delle norme in materia di circolazione stradale, con particolare riguardo a quelle relative ai provvedimenti di disciplina della circolazione

emanati dal comune, alla regolamentazione della fermata e della sosta dei veicoli, ai compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni, alla procedura sanzionaria amministrativa prevista dal codice, nonché all'applicazione delle sanzioni accessorie relative.

4. Per il personale di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 12-bis del codice, il programma previsto al comma 3 è integrato da nozioni sulla circolazione dei veicoli adibiti a servizio pubblico di linea e sull'uso delle corsie ad essi riservate.

5. I comuni, con il coordinamento dell'ANCI, curano, a carattere comprensoriale, lo svolgimento dei corsi di preparazione e di aggiornamento degli ausiliari del traffico.

6. I soggetti interessati per conseguire la qualifica di ausiliari del traffico devono partecipare al corso previsto dai commi 3 e 4 e superare una prova di idoneità da sostenere davanti ad apposita commissione. La Commissione è composta da tre componenti esperti nominati dal comune interessato. La qualifica, per i soggetti di cui all'articolo 12 comma 3 lettera c), è valida per l'espletamento delle funzioni sull'intero territorio servito dal gestori del servizio pubblico di trasporto.

7. Sono abrogati i commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127"».

---

#### **6-ter.0.6**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 6-quinquies, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-sexies.**

*(Misure per incrementare l'attività di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al codice della strada)*

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre 2003, predispone un piano straordinario di attuazione del codice della strada, finalizzato all'incremento della sicurezza stradale, attraverso un aumento del controllo sui veicoli circolanti, e a una maggiore informazione dei cittadini rispetto alle nuove caratteristiche del codice della strada.

2. Per l'attività della Polizia stradale, dell'Arma dei Carabinieri di prevenzione, vigilanza e repressione delle infrazioni al codice della strada, per l'incremento del numero delle pattuglie su strada, anche attraverso la copertura e il potenziamento della pianta organica della Polizia stradale di almeno il 30 per cento, per l'acquisto di dispositivi tecnici per l'accertamento di determinate infrazioni, per la formazione e l'aggiornamento pro-

fessionale degli addetti, è autorizzata per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005 la spesa di 100 milioni di euro.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

---

## Art. 7.

### 7.1

FABRIS

*Il comma 1 è soppresso.*

---

### 7.2

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Al comma 1, sostituire le parole: «1° luglio 2004», con le seguenti: «1° gennaio 2004».*

---

### 7.3

FABRIS

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), le parole: "e delle autoscuole di cui all'articolo 123" sono sostituite dalle seguenti: ", delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.";

c) alla lettera f), il periodo da: "Ai fini della copertura" fino a: "misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c)" è sostituito con il seguente: "Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche si provvede mediante:

a) assegnazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c);

b) dotazione da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2004 la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria».

---

#### 7.4

MUGNAI

*Al comma 3, premettere alla lettera a) la seguente:*

«0a) All'articolo 126-*bis* richiamato, al comma 1, sostituire le parole: "20 punti" con le seguenti: "60 punti"».

---

#### 7.5

MUGNAI

*Al comma 3, premettere alla lettera a) la seguente:*

«0a) All'articolo 126-*bis* richiamato, al comma 1, sostituire le parole: "20 punti" con le seguenti: "40 punti"».

---

#### 7.6

MUGNAI

*Al comma 3, premettere alla lettera a) la seguente:*

«0a) All'articolo 126-*bis* richiamato, al comma 1, sostituire le parole: "20 punti" con le seguenti: "30 punti"».

---

#### 7.7

VERALDI

*Al comma 3, prima della lettera a) inserire la seguente:*

«0a) Al primo periodo del comma 1, dopo le parole: "venti punti" viene aggiunta la seguente frase: ", aumentati di ulteriori 10 punti per i conducenti a scopo professionale, titolari di certificato di abilitazione professionale nonchè di patente C, C+E, D, D+E."».

---

**7.8**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Al comma 3, prima della lettera a) inserire la seguente:*

«0a) Al primo periodo del comma 1, dopo le parole: "venti punti" viene aggiunta la seguente frase: ", aumentati di ulteriori 10 punti per i conducenti a scopo professionale, titolari di certificato di abilitazione professionale nonché di patente C, C+E, D, D+E."».

---

**7.9**

CICOLANI

*Al comma 3, prima della lettera a) inserire la seguente:*

«0a) Al primo periodo del comma 1, dopo le parole: "venti punti" viene aggiunta la seguente frase: ", aumentati di ulteriori 10 punti per i conducenti a scopo professionale, titolari di certificato di abilitazione professionale nonché di patente C, C+E, D, D+E."».

---

**7.10**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Al comma 3, sostituire la lettera a-bis) con la seguente:*

«a-bis) Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Nel caso vengano accertate contemporaneamente, alla stessa persona, più infrazioni al codice della strada, possono essere detratti al massimo quattordici punti».

---

**7.11**

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Al comma 3, sostituire la lettera a-bis) con la seguente:*

«a-bis) Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Nel caso vengano accertate contemporaneamente, alla stessa persona, più infrazioni al codice della strada, possono essere detratti al massimo quindici punti».

---

**7.12**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

---

**7.13**

FABRIS

*Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. 1. Ai fini dell'individuazione del punteggio relativo ad ogni violazione compiuta dai titolari di certificato di abilitazione professionale nonché di patente C, C+E, D, D+E, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a emanare un decreto legislativo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, contenente norme relative all'individuazione del punteggio relativo ad ogni violazione compiuta da tali soggetti.

2. Il decreto legislativo dovrà uniformarsi ai seguenti princìpi:

a) il principio della personalizzazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

b) il principio in base al quale, nella individuazione del punteggio per i titolari di certificato di abilitazione professionale nonché di patente C, C+E, D, D+E, si ha riguardo alla circostanza secondo cui la violazione al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sia avvenuta durante in uno orario coincidente con quello dell'espletamento della prestazione lavorativa"».

---

**7.14**

VERALDI

*Il comma 3, lettera c), è sostituito dal seguente:*

«Al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 12 punti"».

---

**7.15**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Il comma 3, lettera c), è sostituito dal seguente:*

«Al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 12 punti"».

---

**7.16**

CICOLANI

*Il comma 3, lettera c), è sostituito dal seguente:*

«Al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 12 punti"».

---

**7.17**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*c-ter*. Al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La mancanza delle suddette violazioni per il periodo due anni determina l'attribuzione di cinque punti"».

---

**7.18**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANZAN

*Al comma 3, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:*

«*c-ter*) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 agosto 2003, definisce con proprio decreto i tempi e le modalità per la frequenza dei corsi di aggiornamento, finalizzati al recupero dei punti».

---



**7.19**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 5, sostituire le parole: «luglio 2004», con le seguenti: «settembre 2003».*

---

**7.20**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al comma 4, dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la frase: "organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici e privati" è sostituita dalla seguente: "organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti privati e pubblici, ivi compresi gli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,".

6-ter. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che contiene anche le modalità per la vigilanza sul corretto svolgimento dei corsi e sulla eventuale revoca dell'autorizzazione ad effettuarli, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**7.21**

VERALDI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al comma 4, dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la frase: "organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici e privati" è sostituita dalla seguente: "organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti privati e pubblici, ivi compresi gli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,".

6-ter. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che contiene anche le modalità per la vigilanza sul corretto svolgimento dei corsi e sulla eventuale revoca dell'autorizzazione ad effettuarli, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**7.22**

CICOLANI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al comma 4, dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la frase: "organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici e privati" è sostituita dalla seguente: "organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti privati e pubblici, ivi compresi gli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,".

6-ter. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che contiene anche le modalità per la vigilanza sul corretto svolgimento dei corsi e sulla eventuale revoca dell'autorizzazione ad effettuarli, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**7.23**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Al comma 4, dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "organizzati dalle autoscuole" sono aggiunte le seguenti: ", dagli enti locali, anche attraverso i soggetti di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,".

6-ter. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che contiene anche le modalità per la vigilanza sul corretto svolgimento dei corsi e sulla eventuale revoca dell'autorizzazione ad effettuarli, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**7.24**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Al comma 7, sostituire le parole: «1° luglio 2004» con le seguenti: «1° giugno 2004».*

---

**7.25**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Sopprimere l'articolo 1, comma 3 della legge 1° agosto 2002, n. 168 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale"».

*Conseguentemente, sopprimere il punto 1, lettera a) comma 6 dell'articolo 3.*

---

**7.26**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Al comma 8, sostituire le parole: «1° luglio 2004» con le seguenti: «1° giugno 2004».*

---

**7.27**

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Al comma 8, sostituire le parole: «1° luglio 2004» con le seguenti: «31 marzo 2004».*

---

**7.28**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Al comma 8, sostituire le parole: «1° luglio 2004» con le seguenti: «1° gennaio 2004».*

---

**7.29**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella riferita all'articolo 126-bis, per ogni singola violazione compiuta, aumentare di un punto tutti i punti riportati in tabella.*

---

**7.30**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 141... comma 8... 5 punti» con il seguente: «Art. 141... comma 8... 7 punti».*

---

**7.31**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 141... comma 9, terzo periodo... 10» con il seguente: «Art. 141... comma 9, terzo periodo... 15».*

---

**7.32**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Al comma 10, alla tabella allegata, voce Art. 141, premettere la seguente:*

Art. 7	Comma 14 (ZTL, aree pedonali, corsie riservate)	2
--------	---	---

---

**7.33**

SCARABOSIO, GUASTI

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, all'articolo 142 ivi richiamato sopprimere le parole: «comma 8».*

---

**7.34**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 142... comma 8... 2 punti» con il seguente: «Art. 142... comma 8... 3 punti».*

---

**7.35**

MUGNAI

*Al comma 10, alla tabella dei punteggi previsti dall'art. 126-bis:*

«a) alla norma violata di cui all'articolo 142, comma 9, sostituire: "punti 10" con: "punti 15"».

---

**7.36**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 142... comma 9... 10 punti» con il seguente: «Art. 142... comma 9... 12 punti».*

---

**7.37**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 143... comma 11... 4 punti» con il seguente: «Art. 143... comma 11... 6 punti».*

---

**7.38**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 143... comma 12... 5 punti» con il seguente: «Art. 143... comma 12... 10 punti».*

---

**7.39**

MUGNAI

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis:*

«b) alla norma violata di cui all'articolo 143, comma 13, con rif. al comma 5, sostituire: "punti 4" con le seguenti: "punti 2"».

---

**7.40**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 143... comma 13, con riferimento al comma 5... 4 punti» con il seguente: «Art. 143... comma 13, con riferimento al comma 5... 10 punti».*

---

**7.41**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire la voce Art. 145, con la seguente:*

Art. 145	Comma 10, con rif, ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 9	2
	Comma 10, rif. al comma 5	4
	Comma 11	5

---

**7.42**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 145... comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9... 5 punti» con il seguente: «Art. 145... comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9... 7 punti».*

---

**7.43**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire le parole: «comma 5... 5 punti» con le seguenti: «Art. 45... comma 5... 7 punti».*

---

**7.44**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire la voce Art. 146 con la seguente:*

Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali di divieto di sosta e di fermata	1
	Commi 3	4

---

**7.45**

BRUTTI Paolo, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, alla voce articolo 146, sostituire le parole: «comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata, 2 punti» con le seguenti: «comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata, 1 punto».*

---

**7.46**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, alla voce articolo 146, sostituire le parole: «comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata... 2 punti» con le seguenti: «comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata... 5 punti».*

---

**7.47**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, alla voce articolo 146, sostituire le parole: «comma 3... 6 punti» con le seguenti: «comma 3... 10 punti».*

---

**7.48**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, alla voce articolo 147, sostituire le parole: «comma 5... 6 punti» con le seguenti: «comma 5... 10 punti».*

---

**7.49**

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis sostituire la voce articolo 148 con la seguente: «comma 15 con riferimento al comma 8, 4 punti».*

---

**7.50**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, alla voce articolo 148, sostituire le parole: «comma 5, con riferimento al comma 2... 3 punti» con le seguenti: «comma 5, con riferimento al comma 2... 7 punti».*

---

**7.51**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, alla voce articolo 148, sostituire le parole: «comma 5, con riferimento al comma 3... 5 punti» con le seguenti: «comma 15, con riferimento al comma 3... 7 punti».*

---

**7.52**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, alla voce articolo 148, sostituire le parole: «comma 15, con riferimento al comma 8... 2 punti» con le seguenti: «comma 15, con riferimento al comma 8... 7 punti».*

---



**7.53**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, alla voce articolo 148, sostituire le parole: «comma 16, terzo periodo... 10 punti» con le seguenti: «comma 16, terzo periodo... 15 punti».*

---

**7.54**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, alla voce articolo 149, sostituire le parole: «comma 4... 3 punti» con le seguenti: «comma 4... 7 punti».*

---

**7.55**

MUGNAI

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, alla voce articolo 149, alle parole: «comma 4, mancato rispetto della distanza di sicurezza» aggiungere le seguenti: «in caso di incidente».*

---

**7.56**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, alla voce articolo 149, sostituire le parole: «comma 5, secondo periodo... 5 punti» con le seguenti: «comma 5, secondo periodo... 10 punti».*

---

**7.57**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 150, sostituire le parole: «comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6, 8 punti» con le seguenti: «comma 5, con riferimento all'articolo 149, comma 6, 5 punti».*

---

**7.58**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, alla voce articolo 149, sostituire le parole: «comma 6... 8 punti» con le seguenti: «comma 6... 15 punti».*

---

**7.59**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 149, sostituire le parole: «comma 6... 8 punti» con le seguenti: «comma 6... 5 punti».*

---

**7.60**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, alla voce articolo 150, sostituire le parole: «comma 5 con riferimento all'articolo 149, comma 6... 8 punti» con le seguenti: «comma 5 con riferimento all'articolo 149, comma 6... 15 punti».*

---

**7.61**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire le parole: «Art. 150... comma 5 con riferimento all'articolo 149, comma 5... 5 punti» con le seguenti: «Art. 150... comma 5 con riferimento all'articolo 149, comma 5... 10 punti».*

---

**7.62**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire le parole: «Art. 152... comma 3... 1 punto» con le seguenti: «Art. 152... comma 3... 5 punti».*

---

**7.63**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire le parole: «Art. 152... comma 10... 3 punti» con le seguenti: «Art. 152... comma 10... 5 punti».*

---

**7.64**

MUGNAI

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, all'articolo 153, sopprimere il comma 11 e il relativo punteggio.*

---

**7.65**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire le parole: «Art. 154... comma 7... 8 punti» con le seguenti: «Art. 154... comma 7... 15 punti».*

---

**7.66**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire le parole: «Art. 154... comma 7... 8 punti» con le seguenti: «Art. 154... comma 7... 5 punti».*

---

**7.67**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire le parole: «Art. 154... comma 8... 2 punti» con le seguenti: «Art. 154... comma 8... 10 punti».*

---

**7.68**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, aggiungere le parole: «Art. 158... comma 2, lettera c)... 3».*

---

**7.69**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire le parole: «Art. 158... comma 2, lettere d), g) e h)... 2 punti» con le seguenti: «"Art. 158... comma 8... 10 punti" "Art. 158... comma 2, lettera g)... 5" "Art. 158... comma 2, lettera h)... 3 punti"».*

---

**7.70**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, al capoverso, articolo 158, prima delle parole:: «comma 2» premettere le seguenti: «comma 2, lettera c)... punti 2».*

---

**7.71**

ULIVI

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, alla voce articolo 158, prima delle parole: «comma 2» inserire le seguenti: «comma 1, lettera h)»,*

*Conseguentemente, sotto la voce: «Punti», aggiungere il seguente punteggio: «2».*

---

**7.72**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, alla voce articolo 158, aggiungere le parole: «comma 1, lettera g)... 2 punti».*

---

**7.73**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, alla voce articolo 161, sostituire le parole: «comm1 e 3... 2 punti» con le seguenti: «commi 1 e 3... 5 punti».*

---

**7.74**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, alla voce articolo 161, sostituire le parole: «comma 2... 4 punti» con le seguenti: «comma 2... 8 punti».*

---

**7.75**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 162... comma 5, 2 punti» con il seguente: «Art. 161... commi 5... 5 punti».*

---

**7.76**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 164... comma 8, 3 punti» con il seguente: «Art. 164... comma 8... 5 punti».*

---

**7.77**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 165... comma 3, 2 punti» con il seguente: «Art. 165... comma 3... 5 punti».*

---

**7.78**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, i punti relativi all'articolo Art. 167, commi 2, 5 e 6 con riferimento alle eccedenze superiori alle tonnellate sono tutti raddoppiati.*

---

**7.79**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, i punti relativi all'articolo Art. 167, commi 3, 5 e 6 con riferimento alle eccedenze superiori alle percentuali sono tutti raddoppiati.*

---

**7.80**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 168... comma 7, 4 punti» con il seguente: «Art. 168... comma 7... 7 punti».*

---

**7.81**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 168... comma 8, 10 punti» con il seguente: «Art. 168... comma 8... 15 punti».*

---

**7.82**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 168... comma 9, 10 punti» con il seguente: «Art. 168... comma 9... 15 punti».*

---

**7.83**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 168... comma 9-bis, 2 punti» con il seguente: «Art. 168... comma 9-bis... 5 punti».*

---

**7.84**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 169... comma 8, 4 punti» con il seguente: «Art. 169... comma 8... 8 punti».*

---

**7.85**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 169... comma 9, 2 punti» con il seguente: «Art. 169... comma 9... 5 punti».*

---

**7.86**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 169... comma 10, 1 punti» con il seguente: «Art. 169... comma 10... 3 punti».*

---

**7.87**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 170... comma 6, 1 punti» con il seguente: «Art. 169... comma 6... 3 punti».*

---

**7.88**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 171... comma 2, 5 punti» con il seguente: «Art. 169... comma 2... 10 punti».*

---

**7.89**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Al comma 10, alla tabella allegata, sostituire la voce Art. 172 con la seguente: «Art. 172... comma 8... 3 punti».*

---

**7.90**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 172... commi 8 e 9, 5 punti» con il seguente: «Art. 172... commi 8 e 9... 10 punti».*

---

**7.91**

MUGNAI

*Al comma 10, alla tabella dei punteggi allegata all'Articolo 126-bis e) all'articolo 173, comma 3 (mancato uso delle lenti se prescritte sulla patente, uso del telefonino senza viva voce durante la guida) assegnare punti 1 per il mancato uso delle lenti e punti 2 per l'uso del telefonino senza viva voce durante la guida.*

---

**7.92**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 173... comma 3, 5 punti» con il seguente: «Art. 173... comma 3... 10 punti».*

---



**7.93**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 174... comma 4... 2 punti,» con il seguente: «Art. 174... comma 4... 5 punti».*

---

**7.94**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 174... comma 5... 2 punti,» con il seguente: «Art. 174... comma 5... 5 punti».*

---

**7.95**

KAPPLER, CONSOLO

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis», la voce: «articolo 174» è sostituita dalla seguente: «articolo 174 comma 5-bis... 2 punti, comma 7... 1 punto».*

---

**7.96**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 174... comma 7... 1 punti,» con il seguente: «Art. 174... comma 7... 3 punti».*

---

**7.97**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 174... comma 13... 4 punti,» con il seguente: «Art. 175... comma 13... 10 punti».*

---

**7.98**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 175... comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)... 2 punti» con il seguente: «Art. 175... comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)... 5 punti».*

---

**7.99**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 175... comma 16... 2 punti» con il seguente: «Art. 175... comma 16... 5 punti».*

---

**7.100**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 176... comma 19... 10 punti» con il seguente: «Art. 176... comma 19... 15 punti».*

---

**7.101**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 176... comma 20, con riferimento al comma 1 lettera b)... 10 punti» con il seguente: «Art. 176... comma 20, con riferimento al comma 1 lettera b)... 15 punti».*

---

**7.102**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 176... comma 20, con riferimento al comma 1 lettera c) e d)... 10 punti» con il seguente: «Art. 176... comma 20, con riferimento al comma 1 lettera c) e d)... 15 punti».*

---

**7.103**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 176... comma 21... 2 punti» con il seguente: «Art. 176... comma 21... 5 punti».*

---

**7.104**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 177... comma 5... 2 punti» con il seguente: «Art. 177... comma 5... 5 punti».*

---

**7.105**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, la voce: «articolo 178» è sostituita dalla seguente: «articolo 178... comma 3-bis... 2 punti, comma 4... 1 punto».*

---

**7.106**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 178... comma 3... 2 punti» con il seguente: «Art. 178... comma 3... 5 punti».*

---

**7.107**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 178... comma 4... 1 punto» con il seguente: «Art. 178... comma 4... 5 punti».*

---

**7.108**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 179... comma 2... 2-bis... 10 punti» con il seguente: «Art. 179... comma 2 e 2-bis... 15 punti».*

---

**7.109**

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire la voce Art. 186 con la seguente:*

«Art. 186 comma 6 (con tasso alcolemico da 0,5 a 1,5 grammi per litro) punti 5; comma 6 (con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) punti 10».

---

**7.110**

BRUTTI Paolo, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire la voce Art. 186 con la seguente:*

«Art. 186 comma 6 (con tasso alcolemico da 0,5 a 1,1 grammi per litro) punti 5; comma 6 (con tasso alcolemico superiore a 1,1 grammi per litro) punti 10».

---

**7.111**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 186... comma 2 e 7... 10 punti» con il seguente: «Art. 186... comma 2 e 7... 10 punti».*

---

**7.112**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 187... comma 7 e 8... 10 punti» con il seguente: «Art. 187... comma 7 e 8... 15 punti».*

---

**7.113**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 189... comma 5, primo periodo 4... punti» con il seguente: «Art. 189... comma 5, primo periodo... 10 punti».*

---

**7.114**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 189... comma 5, secondo periodo ....10 punti» con il seguente: «Art. 189... commi 5, primo secondo ... 15 punti».*

---

**7.115**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 189... comma 6, ...10 punti» con il seguente: «Art. 189... comma 6, ...15 punti».*

---

**7.116**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 189... comma 9, ...2 punti» con il seguente: «Art. 189... comma 9, ...5 punti».*

---

**7.117**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 191... comma 1, ...5 punti» con il seguente: «Art. 191... comma 1, ...10 punti».*

---

**7.118**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 191... comma 2, ...2 punti» con il seguente: «Art. 191... comma 2, ...5 punti».*

---

**7.119**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 191... comma 3, ...5 punti» con il seguente: «Art. 191... comma 3, ...10 punti».*

---

**7.120**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire: «Art. 191... comma 4, ...3 punti» con il seguente: «Art. 191... comma 4, ...6 punti».*

---

**7.121**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sopprimere l'intero ultimo periodo dalle parole: «Per le patenti» sino a: «tre anni dal rilascio».*

---

**7.122**

FABRIS

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire il periodo da: «Per le patenti rilasciate» a: «tre anni dal rilascio», con il seguente: «Nei confronti delle persone che commettono violazioni di norme che comportino una decurtazione, anche in conseguenza di più violazioni contemporanee, di 10 o più punti, viene disposto l'affidamento ai servizi sociali per un periodo non inferiore al mese».*

---

**7.123**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 10, alla tabella allegata all'articolo 126-bis, sostituire, in fine, le parole: «entro i primi tre anni» con le seguenti: «entro i primi 5 anni».*

---

**7.124**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

*«10-bis. All'articolo 9, comma 1, lettera a) punto 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 sopprimere le parole da: «sulle autostrade» fino a: «ultimo quinquennio».*

---

**7.125**

DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

*«10-bis. All'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni sostituire la parola: «130» con la seguente: «110».*

---

**7.126**

PASINATO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al comma 3 dell'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 aggiungere le seguenti parole: «Sono altresì esentati dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza ed altri sistemi di ritenuta i conducenti e i passeggeri di autoveicoli non predisposti fin dall'origine con punti di attacco specifici».

---

**7.127**

FABRIS

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. L'articolo 213, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituita dal seguente:

"7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al PRA per l'annotazione nei propri registri. Gli importi dovuti ai sensi della normativa vigente per l'annotazione al PRA dei provvedimenti di sequestro e di confisca sono rimborsati all'Automobile Club d'Italia dall'Amministrazione richiedente, salvo successiva rivalsa sul trasgressore"».

---

**7.128**

FABRIS

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 230, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

"3. Nell'ambito del programma per il miglioramento della sicurezza stradale, la formazione dei conducenti dei veicoli prevista dagli "Indirizzi generali e linee guida di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale" è attuata, con riferimento allo sviluppo del grado di controllo del veicolo e delle abilità di guida anche in situazioni particolari, attraverso corsi di guida sicura. I corsi sono organizzati da strutture certificate dall'Automobile Club d'Italia (ACI), nonché dall'ente stesso, in quanto ente pubblico non economico ed in considerazione delle funzioni svolte in materia di educazioni stradale ai sensi del comma 1"».

---



**7.129**

FABRIS

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 227 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, inserire il seguente comma 4:

"4. Gli enti proprietari e gli organi di cui all'articolo 12, per le rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere, secondo le indicazioni tecniche ricevute dall'ISTAT, i dati relativi agli incidenti stradali entro i 3 mesi successivi al loro verificarsi. Gli enti inadempienti sono esclusi dalla ripartizione dei fondi destinati al miglioramento della sicurezza stradale"».

---

**7.130**

FABRIS

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Le società concessionarie delle autostrade devono promuovere entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una campagna di informazione sulle nuove disposizioni in materia di utenti della strada, all'uopo utilizzando i tabelloni elettronici installati lungo l'intera rete autostradale e i caselli di accesso alla stessa».

---

**7.131**

FABRIS

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme che prevedano che l'applicazione della pena alternativa e/o accessoria, alla sanzione amministrativa per le violazioni al codice della strada, dell'affidamento ai servizi sociali o di pubblica utilità».

---

**7.132**

FABRIS

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme che prevedano che

l'iscrizione agli esami di guida per il conseguimento della patente di qualsiasi categoria sia conseguente alla frequenza di un corso di guida sicura.

10-ter. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, norme che prevedano:

a) la costituzione di un Fondo Nazionale per la Sicurezza Stradale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) la destinazione di una quota parte delle entrate delle contravvenzioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 al Fondo Nazionale per la Sicurezza Stradale ovvero al finanziamento dei corsi di guida sicura».

---

### 7.133

PASINATO

*Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 172, comma 4, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: "I passeggeri di età inferiore a dodici anni, che abbiano una statura inferiore a 1,50 metri ed un peso non superiore a 36 chilogrammi devono essere trattenuti da un sistema di ritenuta adeguato alla loro statura e al loro peso, omologato in base alla normativa ECE R44/03; oltre 36 chilogrammi di peso dovranno essere utilizzate le cinture di sicurezza in dotazione al veicolo"».

---

### 7.134

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:*

«10-ter. Le decurtazioni del punteggio di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano per le infrazioni commesse a decorrere dal 1° agosto 2003».

---

### 7.135

MONTALBANO, BRUTTI Paolo, VISERTA COSTANTINI, FALOMI

*Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:*

«10-ter. Le decurtazioni del punteggio di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano a decorrere dal 3 luglio 2003».

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2003

**173<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

RONCONI

*Intervengono i sottosegretari di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino e Dozzo.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2438) Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania**

(Esame e rinvio)

Il relatore AGONI fa preliminarmente rilevare che il decreto-legge in esame, composto di due articoli, è finalizzato ad affrontare delle problematiche che rivestono carattere di urgenza per il settore agricolo: le misure previste infatti mirano sia a porre rimedio alla grave situazione in cui versano le aziende agricole in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel primo semestre del 2003, sia a fronteggiare in modo specifico la situazione di emergenza creatasi per gli allevatori della regione Campania a causa dell'inquinamento da diossina.

Ricorda che nei primi mesi del 2003 si sono verificati piogge alluvionali a gennaio-febbraio e repentini abbassamenti di temperatura ad aprile, con gravi conseguenze per le strutture produttive agricole e alle coltivazioni; nello stesso periodo ha assunto proporzioni di assoluto rilievo l'emergenza derivante dall'inquinamento da diossine nel territorio campano, inquinamento manifestatosi anche nel latte.

Il decreto-legge in esame affronta le due emergenze nell'ottica del rafforzamento del sostegno finanziario agli operatori colpiti dalle predette emergenze, introducendo nel contempo elementi di semplificazione ed accelerazione delle procedure. Il provvedimento attiva, per la ripresa economica e produttiva delle aree colpite, gli interventi contributivi e creditizi

del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 185 del 1992; peraltro data la gravità dei danni subiti dalle aziende agricole ricadenti nelle aree delimitate dalle regioni, vengono previsti interventi aggiuntivi ed integrativi a quelli già stabiliti dalla normativa del Fondo medesimo.

Con l'articolo 1 si provvede (comma 1) ad implementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per il 2003 attraverso l'utilizzo di due limiti d'impegno rispettivamente per 9,05 milioni di euro e per 5,058 milioni di euro, nonché per l'ulteriore stanziamento di 32 milioni di euro, per un totale di circa 185 milioni di euro per l'anno 2003.

Al comma 2 si escludono dal calcolo del danno a produzioni vegetali le produzioni zootecniche: la legge n. 185 del 1992 prevedeva l'esclusione dei danni causati alla zootecnia; quindi l'articolo 69, comma 10, della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002) ha modificato l'articolo 2 della legge n. 185 del 1992, sopprimendo le parole «con esclusione di quella zootecnica», introducendo così nel danno subito dagli agricoltori anche la zootecnia. Questo intervento legislativo, tuttavia, ha causato notevoli problemi perché nelle aziende ad ordinamento misto, l'introduzione della produzione zootecnica nel calcolo del danno ha impedito quasi sempre il raggiungimento del valore del 35 per cento del danno subito. Con la norma in esame si chiarisce che in caso di danni alle produzioni vegetali, nel calcolo della PLV non debbono ricadere anche le produzioni zootecniche.

Al comma 3 si prevede la possibilità di concedere finanziamenti decennali, con preammortamento triennale, alle imprese che hanno subito danni alle produzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 185 del 1992, in funzione del pagamento delle rate delle operazioni creditizie e finanziarie inerenti l'impresa agricola in scadenza al 31 dicembre 2003. Il concorso pubblico negli interessi è limitato a 13.000 euro per impresa, può essere concesso anche in forma attualizzata, dopo la rendicontazione della spesa da parte dell'istituto di credito che ha erogato il finanziamento, è concesso, a richiesta dell'interessato nei limiti delle disponibilità assegnate ad ogni singola regione ed è alternativo alla concessione del prestito quinquennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d*), della legge n. 185 del 1992 (che però andrebbe più esattamente riferito alla lettera *b*) del medesimo comma 2).

Al comma 4 si dispone che le domande di interventi di cui alla legge n. 185 del 1992 per le calamità naturali nel 2003 siano presentate agli enti territoriali competenti entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di declaratoria delle avversità atmosferiche, e ciò per consentire alle imprese un'attivazione più rapida delle procedura. Il limite contributivo previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera *a*), della legge n. 185 del 1992, attualmente fissato in 25.000 euro, viene ora stabilito in 75.000 euro per impresa agricola.

Per quanto concerne l'emergenza «diossina» – prosegue il relatore – l'allarme sulla presenza nel latte di diossine risale alla fine del 2001. Costatata l'ampiezza del fenomeno, a seguito di analisi sul latte che hanno

evidenziato la presenza di diossine in quantità superiori ai limiti di legge, dal maggio 2002 il campionamento per la ricerca delle diossine è stato allargato dalla matrice biologica alle matrici ambientali (terreno, erba e acqua).

Secondo i dati forniti dal Governo risulta che, sulla base dei risultati delle analisi effettuate su campioni di latte, sono state poste sotto sequestro n. 38 aziende zootecniche, di cui 31 in provincia di Caserta e 7 in provincia di Napoli. Risulta altresì che tutti i prodotti lattiero-caseari provenienti dagli allevamenti in questione con livelli di diossine al di sopra dei limiti di legge, sono stati sequestrati e depositati presso un idoneo sito di stoccaggio per essere avviati alla termodistruzione ad opera di ditte specializzate. Fornisce quindi dati sulle tonnellate di latte ritirate e sui quantitativi di latte stoccato, già smaltito a mezzo termodistruzione, precisando che i risultati delle analisi su altri campioni di matrice biologica diversa dal latte, come i foraggi, non sono ancora disponibili.

Il relatore fornisce infine altri dati dettagliati su ulteriori procedure che coinvolgeranno altre aziende e sulle quantità di latte da sottrarre presumibilmente alla commercializzazione.

La norma in argomento – prosegue il relatore – prevede interventi urgenti per tamponare la grave situazione di crisi economica creatasi nella regione.

Il comma 1 prevede che gli animali abbattuti in seguito a disposizioni sanitarie relative alla presenza negli animali stessi di diossine oltre i limiti di tollerabilità per il proseguimento dei cicli produttivi, nonché i prodotti che presentano contenuto di diossine superiore al limite di legge, siano sequestrati, denaturati mediante colorazione per impedirne la reimmissione in commercio, depositati presso idonei siti di stoccaggio individuati dalla regione Campania, quindi avviati alla termodistruzione, ad opera di ditte iscritte all'albo di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e successive modifiche, abilitate al trasporto di rifiuti non pericolosi. La gestione dell'intervento e la liquidazione dei relativi oneri, in analogia a quanto già operato con l'emergenza BSE, è affidata all'AGEA.

Il comma 2 dispone aiuti in favore delle imprese agricole di allevamento sottoposte a sequestro a seguito del riscontro nei prodotti zootecnici di diossine oltre i limiti di tollerabilità. Gli aiuti riguardano: indennizzo a prezzo di mercato del latte prodotto in azienda e destinato alla termodistruzione per disposizione dell'autorità sanitaria; prestiti agevolati ad ammortamento quinquennale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, per l'acquisto di mangimi e foraggi, in sostituzione dei foraggi aziendali non utilizzabili e destinati alla distruzione per disposizione dell'autorità sanitaria; contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa, determinata nei limiti unitari fissati dai bollettini ufficiali ISMEA, a seguito di acquisto di bestiame in sostituzione di quello abbattuto ai sensi del comma 1.

Al comma 3 è disposta la proroga di sei mesi dei termini per il pagamento delle cambiali agrarie e dei contributi agricoli unificati in scadenza al 31 dicembre 2003.

Al comma 4 viene previsto il potenziamento, in tempi rapidi, dell'attività di indagine, analisi e monitoraggio del territorio campano in funzione dell'emergenza diossina, da attuarsi a cura all'Agenzia nazionale per l'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), nonché l'avvio dei primi interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei terreni inquinati da utilizzarsi sulla base delle risultanze della Conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dalla regione Campania entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e alla quale partecipano i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali e della salute.

La copertura dell'onere complessivo dell'articolo, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2003, è posta quanto a 20 milioni di euro a carico dell'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in Tabella B della legge finanziaria 2003 e quanto a 8 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate incassate derivanti dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

Il PRESIDENTE, tenuto conto che il provvedimento, anche alla luce del calendario già fissato per i lavori dell'Assemblea, sarà presumibilmente calendarizzato in tempi molto ristretti, propone sin d'ora di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 11 di domani, mercoledì 30 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 (riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari) (n. 265)**

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Esame e rinvio)

Il relatore MINARDO rileva che lo schema in esame è adottato in attuazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», che ha disposto (all'articolo 1, comma 7) che, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità di attuazione della nuova normativa.

In considerazione delle sostanziali ed incisive innovazioni introdotte con la legge in questione nel precedente quadro normativo il relativo decreto attuativo risulta particolarmente complesso ed è costituito da 24 articoli.

L'articolo 1 definisce il ruolo, svolto, nella gestione informatizzata del regime del prelievo supplementare del latte, dal SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), di cui si avvalgono le regioni e le province autonome per i propri adempimenti e al quale possono liberamente accedere le organizzazioni di produttori e di acquirenti.

L'articolo 2 detta le norme di riferimento in particolare in ordine alle modalità di individuazione e classificazione delle aziende produttrici.

L'articolo 3 ribadisce l'unificazione delle quote – precedentemente articolate in quota A ed in quota B – disposta dalla legge n. 119 del 2003, stabilendo che il quantitativo individuale di riferimento è costituito da un'unica quota per le consegne o da un'unica quota per le vendite dirette. Le quote, così definite, sono inserite in un registro pubblico, tenuto informaticamente dall'AGEA.

In relazione all'articolo 4 ricorda che la legge n. 119 del 2003 prevede la revoca della quota qualora il produttore non utilizzi la stessa nella misura del 70 per cento, fatte salve le cause di forza maggiore puntualmente indicate al comma 7. Le quote revocate, per mancata o ridotta produzione, vengono gestite attraverso un meccanismo che, in prima istanza, le riattribuisce alle regioni cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato e, successivamente, le ripartisce tra tutte le regioni in misura proporzionale alla media del latte commercializzato nei tre periodi precedenti.

All'articolo 5 sono dettagliate le modalità ed i requisiti richiesti per l'ottenimento da parte degli acquirenti del riconoscimento prescritto ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 e le relative cause di revoca.

L'articolo 6 definisce gli adempimenti degli acquirenti riconosciuti con particolare riferimento alla tenuta del registro mensile.

L'articolo 7 specifica più dettagliatamente le modalità di sostituzione del versamento con una fidejussione bancaria.

In relazione all'articolo 8 si ricorda che la legge n. 119 del 2003 prescrive che le regioni e province autonome verifichino, per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di animali registrato nella anagrafe bovina. In particolare il comma 2 individua i criteri da utilizzare per la determinazione dei capi presenti in stalla e destinati alla produzione di latte, avvalendosi del lavoro svolto dalla Commissione per la verifica e l'accertamento dello stato della commercializzazione del latte e dei prodotti lattieri da parte dei produttori e degli acquirenti.

L'articolo 9 stabilisce che i conteggi di fine periodo, da cui risultano i quantitativi di latte consegnati, sono costituite dall'ultimo aggiornamento del registro mensile di cui all'articolo 6.

L'articolo 10 disciplina le ipotesi di pluralità contestuale di acquirenti e quella di successione degli stessi.

L'articolo 11 dispone che un conduttore titolare di più aziende può considerare unitariamente le quote che insistono sulle singole aziende nel rispetto di specifiche condizioni.

L'articolo 12 individua gli adempimenti da porre a carico del produttore e del trasportatore di latte.

L'articolo 13 stabilisce le modalità per il prelievo dei campioni sul latte consegnato.

Gli articoli 14 e 15 disciplinano alcune fattispecie nel caso di vendite dirette.

L'articolo 16 specifica le modalità dei controlli regionali sui produttori, acquirenti e trasportatori.

L'articolo 17 è di grande rilievo, in quanto regola la vendita della quota senza azienda, che deve avvenire mediante contratti in forma scritta e soggetti a registrazione, fissando il termine per la stipula al 15 dicembre di ogni anno e la trasmissione alla regione competente nei 15 giorni successivi. I contratti in questione hanno effetto dalla campagna successiva a quella di stipula degli stessi. Al comma 4 è previsto che per contratti tra produttori della medesima regione, questa possa avvalersi dell'attività sussidiaria dei CAA per i controlli amministrativi e la convalida del trasferimento.

La vendita di quota è consentita anche tra produttori le cui aziende sono ubicate in regioni diverse: in tale caso è possibile trasferire solo il 70 per cento del quantitativo di riferimento. I contratti di vendita di quota devono essere validati dalla regione competente che, nell'ipotesi di cessione fuori regione, è quella ove è ubicata l'azienda del rilevante (comma 5).

Al riguardo occorre segnalare che la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome si è in particolare soffermata proprio sull'articolo 17, comma 5, dello schema di decreto, esprimendo un parere contrario, adottato a maggioranza dalle regioni, salvo l'accoglimento di una modifica al citato comma 5 volta a prevedere che, nel caso citato di cessione di quote tra regioni diverse, l'approvazione dei contratti, da effettuare a cura della regione ove è situata l'azienda del produttore cedente possa, entro trenta giorni dalla data di trasmissione del contratto da parte del produttore rilevante, esprimere parere negativo registrandolo al SIAN. Va altresì segnalato che le regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto hanno invece espresso parere favorevole sullo schema di decreto.

L'articolo 18 disciplina l'esercizio del diritto di prelazione da parte di produttori soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte e di aderenti alle associazioni di produttori nel caso di vendita di quota ad opera di altri soci od aderenti.

L'articolo 19 prevede che gli affitti di quota in corso di campagna avvengano mediante contratti scritti, validati dalle regioni.



L'articolo 20 prevede la possibilità a seguito di motivata richiesta del produttore di trasferire in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, il quantitativo tra consegne e vendite dirette e viceversa.

L'articolo 21 disciplina i mutamenti nella conduzione di un'azienda agricola titolare di quota.

L'articolo 22, a tutela di specifiche realtà territoriali, prevede l'ipotesi dell'alpeggio.

L'articolo 23 introduce le disposizioni transitorie necessarie per consentire un graduale passaggio dalla disciplina previgente al nuovo aspetto normativo.

Da ultimo è opportuno ricordare che in sede di esame nell'Assemblea del Senato del decreto-legge n. 49 il Governo accolse un ordine del giorno a sua firma, volto a prevedere che – in conseguenza delle preferenze fissate nella procedura di compensazione – venisse «puntualizzato» che il procedimento di riassegnazione dei quantitativi di riferimento confluiti nella riserva nazionale (previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto) relativamente alle regioni insulari sia applicabile su tutta l'area delle regioni medesime, tenuto conto che la previsione della compensazione comprendeva soltanto quella a favore dei territori di montagna «pretermettendo» senza giustificazione quella in favore delle isole. Auspica pertanto che il Governo, in sede di definitiva emanazione dello schema di decreto in esame, così come assicurato in sede di discussione del citato ordine del giorno, possa precisare anche tale aspetto, così rilevante per i produttori delle zone insulari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di modifica della relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali (n. 263)**

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il relatore MINARDO rileva che con il presente schema di decreto viene proposta una variazione rispetto al decreto avente ad oggetto il fondo investimenti ex articolo 46 della legge finanziaria 2002, in ordine al quale la Commissione si è già espressa in senso favorevole in data 4 giugno 2003.

In data 16 luglio 2003 il Governo aveva presentato una prima variazione al citato riparto, concernente la necessità di incrementare lo stanziamento previsto per la legge 8 agosto 1991, n. 267, dell'importo di 6,2 milioni di euro, di cui 5 milioni per la riconversione delle unità abilitate alla pesca.

In data 23 luglio 2003 il Ministero delle politiche agricole e forestali ha presentato una nuova Nota con la quale segnala l'opportunità di effettuare una diversa assegnazione dello stanziamento (assorbendo così la precedente proposta), sempre per 5 milioni di euro, che nella relazione mini-

steriale di ripartizione del Fondo unico per gli investimenti originaria (presentata il 14 maggio 2003) veniva destinato alla riconversione delle unità abilitate alla pesca.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ribadisce la segnalazione (già effettuata in relazione alla precedente variazione proposta) sottolineando che il disegno di legge di assestamento per l'anno 2003 (A.S. 2356) provvede a dotare di tale importo il capitolo 1484 relativo alle «spese per la riconversione delle unità abilitate alla pesca con reti da posta derivanti».

Conseguentemente il Ministro propone che i 5 milioni di euro in oggetto, precedentemente assegnati, siano destinati all'attuazione del VI Piano nazionale della pesca, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 267 del 1991.

Ricorda, al riguardo, che l'articolo 69, comma 14, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003, ha disposto la proroga del periodo di vigenza del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura fino al 31 dicembre 2003. Tale Piano è articolato: in una premessa generale, che contiene indicazioni sul quadro macroeconomico del settore; in una prima parte, dedicata all'attività in mare (dove sono contenute informazioni relative al naviglio per litorali e sistemi di pesca, parametri tecnico-economici della flotta, andamento dello sforzo di pesca e stato delle risorse biologiche), alla pesca, acquacoltura ed ambiente e all'acquacoltura nello specifico; in una seconda parte, dove si tratta delle strutture a terra (industria conserviera ittica italiana, analisi delle problematiche relative a ciascun comparto e, specificamente, al comparto commerciale), delle azioni di comunicazione (progetto per il triennio 2000/2002 ed i mezzi), degli obiettivi e degli strumenti di intervento; in una terza parte, dedicata alla ricerca scientifica; ed, infine, una quarta parte relativa al bilancio preventivo.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Il senatore MURINEDDU, preso atto dell'ampia relazione svolta dal relatore, deve però rilevare che le misure assunte dal Governo per il settore della pesca risultano sempre tardive e comunque insufficienti rispetto al complesso quadro delineato dalle direttive europee sulla materia. Pertanto, pur se lo schema di decreto sul piano teorico può essere considerato accoglibile, ritiene necessario sottolineare l'esigenza di evitare interventi di carattere frammentario e superficiale e di procedere invece a un riordino di più ampia portata della normativa a favore del settore della pesca.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a convocarsi domani, mercoledì 30 luglio, alle ore 9, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2003

**151<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PONTONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Galati.*

*La seduta inizia alle ore 16,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di regolamento recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, e istituzione degli uffici di diretta collaborazione dei Vice Ministri delle attività produttive (n. 259)**

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il relatore NESSA precisa che in seguito alla introduzione della figura dei Vice Ministri si è reso necessario integrare la normativa concernente gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri ed in particolare, per quanto riguarda lo schema di regolamento in esame, di quella del Ministro delle attività produttive.

A tal fine, si procede attraverso modificazioni ed integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, precisando, all'articolo 1, che gli uffici di diretta collaborazione sono anche quelli che collaborano direttamente con i Vice Ministri. All'articolo 2 si individuano, in particolare, gli uffici di diretta collaborazione, tra i quali viene inserito l'ufficio di segreteria dei Vice Ministri. L'articolo 7 concerne il trattamento economico per il responsabile del coordinamento delle attività, per il capo della segreteria, per il segretario particolare, per il responsabile della segreteria tecnica, per il coordinamento del legislativo e per gli affari internazionali, nonché per l'addetto stampa del Vice Ministro. Il provvedimento parifica il trattamento economico rispettivamente a quello delle figure dirigenziali di prima e seconda fascia. L'articolo 8 prevede un contingente di personale pari a 16 unità, che non altera però l'assetto complessivo definito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 300 del 2002.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, l'articolo 10 stabilisce che l'eventuale maggiore onere deve considerarsi compensato dalla non

attivazione da parte dell'amministrazione di un numero di incarichi dirigenziali finanziariamente corrispondenti a quelli degli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro.

È opportuno precisare che sullo schema di regolamento si è registrato il nulla osta delle organizzazioni sindacali ed il parere favorevole del Consiglio di Stato, che ha osservato come fosse necessario introdurre una disposizione in base alla quale i rapporti contrattuali da definirsi con i responsabili degli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro non debbano avere una decorrenza precedente a quella del regolamento che li istituisce. Non si ritiene opportuno introdurre tale disposizione aggiuntiva, dato che, come evidenziato nella relazione tecnico-finanziaria il numero di posti dirigenziali non coperti e che verrebbero ad essere «neutralizzati» con il regolamento in esame, rende lo stesso regolamento non oneroso dal punto di vista finanziario.

In base alle precedenti considerazioni, propone di formulare parere favorevole.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**Nuovo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 264)**

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il senatore SAMBIN ricorda che lo schema di decreto ministeriale è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge finanziaria per il 2002, il quale ha stabilito che gli importi dei contributi statali in favore dei soggetti di cui alla tabella 1, allegata alla legge medesima, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato; il relativo riparto deve inoltre essere effettuato annualmente, con decreto ministeriale.

Il provvedimento in titolo prevede la ripartizione secondo tre «macrofinalità» dei fondi stanziati per l'anno 2003, che ammontano complessivamente ad 28.021.000 euro. Tale somma, rispetto allo stanziamento per il 2002, registra un incremento di 667.779 euro.

Il provvedimento sostituisce il precedente decreto ministeriale n. 241 che stanziava 29.021.000 euro. La rimodulazione si è resa necessaria in seguito all'approvazione da parte della Camera dell'articolo 35 del disegno di legge sul riordino del settore energetico. Con riferimento alle finalità che compongono nel dettaglio le tre macroaree di intervento, rispetto all'anno precedente si registra un incremento per tutti i contributi ad enti ed organismi che promuovono l'internazionalizzazione dell'impresa (la terza macroarea), con la sola eccezione dei contributi ai consorzi multiregionali all'esportazione, di cui alla legge n. 83 del 1989, il cui stanziamento subisce invece una riduzione.

In particolare, la prima macrofinalità concerne «contributi ad enti di ricerca e organismi di normalizzazione», con uno stanziamento complessivo per il 2003 pari a 2.184.248 euro, ripartito in sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle piccole e medie industrie, contributi per il funzionamento delle stazioni sperimentali, un contributo annuo agli organismi di normalizzazione italiani, nonché un contributo spese per la pubblicazione di norme per la salvaguardia della sicurezza.

La seconda macrofinalità concerne «contributi ad enti ed organismi nel settore turistico», con uno stanziamento complessivo pari a 313.695 euro ripartito in contributi a favore di enti o associazioni che svolgono senza fini di lucro attività dirette a incrementare il turismo sociale o giovanile, nonché contributi per iniziative o manifestazioni di carattere nazionale o pluriregionale che interessino il movimento turistico.

Da ultimo, la terza macrofinalità concerne i contributi ad enti e organismi che promuovono la internazionalizzazione delle imprese, nella quale possono individuarsi cinque linee di intervento raggruppabili in due tipologie: una serie di funzioni assicura l'erogazione di contributi finanziari a soggetti in grado di comprovare la capacità di realizzare progetti coerenti con le direttive impartite dal Ministero riguardo al programma promozionale, mentre una seconda serie di funzioni concerne il riconoscimento delle Camere italiane all'estero e delle Camere miste in Italia. Segnatamente, tale macrofinalità è a sua volta ripartita in cinque differenti contributi ai quali bisogna comunque aggiungere gli accordi di settore stipulati ai sensi del decreto legislativo n. 143 del 1998, in materia di commercio con l'estero. Il contributo è basato su una percentuale variabile tra il 40 e il 70 per cento, a seconda della legge di intervento, della spesa promozionale effettivamente sostenuta dai destinatari.

Il senatore COVIELLO chiede chiarimenti in ordine alla utilizzazione della differenza di stanziamento rilevabile tra il decreto n. 241 e quello in esame. Esprime le proprie perplessità, in particolare, per il fatto che la riduzione del finanziamento sia intervenuta in seguito all'inserimento di un emendamento nel disegno di legge sul riordino del settore elettrico. A suo avviso, infatti, solo una norma di legge può modificare lo stanziamento previsto in bilancio. Rileva anche che, mentre i contributi previsti dal decreto sono finalizzati ad attività, il finanziamento di cui al disegno di legge sull'energia si riferisce ad esigenze di natura organizzativa.

Il senatore CHIUSOLI ritiene che la questione debba essere approfondita, tenendo conto anche delle finalità del decreto in titolo.

Il sottosegretario GALATI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2003

**187<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

RAGNO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla e Grazia Sestini.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di «Poste Italiane S.p.A.» (n. 260)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore VANZO, il quale ricorda che lo schema di regolamento in esame è stato predisposto in base alla disciplina generale che consente l'adozione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, nelle ipotesi di ristrutturazione aziendale o di crisi, per le categorie e settori di impresa non coperti dal sistema ordinario di ammortizzatori sociali. Tale normativa generale è posta dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dal relativo decreto Ministeriale 27 novembre 1997, n. 477. Alcune disposizioni specifiche, applicabili, tra gli altri, alle Poste Italiane S.p.a, sono poi stabilite dall'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dall'articolo 40, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

In particolare, lo schema di regolamento in titolo, è inteso a recepire – secondo la procedura stabilita dalla suddetta normativa – le previsioni del contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001, come modificato dal successivo accordo del 16 ottobre 2001, riguardanti l'istituzione, presso l'INPS, del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, della occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale della Poste Italiane S.p.a..

Il Fondo – che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dello schema all'esame, gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale – ha lo scopo, secondo quanto disposto all'articolo 2, di attuare interventi di sostegno nei confronti dei lavoratori della suddetta società per i casi di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.

La gestione del Fondo fa capo ad un Comitato amministratore, disciplinato all'articolo 3, composto da esperti, designati in misura paritetica, nel numero di sette, dalla società e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del contratto collettivo nazionale e maggiormente rappresentative, nonché da un rappresentante ciascuno – con qualifica non inferiore a dirigente – per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per quello dell'economia e delle finanze. Il comma 1 dell'articolo 3 prevede anche a individuare le suddette organizzazioni sindacali, distinguendo, peraltro, tra quelle aventi diritto alla designazione di un componente in via permanente e quelle rientranti invece in un meccanismo di rotazione. In proposito, ad avviso del relatore, occorrerebbe valutare se sia congruo che tale individuazione sia operata direttamente dal regolamento in esame: in tal modo, non si può infatti tenere conto, senza un'apposita modifica regolamentare, di eventuali variazioni della rappresentatività e del novero delle organizzazioni firmatarie.

Ai sensi dell'articolo 4, il Comitato ha, tra l'altro, il compito di predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS; di deliberare la concessione degli interventi e le misure dei contributi addizionali e straordinari; di decidere, in unica istanza, i ricorsi amministrativi, sempre in materia di contributi e prestazioni.

Gli interventi del Fondo, di cui all'articolo 5, si distinguono in ordinari e straordinari. Gli interventi ordinari sono costituiti in primo luogo dal finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale – come previsto al comma 1, lettera *a*), numero 1). Tale contributo è pari, per ogni ora destinata all'attuazione dei programmi formativi, alla corrispondente retribuzione lorda percepita dai soggetti interessati, ridotta dell'eventuale quota a carico di appositi finanziamenti nazionali o comunitari, come previsto all'articolo 9, comma 1. L'altro intervento a carattere ordinario, di cui al numero 2) del citato articolo 5, comma 1, lettera *a*), consiste nella corresponsione di un assegno ordinario in favore di lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell'attività. Tale assegno è riconosciuto per le ore di riduzione o sospensione eccedenti le 36 ore annue *pro capite*, nella misura pari al 60 per cento della corrispondente retribuzione lorda, secondo la disciplina di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 9.

L'altra tipologia di intervento è invece rappresentata dall'assegno straordinario, che viene erogato fino al conseguimento del diritto al trattamento di anzianità o di vecchiaia, di cui al comma 1, lettera *b*), e ai commi da 3 a 5 dello stesso articolo 5: possono essere ammessi a tale be-



neficio solo i soggetti che maturino il trattamento di anzianità o di vecchiaia entro un periodo di 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La misura dell'assegno straordinario è disciplinata dal comma 8 dell'articolo 9. Essa è pari, al netto delle ritenute tributarie, all'importo netto della pensione, calcolata incrementando l'anzianità contributiva della quota minima mancante per il conseguimento del diritto al trattamento medesimo. Su richiesta dell'interessato, l'assegno straordinario è liquidato, secondo particolari criteri, in unica soluzione, secondo quanto previsto dalla citata lettera *b*) dell'articolo 5, comma 1. Il medesimo trattamento è subordinato alla rinuncia al periodo di preavviso e alla relativa indennità sostitutiva – come precisato ai commi da 13 a 15 dell'articolo 9 ed è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo entro determinati limiti, definiti dai commi 3 e 5 dell'articolo 10. In base a tali disposizioni l'assegno straordinario è attribuito, in relazione alla prima tipologia di redditi, fino a concorrenza dell'ultima retribuzione mensile percepita e ragguagliata ad anno, alle dipendenze delle Poste Italiane S.p.a.; mentre in relazione al reddito da lavoro autonomo, l'assegno è percepito per intero fino a concorrenza del trattamento minimo pensionistico del regime generale INPS dei lavoratori dipendenti, e nella misura del 50 per cento per l'importo del medesimo assegno eccedente il suddetto minimo. Si osserva che, in quest'ultima fattispecie, i criteri non fanno alcun riferimento all'entità del reddito da lavoro autonomo.

L'ordinaria contribuzione pensionistica, per i periodi o per le ore oggetto dell'assegno ordinario e di quello straordinario, è versata dal Fondo in esame, secondo quanto disposto dai commi da 9 a 12 dell'articolo 9.

Tutti gli interventi a carico del Fondo – prosegue il relatore – sono concessi nei limiti di un periodo di dieci anni, decorrenti dall'entrata in vigore del regolamento, secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 5 e dall'articolo 13; il Fondo è liquidato secondo la procedura di cui ai commi da 7 a 10 dell'articolo 6.

Ai sensi dell'articolo 7, l'accesso agli interventi a carico del Fondo è subordinato all'espletamento delle procedure previste dai contratti – ed eventualmente da norme di legge – per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale o che determinano la riduzione dei livelli occupazionali. Questa seconda fattispecie costituisce, peraltro, il presupposto esclusivo per il riconoscimento dell'assegno straordinario.

Ai fini dell'attribuzione dei medesimi assegni, ordinari e straordinari, le procedure suddette si devono concludere con un accordo aziendale che individui una pluralità di strumenti, in conformità con le relative discipline legislative e contrattuali. I criteri per l'individuazione dei lavoratori in esubero, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, sono fissati, ai sensi dell'articolo 8, secondo il seguente ordine di priorità: possesso dei requisiti per la pensione; maggiore prossimità alla maturazione dei medesimi; maggiore età; volontarietà; carichi di famiglia.

Come accennato, il Fondo è alimentato, ai sensi dell'articolo 6, da un contributo ordinario, pari allo 0,50 per cento della base imponibile, di cui

0,375 punti percentuali a carico del datore e 0,125 punti a carico del dipendente, e da un contributo addizionale ed uno straordinario, entrambi ad intero carico del datore di lavoro, in relazione all'attribuzione, rispettivamente, dell'assegno ordinario e di quello straordinario.

L'obbligo del versamento del contributo ordinario può essere sospeso in caso di conseguimento di dotazioni finanziarie idonee a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno necessario, come valutato, quest'ultimo, dal Comitato amministratore.

Alcune norme specifiche ovvero di carattere transitorio o finale sono poi poste dagli articoli 11, 12 e 14 dello schema.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante : «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» (n. 250)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore Tofani ha presentato uno schema di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in titolo.

Interviene quindi il senatore BATTAFARANO, evidenziando che le proposte di modifica del testo in esame contenute nella documentazione consegnata dal sottosegretario Sacconi nella precedente seduta, congiuntamente alla scheda tecnica predisposta dal Governo sui profili finanziari del provvedimento in titolo, risultano ispirate esclusivamente da esigenze di tipo economico-finanziario, e appaiono quindi avulse da qualsivoglia intento migliorativo rispetto alla disciplina all'esame. Ciò si evidenzia, in particolare, in relazione alle proposte di modifica del comma 2 dell'articolo 13, relativamente ai casi nei quali è prevista la decadenza dai trattamenti di integrazione del reddito per i lavoratori destinatari di regimi particolari di somministrazione. Altre ipotesi emendative contenute nella documentazione sopra richiamata avrebbero poi come effetto la riduzione dell'ambito soggettivo di applicazione di talune disposizioni dello schema all'esame, sempre con l'unico fine del contenimento della spesa: si tratta, in primo luogo, dei limiti quantitativi all'assunzione di apprendisti, che si vorrebbero stabilire per legge, con l'inserimento di un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 50; in secondo luogo, della limitazione alla fascia anagrafica da 29 a 32 anni dei disoccupati di lunga durata che, ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 55, possono stipulare contratti di inserimento; in terzo luogo della riduzione da 50 a 45 anni del limite di età per i lavoratori privi di posto di lavoro o in procinto di perderlo – anche l'ulteriore ipotesi di sopprimere questa seconda fattispecie appare molto discutibile – sempre per la stipula di contratti di inserimento, di cui alla let-

tera c) del comma 1 del predetto articolo 55. Alla stessa preoccupazione di carattere finanziario sembra ispirata la proposta di modificare il comma 3 dell'articolo 60, nel senso di circoscrivere i casi in cui trovano applicazione gli incentivi economici previsti dalla precedente disciplina in materia di contratto di formazione e lavoro.

Lo schema di parere illustrato dal relatore, prosegue il senatore Battafarano, pur contenendo taluni profili orientati in un'ottica migliorativa rispetto al testo originario, non individua tuttavia soluzioni idonee, relativamente a taluni importanti nodi problematici sollevati dai senatori appartenenti ai gruppi politici dell'opposizione nel corso del dibattito.

I sopracitati rilievi non ineriscono all'impostazione politica di fondo sottesa al provvedimento in questione – comunque non condivisa dalle forze di opposizione –, ma riguardano in primo luogo la rispondenza delle disposizioni all'esame ai criteri e principi direttivi di delega contenuti nella legge n. 30 del 2003. È infatti nell'interesse della collettività impegnarsi per evitare il contenzioso che non mancherà di sorgere in relazione ai numerosi profili del provvedimento all'esame inquadrabili nell'ambito dell' illegittimità costituzionale per eccesso di delega.

A tal proposito – prosegue l'oratore – i casi più eclatanti di eccesso di delega sono ravvisabili in riferimento all'articolo 14 dello schema di decreto in titolo, relativo alle cooperative sociali e all'inserimento dei lavoratori disabili, che appare ispirato esclusivamente dall'esigenza di recepire, secondo moduli impropri, talune critiche espresse dalla Confindustria. Ove il Governo avesse voluto modificare la legge n. 68 del 1999 sul collocamento obbligatorio dei disabili, avrebbe infatti dovuto presentare un apposito e distinto disegno di legge o, meglio, avrebbe potuto preliminarmente riferire, ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del Regolamento del Senato, in merito allo stato di attuazione di tale normativa, per fornire elementi di valutazione utili alla eventuale proposizione di modifiche alla legislazione vigente. Alla stregua di tali considerazioni, la scelta di modificare la disciplina sull'inserimento lavorativo dei disabili con una disposizione non prefigurata in alcun modo nell'ambito della legge delega, si pone in palese contrasto con l'articolo 76 della Carta Costituzionale.

All'articolo 86, comma 8, dello schema di decreto legislativo in titolo si introducono poi modifiche in relazione al decreto legislativo n. 494 del 1996 – recante attuazione della direttiva CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza nei cantieri – non contemplate in alcun modo tra i criteri di delega di cui alla legge n. 30 del 2003, senza considerare neanche che nel disegno di legge di semplificazione per il 2001, all'esame delle Camere, è inclusa una apposita delega, proprio per il riordino di tutta la normativa in materia di sicurezza del lavoro.

La disciplina di cui all'articolo 86, comma 7, che esclude l'applicabilità per il settore pubblico della disposizione di cui all'articolo 27, comma 1, riguardante la trasformazione del rapporto di lavoro in caso di somministrazione irregolare, risulta in contrasto con la legge delega.

Analogamente, la lettera f) del comma 1 dell'articolo 85, , che abroga la parte della legge n. 196 del 1997 inerente al lavoro interinale, è suscet-

tibile di eliminare il substrato giuridico di tale fattispecie, nonostante che la stessa risulti poi mantenuta nel settore pubblico, proprio per effetto dell'inapplicabilità della sopracitata disciplina abrogativa alla pubblica amministrazione, stabilita al comma 2 dell'articolo 1.

I profili di incostituzionalità per eccesso di delega – prosegue l'oratore – sono ravvisabili anche in riferimento all'articolo 55, comma 2, relativo al contratto di inserimento, agli articoli 25, 45 e 73, recanti discipline su profili previdenziali, nonché all'articolo 10, relativo al divieto di indagini sulle opinioni dei lavoratori.

Anche la disciplina inerente alla borsa continua nazionale del lavoro – contenuta agli articoli 15, 16 e 17 – oltre a provocare l'inusitata scomparsa del Sistema informativo del lavoro, non risulta prefigurata in alcun modo nell'ambito della legge delega.

È stata inoltre tralasciata l'attuazione di talune previsioni, presenti invece nella legge n. 30, volte a favorire la diffusione dei contratti a tempo parziale per i lavoratori anziani, in modo tale da favorire la crescita dell'occupazione giovanile, nonché atte a configurare un adeguato sistema sanzionatorio per i casi di inosservanza delle disposizioni, relative ai requisiti essenziali previsti per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Anche le disposizioni della stessa legge n. 30, attinenti ai lavoratori stranieri, sono rimaste inattuata.

Sarebbe inoltre opportuno introdurre un'apposita disposizione normativa, volta a salvaguardare il lavoro temporaneo portuale.

In riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, il termine massimo di durata dello stesso, di cui all'articolo 49, comma 3 – pari a sei anni – appare eccessivo, anche alla stregua di un'analisi comparativistica riferita alle normative vigenti negli altri Stati comunitari.

Vi è poi una questione solo apparentemente terminologica – e che invece presenta una valenza sostanziale – relativa alla necessità di chiarire che, in tutto il provvedimento, si deve parlare non «di» ma «delle» organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, al fine di evitare soluzioni normative ambigue e suscettibili di legittimare la prassi, ormai ricorrente, degli accordi separati.

Concludendo il suo intervento, che, precisa, è stato svolto a nome di tutti i Gruppi politici che fanno capo all'Ulivo, il senatore Battafarano raccomanda la soppressione di tutte le parti del provvedimento che configurano un eccesso di delega e consegna al relatore e al rappresentante del Governo un documento che sintetizza il punto di vista dell'opposizione. Ricorda infine al relatore che al punto 2 e al punto 17 dello schema di parere da lui predisposto si fa riferimento, in modo palesemente contraddittorio, a disposizioni contenute nella legge n. 196 del 1997, che sono state incautamente abrogate dallo schema di decreto legislativo all'esame.

Il senatore BARELLI propone di integrare il punto 28 dello schema di parere illustrato dal relatore, includendo nei casi di esclusione dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a progetto anche le attività rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e so-

cietà sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il senatore FABBRI si associa alla proposta di integrazione formulata dal senatore Barelli.

Il senatore MONTAGNINO ricorda preliminarmente che durante la discussione parlamentare del disegno di legge n. 848 – poi divenuto la legge n. 30 del 2003 – l'opposizione, pur non condividendo l'impostazione di fondo sottesa a tale disciplina – ritenuta tale da incrementare il tasso di precarietà del mercato del lavoro, senza peraltro apportare alcun beneficio concreto per l'occupazione – presentò apposite proposte emendative, volte a limitare la portata pregiudizievole di talune disposizioni.

Di tale responsabile atteggiamento, il Governo e le forze politiche della maggioranza non hanno voluto tenere conto in modo adeguato e la presenza di numerosi profili di incostituzionalità riscontrabili nello schema all'esame, costituisce anche il risultato di un uso disinvolto e improprio dell'istituto della delega legislativa, suscettibile di ingenerare effetti negativi non solo per i lavoratori, ma anche per le imprese.

Alcuni dei rilievi formulati dal relatore nell'ambito dello schema di parere favorevole da lui predisposto sono certamente apprezzabili e, tuttavia, sarebbero risultati più incisivi e convincenti se presentati come condizioni, soprattutto per i profili concernenti il riparto di competenze tra Stato e regioni.

Riguardo alla disposizione normativa di cui all'articolo 14, relativa ai lavoratori disabili, l'oratore, dopo aver sottolineato la configurabilità di un vizio di legittimità costituzionale per eccesso di delega, già richiamata nell'intervento del senatore Battafarano, ricorda che le forze politiche di opposizione hanno presentato una apposita proposta, volta all'istituzione di una Commissione d'inchiesta, con il compito di verificare l'attuazione della legge n. 68 del 1999.

Tra i molti profili del provvedimento all'esame che destano forti preoccupazioni, occorre richiamare in particolare l'introduzione del lavoro a chiamata, una tipologia contrattuale la cui utilità appare molto discutibile, e che è destinata soltanto ad accentuare ulteriormente la tendenza alla precarizzazione del lavoro.

I gruppi politici dell'opposizione – conclude l'oratore – pur ribadendo la più volte affermata contrarietà all'impostazione politica del decreto legislativo all'esame, hanno avanzato proposte concrete, con finalità migliorativa rispetto al testo proposto, formulate a seguito di un'analisi attenta e responsabile di tutti i profili attinenti allo stesso. È auspicabile che il relatore ed il rappresentante del Governo tengano adeguatamente conto di esse.

Il relatore TOFANI, dopo aver sottolineato che lo schema di parere precedentemente illustrato recepisce già alcune osservazioni prospettate dalle forze politiche di opposizione nel corso del dibattito, si riserva comunque di valutare adeguatamente le proposte formulate nel corso della seduta odierna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE propone di convocare la Sottocommissione per i pareri, al termine della seduta odierna, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2437, di conversione del decreto-legge n. 165 del 2003 recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2003

**156<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15.05**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Norme di riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3» (n. 251)**

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Esame e rinvio)

La senatrice BOLDI, relatrice sullo schema di decreto in titolo, osserva preliminarmente che lo schema di decreto in esame è stato predisposto ai sensi della disciplina di delega di cui all'articolo 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che concerne il riordino della normativa degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). L'articolo 1, comma 1, dello schema reca la definizione generale di IRCCS, in termini sostanzialmente analoghi a quelli posti dalla vigente disciplina. Il comma 2 dell'articolo 1 – prosegue la relatrice – specifica che compete alle regioni la disciplina di dettaglio relativa all'attività di assistenza svolta dagli istituti in esame. L'articolo 2 dello schema stabilisce la procedura per la possibile trasformazione degli IRCCS di diritto pubblico in fondazioni, aventi sempre le finalità di cui al precedente articolo 1, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 3 disciplina l'adozione dello statuto da parte dell'IRCCS di diritto pubblico per il quale sia in atto la trasformazione in fondazione. Osserva quindi che lo statuto è approvato dal consiglio di amministrazione della fondazione medesima, in base ai principi e criteri direttivi posti dalla lettera *b*) del citato articolo 42, comma 1, e al relativo schema generale, definito

dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ricorda che la suddetta lettera b): reca il «principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e attuazione dall'altro»; prevede che nel consiglio di amministrazione sia garantita la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche (Ministero della salute, regioni e comuni), con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata. Tutti i componenti del consiglio, inoltre, devono possedere idonei requisiti di professionalità e onorabilità, periodicamente verificati, specifica infine che «dell'organo di gestione fanno parte il direttore generale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, e il direttore scientifico responsabile della ricerca, nominato dal Ministero della salute, sentita la regione interessata». La relatrice prosegue osservando che l'articolo 4 concerne gli IRCCS di diritto pubblico che non vengano trasformati in fondazioni, prevedendo l'adozione, in luogo dello statuto, di un regolamento. Quest'ultimo è adottato dal nuovo consiglio di amministrazione, «insediato» dal Ministro della salute e dal presidente della regione competente in base alla disciplina di cui alla lettera p) del citato articolo 42, comma 1. Tale lettera stabilisce la designazione dei membri per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal presidente della regione, sulla base di requisiti di professionalità e di onorabilità, periodicamente verificati. Il regolamento è adottato in base ai principi e ai criteri direttivi di cui allo stesso articolo 42 e al relativo schema generale – definito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano –. Ricorda che la lettera p) dell'articolo 42 prevede che: il presidente dell'istituto sia nominato dal Ministro della salute; le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione; venga assicurata l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione interessata. Ella osserva ancora che l'articolo 5 reca anche alcune norme generali sull'organizzazione degli IRCCS e sui criteri a cui deve essere improntata la relativa attività. In particolare, esso fa riferimento ai principi di «efficacia, efficienza ed economicità», al rispetto del vincolo di bilancio e all'istituzione di centri di costo, aventi il compito di programmazione, nonché di redazione del rendiconto, dell'intera gestione. I commi 1-4 dell'articolo 6 concernono i beni, i ricavi e il regime di contabilità degli IRCCS. Il comma 5 rinvia, ai fini della definizione del regime fiscale delle erogazioni liberali effettuate dai soggetti privati in favore delle nuove fondazioni suddette, all'attuazione della disciplina di delega per il riordino delle imposte sul reddito. L'articolo 7 riguarda l'attività di ricerca degli IRCCS, nonché l'adozione di misure di collegamento e sinergia con altre strutture negli ambiti – oltre che della ricerca – anche dell'assistenza sanitaria e della formazione del personale. La relatrice rileva che l'articolo 8 concerne la possibilità di svolgimento – da parte degli IRCCS – di attività diverse da quelle istituzionali e compatibili con le finalità di cui all'articolo 1. I commi 1-3 dell'articolo 9 confermano sostanzialmente l'attuale normativa sui finanzia-



menti delle attività di ricerca e di assistenza sanitaria degli IRCCS. Il comma 4 concerne la comunicazione periodica di alcuni dati. Il comma 1 dell'articolo 10 disciplina il rapporto di lavoro del personale degli IRCCS di diritto pubblico trasformati in fondazioni. Una norma transitoria è peraltro posta dal successivo articolo 17, comma 2, dello schema. Tale rapporto – sottolinea la senatrice Boldi – è di natura privatistica per i nuovi assunti; i dipendenti già in servizio possono optare, entro 180 giorni dall'emanazione del decreto di trasformazione in fondazione, per un contratto di diritto privato. I commi 2 e 3 concernono il personale degli IRCCS di diritto pubblico non trasformati in fondazioni. Il comma 4 consente, per tutti gli IRCCS (di diritto pubblico e di diritto privato), l'assunzione diretta di personale a tempo determinato, con contratto di diritto privato, per lo svolgimento di incarichi relativi a progetti di ricerca. Il comma 1 e il comma 2, secondo periodo, dell'articolo 11 confermano, rispettivamente, il principio di autonomia giuridico-amministrativa degli IRCCS di diritto privato e quello che subordina, per questi ultimi, l'assunzione dei dipendenti al possesso dei requisiti previsti per le corrispondenti qualifiche degli enti e strutture del Servizio sanitario nazionale. La relatrice rileva ancora che il primo periodo del comma 2 richiede, ai fini delle assunzioni di personale sanitario (da parte dei suddetti IRCCS di diritto privato), lo svolgimento di una procedura di selezione e di valutazione dei candidati. L'articolo 12 disciplina i requisiti per il riconoscimento di nuovi IRCCS. Esso è concesso con riferimento ad un'unica specializzazione disciplinare ovvero – nel caso di policlinici – anche a più ambiti, purché complementari ed integrati. I nuovi IRCCS di diritto pubblico devono costituirsi nella forma delle fondazioni o degli istituti. Quelli di diritto privato in una delle forme giuridiche previste dal codice civile. Le successive lettere b)-h) del comma 3 indicano gli altri requisiti per il riconoscimento – tra cui la titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento sanitari, i caratteri di eccellenza del livello delle prestazioni, dell'attività sanitaria e di quella di ricerca svolti negli ultimi tre anni –. Il comma 1 del successivo articolo 17 dello schema – prosegue la relatrice – reca inoltre una disposizione transitoria per gli IRCCS già esistenti. Questi ultimi devono chiedere la conferma del carattere scientifico; alla domanda va allegata la documentazione che attesti il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) ad e) del suddetto comma 3. Tale richiesta viene esaminata secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 13. Quest'ultimo concerne la procedura per il riconoscimento dei nuovi IRCCS. In sintesi, essa consiste in un decreto del Ministro della salute, emanato previo il parere della regione competente per territorio, e di un comitato ministeriale di valutazione. Il comma 1 dell'articolo 14 specifica che i requisiti stabiliti dall'articolo 12 devono essere posseduti in via continuativa dagli IRCCS – ivi compresi quelli già riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo –. I commi 2 e 3 disciplinano le procedure di revisione e di revoca del riconoscimento. In particolare, all'istituto è assegnato – da parte del Ministro della salute e della regione – un termine non superiore ad un anno per reintegrare il possesso dei requisiti in

caso di sopravvenuta carenza, rilevata dal Comitato Nazionale per la ricerca sanitaria, istituito dal successivo articolo 16. Decorsa tale scadenza, la conferma o la revoca del riconoscimento è adottata – sulla base degli esiti della verifica – dal Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione, sentiti il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La senatrice Boldi ricorda che il comma 1 dell'articolo 15 specifica che il bilancio di previsione e quello consuntivo degli IRCCS di diritto pubblico non trasformati in fondazioni sono soggetti all'approvazione del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la regione interessata. I commi 2 e 3 concernono invece le fattispecie in cui il consiglio di amministrazione delle suddette fondazioni può essere sciolto. L'articolo 16 disciplina il Comitato Nazionale per la ricerca sanitaria, in attuazione del principio di delega di cui alla lettera o) dell'articolo 42, comma 1, la quale ha previsto l'istituzione di «un organismo indipendente, con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale recante l'istituzione della Commissione unica sui dispositivi medici (n. 261)**

(Parere al Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Esame e rinvio)

Il senatore SALINI, relatore sullo schema di decreto ministeriale in titolo, rileva in primo luogo che esso è stato predisposto ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Quest'ultimo ha previsto l'istituzione della Commissione unica sui dispositivi medici, quale organo consultivo tecnico del Ministero della salute, avente il compito di definire e aggiornare un repertorio dei suddetti dispositivi, suddividendoli in classi e sottoclassi con l'indicazione del prezzo di riferimento. Lo schema di decreto provvede alla costituzione dell'organo. La nomina dei membri è operata dall'articolo 1, comma 1, in conformità con la disciplina stabilita dal comma 2 del suddetto articolo 57. In base a quest'ultimo, la Commissione è presieduta dal Ministro della salute ovvero dal vice presidente, da lui designato nell'ambito degli altri componenti. Sono membri di diritto: il responsabile della direzione generale dei farmaci e dispositivi medici; il presidente dell'Istituto superiore di sanità o un direttore di laboratorio dell'Istituto, da lui designato. Riguardo agli altri componenti, cinque sono nominati dal Ministro della salute medesimo, uno è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e altri sette dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione dura in carica due anni e i membri possono essere confermati una sola volta. La Commissione può invitare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri. Essa ha facoltà, inoltre – prosegue il relatore – di av-

valersi della collaborazione, anche mediante la stipulazione di specifiche convenzioni, di organismi scientifici nazionali ed internazionali. Riguardo al merito dell'attività, lo schema prevede che la Commissione si avvalga dell'operato e dei relativi esiti del Gruppo di lavoro sui dispositivi medici e che, nella suddetta determinazione del prezzo di riferimento, si applichi il criterio del rapporto «qualità-prezzo». Il senatore Salini sottolinea che l'articolo 4 dello schema provvede alla disciplina dei trattamenti di missione dei componenti della Commissione estranei alle amministrazioni statali nonché all'imputazione dei relativi oneri. È forse da verificare la conformità di tale previsione – che peraltro sembra presupporre un'analogha corresponsione anche per i membri che siano dipendenti statali – con il divieto di determinazione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

**(396) CALDEROLI.** – *Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto*

(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente TOMASSINI propone di dare per acquisite le fasi precedentemente svolte in sede referente, vale a dire la relazione e la discussione generale. Pertanto, se non ci sono obiezioni, si procederà con l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti. Conviene la Commissione.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente Tomassini pone ai voti l'articolo 1, al quale non risultano presentati emendamenti, che risulta approvato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Nell'illustrare gli emendamenti 2.1 e 2.3, il senatore ROTONDO rileva come questi siano finalizzati a rendere più efficace il testo in esame. Riguardo all'emendamento 2.1, osserva che la SIDS è una sindrome multifattoriale, rendendosi così necessario individuare le strutture che possano studiarne le manifestazioni nel modo più completo possibile, senza affidare il compito di indagare sulla SIDS ai soli centri di anatomia e istologia patologica. Relativamente all'emendamento 2.3, rileva che affiancare strutture di anatomia e di istologia patologica ai centri di riferimento per la lotta alla SIDS possa garantire una maggiore efficacia diagnostica.

La relatrice BOLDI, nell'illustrare l'emendamento 2.2, osserva come questo conferisca alle regioni la responsabilità di individuare i centri di riferimento per il controllo della SIDS. Sull'emendamento 2.4, rileva che questo è stato formulato in accoglimento di un'osservazione della

Commissione Affari Costituzionali. Rispetto all'emendamento 2.5, osserva come questo sia finalizzato a garantire la copertura finanziaria per l'attuazione dell'articolo 2.

Esprime quindi parere contrario agli emendamenti 2.1 e 2.3, ritenendoli in contrasto con l'impostazione del disegno di legge in esame, secondo la quale è fondamentale il riscontro autoptico e istologico, il quale deve essere affidato a istituti specializzati.

Il sottosegretario CURSI esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 – ritenendolo rispettoso dei poteri riconosciuti alle regioni dalla Carta Costituzionale – e sull'emendamento 2.3 – osservando che questo corregge l'impostazione eccessivamente centralistica dell'articolo 2, comma 1.

Riguardo ai restanti emendamenti si rimette alle valutazioni della Commissione.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.1.

I senatori MASCIONI e LIGUORI dichiarano di non partecipare alla votazione.

Il presidente TOMASSINI interviene per dichiarazione di voto contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 non è approvato.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.2, il quale risulta approvato.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.3, il quale risulta non approvato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.4 e 2.5, risultano approvati.

È quindi approvato l'articolo 2 nel suo complesso, nel testo modificato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore ROTONDO dà per illustrati gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Nell'illustrare l'emendamento 3.1, la relatrice, senatrice BOLDI, rileva come questo sia finalizzato a meglio definire la competenza delle regioni. Sull'emendamento 3.5 nota che esso è teso a garantire la copertura delle spese per l'attuazione dell'articolo 3. Riguardo l'emendamento 3.0.1, rileva che questo corrisponde ad una richiesta formulata dalla 5<sup>a</sup> Commissione così da garantire la copertura finanziaria del provvedimento, com-

più ampiamente intesa che, in sede di coordinamento formale, dovrà essere inserito dopo l'articolo 4.

Esprime quindi parere favorevole agli emendamenti 3.1, 3.5 e 3.01 e parere contrario agli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4.

Il sottosegretario CURSI esprime parere conforme al relatore sull'emendamento 3.1 e dichiara di rimettersi alla Commissione relativamente agli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.01.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 3.1, che è approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Il senatore ROTONDO ritira l'emendamento 3.4, rispetto al quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

Vengono quindi posti separatamente ai voti gli emendamenti 3.5 e 3.01, i quali risultano approvati.

Viene infine posto ai voti l'articolo 3 nel suo complesso, che risulta approvato nel testo modificato.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore ROTONDO ritira l'emendamento 4.2, rispetto al quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

La relatrice BOLDI illustra quindi l'emendamento 4.1 mettendo in evidenza come questo raccolga i contenuti salienti del disegno di legge n. 1586 (concernente la stessa materia del disegno di legge in titolo), d'iniziativa del senatore Rotondo.

La RELATRICE ed il sottosegretario CURSI esprimono parere favorevole all'emendamento 4.1.

Posto ai voti, l'emendamento 4.1 è approvato.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 4 nel suo complesso, così come emendato, il quale risulta approvato.

Si passa quindi alla votazione finale del disegno di legge n. 396.

La senatrice BAIO DOSSI interviene per dichiarazione di voto favorevole, esprimendo la propria soddisfazione per il lavoro della Commissione, giunta a terminare l'*iter* di approvazione di un disegno di legge concepito per affrontare la lotta a uno dei maggiori problemi scientifici e sociali. Ricorda quindi che l'Italia è, insieme alla Grecia, l'unico paese

dell'Unione Europea nel quale l'incidenza della SIDS non è nota con certezza. Afferma quindi che il disegno di legge in esame risponde a quattro distinte esigenze: lo sviluppo della ricerca clinica, epidemiologica e genetica; la divulgazione informativa a beneficio dei genitori; la diffusione di conoscenze tra i medici, in special modo medici pediatri e di base; la prevenzione dei costi sociali cagionati dalla SIDS. Considera importante la scelta di individuare nell'Istituto di anatomia patologica dell'Università di Milano un centro di riferimento per tutte le strutture coinvolte nello studio della SIDS. Auspica infine che la Camera dei deputati approvi in tempi rapidi il disegno di legge in esame.

Il senatore CARRARA prende la parola per dichiarazione di voto favorevole, esprimendo l'auspicio che in breve venga individuato un metodo corretto di prevenzione della SIDS.

Il senatore ROTONDO interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo, ricordando come la SIDS sia attualmente uno dei più gravi problemi della medicina pediatrica. Ritene che la Camera dei deputati possa ancora migliorare il testo in esame.

Il senatore TREDESE interviene per dichiarazione di voto favorevole, mettendo in evidenza l'importanza del sostegno psicologico alle famiglie interessate da casi di morte improvvisa del lattante. Esprime quindi l'auspicio che il disegno di legge in titolo favorisca la prevenzione della SIDS, attivando un'opportuna opera di informazione rivolta ai genitori.

Il senatore TATÒ interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, rilevando che il disegno di legge in esame risponde, con le disposizioni in esso contemplate, all'esigenza di tutelare le famiglie e di consentire il progresso della scienza medica.

La relatrice, senatrice BOLDI, esprime la propria soddisfazione per la prossima conclusione dell'*iter* di un disegno di legge concepito per affrontare una patologia che rappresenta la prima causa di morte nel primo anno di vita dei bambini. Rileva l'importanza di migliorare gli strumenti di diagnosi e prevenzione, nonché di garantire alle famiglie il necessario sostegno. Ringrazia quindi i colleghi per il consenso così unanimemente espresso e dichiara di auspicare un rapido *iter* di approvazione da parte della Camera dei deputati.

Posto ai voti, il disegno di legge n. 396, è approvato con le modifiche testè accolte.

Il presidente TOMASSINI esprime la propria soddisfazione per l'attività svolta dalla Commissione in sede deliberante nei confronti di un disegno di legge che affronta una materia di notevole importanza sociale,

per la quale è necessario individuare al più presto strumenti adeguati di prevenzione e cura. Auspica infine una rapida approvazione del testo da parte della Camera dei deputati.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente TOMASSINI informa la Commissione che è in procinto di pervenire l'atteso parere della Commissione bilancio sul disegno di legge recante la nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati. Resta inteso che non appena perverrà il suddetto parere, il disegno di legge in questione sarà immediatamente riesaminato dalla Commissione.

La senatrice BOLDI, in ragione della complessità della seduta che ha visto l'illustrazione di due relazioni su importanti decreti legislativi del Governo, nonché l'approvazione in sede deliberante del disegno di legge sulla sindrome della morte improvvisa del lattante, propone di rinviare il seguito della trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno alla prossima seduta.

Concorda con tale richiesta il senatore LIGUORI ed il presidente TOMASSINI, preso atto dell'orientamento della maggioranza dei Gruppi presenti in Commissione, dichiara conclusa l'odierna seduta.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 396****Art. 2.****2.1**

ROTONDO, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, TONINI,  
BATTAGLIA Giovanni

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le regioni individuano, con proprio decreto, l'Istituto Universitario o l'Unità operativa delle Aziende Ospedaliere che svolge la funzione di centro di riferimento regionale per la SIDS».

---

**2.2**

BOLDI, BAIO DOSSI, BIANCONI, CARRARA, TREDESE, SEMERARO, MAGRI

*Al comma 1, sostituire le parole: «Con decreto del Ministero della sanità sono individuati in ogni regione» con le seguenti: «Le regioni, in accordo con il Ministero della salute, provvedono, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad individuare, sul loro territorio,».*

---

**2.3**

ROTONDO, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, TONINI,  
BATTAGLIA Giovanni

*All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per quanto riguarda il riscontro autoptico, le regioni, con lo stesso decreto, individuano la struttura universitaria od ospedaliera di anatomia ed istologia patologica che collaborano, per la parte di loro competenza, con i centri di riferimento di cui al comma 1».

---



**2.4 (nuovo testo 2)**

IL RELATORE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il suddetto protocollo è comunicato al Ministero della salute».*

---

**2.5 (nuovo testo)**

IL RELATORE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«2-bis. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di 31.800 euro annui a decorrere dall'anno 2003».*

---

**Art. 3.****3.1**

BOLDI, BAIO DOSSI, BIANCONI, CARRARA, TREDESE, SEMERARO, MAGRI

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «all'autorità competente» con le seguenti: «alla regione competente per territorio».*

---

**3.2**

ROTONDO, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, TONINI, BATTAGLIA Giovanni

*Al comma 1, dopo le parole: «I centri di riferimento di cui all'articolo 2», sostituire fino alla fine del comma con le seguenti:*

*«a) attivano un programma multidisciplinare di studio e valutazione;*

*b) provvedono a fornire, attraverso idonei strumenti, sostegno psicologico alle famiglie delle vittime anche facilitando i rapporti con le associazioni dei genitori SIDS;*

*c) promuovono campagne volte a far conoscere il fenomeno a livello di popolazione generale, e prevenirlo nei soggetti interessati;*

*d) predispongono, nel piano della Educazione Continua in Medicina, piani di formazione ed aggiornamento del personale dedicato;*

e) attivano, di concerto con i servizi territoriali, per i neonati a rischio, un programma di assistenza domiciliare, anche mediante l'utilizzo di strumentazioni di supporto quali, tra gli altri, apnea-monitors, e cardio-monitors.».

---

### 3.3

ROTONDO, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, TONINI, BATTAGLIA Giovanni

*All'articolo 3, sopprimere il comma 2.*

---

### 3.5 (nuovo testo)

IL RELATORE

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Per l'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di 39.000 euro per l'anno 2003 e di 35.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004».

---

### 3.0.1 (nuovo testo)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3 della presente legge, pari a 70.800 euro per l'anno 2003 ed a 66.800 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**3.4**

ROTONDO, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, TONINI,  
BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 3-bis.**

Al fine di una migliore conoscenza della SIDS e della morte inaspettata del feto deceduto senza causa apparente dopo la 25<sup>a</sup> settimana di gestazione, l'Istituto Superiore di Sanità attiva, con il concorso dei centri di riferimento di cui all'articolo 2, un programma nazionale di ricerca.

Allo scopo, presso lo stesso Istituto Superiore di Sanità, viene istituita una banca dati nazionale.».

---

**Art. 4.****4.1 (nuovo testo 2)**

BOLDI, BAIO DOSSI, BIANCONI, CARRARA, SEMERARO, TREDESE, MAGRI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Le autorità sanitarie nazionali e regionali provvedono:

*a)* a promuovere campagne di sensibilizzazione e di prevenzione per garantire una corretta informazione sul problema;

*b)* a predisporre appositi programmi di ricerca multidisciplinari che comprendano lo studio dei casi sul piano anamnesico, clinico, laboratoristico, anatomo patologico, istologico.

*1-bis.* Il Ministero della salute, in collaborazione con le società scientifiche interessate e con le associazioni dei genitori, provvede ad emanare linee guida per la prevenzione della SIDS.

*1-ter.* Nell'attuazione dei programmi di formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la Commissione nazionale per la formazione continua, di cui all'articolo 16-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 502, e successive modificazioni, provvede, affinché ogni ostetrico, ginecologo, pediatra, neonatologo, anatomopatologo, istologo, medico di base e personale infermieristico consegua crediti formativi in materia di SIDS.

*1-quater.* Al fine di prevenire la SIDS, le regioni possono attivare per le categorie a rischio programmi per l'utilizzo di strumentazione di supporto quali apnea-monitor e cardio-monitor.

1-*quinquies*. Al fine di garantire una migliore assistenza ai nuclei familiari colpiti dalla sindrome, le regioni possono prevedere progetti di sostegno psicologico ai familiari delle vittime, anche facilitando i contatti con le associazioni delle famiglie toccate da esperienze analoghe».

---

#### 4.2

ROTONDO, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, TONINI, BATTAGLIA Giovanni

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, pari a 500.000 Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello Stato di Previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio».

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2003

**244<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

NOVI

*Intervengono il generale Carlo Jean, commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari, nonché presidente della Società di gestione degli impianti nucleari (SOGIN), accompagnato dall'ingegner Giancarlo Bolognini, dall'ingegner Silvio Cao, dall'ingegner Ugo Spezia e dall'ingegner Luigi Brusa.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

**AFFARE ASSEGNATO****Sullo stoccaggio dei rifiuti radioattivi: audizione del Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali radioattivi**

Il generale JEAN, dopo aver ricordato che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3267 del 7 marzo 2003 lo ha nominato Commissario delegato per la sicurezza delle installazioni e dei materiali nucleari, si sofferma in primo luogo sui compiti che la predetta ordinanza assegna al Commissario delegato: il miglioramento della messa in sicurezza delle centrali; le misure urgenti di smantellamento e le prospettive

di esportazione del materiale radioattivo; l'individuazione, di intesa con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle soluzioni per consentire la gestione centralizzata delle modalità di deposito dei rifiuti radioattivi. La stessa ordinanza ha altresì disposto che la Sogin agisca come soggetto attuatore dei vari interventi che sono finanziati attraverso i fondi autorizzati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Dopo aver precisato che le responsabilità del Commissario delegato non si riferiscono a tutti i materiali e alle scorie radioattive presenti in Italia – restando ad esempio esclusa la situazione riferita ad ospedali, industrie e centri di ricerca dove è talvolta contenuta una quantità radioattiva assai notevole – osserva che le successive ordinanze emanate attengono a diversi profili: con una di esse, infatti, si è disposta la messa in sicurezza delle centrali elettronucleari, mentre altre ordinanze hanno riguardato il trasferimento alla Sogin delle licenze e delle autorizzazioni degli impianti al fine di far coincidere l'autorità e la responsabilità sugli stessi. Un ulteriore settore di intervento ha riguardato la semplificazione delle procedure autorizzative – anche sulla base di un accordo di collaborazione istituzionale nonché la predisposizione delle norme attuative dei decreti legislativi n. 230 del 1995 e n. 241 del 2000.

I materiali radioattivi maggiormente rischiosi sono i combustibili irraggiati, in particolare quelli in forma liquida; sono in corso alcune iniziative per accelerare la riduzione dell'attuale pericolosità di tali materiali, ad esempio con il trasferimento a Sellafield, in Gran Bretagna, di circa 200 elementi di combustibile irraggiato. Attività di collaborazione sono poi in corso con la Francia e soprattutto con la Russia. Tra le attività internazionali da menzionare è di particolare importanza il progetto *Global partnership* con il quale i paesi del G8 si impegnano ad investire nella Federazione Russa, nell'arco di dieci anni, una somma pari a venti milioni di dollari per ridurre la minaccia causata da attentati terroristici derivanti dall'utilizzo di armi nucleari.

Tuttavia, la prospettiva di esportazione di tali materiali pericolosi non elimina la necessità di disporre di un deposito nazionale: infatti, le esportazioni di scorie radioattive continuano a risultare problematiche anche per l'alto costo che tali operazioni comportano, sebbene vi sia un progetto della Commissione europea per consentire la costruzione di un deposito geologico regionale comune a più Stati.

Con riferimento poi alle modalità di gestione centralizzata di deposito delle scorie nucleari bisogna prendere atto che attualmente in Italia tali materiali risultano essere dispersi in più di cento siti; ciò ha imposto la soluzione volta a individuare un sito unico nazionale, anche sulla base di uno studio preliminare che ha considerato il rapporto della Commissione Cenerini della Conferenza Stato-regioni, precedenti studi effettuati negli ultimi decenni, nonché esperienze effettuate all'estero. Il 16 aprile scorso, sono state definite le procedure per elaborare tale documento da sottoporre all'attenzione dei Presidenti delle regioni. In particolare, tale studio ha individuato cinque livelli di esclusione, relativi, rispettivamente, alla sicurezza, alla salvaguardia ambientale, all'impatto antropico, alle di-

mensioni dell'area del deposito e ai criteri geomorfologici e idrogeologici; inoltre, sono stati individuati due criteri di preferenza. Tuttavia, l'esame di tale documento è stato sospeso poiché sono state sollevate sullo stesso alcune eccezioni di merito che hanno indotto la Conferenza Stato-regioni a chiedere una valutazione più approfondita con la riapertura di un confronto con lo stesso Commissario delegato. Peraltro, in merito a tale studio occorre precisare che lo stesso non ha riguardato l'individuazione dei potenziali siti, bensì i criteri per individuarli. Pertanto, le illazioni sollevate al riguardo come pure le ipotesi di presunti interessi della stessa Sogin nella attività di smantellamento degli impianti sono del tutto infondate.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, dopo avere ringraziato il generale Jean per la completezza e la chiarezza dei dati forniti, ricorda che all'estero si stanno studiando processi di cementazione di alcuni tipi di combustibili pericolosi; sarebbe interessante comprendere se anche in Italia tali studi possono essere sperimentati e se la Sogin ha predisposto un piano quando i materiali radioattivi che sono esportati all'estero torneranno al paese di origine. Ulteriori chiarimenti anche in merito allo stato di avanzamento dei progetti per l'individuazione del sito unico nazionale. A tale riguardo, del resto, il grado di sicurezza dei depositi delle scorie radioattive ha ormai raggiunto livelli molto elevati che rendono ingiustificate le preoccupazioni che sono circolate negli ultimi tempi.

Il senatore SPECCHIA ringrazia il generale Jean per aver partecipato all'audizione che egli personalmente aveva sollecitato per fare chiarezza su un argomento che ha destato molte preoccupazioni in alcune regioni, come la Sardegna e la Puglia che, a torto o a ragione, si sono sentite possibili destinatarie dell'ubicazione del deposito nazionale di rifiuti radioattivi. La situazione in tale settore è certamente grave e densa di pericoli anche perché nel passato non sono state affrontate con il necessario vigore tutte le problematiche che invece ora l'attuale Esecutivo dimostra di fronteggiare, anche assumendosi la responsabilità di decisioni che possono causare reazioni negative.

Entrando nel merito di alcune delle questioni richiamate dal generale Jean, ritiene opportuno un chiarimento sui criteri di individuazione del sito unico nazionale poiché non solo su questo punto si è concentrato il confronto in seno alla Conferenza Stato-regioni, ma soprattutto perché questi criteri risultano essere stati modificati: infatti, in precedenti studi dell'Enea tra i criteri di esclusione venivano annoverate le aree insulari che invece, negli attuali criteri elaborati dal Commissario delegato, non sono escluse tra i luoghi in cui è possibile collocare il sito unico nazionale. Peraltro, nelle riunioni della Conferenza Stato-regioni, da parte della regione Puglia è stato chiesto l'inserimento del criterio socio-sanitario. Pertanto, sulle questioni ricordate sarebbe opportuno un chiarimento da parte del generale Jean che dovrebbe altresì precisare i tempi entro i quali si prevede di poter ragionevolmente risolvere il problema della messa in sicurezza dei materiali nucleari.

Il senatore TURRONI, associandosi ai ringraziamenti rivolti al generale Jean, chiede in primo luogo se l'incarico di Vice presidente della Sogin, nonché di Commissario vicario, assegnato all'attuale Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente non configuri una palese situazione di incompatibilità dal momento che lo stesso Dicastero assolve compiti di vigilanza nei confronti della Sogin. Per quanto concerne poi gli argomenti segnalati dal generale Jean, dopo aver ricordato che nel corso della XIII legislatura è stata effettuata dalla Camera dei deputati un'indagine conoscitiva su tali questioni, bisognerebbe partire dal rispetto di un principio in base al quale non è tollerabile che gli effetti negativi della presenza dei materiali nucleari possano essere scaricati su altri paesi. Peraltro andrebbe chiarito da parte del generale Jean come si sia potuto procedere alla redazione di nuovi criteri per l'individuazione del sito unico nazionale a poco più di un mese di distanza dell'emanazione dell'ordinanza che lo nominava Commissario delegato su tale materia. Inoltre, lo stesso Commissario delegato dovrebbe chiarire alcune affermazioni, riportate sul quotidiano *Unione Sarda*, attribuite ad un fisico, consulente di riferimento della Sogin, secondo il quale esistono in Sardegna strutture geologiche formate da notevoli livelli di componenti argillose. Inoltre, i compiti delineati nell'ordinanza n. 3267 del 2003 potrebbero in qualche modo risultare in contraddizione con i contenuti dell'articolo 30 del disegno di legge n. 2421, relativo al riordino del settore energetico e recante delega per la gestione dei rifiuti radioattivi. Infine, chiede quale sia la scadenza prevista sia per la chiusura del deposito di Avogadro, sia per il recupero dei combustibili trasferiti a Sellafield.

Il senatore MULAS fa presente che la Sardegna è stata indicata ripetutamente quale possibile regione dove collocare il sito unico nazionale: ciò ha destato preoccupazione nell'isola che già in passato è stata sfruttata anche per l'occupazione di servitù militari; sulla stampa locale è stata posta in risalto la notizia relativa ad una miniera dimessa che è stata invasa dall'acqua. Pertanto, la Sardegna sembra piuttosto avere un credito da recuperare essendo già penalizzata dall'insularità e dalle negative condizioni dei collegamenti di trasporto. Al generale Jean chiede in particolare alcuni chiarimenti in merito ai criteri di esclusione e di preferenza, elaborati per l'individuazione del sito unico nazionale, poiché molti di essi suscitano diverse perplessità: ad esempio, il riferimento alla densità della popolazione non considera gli andamenti stagionali, poiché la Sardegna, nel periodo estivo, ha una densità superiore rispetto ai restanti periodi dell'anno; lo stesso profilo inerente tempi e costi dei trasporti dovrebbe essere specificato. In conclusione, la collocazione dei materiali radioattivi è sconsigliabile in aree ancora incontaminate da un punto di vista paesaggistico.

Il senatore RIZZI, a nome del Gruppo di Forza Italia, ringrazia il generale Jean per le informazioni fornite e chiede chiarimenti in merito sull'esistenza nei pressi di un ospedale di un reattore che avrebbe un forza distruttiva pari alle bombe di Nagasaki e Hiroshima. Infine, sarebbe op-



portuno che il generale Jean chiarisse anche gli aspetti organizzativi della struttura che è stato chiamato a dirigere.

Il senatore SCOTTI chiede al generale Jean se sia stata approfondita la relazione di compatibilità tra i siti dove sono poste le centrali nucleari ed i siti nei quali si intende individuare il deposito dei materiali radioattivi. Inoltre, sarebbe interessante comprendere la ragione della pericolosità determinata dalla sospensione dello smantellamento degli impianti.

Il senatore DETTORI ritiene che le preoccupazioni avvertite in Sardegna non sono affatto esagerate dal momento che l'isola è stata in passato prescelta come ambito per scaricare i rifiuti. Il problema centrale non è tanto quello di interrogarsi sulla pericolosità dei materiali quanto quello di assumere una decisione politica che naturalmente deve essere supportata da precisi criteri tecnici. Tuttavia, proprio i criteri ricordati dal generale Jean per l'individuazione del sito unico nazionale si prestano ad alcune critiche poiché non si comprende come il sito stesso potrebbe essere collocato in zone meno densamente popolate che già risultano penalizzate a causa dello spopolamento. Pertanto, occorrerebbe trovare soluzioni alternative, magari cercando di comprendere i motivi per cui i rifiuti non vengono smaltiti nello stesso posto dove vengono prodotti o verificando la attendibilità della proposta di un sito internazionale di stoccaggio delle scorie radioattive in Russia. Infatti, la proliferazione dei rifiuti ha assunto in Italia dimensioni preoccupanti che potrebbero danneggiare le generazioni future: ciò rende tanto più indispensabile investire sulla tutela ambientale.

Il senatore VALLONE, dopo aver osservato che è incontestabile il principio in base al quale che le scorie radioattive non possono essere scaricate in altri paesi, ritiene che sia necessario un maggiore approfondimento sui criteri individuati per il futuro sito unico nazionale. In particolare, bisognerebbe chiedersi se tali parametri siano i più qualificati ed efficienti poiché proprio sugli stessi sono state avanzate alcune riserve in sede di confronto con la Conferenza Stato-regioni. In particolare, sarebbe allora utile che il generale Jean indicasse quali sono gli attuali termini del confronto che suscitano la preoccupazione dei rappresentanti delle regioni. Si associa infine al rilievo formulato dal senatore Turrone in ordine alla situazione di incompatibilità in cui versa il soggetto che attualmente ricopre la carica di commissario vicario.

Il senatore GASBARRI, dopo aver apprezzato la relazione svolta dal generale Jean, si associa alle critiche avanzate dal senatore Turrone in ordine fatto che l'incarico di Commissario vicario è ricoperto dall'attuale Capo di gabinetto del Ministero dell'ambiente. Più in generale, l'ordinanza n. 3267 del 2003, ripropone tutte le critiche che sono state ripetute ogni qualvolta, nei più svariati settori, si è ritenuto da parte dell'attuale Esecutivo che le emergenze fossero gestibili attraverso questo strumento il quale non solo si sottrae alla dialettica ed al controllo del Parlamento,

ma soprattutto deroga alle leggi vigenti, con il rischio che i provvedimenti assunti in conseguenza delle stesse ordinanze siano dichiarati illegittimi. Peraltro, appare assai preoccupante che non sia definito il tempo nel quale perdura lo stato di emergenza.

Il senatore GIOVANELLI ritiene che il generale Jean debba chiarire se l'ordinanza n. 3267 del 2003, contenga indicazioni temporali precise in merito all'emergenza che è stato chiamato a fronteggiare.

Il presidente NOVI fa presente al senatore Gasbarri ed al senatore Giovanelli che i quesiti da loro sollevati non possono essere rivolti al Commissario delegato poiché attengono a valutazioni di ordine politico che non possono essere richieste al soggetto auditato.

Il senatore ROLLANDIN chiede al generale Jean se i criteri per l'individuazione della zona dove collocare il deposito dei materiali nucleari siano analoghi a quelli adottati da altri paesi europei. Più in generale, occorrerebbe comprendere se a livello europeo è preferibile la soluzione volta a individuare per ogni Stato un sito di stoccaggio di materiali pericolosi o invece la soluzione diretta alla creazione di un sito unico. Inoltre, ritiene naturale che in ordine al contenuto dei criteri richiamati siano emerse delle riserve da parte dei rappresentanti delle regioni.

Il senatore FIRRARELLO chiede chiarimenti in ordine alla pericolosità dei reattori collocati nei pressi di alcuni ospedali.

Il presidente NOVI ritiene che sul punto sollevato sia dal senatore Rizzi che da ultimo dal senatore FIRRARELLO occorre un chiarimento anche per fugare ogni preoccupazione.

L'ingegner BOLOGNINI, in merito alle questioni richiamate dal senatore Rizzi e dal senatore FIRRARELLO, fa presente che esiste un reattore di ricerca presso un'università, e non nei pressi di un ospedale che è stato abbandonato. La sua pericolosità, peraltro, non può essere in alcun modo associata ad una ipotesi di esplosione ma si riferisce soltanto alla possibilità che l'enorme quantità radioattiva potesse essere rilasciata nell'ambiente. Semmai, resta problematico il livello di protezione fisica di tali strutture che sono assai lontane dai livelli di protezione esistenti nelle centrali gestite dalla Sogin. Infine, l'attuale disseminazione di materiali di natura pericolosa in oltre cento siti rende più razionale la soluzione di un sito unico centralizzato anche per risolvere le questioni di sicurezza e di tutela ambientale collegate alla gestione delle scorie radioattive.

Il presidente NOVI ringrazia l'ingegner Bolognini per i chiarimenti forniti poiché gli argomenti richiamati devono essere sempre affrontati razionalmente e non sull'onda dell'emozione. Appare significativo poi che, tanto il generale Jean quanto l'ingegner Bolognini abbiano confermato che

l'individuazione del sito unico nazionale costituisca la soluzione migliore per risolvere i problemi connessi alla presenza di materiali nucleari.

Il generale JEAN, rispondendo ai senatori intervenuti, fa presente che i rischi di pericolosità per la sicurezza e per l'ambiente non sono dovuti tanto ai combustibili irradiati, ma all'ipotesi che gruppi terroristici si impossessino di tali materiali per una eventuale azione; di conseguenza si ritiene preferibile la soluzione volta ad un controllo centralizzato delle scorie radioattive che attualmente sono disperse nel territorio nazionale. Circa la possibilità di esportazione di siffatti materiali bisogna ricordare che le normative europee obbligano lo stato produttore a riprendersi i materiali medesimi dopo il cosiddetto processamento. Pertanto, tenuto conto di questa considerazione bisognerebbe accettare la soluzione del sito unico nazionale - peraltro già adottata in diversi paesi europei - anche in virtù del fatto che ormai i depositi di materiali radioattivi hanno raggiunto elevati *standard* di sicurezza: quindi, tali depositi non presentano profili di pericolosità connessi all'irraggiamento radioattivo, restando solo il problema della disponibilità di un'area di 50-100 ettari. Quindi, per fronteggiare il problema bisognerebbe sempre richiamarsi a due principi etici: in primo luogo la presenza di una condizione di pericolo per molti cittadini italiani; in secondo luogo, l'impossibilità di scaricare la responsabilità della gestione dei materiali nucleari sulle future generazioni.

Per quanto concerne poi le polemiche attinenti alle aree nelle quali collocare il deposito unico nazionale, osserva che molto spesso le critiche sono state alimentate dalla stampa locale che ha intercettato l'emozione e lo stato di preoccupazione presente presso le popolazioni. Sulla base di tale clima si sono quindi registrate alcune affermazioni che debbono essere corrette: fa riferimento sia all'ipotesi del tutto irrealistica di servirsi di una miniera nel Sulcis poiché è risaputo che i depositi non possono essere collocati laddove vi è presenza di acqua, sia alle affermazioni, richiamate dal senatore Turroni non attribuibili a consulenti della Sogin, oltre che criticabili dal punto di vista tecnico. Quindi le affermazioni fatte dal senatore Mulas, sono certamente comprensibili ma chiamano in causa valutazioni di ordine politico e non tecnico: sotto quest'ultimo profilo non si può escludere che la Sardegna possa essere indicata in futuro quale possibile ambito nel quale collocare il sito unico nazionale. Inoltre, i criteri elaborati si pongono in linea con la normativa e le esperienze internazionali e non sono in contrasto con le disposizioni contenute nell'articolo 30 del disegno di legge del riordino del settore energetico, attualmente all'esame del Senato. In ogni caso è bene ricordare che lo studio che ha disposto tali criteri non aveva la finalità di individuare un sito per il quale si rendono comunque necessari controlli geologici, poiché è dimostrato che l'ingegneristica molto spesso è riuscita a correggere problemi presenti nel suolo.

Dopo aver ritenuto che l'incarico di Commissario vicario attualmente ricoperto dal Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente, risponde a esigenze operative, fa presente al senatore Gasbarri che si è scelto lo stru-

mento dell'ordinanza anche in ragione del pericolo di un attacco terroristico in Italia; in ogni caso la durata dell'emergenza alla quale è legato l'incarico di Commissario delegato scade al termine del corrente anno. Fa presente inoltre che la chiusura degli impianti di Avogadro è prevista nel 2005, mentre la collocazione dei depositi di rifiuti nelle stesse aree dove sono prodotti, come ad esempio le centrali, deve escludersi dal momento che tali strutture si trovano presso corsi d'acqua. Per quanto concerne poi la proposta avanzata dalla Russia di un sito unico internazionale, ritiene che essa non sia del tutto retorica, anche se incontra talune difficoltà di realizzazione; del resto, sia con la Russia, sia con altri paesi, è in corso un'intensa attività di collaborazione per la realizzazione di progetti specifici.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato il generale Jean per gli elementi informativi resi alla Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli (n. 262)**

(Parere ai sensi dell'articolo 114 comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Esame e rinvio)

Il senatore FLORINO chiede che, prima di procedere alla relazione sullo schema di decreto ministeriale in titolo, la Commissione effettui alcune audizioni, assolutamente indispensabili per un'attenta valutazione di una questione così complessa come quella della bonifica dell'area industriale di Bagnoli. Ricorda quindi come già nella scorsa legislatura il Parlamento si sia occupato della vicenda, che avrebbe dovuto concludersi nel dicembre del 1999 con il recupero ambientale dell'area in questione, al costo di ben 350 miliardi di lire. Le audizioni dovrebbero far luce sia sui ritardi registratisi, sia sui casi di omesso intervento nell'effettuazione delle opere di bonifica, sia sulle errate informazioni che sono state in passato trasmesse da parte degli enti locali campani.

Protesta infine vivacemente all'indirizzo del Presidente per i tempi estremamente ristretti che si vogliono imporre per l'esame di un provvedimento così delicato.

Il presidente NOVI richiama all'ordine il senatore Florino per i toni eccessivamente concitati del suo intervento, toni a cui in questi due anni di legislatura non aveva mai avuto modo di assistere in seno alla Commissione ambiente.

Quanto alla richiesta di effettuare alcune audizioni, fa presente che i responsabili della Bagnoli Futura S.p.A., insieme ad esponenti dell'imprenditoria, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste campane e unitamente al sindaco di Napoli e al presidente della regione Campania, sono stati ascoltati dalla Commissione nell'ambito del-

l'indagine conoscitiva sulla bonifica di Porto Marghera e degli altri siti inquinati.

D'altra parte, per l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo sono stati previsti tre giorni di seduta, e quindi non certo meno di quanto è stato destinato in passato all'esame di altri atti del Governo sui quali occorreva esprimere il prescritto parere.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente NOVI avverte che nella seduta di domani mattina, dopo lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno, si procederà al seguito dell'esame dello schema di decreto ministeriale di approvazione del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli.

L'esame dell'affare sulla tutela dell'ambiente nella Costituzione europea avrà pertanto luogo nel corso della seduta pomeridiana, dopo il seguito dell'esame dello schema di decreto ministeriale sulla bonifica di Bagnoli.

#### *SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente NOVI avverte che la seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per oggi, alle ore 17,15, avrà invece luogo domani mattina, alla fine della seduta antimeridiana della Commissione.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**COMMISSIONE SPECIALE**  
**in materia di infanzia e di minori**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2003

**23ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BUCCIERO**

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1916) RIPAMONTI. – Istituzione del difensore civico dei minori**

(Esame e rinvio)

Il presidente BUCCIERO, relatore, fa presente che il disegno di legge che la Commissione si appresta ad esaminare propone l'istituzione del difensore civico dei minori, figura che assume anche altre denominazioni come garante per l'infanzia, tutore per i diritti dei minori, ma muove da un unico obiettivo e cioè porsi come strumento di tutela immediata per i diritti, gli interessi e i bisogni dei minori.

Come sottolineato nella proposta in esame, sono diversi gli Stati che con modelli differenziati hanno istituito i difensori civici per l'infanzia, e per l'Europa si possono già citare: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia e Spagna. Il presente disegno di legge propone di colmare il vuoto normativo nel nostro ordinamento giuridico, per dare in tal modo immediata attuazione agli indirizzi contenuti nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 (ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176), nonché nella Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 (di recente ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77). Il quadro normativo internazionale tende a favorire l'uniformità delle legislazioni degli Stati membri del Consiglio d'Europa, particolarmente in materia di esercizio effettivo dei diritti riconosciuti al fanciullo, nella prospettiva di valorizzarne la qualità di cittadino. In questo contesto, l'istituzione del difensore civico per l'infanzia viene considerata come lo strumento prioritario per garantire l'effettiva tutela degli interessi del minore, in quanto citta-

dino e quindi portatore di bisogni specifici, soggetto e non oggetto di tutela.

Passando all'illustrazione dell'articolato, il Presidente-relatore rende noto che l'articolo 2 descrive i compiti attribuiti al difensore civico che non consistono solo nella vigilanza sulla piena applicazione delle norme interne e di diritto internazionale di diritto minorile, ma comportano anche l'intervento in rappresentanza degli interessi dei minori nel corso di procedimenti civili e penali, nonché la costituzione di parte civile in procedimenti penali che hanno ad oggetto violazioni dei diritti dei minori. Il difensore civico dei minori svolge inoltre funzioni di coordinamento, cooperazione, collaborazione con vari enti ed organismi e, al fine di esercitare i suddetti compiti, può condurre indagini su presunte violazioni dei diritti del minore nonché effettuare ispezioni presso i luoghi dove il minore svolge la sua attività. La mancata ottemperanza alle richieste del difensore civico dei minori è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria (articolo 3). L'articolo 4 definisce il difensore civico come organo monocratico, nominato d'intesa tra i Presidenti delle rispettive Camere, che dura in carica quattro anni. L'articolo 5 indica i requisiti che il difensore civico deve rivestire per la nomina all'incarico, mentre l'articolo 6 descrive l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del difensore civico dei minori che sono regolamentati con decreto del Ministro per la solidarietà sociale; infine, l'articolo 7 detta le necessarie disposizioni finanziarie.

Concludendo l'illustrazione della proposta in esame, il Presidente-relatore esprime il personale avviso che l'istituzione di un organismo deputato alla vigilanza e al controllo del rispetto dei diritti del minore in funzione di garanzia di questi ultimi, costituisca un passo di grande civiltà, un segno tangibile della sensibilità istituzionale per complesse e delicate problematiche e che dimostrerebbe in tal modo la concreta volontà di corrispondere delle molteplici esigenze del mondo dell'infanzia. Andrà però valutato se sia veramente efficace un unico garante dell'infanzia o se invece non sia meglio prevedere un garante per ogni regione o ambiti territoriali minori; un altro aspetto sul quale occorrerà riflettere riguarda le modalità di nomina di questo organismo.

Il Presidente, dopo aver preannunciato che alla ripresa dei lavori parlamentari si affiancheranno a questa altre proposte di legge nella stessa materia, auspica l'avvio di una ampia e approfondita discussione in tema che possa comunque condurre in breve tempo all'approvazione di un'efficace normativa sollecitata da molti operatori del settore.

Coglie infine l'occasione per rivolgere a tutti i componenti della Commissione un indirizzo di saluto per l'imminente pausa estiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2003

**101ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PETRUCCIOLI**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il presidente PETRUCCIOLI comunica che in data 22 luglio 2003 il deputato Bertucci ha rassegnato le sue dimissioni da Presidente per la Sottocommissione per l'Accesso, che dovrà pertanto riunirsi alla ripresa dei lavori per eleggere un nuovo Presidente.

Il Presidente comunica altresì che, a seguito del passaggio del deputato Bertucci al Gruppo Misto, il gruppo Forza Italia ha designato il deputato Lainati, al quale egli rivolge auguri di buon lavoro, quale nuovo rappresentante di Gruppo in seno alla Commissione.

*INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che all'ordine del giorno è iscritto l'esame delle disposizioni sullo svolgimento della campagna elettorale sulle reti radiotelevisive di servizio pubblico per il rinnovo degli organi provinciali delle province di Trento e Bolzano.



Al fine di realizzare le intese previste dall'articolo 4 della legge n. 28 del 2000, egli ha avuto un incontro oggi alle 13.30 con il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prof. Enzo Cheli, e con il presidente della Commissione servizi e prodotti della predetta Autorità, prof. Giuseppe Sangiorgi.

Poco prima che la riunione avesse luogo, il Ministero dell'Interno ha comunicato che per la stessa data del 26 ottobre sono state indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della regione Friuli Venezia Giulia.

Nella riunione con i rappresentanti dell'Autorità egli ha esaminato anche le norme relative a questa consultazione elettorale, che non presentano alcuna particolare problematica, in quanto le campagne elettorali per elezioni parlamentari suppletive sono state già disciplinate numerose volte.

Nell'assenza di una specifica disposizione nel regolamento della Commissione, egli propone di applicare l'articolo 56, ultimo comma, del regolamento del Senato, al fine di consentire l'approvazione anche del regolamento relativo all'elezione suppletiva.

La Commissione concorda all'unanimità.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Audizione del Direttore di RADIO UNO e del Direttore di RADIO DUE e RADIO TRE**

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che l'audizione del Direttore di RADIO UNO e del Direttore di RADIO DUE e RADIO TRE completano una serie di audizioni dei responsabili dell'informazione pubblica radiotelevisiva, che unitamente alle visite ai centri di produzione – domani si svolgerà quella presso il centro di produzione di Napoli – hanno fornito alla Commissione una serie di elementi conoscitivi sullo stato del servizio pubblico radiotelevisivo che dovranno poi essere oggetto di una analisi approfondita.

Il deputato LAINATI esprime vivo disagio per le difficili condizioni in cui questa audizione si dovrà svolgere, dal momento che sono in corso i lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati, a conclusione dei quali sono anche convocate le Commissioni riunite Cultura e trasporti per l'esame del disegno di legge in materia di riordino del servizio radiotelevisivo.

Il deputato Lainati comprende che tale situazione non dipende dal Presidente, ma è una conseguenza della accelerazione che caratterizza sempre i lavori parlamentari nel periodo che precede l'inizio delle vacanze estive; osserva peraltro che un'audizione importante come quella dei dottori Valzania e Soccillo avrebbe meritato uno svolgimento ben altrimenti più sereno ed esteso.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente di non aver ritenuto di dover ulteriormente rinviare l'audizione perché da più parti gli è stato fatto presente che ciò avrebbe dato la sensazione di una sottovalutazione dei problemi della radio da parte della Commissione. Del resto considerazioni dello stesso genere lo hanno indotto a non rinviare a settembre la visita al Centro di produzione di Napoli, come egli aveva in un primo tempo pensato.

Peraltro egli ritiene di poter venire incontro alle osservazioni del deputato Lainati non chiudendo nella seduta di oggi le iscrizioni a parlare e rinviando quindi la conclusione dell'audizione in una prossima seduta a settembre, dal momento che la resocontazione stenografica consentirà agli auditi di replicare con tranquillità e con precisione.

Prende quindi la parola il dottor SOCCILLO il quale si sofferma in primo luogo sulla crisi di ascolti da più parti denunciata che avrebbe colpito la radio e in particolare RADIO UNO.

In proposito egli osserva come non solo la RAI, ma anche i competitori abbiano più volte rilevato che AUDIRADIO costituisce un sistema di rilevazione ancora molto impreciso, e sulla necessità di trovare un sistema più attendibile.

In ogni caso RADIO UNO resta la radio più seguita, con un ascolto medio giornaliero di 7.200.000 utenti circa su 35 milioni che seguono giornalmente la radio, con un netto distacco dalla seconda classificata RADIO DEEJAY.

Ciò non significa ovviamente che non vi sia il massimo impegno per realizzare un consistente recupero di ascolti, e in questo senso sono allo studio importanti novità editoriali, prima fra le quali il ritorno su RADIO UNO di Renzo Arbore.

Il dottor Soccillo si sofferma quindi sulla situazione del GR, che rimane un punto di riferimento irrinunciabile per gli ascoltatori come si è dimostrato nel corso della guerra in Iraq che è stata coperta da ben dodici inviati, e ritiene che sotto la sua direzione il giornale abbia garantito un più che soddisfacente pluralismo ed equilibrio informativo, garantendo ad esempio una parità di presenze fra la maggioranza e l'opposizione in luogo della cosiddetta regola dei tre terzi – un terzo al Governo, un terzo alla maggioranza e un terzo all'opposizione – che si era ispirata alla precedente gestione.

Il dottor VALZANIA fa presente che RADIO DUE e RADIO TRE rappresentano le due diverse facce della politica culturale della radio: RADIO TRE infatti privilegia da sempre contenuti di carattere culturale – e quindi la musica classica, la letteratura, la scienza, l'arte – mentre RADIO DUE riserva particolare attenzione alla cultura del mezzo radiofonico, con prodotti innovativi e particolarmente attenti al pubblico più giovane e più moderno.

Il dottor Valzania fornisce quindi una serie di dati di ascolto che testimoniano una leggera crescita di RADIO TRE nell'ultimo anno, e una sostanziale tenuta di RADIO DUE.

Il presidente PETRUCCIOLI sospende brevemente l'audizione per consentire lo svolgimento degli altri due punti dell'ordine del giorno.

#### *ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA*

**Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alle elezioni dei Consigli provinciali delle province di Trento e di Bolzano, componenti il Consiglio regionale della Regione Trentino Alto Adige, fissate per il giorno 26 ottobre 2003**

Il relatore, presidente PETRUCCIOLI, illustra la proposta di regolamento da lui redatta tenuto conto delle intese intercorse con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La Commissione approva.

**Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo all'elezione suppletiva indetta nel Collegio n. 2 della IX circoscrizione (Friuli - Venezia Giulia) della Camera dei deputati per il giorno 26 ottobre 2003**

Il relatore, presidente PETRUCCIOLI, illustra la proposta di regolamento da lui redatta tenuto conto delle intese intercorse con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La Commissione approva.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Direttore di RADIO UNO e del Direttore di RADIO DUE e RADIO TRE**

Riprende l'audizione.

Prende la parola il deputato CARRA il quale rileva in primo luogo come il dibattito sulla radio possa svolgersi in maniera più serena e meno condizionata da influenze politiche rispetto a quanto avviene per la televisione, anche perché non vi è un competitore monopolista della radio pubblica.

Egli ritiene peraltro che sia pericoloso sottovalutare la gravità della crisi che in questo momento attraversano gli ascolti della radio, con una perdita media nel primo semestre di quest'anno dell'11,3 per cento sull'ascolto medio giornaliero con punte particolarmente elevate per quanto riguarda RADIO UNO e Isoradio.

A questa situazione fa riscontro una perdita di competitività sul mercato pubblicitario tanto più grave in una fase in cui la radio, nel suo complesso, migliora la propria presenza sul mercato pubblicitario rispetto alla televisione.

Egli ritiene quindi che sarebbe necessaria una seria riflessione sulle cause di queste difficoltà che sono sicuramente molteplici, e che vanno dal crescente ricorso ai precari per quanto riguarda la conduzione dei giornali radio, ad uno scarso rinnovamento anagrafico tra i responsabili delle linee editoriali, a fronte di un mezzo che si rivolge con particolare attenzione al pubblico più giovane, fino, sul lato commerciale, ad una politica di prezzi per gli inserzionisti pubblicitari non competitiva e ad un'insufficiente partecipazione alla distribuzione dei proventi del canone.

Il senatore FALOMI rileva come la crisi della radio pubblica si manifesti soprattutto sul canale dedicato all'informazione, RADIO UNO, laddove cioè la presenza della RAI dovrebbe essere più specifica ed aggressiva.

È sicuramente vero che AUDIRADIO può non essere del tutto attendibile, e del resto egli ha sollevato sempre critiche verso i sistemi di regolazione audio, e tuttavia l'inattendibilità vale per tutti i concorrenti e non può dunque essere invocata unicamente quando i dati di ascolto sono negativi.

Dopo aver osservato come l'intervento del dottor Soccillo riproponga il tema dei criteri da adottare per il pluralismo delle presenze e l'equilibrio fra maggioranza ed opposizione, che dovrà a suo parere essere discusso dalla Commissione, il senatore Falomi chiede chiarimenti al dottor Soccillo circa la questione del ritorno di Renzo Arbore su RADIO UNO, iniziativa che egli ritiene evidentemente estremamente apprezzabile essendo Arbore un eccellente personaggio e autore radiofonico, ma che tuttavia andrebbe meglio specificata, nel senso di chiarire se questa o altre iniziative analoghe siano o meno intese a ridimensionare il ruolo di RADIO UNO come rete dedicata all'informazione.

Il deputato GENTILONI SILVERI dichiara in primo luogo di non condividere una impostazione per cui gli ascolti positivi o negativi siano l'unico metro di valutazione per un'azienda radiotelevisiva di servizio pubblico.

Tuttavia non vi è dubbio che la situazione della radio appaia particolarmente preoccupante, in particolare ove si consideri che, secondo l'ultima rilevazione della Nielsen gli introiti pubblicitari di RADIO RAI nel periodo gennaio-maggio 2003 hanno registrato una flessione dell'8 per cento rispetto al periodo precedente.

Egli prende atto del fatto che i dati relativi alla radio possono essere oggetto spesso di diverse letture, e tuttavia proprio per questo sarebbe necessario che la RAI desse seguito alla richiesta, più volte formulata da questa Commissione, di trasmettere con regolarità anche per la radio i dati sull'ascolto e sul pluralismo.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, egli fa presente che, al di là dei tempi concessi alla maggioranza e all'opposizione, si sta ormai generalizzando nei giornali radio una tecnica comunicativa poco leale dell'uso delle presenze politiche che consiste nel dare su ogni questione, sempre nello stesso ordine, prima il parere del rappresentante del Governo, poi quello del rappresentante dell'opposizione poi infine a chiudere il ragionamento quello di un rappresentante della maggioranza.

Il deputato BUTTI si dichiara d'accordo con quanto affermato dagli oratori precedenti circa la necessità di un dibattito in Commissione sui criteri di applicazione del pluralismo delle presenze nei giornali radio e nei telegiornali, va peraltro riconosciuto che l'attuale gestione del giornale radio adotta un criterio rigorosamente paritario.

Per quanto riguarda le questioni relative agli ascolti, l'oratore sottolinea come sia molto difficile valutare i risultati della radio pubblica in termini di pura e semplice competizione con la radio privata, da un lato perché molto più che nella televisione la differenza tra una radio di servizio pubblico, che fa informazione e cultura, e radio private che producono essenzialmente intrattenimento determina una difficoltà di comparazione e, dall'altro le radio private che producono soprattutto informazione operano su *target* particolarmente mirati, si pensi a Radio 24, anche questi difficilmente comparabili con la platea indifferenziata della radio pubblica.

Il deputato Butti conclude segnalando la grave insufficienza del segnale di RADIO RAI, spesso difficilmente captabile in vaste aree del paese, dalla Lombardia al Mezzogiorno.

Il dottor SOCCILLO, nel riservarsi una più approfondita replica al termine dell'audizione, si sofferma sulla questione dei giornalisti precari in funzione di conduttori di giornali radio, facendo presente che questa scelta si è resa necessaria a causa del totale blocco del *turn over* che, a fronte del collocamento a riposo o della morte di valenti colleghi e del passaggio alla televisione di altri, ha gravemente ridotto l'organico dei giornalisti. Peraltro molti dei precari in questione sono ormai professionisti di lunga esperienza.

Il dottor VALZANIA si sofferma sui dati relativi alla perdita di *audience* di RADIO RAI facendo presente che se si adotta il criterio dello *share* il calo complessivo registrata nel corso di quest'anno è all'incirca dal 21,5 per cento al 20 per cento, vale a dire una perdita di un punto e mezzo, inferiore cioè al margine di errore riconosciuto dalla stessa AUDIRADIO.

Il presidente PETRUCCIOLI ringrazia il dottor Soccillo e il dottor Valzania e rinvia il seguito dell'audizione ad una prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni del Presidente della Provincia di Trento nonché dei membri dei Consigli provinciali della Provincia di Trento e della Provincia di Bolzano, componenti il Consiglio Regionale della Regione Trentino-Alto Adige**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

*a)* visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

*b)* visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

*c)* viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

*d)* vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

*e)* visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige;

*f)* viste in particolare le modificazioni del predetto statuto speciale di cui all'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

*g)* vista la legge della Provincia di Trento 5 marzo 2003, n. 2, in materia di elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia;

*h)* vista la legge della Provincia di Bolzano 14 marzo 2003, n. 4, in materia di elezioni del Consiglio provinciale;

*i)* visti i provvedimenti in data 3 giugno 2003 dei rispettivi Presidenti, con cui le amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano hanno fissato per domenica 26 ottobre 2003 la data di votazione per il rinnovo degli organi provinciali;

*l)* consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

**Art. 1.**

*(Ambito di applicazione  
e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)*

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per le elezioni del Presidente della Provincia di Trento nonché dei Consigli provinciali della Provincia di Trento e della Provincia di Bolzano fissate per il giorno 26 ottobre 2003.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalità non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente.

**Art. 2.**

*(Tipologia della programmazione regionale  
RAI in periodo elettorale nella Regione Trentino-Alto Adige)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nella Regione Trentino-Alto Adige, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni relative all'attuazione del bilinguismo e alla tutela delle minoranze linguistiche, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 4;



c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI ricevute nella Regione Trentino-Alto Adige non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

### Art. 3.

#### *(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nella Regione Trentino-Alto Adige trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli provinciali da rinnovare ovvero che, pur non costituendo un gruppo, rappresentino una delle minoranze linguistiche riconosciute ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per il 90 per cento tra i soggetti di cui alla lettera a), in proporzione alla loro consistenza nelle Assemblee di riferimento, e per il restante 10 per cento ai soggetti di cui alla lettera b) in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, fermo restando l'obbligo di garantire un tempo complessivamente paritario alle trasmissioni di comunicazione politica che si riferiscono rispettivamente al rinnovo degli organi provinciali della Provincia di Trento e al rinnovo del Consiglio provinciale di Bolzano, sono garantiti spazi:

a) alle forze politiche o alle coalizioni che presentano un candidato alla presidenza della Provincia di Trento;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli provinciali.

5. Limitatamente alle trasmissioni di cui al comma 4 relative al rinnovo degli organi provinciali della Provincia di Trento, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera *a)* dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

#### **Art. 4.**

##### *(Messaggi autogestiti)*

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi della RAI per la regione Trentino-Alto Adige.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i seguenti soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 9 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alla sede regionale della RAI della Regione Trentino-Alto Adige entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato a Presidente della Provincia di Trento;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

#### **Art. 5.**

##### *(Informazione)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del Governo, o di esponenti politici.

#### **Art. 6.**

##### *(Programmi dell'accesso)*

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella Regione Trentino-Alto Adige è sospesa nel periodo compreso tra il quinto giorno successivo all'approvazione della presente delibera al giorno di cessazione della sua efficacia.

**Art. 7.**

*(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)*

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette nella Regione Trentino-Alto Adige una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni previste per il 26 ottobre 2003, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune.

**Art. 8.**

*(Tribune elettorali)*

1. In riferimento alle elezioni del Presidente della Provincia di Trento nonché dei Consigli provinciali della Provincia di Trento e della Provincia di Bolzano fissate per il giorno 26 ottobre 2003, la RAI organizza e trasmette nella Regione Trentino-Alto Adige Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2.

3. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6, 7 ed 8.

5. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni

è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla Direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 9.

#### **Art. 9.**

##### *(Comunicazioni e consultazione della Commissione)*

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

#### **Art. 10.**

##### *(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale)*

1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna elettorale per le elezioni suppletive nel collegio n. 2 della IX circoscrizione (Friuli-Venezia Giulia) della Camera dei deputati**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»:

*a)* tenuto conto che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 2003, sono stati convocati per il 26 ottobre 2003 i comizi elettorali per l'elezione suppletiva di un deputato nel collegio n. 2 della IX circoscrizione della regione Friuli-Venezia Giulia della Camera dei deputati;

*b)* visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

*c)* vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la programmazione politica;

*d)* ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI;

*e)* consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

**Art. 1.**

*(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)*

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono all'elezione suppletiva indetta nel collegio n. 2 della IX circoscrizione (Friuli-Venezia Giulia) della Camera dei deputati per il 26 ottobre 2003 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento della consultazione elettorale.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre con-

sultazioni elettorali amministrative, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

## **Art. 2.**

*(Tipologia della programmazione regionale RAI durante la campagna elettorale nella regione Friuli-Venezia Giulia)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva irradiata nella Regione Friuli Venezia Giulia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 e le eventuali trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla rete regionale RAI del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 4;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 5;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nella regione Friuli-Venezia Giulia non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento ovvero della Giunta e del Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia, e non possono essere trattati temi di rilevanza politica ed elettorale.

2. L'eventuale assenza delle tribune dalla programmazione radiotelevisiva, da qualsiasi motivo determinata, non esclude per la RAI l'obbligo di realizzare comunque trasmissioni di comunicazione politica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4, e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

## **Art. 3.**

*(Responsabilità delle trasmissioni)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la responsabilità delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1,

lettere *a*), *b*) e *c*), deve essere ricondotta a quelle di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, quando in esse siano presenti candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento ovvero della Giunta e del Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia e degli enti locali il cui territorio ricade in quello del collegio n. 2 della IX circoscrizione (Friuli-Venezia Giulia) della Camera dei deputati.

2. La riconduzione di singole trasmissioni sotto la responsabilità di un direttore di testata non è da sola condizione sufficiente ad attribuire loro la natura di trasmissioni rientranti nella categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*).

3. La riconduzione sotto la responsabilità di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilità deve essere comunicata, assieme alle ragioni di tale scelta, alla Commissione, che entro quarantotto ore dalla comunicazione può non approvarla. Trascorso tale termine la proposta di riconduzione si intende approvata.

#### Art. 4.

##### *(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nella Regione Friuli – Venezia Giulia trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

*a*) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

*b*) nei confronti delle forze politiche che abbiano eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani nel Parlamento europeo;

*c*) il gruppo Misto della Camera dei Deputati ed il gruppo Misto del Senato della Repubblica. I rispettivi Presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti *a*) e *b*), che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per l'ottanta per cento per i soggetti di cui alla lettera *a*), in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera *b*) e per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera *c*), in modo paritario.



4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti nei confronti dei candidati ed il tempo disponibile è ripartito tra di essi in modo paritario.

5. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili il principio di pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di esse abbia analoghe possibilità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante partecipazione di giornalisti che rivolgano domande ai partecipanti.

6. In ogni caso la ripartizione di spazi di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo settimanale di programmazione.

7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

#### **Art. 5.**

##### *(Messaggi autogestiti)*

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'articolo 4 del presente provvedimento.

3. Entro il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, la RAI comunica alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta la quale:

a) è presentata alla sede regionale della RAI nella regione Friuli-Venezia Giulia entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

c) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi gratuitamente delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. La RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori. Per giustificati motivi i termini indicati nel presente articolo possono essere modificati o derogati dalla Commissione. Il soggetto avente diritto che, per fatto non dipendente dalla RAI, non fruisce dello spazio ad esso assegnato non può recuperare tale spazio nei contenitori trasmessi successivamente. La mancata fruizione di tali spazi non pregiudica la facoltà degli altri soggetti aventi diritto di beneficiare degli spazi a loro assegnati, anche nel medesimo contenitore, ma non comporta l'aumento del tempo a loro originariamente assegnato.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

## **Art. 6.**

### *(Tribune elettorali)*

1. In riferimento alle elezioni suppletive del 27 ottobre 2002, la RAI organizza e trasmette nella regione Friuli-Venezia Giulia Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 4, comma 2.

3. Le tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, partecipano unicamente i candidati.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4 commi 3, 4, 5, 6 e 7.

5. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la Rai può proporre alla trasmissione criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattrore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente a tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto di partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione delle Tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni di cui all'articolo 10.

11. Le trasmissioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 4 e 5, sono sospese nei giorni 25, 26 e 27 ottobre.

## **Art. 7.**

### *(Informazione)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, ai criteri dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività, di tutela del pluralismo, e dell'apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento ai conduttori o alla testata, che la presenza di candidati sia limitata all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, e che nei notiziari propriamente detti non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

**Art. 8.**

*(Programmi dell'accesso e Tribune tematiche regionali)*

1. La programmazione dell'accesso regionale nella regione Friuli-Venezia Giulia è soggetta per il periodo di vigenza del presente provvedimento, alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

2. Le tribune tematiche regionali della Regione Friuli – Venezia Giulia sono sospese nel periodo compreso tra il secondo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, ed il giorno successivo alla data delle relative elezioni.

**Art. 9.**

*(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle candidature)*

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall'approvazione del presente provvedimento, la RAI predispose e trasmette nella regione Friuli-Venezia Giulia una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione e la sottoscrizione delle candidature. Nei trenta giorni precedenti di voto la RAI predispose e trasmette altresì una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche della consultazione, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari o tribune.

**Art. 10.**

*(Comunicazioni e consultazione alla Commissione)*

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

**Art. 11.**

*(Responsabilità del Consiglio di amministrazione  
e del Direttore generale della RAI)*

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

**Art. 12.**

*(Pubblicità del provvedimento)*

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2003

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE*

**Bilancio preventivo 2002 relativo all'Istituto nazionale della previdenza sociale-INPS**

**Bilancio preventivo 2002 relativo all'Istituto postalegrafonici-IPOST**

**Bilancio preventivo 2002 relativo all'Ente nazionale di assistenza magistrale-ENAM**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2003

*Presidenza del Presidente*  
Maria BURANI PROCACCINI

*La seduta inizia alle 14,25.*

### COMMISSIONE PLENARIA

**Seguito dell'esame di una proposta di relazione alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, per l'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza**

(Seguito della discussione e approvazione)

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ricorda di aver disposto che a tutti i componenti la Commissione venissero inviati in casella gli atti del convegno dello scorso 9 luglio, da cui i colleghi avranno potuto constatare come le figure dei garanti francese e norvegese siano molto vicine a quella, che si sta delineando, del garante italiano. Inoltre, dai medesimi atti è emersa la difficoltà di conciliare figure di garanti regionali tra loro magari molto diverse, il che pone l'esigenza (manifestata, ad esempio, dai garanti della Catalogna e di Madrid) di avere un punto di riferimento a livello nazionale. Per quanto riguarda l'Italia, è dell'avviso che le figure dei garanti regionali siano legate prevalentemente alla sfera sociale e che sia opportuno prevedere, accanto all'*istituendo* garante nazionale, anche un organo composto da quest'ultimo e dai garanti regionali.

Auspica quindi che, una volta approvata la proposta di relazione per l'istituzione di un garante istituzionale per l'infanzia e l'adolescenza; si possa presentare al più presto, presso i due rami del Parlamento, un progetto di legge, da illustrare anche nella conferenza stampa prevista per le ore 11 di giovedì 31 luglio presso la sala stampa di Montecitorio. In occasione di tale conferenza stampa, sarebbe opportuno l'intervento di rappresentanti delle varie parti politiche; naturalmente nulla osta a che i gruppi presentino, in appoggio o ad integrazione del progetto di legge (come hanno già fatto i colleghi di Alleanza nazionale), proprie proposte di legge che verranno esaminate insieme con quella emersa dal lavoro della Commissione. Quest'ultima avrebbe comunque il conforto prove-

niente da un'intensa attività di approfondimento e da un'ampia condivisione da parte dei gruppi. Chiede ai colleghi se intendano svolgere dichiarazioni di voto sulla relazione.

Il deputato Carla MAZZUCA (MARGH-U) ringrazia innanzitutto il presidente per il fatto che la relazione recepisca le osservazioni emerse nelle varie audizioni, in particolare in quelle del professor Moro e del professor Cerulli Irelli, i quali sono entrati concretamente nelle modalità attraverso le quali dovrà articolarsi la figura del garante che, oltre ad essere un'istituzione, dovrà svolgere anche un servizio concreto nei confronti della collettività, tutelando i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Dichiarata di concordare anche sull'istituzione di una conferenza del garante nazionale e di quelli regionali, in quanto è particolarmente importante che la tutela dei diritti suddetti abbia un comune denominatore. Bisogna in ogni modo evitare, in buona sostanza, di dar vita ad un carrozzone magari altisonante, ma che non serve a nulla e, per scongiurare tale pericolo, occorre far tesoro delle esperienze di altri paesi. Conclude dichiarando di approvare senz'altro la relazione e di riservarsi di esaminare in modo approfondito il progetto di legge prima di sottoscriverlo.

Il senatore Flavio TREDESE (FI), nel dichiarare il proprio voto favorevole alla relazione predisposta dal presidente, esprime apprezzamento per il fatto che si siano ben chiariti il ruolo e le funzioni di questa figura.

Il senatore Gaetano FASOLINO (FI) si associa a quanto dichiarato dal senatore Tredese.

Il deputato Carla CASTELLANI (AN) ritiene che siano giunti i tempi per istituire una figura importante come quella del garante nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza e su questa linea esprime apprezzamento per la relazione del presidente, che tiene conto della mole di lavoro compiuta dalla Commissione. Per quanto riguarda il progetto di legge, esso ovviamente dovrà confrontarsi nell'ambito della competente Commissione con quelli già presentati o che lo saranno. Anche in tale sede i componenti di questa Commissione dovranno essere particolarmente presenti per far sì che con il provvedimento che il Parlamento licenzierà si istituisca una figura autonoma ed autorevole, che possa rappresentare un punto di riferimento anche per i garanti regionali, la cui esperienza è opportuno non vada dispersa. È altresì importante che, nel momento in cui viene istituita questa figura fondamentale di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, non vengano meno ai propri compiti tutte le istituzioni che sul territorio svolgono comunque una funzione parallela; a tale proposito, ritiene che l'esperienza illustrata dal garante austriaco risulti particolarmente interessante, soprattutto laddove ipotizza che il garante agisca nel momento in cui le altre istituzioni, che hanno l'obbligo di occuparsi di queste problematiche, dovessero fallire. In tal modo, si eviterebbero anche eventuali conflitti di competenza istituzionali.



Nel ribadire il proprio voto favorevole alla relazione, desidera rivolgere un particolare ringraziamento al professor Cerulli Irelli il quale, nell'opera di consulenza alla Commissione, è riuscito a cogliere lo spirito che ha animato i parlamentari. Auspica, infine, che il progetto di legge relativo, insieme con gli altri eventualmente presentati, possa essere approvato dal Parlamento in tempi brevi.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U), dopo aver manifestato il proprio apprezzamento per la relazione e per il lavoro complessivamente svolto dalla Commissione sul tema del garante, spera che i colleghi comprendano l'imbarazzo che prova nel dichiarare che, pur trattandosi di un ottimo lavoro, in alcune parti esso suscita talune perplessità. Quanto alla proposta di legge sulla quale la presidente auspica che convergano in modo trasversale le firme dei rappresentanti di tutti i gruppi, ricorda di aver chiesto precedentemente una pausa di riflessione per verificare se nell'ambito delle varie forze politiche si stessero elaborando ipotesi diverse. In effetti, nel suo partito ciò sta avvenendo e pertanto personalmente non apporrà la propria firma al progetto di legge, essendo tuttavia i parlamentari del proprio gruppo pienamente liberi di farlo. D'altronde, si tratta di materia particolarmente complicata, laddove ad esempio di debbono conciliare le competenze del garante nazionale con quelle dei garanti regionali. La complessità deriva anche dalle norme del titolo V della Costituzione, che attribuisce alle regioni la competenza in materia socio-assistenziale lasciando all'istanza nazionale quella di tutela di diritti più generali. Augurandosi che questa sorta di *impasse* possa essere superata, crede che comunque il suo gruppo darà il proprio contributo al riguardo.

Il deputato Anna Maria LEONE (CCD-CDU), nell'associarsi al ringraziamento rivolto alla presidente per il lavoro compiuto in materia, ritiene di non poter sottacere il fatto che, a causa dell'organizzazione dei lavori parlamentari, non sempre sia possibile seguire tutti i temi che interessano. Si dichiara disponibile a sottoscrivere la proposta di legge, cosa che le permetterà di aprire un dibattito anche all'interno del proprio gruppo con coloro che magari hanno sensibilità diverse relativamente all'urgenza di istituire questa figura.

Quanto al merito, desidera sottolineare alcuni elementi che le sembrano importanti e che forse, in sede di iter parlamentare, meriteranno un ulteriore approfondimento. Giudica del tutto positivo il fatto che il garante sia un organo monocratico, perchè ciò elimina il rischio di dar vita ad un carrozzone. Sicuramente permane la questione del rapporto tra il garante nazionale e quelli regionali, questione la cui soluzione, tuttavia, non esaurisce il ruolo del garante nazionale, che altrimenti sarebbe solo un coordinatore, mentre dovrà essere colui che tutelerà i diritti soggettivi dei bambini e degli adolescenti. Se questo è vero, è importante che i terminali sul territorio siano quanto più efficienti possibile e quindi è opportuno non assumere posizioni predeterminate, ma muoversi con spirito concreto e realistico per individuare le presenze maggiormente qualificate. In

conclusione, ribadendo il proprio avviso favorevole alla relazione, dichiara che apporrà la propria firma in calce alla proposta di legge e che parteciperà alla conferenza stampa di giovedì 31 luglio.

Il senatore Augusto ROLLANDIN (AUT) desidera unirsi a coloro che hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto ed auspica che, nel momento in cui verrà definito il rapporto del garante nazionale con quelli regionali, si consideri anche l'ipotesi di un garante europeo, di cui si augura l'istituzione, tema che potrebbe utilmente essere portato all'attenzione dell'Europa dai ministri italiani competenti nel corso del semestre europeo di presidenza dell'Italia. Quanto all'articolazione sul territorio degli uffici del garante, che si ipotizza avvenga a livello provinciale, fa presente che tale livello nella sua regione, la Valle d'Aosta, così come nelle province autonome di Trento e Bolzano, non esiste. Pertanto, sarebbe preferibile parlare di uffici periferici del garante in modo da ricomprendere tutte le realtà presenti sul territorio nazionale. Manifestando il proprio accordo sul fatto che si istituisca un organo monocratico, dichiara il proprio assenso alla relazione e preannuncia che si farà promotore al Senato della presentazione del relativo progetto di legge.

Il senatore Antonio MONTAGNINO (MAR-DL-U) si unisce all'apprezzamento degli altri colleghi per il fatto che la Commissione si sia attivata per l'istituzione del garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e giudica complessivamente condivisibile il testo della relazione, anche se pensa che alcuni temi avrebbero dovuto essere maggiormente approfonditi. Comunque, analogamente alla collega Capitelli, dichiara il proprio assenso sulla relazione, ma manifesta perplessità sul progetto di legge, al quale non ritiene opportuno apporre la propria firma. Per tale motivo, non parteciperà alla votazione.

Il deputato Paolo SANTULLI (FI), nel compiacersi con il presidente per il lavoro svolto, con passione ed intensità, su una materia importante come quella dell'istituzione del garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, preannuncia il voto favorevole, anche a nome dell'onorevole Licastro Scardino, alla relazione e dichiara che apporrà la propria firma al progetto di legge.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, pone in votazione la relazione, predisposta ai sensi della legge 23 dicembre 1997 n. 451, per l'istituzione di un garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (*vedi allegato*).

La Commissione approva.

Maria BURANI PROCACCINI, *presidente*, ricorda che nella giornata di domani i colleghi che lo ritenessero opportuno potranno apporre la propria firma alla proposta di legge ed invita i componenti della Commis-

sione ad essere presenti alla conferenza stampa che avrà luogo giovedì 31 luglio alle ore 11 per presentare il lavoro svolto dalla Commissione. Dichiarata quindi conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA,  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO

**RELAZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UN GARANTE NAZIONALE PER  
L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

## PREMESSA

La Commissione parlamentare per l'infanzia, avendo partecipato con una delegazione rappresentativa di tutti i gruppi parlamentari ai lavori della Sessione speciale dell'Assemblea delle Nazioni Unite interamente dedicata all'infanzia svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002, nel cui ambito si è svolto anche un Forum dell'Unione interparlamentare, ha potuto confermare la necessità, già precedentemente avvertita, di istituire anche in Italia un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Tale figura, infatti, già esiste in molti Paesi europei – sia pure con caratteristiche, funzioni e poteri diversi –, è specificamente richiesta da molti atti internazionali e dall'Europa in particolare. Si è inoltre costituita, sin dal 1997, una rete internazionale di *ombudsmen*, denominata ENOC (*European network of ombudsmen for children*) e sono state presentate anche in questa legislatura numerose proposte di legge finalizzate all'istituzione di tale figura.

Dalla ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York, 20 novembre 1989) ad oggi appare del resto opportuna una riflessione rispetto ai progressi compiuti in materia di tutela dei diritti dell'infanzia. La stessa Sessione speciale dell'Assemblea delle Nazioni Unite aveva tra i suoi obiettivi proprio quello di valutare l'effettiva applicazione della Convenzione nei Paesi che l'avevano sottoscritta, le iniziative assunte e le possibili future azioni comuni.

Per quanto concerne l'Italia, dopo la ratifica della Convenzione di New York avvenuta con legge 27 maggio 1991, n. 176, si è svolto un intenso lavoro di approfondimento e di riflessione – anche attraverso l'istituzione di un'apposita Commissione speciale per l'infanzia presso la Camera dei deputati, presieduta dall'onorevole Russo Iervolino – a conclusione del quale è stata approvata la legge 23 dicembre 1997, n. 451, che ha istituito con carattere permanente la Commissione parlamentare per l'infanzia, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, creando un sistema integrato di competenze, ruoli e funzioni. La Commissione, i cui principali compiti sono quelli di controllo e di indirizzo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, ha elaborato la presente relazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, tenendo

conto oltre che delle audizioni svolte sull'argomento (1) anche degli intendimenti espressi dal Governo nel Piano d'azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il periodo 2002-2004, deliberato dal Consiglio dei ministri il 27 giugno 2003, ove, nel programma di interventi legislativi, si è individuata in particolare la creazione di un Ufficio di pubblica tutela del minore.

#### 1. *Atti e impegni internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'infanzia*

L'esigenza di istituire un Garante per l'infanzia e l'adolescenza è ribadita da numerosi atti ed impegni internazionali.

La Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, all'articolo 18 prevede che al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella Convenzione stessa, gli Stati provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

Il documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia, svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002, al numero 31 afferma che i governi partecipanti alla Sessione speciale si impegnano ad attuare misure quali, tra le altre, l'istituzione o il potenziamento di organismi nazionali come i difensori civici indipendenti per l'infanzia.

Le Osservazioni conclusive relative all'Italia – nell'ambito dell'esame dei rapporti presentati dagli Stati parti ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 – formulate dal Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite il 31 gennaio 2003, al n. 15 contengono la raccomandazione che lo Stato parte si impegni a nominare un difensore civico indipendente nazionale per i minori.

Per quanto riguarda gli atti europei, la risoluzione del Parlamento europeo su una Carta europea dei diritti del fanciullo (A3-0172/92, dell'8 luglio 1992), invita al punto 6 gli Stati membri a designare un difensore dei diritti dell'infanzia, allo scopo di tutelarne i diritti e gli interessi, di riceverne le richieste e le lamentele e di vigilare sull'applicazione delle leggi che la proteggono, nonché di informare e orientare l'azione dei pubblici poteri a favore dei diritti del fanciullo. Nella risoluzione su misure per la protezione dei minori A4-0393/96 del 12 gennaio 1996, il Parlamento europeo al punto 24 invita gli Stati membri a potenziare la partecipazione sociale dei minori e ciò in particolare attraverso la nomina di responsabili per l'infanzia sulla falsariga del diritto norvegese o di altri esempi rivelatisi positivi e afferma che è importante che esistano istitu-

---

(1) Audizione del prof. Lucio Strumendo, pubblico tutore per i minori della regione Veneto, seduta del 14 maggio 2003; del prof. Alfredo Carlo Moro, del prof. Giovanni Micali presidente dell'UNICEF-Italia e dell'avv. Sergio Russo, coordinatore del Comitato sulla questione minorile nell'Unione Europea presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, seduta del 27 maggio 2003.

zioni e organismi che effettuino il controllo, indipendente e imparziale, dell'effettivo rispetto della normativa vigente e dei diritti del fanciullo.

La raccomandazione 1286 del Consiglio d'Europa (24 gennaio 1996), su una strategia europea per i minori, raccomanda al Comitato dei ministri di invitare gli Stati membri, tra l'altro, al n. 7, a nominare un incaricato (difensore civico) per l'infanzia o un'altra struttura che offra garanzie di indipendenza, abbia le competenze richieste per migliorare la vita dei bambini e sia accessibile al pubblico attraverso mezzi quali uffici locali. Il Consiglio d'Europa è tornato sul tema il 7 aprile 2000 (raccomandazione 1460, n. 8), raccomandando al Comitato dei ministri di richiedere a quegli Stati membri che ancora non lo hanno fatto di nominare un difensore civico nazionale per l'infanzia e il 26 marzo 2002 (raccomandazione 1551, n. 4), chiedendo al Comitato dei ministri di prendere l'impegno di istituire un difensore civico nazionale per i fanciulli, o una simile istituzione indipendente, per curare i diritti dei fanciulli e sorvegliare la loro applicazione. Quest'ultimo documento, al n. 5, auspica anche l'istituzione di un difensore civico indipendente europeo per l'infanzia con poteri d'iniziativa.

Infine la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata con legge 20 marzo 2003, n. 77, prevede all'articolo 12 che gli Stati incoraggino la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli attraverso specifici organi che abbiano, tra le altre, le seguenti funzioni: fare proposte per rafforzare le disposizioni legislative relative all'esercizio dei diritti dei fanciulli; formulare pareri sui progetti di legge relativi ai diritti dei fanciulli; fornire ai mezzi di comunicazione, al pubblico e alle persone ed agli organi che si occupano delle questioni relative ai minori, informazioni generali riguardanti l'esercizio dei diritti dei fanciulli; ricercare l'opinione dei fanciulli e fornire loro tutte le informazioni appropriate.

## *2. Le esperienze dei Garanti nazionali per l'infanzia in alcuni Paesi europei*

Il Garante per l'infanzia è una figura piuttosto diffusa nel panorama europeo, essendo costituito, a livello nazionale o regionale, in numerosi Paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Islanda, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria).

Il 9 luglio 2003 – all'inizio del semestre italiano di presidenza dell'Unione europea – la Commissione parlamentare per l'infanzia ha organizzato presso la Camera dei deputati una giornata di studio «Verso un garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza – Confronto con alcune esperienze europee», per conoscere direttamente alcune esperienze significative di Paesi nei quali sono già operanti garanti nazionali e, inoltre, per contribuire alla riflessione su un garante europeo per l'infanzia e l'adolescenza.

La giornata di studio si è svolta con la partecipazione di nove rappresentanti di organismi di garanzia dei diritti dell'infanzia di Paesi europei (Stiria – Austria, Danimarca, Francia, Norvegia, Polonia, Svezia, Catalogna – Spagna, Comunità autonoma di Madrid – Spagna, Ungheria); all'iniziativa, aperta dal Presidente della Camera, sono intervenuti anche esponenti del Governo, componenti della Commissione parlamentare per l'infanzia e giuristi.

I risultati del convegno, di grande interesse sia per l'ampiezza del panorama delle esperienze illustrate, sia per la rilevanza dei contributi, ha consentito di delineare con maggiore precisione la struttura, le concrete linee d'azione e gli orientamenti degli organismi istituiti nei diversi Paesi europei per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Non è ovviamente possibile rinvenire una figura unitaria di Garante, avendo ciascuno degli organismi dei diversi Paesi europei struttura e caratteristiche proprie. Si vanno comunque definendo alcune linee tendenzialmente comuni sia in ordine all'organizzazione sia in riferimento alle funzioni svolte dagli organismi in esame.

Per quanto riguarda la struttura, vi sono Paesi in cui sono istituiti Garanti nazionali (Francia, Danimarca, Portogallo, Polonia, Islanda, Lituania, Norvegia), altri in cui operano Garanti regionali (Spagna, Germania, Belgio, Regno Unito, Russia) ed altri ancora nei quali coesistono gli uni e gli altri (Austria). In alcuni casi, gli organismi nazionali hanno anche articolazioni periferiche: ad esempio, il *Defenseur des enfants* francese ha corrispondenti territoriali, in larga parte volontari, in 35 dei 100 Dipartimenti in cui è suddivisa la Francia ed è in programma la realizzazione di una presenza ancora più capillare, anche nei territori d'oltre mare. Nell'ipotesi dei Garanti nazionali, si tratta generalmente di organi monocratici (con la sola eccezione della Danimarca, in cui è istituito un Consiglio nazionale per i bambini), la cui nomina è prevalentemente governativa, spettando essa, a seconda dei casi, all'esecutivo nella sua collegialità ovvero a singoli ministri (in Norvegia il Garante viene nominato dal Re su proposta del Governo). I Garanti portoghese e polacco sono, invece, di derivazione parlamentare, essendo eletti rispettivamente dal Parlamento a maggioranza qualificata e dalla Camera con l'approvazione del Senato. Il mandato di questa tipologia di Garanti ha una durata piuttosto estesa, assestandosi sui 5 o 6 anni (solo in Norvegia e Portogallo la durata è di 4 anni), e, in alcune ipotesi, esso risulta altresì rinnovabile (Norvegia, Polonia, Svezia e Portogallo). La durata del mandato dei Garanti è, a volte, superiore a quella degli stessi organi che li hanno designati, in modo da accentuare il carattere di indipendenza dal potere politico dell'istituzione (Comunità autonoma di Madrid). Sono, in ogni caso, sempre previste rigorose cause di incompatibilità dell'ufficio con altre attività, sempre a presidio dell'indipendenza ed autonomia dell'organo.

Non tutti i Garanti europei si dedicano però esclusivamente alla tutela dell'infanzia: in alcuni Paesi, infatti, tale compito è svolto da articolazioni interne di organismi dotati di competenze di carattere più generale, volte

alla garanzia dei diritti umani. Si tratta, in particolare, dei Garanti dell'Ungheria, del Portogallo e della Comunità autonoma della Catalogna.

Le funzioni svolte dai Garanti sono piuttosto simili in tutti i Paesi. Esse consistono essenzialmente in attività di promozione ed informazione circa i diritti dell'infanzia, consulenza sia ai privati, sia agli organi governativi e legislativi, anche ai fini dell'adozione di opportune iniziative, ascolto dei bambini, spesso attraverso apposite linee telefoniche gratuite, raccolta di denunce, assistenza nelle ipotesi concrete, monitoraggio. Peraltro, il Consiglio danese non si occupa affatto di casi singoli, ma svolge prevalentemente attività di studio e di divulgazione della conoscenza dei diritti dei bambini e degli adolescenti. In alcuni casi, il Garante ha poteri più incisivi, in quanto è competente a rappresentare sul piano istituzionale l'interesse dei bambini (Svezia), ovvero a svolgere vere e proprie indagini sulle violazioni dei diritti dei minori (Spagna – Comunità autonoma di Madrid, Belgio – Comunità francese, anche se con poteri non giuridicamente vincolanti), con la possibilità di richiedere documenti ed informazioni a tutte le autorità competenti (Belgio – Comunità fiamminga) o, infine, a prestare assistenza legale e giudiziaria (Portogallo). In alcuni Paesi, comunque, i compiti del Garante non risultano tassativamente individuati dalle leggi istitutive, al fine di non limitare e circoscrivere le potenzialità operative dell'organo, che diventa così idoneo ad adeguare il tipo di intervento alle necessità di volta in volta emergenti (Norvegia).

Un'ultima notazione, infine, riguarda il fatto che in presenza di Garanti regionali risultano particolarmente accentuati i compiti di assistenza individuale nei casi concreti, in ragione della collocazione territoriale degli uffici, maggiormente sensibili alle problematiche locali. È, ad esempio, significativo il modello del Garante regionale della Stiria (Austria), che ha propri «ambasciatori» presso le scuole ed altri centri di aggregazione con il compito di assumere e ricevere informazioni, mantenendo in tal modo vivo il rapporto di bambini, adolescenti, genitori ed educatori con l'organismo di tutela.

### 3. *Il quadro normativo in Italia*

La legislazione italiana in materia di tutela dei diritti dell'infanzia, sulla base delle convenzioni internazionali, trova una sua iniziale disciplina con la legge 23 dicembre 1997, n. 451, istitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.

La Commissione parlamentare, bicamerale, ha compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativa ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, può chiedere informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte concernenti i diritti dei minori, e riferisce alle Camere, annualmente, sui risultati della propria attività, formulando osservazioni e proposte per l'adeguamento della legislazione vigente al fine di assicurarne la



rispondenza alla normativa comunitaria e ai principi della Convenzione di New York.

L'Osservatorio nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali e ora presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, predispone, ogni due anni, il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti dell'infanzia e la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti.

Il Centro di documentazione raccoglie la normativa, i dati e le pubblicazioni scientifiche; realizza la mappa aggiornata annualmente dei servizi e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale; analizza le condizioni dell'infanzia; predispone, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti e del rapporto previsto dall'articolo 44 della Convenzione di New York; formula proposte per la elaborazione di progetti-pilota; promuove la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche; raccoglie e pubblica regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e pubblicazioni che interessano il mondo minorile.

Non si dimentichi che altri settori strettamente inerenti alla tutela dei diritti dell'infanzia sono disciplinati da altre fonti normative e i relativi compiti amministrativi o giurisdizionali sono disciplinati da altri centri amministrativi (come in materia di adozioni, di tutela dei minori stranieri, etc.).

In realtà, gran parte delle attribuzioni che lo Stato dovrebbe esercitare rimangono inevase o comunque non sufficientemente determinate, tenuto conto della frammentarietà delle competenze dislocate fra i diversi organi previsti dalla legislazione statale.

Il completamento di questa normativa di carattere nazionale conduce all'istituzione nel nostro Paese di una Autorità garante nazionale dei diritti dell'infanzia che sia nello stesso tempo dotata di piena autonomia e indipendenza di fronte al potere politico e in genere alle organizzazioni di governo; e dei necessari poteri di intervento in tutte le sedi nelle quali la tutela dei diritti dell'infanzia possa essere efficacemente esercitata.

Al fine del completamento del quadro legislativo, occorre individuare i principi costituzionali operanti nella materia, segnatamente in ordine al riparto di competenze fra Stato e Regioni, alla luce delle rilevanti modifiche apportate al testo della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2002, n. 3.

Anzitutto si deve tenere presente che la materia della tutela dei diritti dell'infanzia, come anche altre materie concernenti i diritti civili e sociali, presenta una duplicità di aspetti a seconda che si guardi alla tutela dei diritti del bambino come persona, segnatamente sul versante civile e penale, ovvero alle politiche sociali – concernenti la sanità, la scuola l'assistenza, lo sport, il tempo libero, la formazione in genere, etc. – che coinvolgono fortemente la gioventù e quindi i bambini e gli adolescenti nell'ambito

della vita sociale. Anzi possiamo dire che essi in queste politiche sono più fortemente coinvolti rispetto alle altre categorie, proprio per la loro naturale debolezza, per essere più esposti ai rischi sociali, per aver bisogno nella crescita, di maggior sostegno da parte delle strutture pubbliche.

Sul punto si deve sottolineare che le politiche sociali nel vigente assetto costituzionale sono principalmente di competenza delle Regioni sul piano legislativo (articolo 117 della Costituzione) e degli enti locali, Comuni e Province, sul piano amministrativo (articolo 118 della Costituzione). Tra esse, solo nella scuola la competenza statale rimane forte ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e anche dell'articolo 117 che attribuisce alle Regioni solo una competenza di carattere organizzativo peraltro limitata all'esigenza di garantire l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Ma tutte le altre politiche sociali, compresa la fondamentale politica sanitaria, risultano ormai attribuite alla competenza regionale e locale.

Allo Stato tuttavia resta un'importante attribuzione di potestà legislativa di carattere generale in queste materie, attraverso la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili da garantire su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione. Attraverso l'esercizio di siffatta competenza lo Stato ha la capacità di assicurare che in tutti gli ordinamenti regionali i livelli essenziali delle prestazioni siano garantiti a tutti e segnatamente alle categorie più deboli quale può essere considerata quella dei minori e degli adolescenti. Ma la gestione delle politiche sociali concernenti anche questa categoria sicuramente resta di competenza del governo regionale e locale.

Viceversa la tutela dei diritti della persona, e quindi del bambino e dell'adolescente come persona, è riservata alla competenza statale in quanto essa è fondamentalmente attratta nelle materie di cui alla lettera *l*) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione (ordinamento civile, penale, processuale) e d'altra parte strettamente connessa con l'ordine pubblico e la sicurezza e fortemente implicata dai rapporti internazionali dello Stato. Possiamo quindi affermare che la tutela dei diritti dei minori, intesi in senso stretto come diritti civili e come tutela penale e processuale degli stessi, sia di stretta competenza della legislazione dello Stato. Mentre la connessione di questa materia con quella delle politiche sociali, è data dalla determinazione con legge dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio.

Ne consegue che l'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza con competenze ben delimitate in questo ambito, rientra sicuramente nella competenza legislativa statale. Anzi è un impegno specifico dello Stato, sulla base delle convenzioni internazionali sottoscritte.

Il mutato quadro istituzionale, conseguente alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione rende inoltre auspicabile che siano riordinate – eventualmente attraverso una delega al Governo – le competenze degli organismi istituiti dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451, con particolare riferimento all'Osservatorio nazionale per l'infanzia, tra i cui

compiti principali dell'Osservatorio vi è la predisposizione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei soggetti in età evolutiva, che deve evidentemente essere armonizzato con le ampliate competenze delle Regioni. Tale riordino andrebbe attuato secondo un attento criterio di distinzione tra compiti di politica attiva, di competenza del Governo stesso e delle Regioni, e compiti di tutela dei diritti dei minori, di competenza dell'istituendo Garante. Si deve tuttavia tenere presente che la materia della tutela dei diritti del bambino come persona nell'ordinamento civile, penale e processuale è fortemente connessa con la materia dei diritti sociali del bambino e delle politiche sociali che questi diritti sono chiamate ad esaudire e che pertanto il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza dovrà agire in stretta collaborazione con gli organismi regionali e con gli stessi governi regionali e locali, chiamati a programmare e gestire le politiche sociali.

Nell'ambito del detto riordino sarebbe bene, inoltre, prevedere che il Garante collaborasse all'organizzazione della Giornata annuale dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita con la stessa legge 23 dicembre 1997, n. 451.

#### 4. *Le esperienze regionali*

Organismi specifici che si occupano dei diritti dell'infanzia, al di là delle diverse denominazioni, risultano istituiti in otto Regioni, attraverso l'approvazione di apposite leggi. Si tratta, in particolare, del Veneto (legge regionale 9 agosto 1988, n. 42), dell'Abruzzo (legge regionale 14 febbraio 1989, n. 15), del Piemonte (legge regionale 31 agosto 1989, n. 55), del Friuli-Venezia Giulia (legge regionale 24 giugno 1993, n. 49), dell'Umbria (legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3), della Puglia (legge regionale 11 febbraio 1999, n. 10), delle Marche (legge regionale 15 ottobre 2002, n. 18) e del Lazio (legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38).

In realtà, solo quattro di tali organismi (ossia quelli presenti nelle regioni Veneto, Friuli, Lazio e Marche) assumono la struttura di garante in senso proprio, mentre gli altri si configurano sostanzialmente come articolazioni degli organi di governo della Regione.

Per quanto riguarda i Garanti in senso proprio, si tratta di cariche monocratiche configurate in modo autonomo rispetto al potere politico: i titolari dell'Ufficio del tutore pubblico dei minori (Friuli), dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori (Veneto), il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza (Lazio) ed il Garante per l'infanzia e l'adolescenza (Marche) sono eletti dal Consiglio regionale con maggioranza dei due terzi (anche se in Friuli e nelle Marche solo per le prime tre votazioni) e possono essere da esso revocati con la medesima maggioranza per gravi motivi (Friuli e Veneto). Inoltre, le leggi delle regioni Veneto e Lazio stabiliscono espressamente che il Garante eserciti la sua attività in piena li-

bertà ed indipendenza di giudizio, senza alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Sempre a presidio dell'autonomia ed indipendenza dell'organo, sono previste diverse cause di incompatibilità (2) tra cui quella con la carica di parlamentare, consigliere ed assessore regionale, amministratore di Comuni e Province, componente di organi dirigenti di partiti e sindacati (Veneto), direttore generale, sanitario ed amministrativo delle ASL, amministratore di ente e azienda pubblici ovvero di enti sovvenzionati dallo Stato.

Per l'accesso all'incarico le leggi di riferimento prevedono, inoltre, specifici requisiti: laurea (Veneto e Lazio), ovvero documentata esperienza di quindici anni (Marche), una specifica competenza giuridico-amministrativa (Friuli e Lazio) in materia minorile e nel settore della tutela dei diritti umani e dell'infanzia, esperienza nel campo del sostegno all'infanzia.

I Tutori durano in carica cinque anni ed hanno sede, in alcuni casi, presso la Giunta regionale (Veneto e Marche), in altri presso il Consiglio regionale (Lazio), mentre in Friuli il Tutore è collocato presso la Direzione regionale dell'assistenza sociale.

Generalmente i Garanti si avvalgono di personale e mezzi della Regione per l'esercizio delle loro funzioni, mentre il Garante del Lazio ha a disposizione un'apposita struttura organizzativa, che può anche essere articolata in sedi a livello provinciale.

Per quanto riguarda le funzioni, è possibile individuare quattro tipologie essenziali di compiti attribuiti agli organi in questione, relative a: reperimento e formazione di personale addetto a svolgere attività di tutela e curatela; promozione di iniziative volte a rendere effettiva la tutela dei diritti dei minori, sia attraverso la realizzazione di studi e ricerche, sia tramite la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza; funzioni consultive su atti legislativi ed amministrativi all'esame delle istituzioni regionali; segnalazione di situazioni di rischio alle autorità competenti, ad esempio, ai servizi sociali, all'autorità giudiziaria, alle pubbliche amministrazioni.

Le recentissime leggi delle regioni Lazio e Marche attribuiscono ulteriori e numerose funzioni ai rispettivi Garanti, le più significative delle quali riguardano la vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia o affidati temporaneamente ad altre famiglie (peraltro tale funzione è presente anche tra quelle del Tutore del Veneto); la promozione, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni di volontariato, di iniziative per la tutela dei diritti del minore, soprattutto in relazione alla prevenzione dell'abuso; la collaborazione agli interventi di raccolta ed elaborazione dei dati relativi all'infanzia e all'adolescenza; la vigilanza sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione, con potere di segna-

---

(2) Si vedano, in particolare, l'articolo 5 della legge del Veneto, l'articolo 2, comma 3, della legge delle Marche, l'articolo 5, commi 3 e 4, della legge del Lazio.

lazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di eventuali trasgressioni; intervento nei procedimenti amministrativi; verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero non accompagnato.

Gli altri quattro organismi sono invece organi collegiali (Consulta regionale di tutela a difesa dei minori in Abruzzo, Consiglio regionale sui problemi dei minori in Piemonte, Centro regionale per l'infanzia e l'età evolutiva in Umbria, Commissione consultiva per i problemi dei minori in Puglia). In due casi (Piemonte, Puglia) sono composti sia da politici sia da tecnici e hanno legami stretti con le autorità di governo regionale, essendo presieduti dall'assessore regionale ai servizi sociali; in Abruzzo i componenti sono solo tecnici, nominati dalla Giunta regionale; in Umbria la legge istitutiva non prevede nulla sui componenti e le modalità di nomina, ma definisce l'organismo come «strumento conoscitivo per la programmazione e il coordinamento delle politiche per l'infanzia» e precisa che svolge i suoi compiti mediante le strutture della Giunta regionale.

Le funzioni ricalcano in parte quelle attribuite ai Garanti monocratici, riguardando attività di informazione e consultive. Peraltro, gli organismi in esame hanno una più accentuata vocazione allo studio ed approfondimento delle tematiche relative ai minori – anche al fine di identificare le cause degli stati di bisogno e delle situazioni di rischio (si veda, in particolare, la Consulta regionale di tutela a difesa dei minori della regione Abruzzo) – nonché all'elaborazione di proposte finalizzate al miglioramento delle condizioni dell'infanzia. Il Centro regionale per l'infanzia e l'età evolutiva (Umbria) svolge altresì compiti di promozione della partecipazione di bambine e bambini alla progettazione di spazi e di interventi che li riguardano e di monitoraggio della qualità degli interventi e dei servizi dell'infanzia, con relativa valutazione dell'efficienza e dell'efficacia.

##### 5. *Le proposte di legge*

Numerose proposte di legge sono state presentate nel corso dell'attuale legislatura al fine di istituire un Garante per l'infanzia. Si tratta dei progetti di iniziativa parlamentare A.C. 315 (Mazzuca), A.C. 695 (Turco ed altri), A.C. 818 (Molinari), A.C. 1228 (Pecoraro Scanio), A.C. 1999 (Pisicchio ed altri), A.C. 3667 (Buontempo ed altri) e A.S. 1916 (Ripamonti).

Tali progetti di legge prospettano soluzioni diversificate per la configurazione del Garante, sia in ordine all'aspetto strutturale sia in ordine a quello funzionale.

In particolare, in merito alla struttura, le proposte di legge delineano varie tipologie: mentre le proposte AA.CC. 1228, 3667 e A.S. 1916 istituiscono il Difensore civico (o Garante) dei minori con carattere nazionale, le proposte AA.CC. 695 e 818 affidano l'istituzione dell'organo a ciascuna regione e la proposta A.C. 1999 lo istituisce a livello provinciale.

Infine, la proposta A.C. 315 prevede che il Garante del minore sia nominato dal giudice (3).

Nel caso di Garante nazionale, il potere di nomina è demandato ai Presidenti delle due Camere, similmente a quanto avviene in genere per le autorità indipendenti (proposte AA.CC. 1228 e 1916). L'A.C. 3667, invece, attribuisce la nomina dell'organo al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il lavoro e le politiche sociali, mentre il Tutore provinciale è eletto dal consiglio provinciale, a maggioranza dei tre quinti dei componenti (anche se, dopo il terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza assoluta: cfr. A.C. 1999).

Per quanto riguarda, poi, i requisiti che il Difensore deve possedere per essere nominato, le proposte di legge prevedono che: il candidato abbia età non superiore a sessantacinque anni (AA.CC. 818, 695) e sia in possesso di comprovata competenza ed esperienza professionale nella materia concernente l'età evolutiva e la famiglia (AA.CC. 315, 818, 695, 1228, 3667 e A.S. 1916) (4) ovvero magistrato, professore universitario in materie giuridiche e psicopedagogiche, avvocato, psicoterapeuta con almeno cinque anni di esercizio professionale (A.C. 1999), o ancora sia dotato di indiscussa moralità e indipendenza (A.C. 1228 e A.S. 1916). La durata del mandato è fissata in quattro anni, prevedendo altresì l'incompatibilità con l'esercizio di qualsiasi carica elettiva nonché con qualsiasi forma di lavoro autonomo e subordinato, comprese l'attività imprenditoriale e l'amministrazione di soggetti pubblici o privati (AA.CC. 695, 818, 1228, 1999, 3667 e A.S. 1916); il Difensore non può, inoltre, ricoprire incarichi nell'ambito di partiti politici o di associazioni che svolgano attività nel settore dell'infanzia (AA.CC. 695 e 818).

In alcuni casi il Garante può reperire il proprio personale (A.C. 1228) anche attraverso il ricorso alle procedure di mobilità previste dall'ordinamento tra i pubblici dipendenti ovvero tramite contratti a tempo determinato. Le proposte A.C. 3667 e A.S. 1916 affidano, invece, ad un regolamento ministeriale (rispettivamente del Ministro del lavoro o della solidarietà sociale) la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'ufficio del Garante. Infine, progetti che demandano l'istituzione del Difensore alle Regioni (AA.CC. 695, 818) o alle Province (A.C. 1999) attribuiscono a queste ultime la competenza a determinarne l'organizzazione.

Per quanto riguarda le funzioni, i progetti di legge attribuiscono al Garante svariati compiti, che possono essere essenzialmente ricondotti a quattro aree tematiche. Si tratta di funzioni di carattere generale volte a diffondere e realizzare una cultura dell'infanzia (diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; vigilare sull'attuazione delle convenzioni internazionali; promuovere programmi di prevenzione; repe-

---

(3) Tale proposta attribuisce al Garante esclusivamente funzioni relative alla tutela dei minori nei casi di grave conflittualità fra i genitori, che pregiudichi l'interesse del minore.

(4) Questi sono i progetti che prevedono il Difensore regionale. Essi stabiliscono pertanto che le regioni determinino i requisiti necessari fermando i principi generali appena illustrati.

rire e formare personale per svolgere funzioni di tutela o curatela), funzioni relative alla produzione delle regole finalizzate a segnalare al Governo l'adozione di opportuni interventi, anche normativi, funzioni relative allo svolgimento di attività amministrative (segnalare alla pubblica amministrazione i fattori di rischio; intervenire nei procedimenti amministrativi; prendere visione ed impugnare degli atti amministrativi relativi ai minori), funzioni concernenti il profilo giudiziario (trasmettere denunce all'autorità giudiziaria; intervenire in giudizio per rappresentare il minore e per tutelarne gli interessi).

#### 6. Osservazioni conclusive e proposte della Commissione

A conclusione dell'attività di approfondimento svolta, la Commissione ritiene necessario un adeguamento della legislazione vigente, anche per assicurare una maggiore rispondenza agli atti internazionali sopra richiamati, e una maggiore vicinanza alla situazione, e quindi alle normative, presenti nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea.

L'istituendo Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza dovrebbe assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti dei minori come definiti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, in ambito familiare e sociale, sui luoghi di lavoro, nella scuola e in ogni manifestazione della vita di relazione, esercitando le sue funzioni in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, senza essere soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale. Si tratterebbe quindi di un'autorità indipendente sia dal Governo, sia dal Parlamento, al quale dovrebbe tuttavia presentare annualmente una relazione sulla propria attività.

Riguardo alla composizione del Garante, fra i modelli possibili appare preferibile quello di gran lunga più diffuso negli altri Paesi europei, cioè la forma monocratica; non mancano tuttavia valide motivazioni anche a favore di un organo collegiale. La nomina potrebbe essere effettuata congiuntamente dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica: tale modalità appare infatti presentare le più elevate garanzie e sembra preferibile all'elezione da parte delle Assemblee parlamentari; una determinazione al riguardo dovrà tuttavia opportunamente tener conto dell'eventuale introduzione di una disciplina generale delle autorità indipendenti. La durata in carica dovrebbe consistere in un tempo congruo, con divieto di riconferma, o, in alternativa, in un tempo più limitato (quattro anni) e con la possibilità di essere confermato una sola volta. Il Garante andrebbe scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nell'ambito della tutela dei diritti dei minori o che abbiano comprovata competenza specifica nel campo dei diritti dei minori. Ovviamente, dev'essere prevista l'incompatibilità con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva, ovvero con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia.

L'organizzazione interna e le norme relative al funzionamento dovrebbero essere definiti con un regolamento adottato dal Garante stesso.

Per quanto attiene al delicato profilo dei rapporti tra il Garante nazionale e gli organismi regionali competenti in materia di tutela dell'infanzia, ove istituiti, occorre prevedere che cooperino in spirito di leale collaborazione; a tale fine appare utile istituire un apposito organo di concertazione e di raccordo, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia, presieduta dal Garante nazionale e composta da tutti i Garanti regionali, comunque denominati, nell'ambito della quale dovrebbe aver luogo non solo uno scambio di informazioni e di esperienze, ma anche un'azione di coordinamento, con particolare riguardo all'individuazione di forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione dei minori, alla verifica degli strumenti formativi e di aggiornamento degli operatori del settore dell'infanzia e alla predisposizione degli elenchi di persone idonee e disponibili ad assumere la funzione di tutori e curatori speciali dei minori, nonché cura della formazione e all'aggiornamento di tali persone. La Conferenza dovrebbe riunirsi periodicamente, almeno ogni tre mesi.

In linea generale, il Garante dovrebbe configurarsi come una sorta di snodo relazionale, in grado di intessere una fitta rete di rapporti con tutti gli organismi – pubblici e non – competenti in materia di infanzia, che si affacciano sul panorama nazionale ed internazionale. In quest'ottica il Garante intratterrebbe, quindi, rapporti di collaborazione con gli organi dell'Unione Europea, con le organizzazioni non governative che si occupano di tutela e promozione dei diritti dei minori, con organismi di tutela dei minori operanti in altri Paesi, sul versante internazionale, e con la Commissione per le adozioni internazionali e il Comitato per i minori stranieri – anche al fine di richiedere ad entrambi informazioni e documenti utili per verificare l'efficacia della tutela dei diritti dei minori – sul fronte interno. Nella medesima linea d'intervento, il Garante dovrebbe anche poter stipulare protocolli d'intesa con i ministeri, gli enti pubblici nazionali e locali, l'UNICEF, gli organismi internazionali, gli ordini professionali, le associazioni e le organizzazioni non governative operanti nel settore, avvalendosi altresì, per l'esercizio delle proprie funzioni, del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e degli organismi pubblici di ricerca statistica, economica e sociale, cui richiedere specifiche indagini.

La Commissione ha preso in considerazione inoltre la possibilità di dotare il Garante di articolazioni territoriali, prospettando a tale riguardo più soluzioni. Una prima ipotesi potrebbe essere l'individuazione delle articolazioni territoriali del Garante nazionale nei garanti regionali e nelle istituzioni similari già presenti sul territorio. Tale soluzione appare tuttavia insufficiente, sia perchè i garanti locali esistono solo in poche Regioni (nè sarebbe possibile con una legge imporre ovunque l'istituzione dei garanti regionali), sia perchè il livello regionale appare ancora troppo esteso. Sembra quindi più idonea un'altra soluzione, che consiste nel prevedere



l'istituzione di uffici del garante a livello provinciale, che potrebbero avvalersi del supporto logistico degli Uffici territoriali del Governo.

Riguardo alle attribuzioni, occorrerebbe conferire al Garante poteri effettivi, in grado di incidere sul tessuto sociale e civile in cui si trova ad operare. In tal senso, si dovrebbe dotare il Garante del potere di richiedere alle pubbliche amministrazioni, organismi, enti o persone di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori, ordinando eventualmente, per determinate situazioni, lo svolgimento di specifiche indagini o ispezioni (con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie per i casi di mancata collaborazione con il Garante), o ancora della facoltà di intervenire in giudizio, promuovendo azioni giudiziarie in sede civile, penale o amministrativa a tutela dei minori e ricorrendo alla Corte europea dei diritti dell'uomo e al Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite per segnalare violazioni dei diritti dei minori. Analogamente il Garante dovrebbe avere la possibilità di chiedere al giudice, qualora i genitori non siano in grado di tutelare i diritti del figlio minore ovvero qualora vi sia un grave conflitto tra il minore e coloro che esercitano la potestà nei suoi confronti, la nomina di un curatore speciale che possa, in rappresentanza del minore stesso, promuovere o partecipare al giudizio.

Oltre che sul versante amministrativo e giudiziario, al Garante dovrebbe essere data la possibilità di influire anche sul fronte normativo, attribuendo ad esso il compito di esprimere pareri in ordine ai progetti di legge ed agli schemi di atti normativi del Governo che concernono il settore di competenza, nonché di proporre l'adozione di iniziative, anche legislative, relative alla tutela dei diritti dei minori.

La Commissione ritiene importante anche la questione della tutela dei minori impiegati nella pubblicità, negli spettacoli pubblici cinematografici e teatrali, nelle trasmissioni televisive e nelle attività sportive professionistiche: al Garante, in tali ambiti, dovrebbe essere affidata la funzione di rilasciare autorizzazioni preventive all'impiego dei minori.

In ogni caso, al Garante dovrebbero spettare i seguenti compiti:

vigilare sull'attuazione delle convenzioni internazionali e sulla piena applicazione della normativa europea e nazionale in materia di tutela dei diritti dei minori;

promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza dei diritti dei minori;

istituire e gestire un'apposita linea telefonica gratuita, accessibile ai minori e a tutti coloro che vogliano denunciare qualsiasi violazione dei loro diritti;

esercitare le funzioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77;

favorire lo sviluppo e l'attuazione della mediazione, anche in attuazione dell'articolo 13 della Convenzione di Strasburgo, e la formazione di operatori di settore.

Nel corso della giornata di studio del 9 luglio 2003 «Verso un garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza – Confronto con alcune esperienze europee», il Ministro per le politiche comunitarie e il Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali con delega per le politiche sociali hanno annunciato che nella riunione informale del Consiglio dei ministri degli affari sociali dell'Unione europea, che si terrà a Lucca il 25 settembre 2003, tra i temi all'ordine del giorno vi sarà anche quello della tutela dei minori e, specificamente, dell'istituzione di un Garante europeo in tale settore. La Commissione parlamentare per l'infanzia auspica che possa così avviarsi un percorso che conduca ad istituire un Garante per l'infanzia e l'adolescenza dell'Unione europea, che potrà avere utili funzioni di stimolo e di coordinamento.

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2003

142<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente*  
PASTORE

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

**(2436) Deputati SELVA e RAMPONI.** – *Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali* approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su testo ed emendamenti alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti)

Il relatore MAGNALBÒ illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati; dopo aver rilevato che le sue disposizioni sono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», nonché «difesa e Forze armate», che l'articolo 117, comma secondo, lettere *a*) e *d*) attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Interviene il senatore VILLONE per dichiarare, a titolo personale, il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore, in quanto il disegno di legge in titolo ha ad oggetto un coacervo assai confuso di disposizioni riguardanti missioni diverse, decise in tempi e condizioni assai differenti tra loro, rendendo tale circostanza impossibile esprimere un voto favorevole sul complesso del disegno di legge.

Il senatore PETRINI, pur associandosi alle obiezioni formulate dal senatore Villone, dichiara, a nome del Gruppo della Margherita, di esprimere un voto nel complesso favorevole alla proposta di parere del relatore.

Anche il senatore VITALI interviene per annunciare, a titolo personale, il proprio voto favorevole al parere formulato dal relatore, pur comprendendo le osservazioni del senatore Villone.

La Sottocommissione concorda con la proposta di parere non ostativo sul testo del disegno di legge in titolo formulata dal relatore.

Il relatore MAGNALBÒ illustra, quindi, gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo trasmessi alla Sottocommissione e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo sul loro complesso.

La Sottocommissione concorda con la proposta di parere non ostativo sul complesso degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, formulata dal relatore.

**(1986-B) *Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni***, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pisapia ed altri; Fanfani ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BOSCETTO riferisce sulle modifiche che la Camera dei deputati ha apportato al disegno di legge in titolo e, dopo avere ricordato il parere già reso sul medesimo disegno di legge in una precedente fase dell'*iter*, nel quale si escludeva l'applicabilità dell'articolo 79 della Costituzione, propone alla Sottocommissione di esprimere, per quanto di competenza, un parere favorevole, invitando, tuttavia, la Commissione di merito a considerare che l'articolo 3, come riformulato dalla Camera dei deputati appare introdurre un ingiustificato regime di maggiore favore per le madri straniere che si trovino in stato di detenzione, rispetto alle madri straniere che non siano detenute; propone, inoltre, di invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di contemplare la disciplina applicabile ai cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea, cui non sono applicabili né le disposizioni vigenti in materia di obbligo di dimora per i cittadini italiani, né quelle che si applicano agli «stranieri», ossia ai cittadini di paesi extracomunitari e a valutare, infine, come nell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni – richiamato dall'articolo 1 e 3 lettera *a*) – non siano compresi gravi reati.

Il senatore VILLONE interviene dando atto al relatore di avere espresso con grande correttezza le ragioni che suscitano perplessità sul di-

segno di legge in titolo; condividendo tali osservazioni, non ne condivide peraltro le conclusioni, ritenendo che il disegno di legge presenti profili di incostituzionalità sia nell'impianto di fondo, sia nelle sue singole disposizioni già evidenziate dal relatore. Dichiaro pertanto il proprio voto contrario, a titolo personale, sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il senatore STIFFONI dichiara, anche a nome del suo Gruppo, il giudizio totalmente contrario sull'intero provvedimento e dichiara quindi di esprimere voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Il senatore PETRINI ed il senatore VITALI intervengono per dichiarare il proprio voto favorevole al parere formulato dal relatore.

La Sottocommissione approva, a maggioranza, la proposta di parere formulata dal relatore.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il presidente PASTORE, considerato che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 2436 è fissato alle ore 18 di oggi e che pertanto la Sottocommissione potrebbe dover rendere il parere su eventuali ulteriori emendamenti, annuncia che la Sottocommissione per i pareri è convocata per un'ulteriore seduta alle ore 19 di oggi.

La Sottocommissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2003

**229<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Vegas e per le comunicazioni Baldini.*

*La seduta inizia alle ore 16.40.*

**(2377) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa, firmato a Roma il 3 maggio 2002**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore GRILLOTTI, con l'avviso favorevole del sottosegretario VEGAS, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

**(129-377-1319-B) GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra**, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Guerzoni ed altri (129); Bonatesta (377) e Pedrizzi (1319) e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione sul testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VANZO fa presente che si tratta del testo unificato dei disegni di legge concernenti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra, approvato dalla Camera dei deputati. Rileva che la Camera dei deputati ha provveduto a riformulare le disposizioni di spesa e le relative coperture, che nel testo originale erano previste a decorrere dagli anni 2002 e 2003, in modo da riferirne la decorrenza dall'anno 2003, lasciando invariati gli importi complessivi. Rileva, altresì, che la quantificazione degli oneri relativi alle pensioni, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo

1, è configurata a previsione di spesa, e che, trattandosi di diritti soggettivi, è stata prevista l'apposita clausola di salvaguardia (comma 6). Per quanto di competenza, segnala che non vi sono, pertanto, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VEGAS conviene con le considerazioni del relatore.

I senatori CADDEO e MICHELINI chiedono chiarimenti sulla formulazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 6.

Il presidente AZZOLLINI, riscontrando l'esigenza di approfondire ulteriormente, in altra sede, la riflessione sulla formulazione, i presupposti e gli effetti delle cosiddette clausole di salvaguardia, rileva, nella fattispecie, che l'articolo 1, comma 6, del testo in esame, recepisce una condizione posta dalla Commissione bilancio della Camera che appare in linea con analoghe soluzioni adottate in Senato. Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore a redigere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente.

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della delega di cui all'articolo 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente i titoli III, IV, V e VI del codice delle comunicazioni elettroniche» (n. 248)**

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi e proposte di modifica)

Il relatore FERRARA illustra il provvedimento in titolo rilevando che la relazione introduttiva prevede che dalla sua attuazione non derivino nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto di competenza, osserva che occorre valutare se dall'articolo 116 e dal relativo allegato 24 possono derivare minori entrate per il bilancio dello Stato in relazione al nuovo regime dei contributi dovuti dai titolari delle autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, considerato che la relazione tecnico-finanziaria quantifica un gettito associato ai nuovi contributi inferiore rispetto ai dati a consuntivo del regime previgente, con una differenza pari ad euro 14.481.772 (che si riduce ad euro 5.185.548 tenendo conto che alcune tipologie di contributi, a norma del decreto del presidente della Repubblica n. 447 del 2001, non sono più dovuti). Posto che, secondo quanto indicato nella stessa relazione tecnico-finanziaria, la differenza dovrebbe essere coperta per mezzo degli ulteriori contributi rinvenienti dai nuovi servizi TETRA (Terrestrial Trunked Radio) e PMR 446 (Private Mobile Radio), e che, al momento, non è possibile quantificare esattamente il gettito ottenibile dai suddetti servizi, occorre acquisire un chiarimento sulla questione.

Relativamente al comma 5 dell'articolo 163, considerato che la copertura finanziaria degli oneri connessi al funzionamento delle commissioni esaminatrici che rilasciano i titoli di abilitazione all'esercizio di sta-

zioni radio è assicurata con i contributi di cui all'articolo 5 dell'allegato 24 (fissati in euro 25 per esame), occorre altresì valutare la congruità di tali risorse in rapporto ai suddetti oneri.

Fa poi presente che la Commissione bilancio della Camera dei Deputati, nell'esprimere osservazioni favorevoli sullo schema in esame, ha proposto la soppressione del comma 2 dell'articolo 178, che prevede la riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni dei rimborsi per le spese dei collaudi e delle ispezioni degli apparati radioelettrici a bordo delle navi, dovuti dagli armatori o dai gestori, e che il rappresentante del Governo ha espresso avviso conforme. Occorre pertanto, acquisire chiarimenti in merito.

Con riferimento all'articolo 196, comma 2, che pone le spese per i collaudi e le ispezioni sulle navi da diporto a carico del richiedente, considerato che tali attività possono essere disposte dal Ministero delle comunicazioni anche indipendentemente dalla richiesta dei gestori degli impianti radioelettrici, osserva che l'attuale formulazione potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri a carico del Ministero stesso alla cui copertura si provvederebbe mediante stanziamenti di bilancio. Al riguardo, segnala che la Commissione bilancio della Camera dei Deputati, nel parere precedentemente richiamato, ha osservato l'opportunità di riformulare la suddetta norma indicando che le spese di ispezioni e collaudi sono a carico del destinatario di tali attività.

Infine, rileva che la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, nel medesimo parere, ha altresì proposto di aggiungere, dopo l'articolo 220, l'articolo 220-bis, contenente la clausola che dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo rileva che l'effettiva invarianza finanziaria del provvedimento in titolo dovrebbe essere comunque verificata *ex ante*, in rapporto alla formulazione delle disposizioni sostanziali in esso contenute, rispetto alle quali l'apposizione della suddetta clausola riveste carattere solo integrativo.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso favorevole sul provvedimento in titolo osservando tuttavia, in relazione all'articolo 178, comma 2, che la riassegnazione delle somme, prevista da detta disposizione, comporta un onere a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli importi versati allo stesso titolo, risultano acquisiti definitivamente all'erario.

In relazione all'articolo 196, concernente i collaudi e le ispezioni sulle navi da diporto, osserva inoltre che le disposizioni ivi previste sembrano comportare un'estensione di vigilanza da parte del Ministero delle comunicazioni, con possibili conseguenze finanziarie negative per il bilancio dello Stato. Si rende pertanto necessario prevedere che gli oneri conseguenti all'espletamento dei compiti recati dalle citate disposizioni, vengano, in ogni caso, posti a carico dei soggetti destinatari delle attività in parola. Propone, quindi, di modificare il comma 6 dello stesso articolo sostituendo le parole: «esclusivamente a carico del richiedente» con le seguenti: «a carico dei destinatari di tali attività». Tale modifica consenti-



rebbe di evitare eventuali equivoci circa i casi di attribuzione degli oneri inerenti all'espletamento delle attività in parola e in capo ai soggetti interessati. Dalla formulazione del citato comma 6, infatti, si potrebbe desumere che detti oneri risultano a carico di tali soggetti solo nei casi in cui le predette attività vengono espletate su richiesta degli stessi.

Ritiene infine necessario, al fine di assicurare la neutralità finanziaria dell'intero testo, aggiungere, in fine, il seguente articolo: «Articolo 220-bis. 1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato».

Alla luce delle considerazioni emerse, il presidente AZZOLLINI propone di conferire mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi da questi esposti nonché con le proposte di modifica ipotizzate dal rappresentante del Governo, nei seguenti termini: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli invitando tuttavia la Commissione di merito e il Governo a valutare se dall'articolo 116 e dal relativo allegato 24 non possano derivare minori entrate per il bilancio dello Stato in relazione al nuovo regime dei contributi dovuti dai titolari delle autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, considerato che la relazione tecnico-finanziaria quantifica un gettito associato ai nuovi contributi inferiore rispetto ai dati a consuntivo del regime previgente, con una differenza pari ad euro 14.481.772 (che si riduce ad euro 5.185.548 tenendo conto che alcune tipologie di contributi, a norma del decreto del presidente della Repubblica n. 447 del 2001, non sono più dovuti), posto che, secondo quanto indicato nella stessa relazione tecnico-finanziaria, la differenza dovrebbe essere coperta per mezzo degli ulteriori contributi rinvenienti dai nuovi servizi TETRA e PMR 446, e che, al momento, non è possibile quantificare esattamente il gettito ottenibile dai suddetti servizi.

Relativamente al comma 5 dell'articolo 163, considerato che la copertura finanziaria degli oneri connessi al funzionamento delle commissioni esaminatrici che rilasciano i titoli di abilitazione all'esercizio di stazioni radio è assicurata con i contributi di cui all'articolo 5 dell'allegato 24 (fissati in euro 25 per esame), si osserva che occorre valutare la congruità di tali risorse in rapporto ai suddetti oneri.

Si propone altresì la soppressione del comma 2 dell'articolo 178, che prevede la riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni dei rimborsi per le spese dei collaudi e delle ispezioni degli apparati radioelettrici a bordo delle navi, dovuti dagli armatori o dai gestori, in quanto gli importi versati allo stesso titolo, risultano acquisiti definitivamente all'erario.

In relazione all'articolo 196, concernente i collaudi e le ispezioni sulle navi da diporto, si osserva, inoltre, che le disposizioni ivi previste, sembrano comportare un'estensione di vigilanza da parte del Ministero delle comunicazioni, con possibili conseguenze finanziarie negative per

il bilancio dello Stato. Si rende, pertanto, necessario prevedere che gli oneri conseguenti l'espletamento dei compiti recati dalle citate disposizioni, vengano, in ogni caso, posti a carico dei soggetti destinatari delle attività in parola. Si propone, quindi, di modificare il comma 6 dello stesso articolo sostituendo le parole: «esclusivamente a carico del richiedente» con le seguenti: «a carico dei destinatari di tali attività».

Osservando che l'effettiva invarianza finanziaria del provvedimento in titolo dovrebbe essere comunque verificata ex ante, in rapporto alla formulazione delle disposizioni sostanziali in esso contenute, si ritiene infine necessario, al fine di assicurare la neutralità finanziaria dell'intero testo, aggiungendo, in fine, il seguente articolo: «Articolo 220-bis. 1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente.

*(2005) Deputato DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001, approvato dalla Camera dei deputati*

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA illustra, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo, nonché i relativi emendamenti, osservando che occorre valutare se dalle disposizioni del comma 2 dell'articolo 1, concernenti la proroga delle provvidenze per il diritto allo studio anche in fattispecie che, a legislazione vigente, potrebbero non dare titolo alle suddette agevolazioni, possano derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Segnala, altresì, che nella precedente legislatura la Commissione ha reso parere non ostativo su una disposizione di analogo contenuto.

In merito agli emendamenti, fa presente che le proposte 1.19, 1.18, 1.6, 1.3, 1.4, 1.14, 1.9, 1.17, 1.1, 1.2, 1.21, 1.100, 1.11, 1.12, 1.13, 1.5 (limitatamente all'ultimo periodo del comma 1-bis), 1.7 (limitatamente all'ultimo periodo del comma 1-bis), 1.20 (limitatamente ai commi 1 e 2), a differenza del testo, consentono l'iscrizione a corsi universitari ad accesso programmato; occorre pertanto valutarne i riflessi finanziari connessi ai bilanci delle università. Con riferimento ai commi 1 e 2 dell'emendamento 1.20, ritiene altresì necessario valutare l'opportunità di specificare che l'autorizzazione alle università di derogare alle iscrizioni programmate, nell'ambito della propria autonomia, avvenga con oneri a carico del bilancio delle università medesime. In relazione al parere sul testo, occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.20 (limitatamente al comma 5), 1.5 (limitatamente al capoverso 2), 1.7 (limitatamente al capoverso 2), 1.15, 1.8 e 1.10. Richiama, quindi, la necessità di acquisire chiarimenti in merito alla quantificazione degli oneri indicata nell'emendamento 1.0.1 osservando, inoltre, che la clausola di copertura non è disposta in modo permanente, per cui sembra opportuno valutare l'introduzione

di un'apposita clausola di salvaguardia. Non riscontra, infine, osservazioni sull'emendamento 1.16.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario relativamente all'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, rilevando che la formulazione della norma determina di fatto maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto consentirebbe agli studenti regolarizzati di continuare a fruire delle provvidenze per il diritto allo studio ivi richiamate anche se non ne hanno più titolo.

Il relatore FERRARA aggiunge che il disegno di legge in esame è volto a sanare un'anomalia riferita a quegli studenti universitari che, avendo fatto un'iscrizione con riserva, poi annullata a seguito delle pronunce degli organi di giustizia amministrativa, si troverebbero ora a dover ricominciare daccapo, pur avendo nel frattempo regolarmente frequentato i corsi universitari e sostenuto gli esami.

Il senatore GRILLOTTI, associandosi alle osservazioni del senatore Ferrara, fa presente che esiste un evidente problema di disparità in quanto gli studenti che, pur non essendo regolarmente iscritti ed avendo nel frattempo perso i requisiti per ottenere le provvidenze per il diritto allo studio, potrebbero continuare ad usufruirne, mentre quelli regolarmente iscritti che si trovavano nelle medesime condizioni perderebbero tali benefici. Al tempo stesso, osserva che le università, pur al corrente della situazione irregolare di alcuni studenti e delle pronunce dei tribunali amministrativi, hanno consentito loro di svolgere esami, con ciò aggravando ulteriormente l'anomalia. Ritiene quindi che la situazione vada sanata, ma che, in conseguenza delle responsabilità oggettive degli atenei, i relativi oneri della sanatoria debbano essere posti a carico del bilancio delle singole università.

Il presidente AZZOLLINI, pur ritenendo condivisibili nel merito le osservazioni dei senatori Ferrara e Grillotti, rileva che la Commissione deve valutare se gli studenti successivamente regolarizzati possano o meno mantenere i benefici delle provvidenze per il diritto allo studio pur avendone perso i requisiti, considerato anche che altri studenti che hanno ugualmente perso i requisiti, non potrebbero usufruire delle provvidenze stesse, pur essendo regolarmente iscritti. Propone quindi alla Commissione di valutare l'opportunità di porre una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a riformulare il comma 2 dell'articolo 1, in modo da ripristinare condizioni di eguaglianza tra studenti regolari e non.

Il senatore PIZZINATO, pur condividendo la necessità di evitare ingiuste discriminazioni tra studenti, ritiene che la condizione della riformulazione proposta, ove accolta, dovrebbe essere imposta senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto della necessità di approfondire ulteriormente gli aspetti sollevati, e considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo e dei relativi emendamenti.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2003

**46<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite:*

*(2437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;*

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

*(2359) Ratifica ed esecuzione del V Protocollo relativo alla assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, fatto a Roma il 20 dicembre 2002: parere favorevole.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2003

**29<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fabbrì, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

*alle Commissioni riunite 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>:*

*(2437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 29 LUGLIO 2003

**33<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del presidente Boldi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

*(2377) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa, firmato a Roma il 3 maggio 2002, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;*

*alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite:*

*(2437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;*

*alla 9<sup>a</sup> Commissione:*

*(2438) Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania: parere favorevole.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> RIUNITE**

**(3<sup>a</sup> - Affari esteri, emigrazione)**

**(4<sup>a</sup> - Difesa)**

*Mercoledì 30 luglio 2003, ore 14,30 e 21,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonché proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali (2437) (Approvato dalla Camera dei deputati).

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 30 luglio 2003, ore 15*

*IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- CORTIANA ed altri. – Norme in materia di pluralismo informatico e sulla adozione e diffusione del *software* libero nella pubblica amministrazione (1188).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).



– MANZIONE ed altri. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (1890).

– BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PIZZINATO ed altri. – Norme speciali per la città di Milano (1410).

– DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane (1567).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo ministro (1889).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli 58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonchè della nuova disposizione transitoria e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

- CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).
- CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).
- e delle petizioni nn. 400 e 433 ad essi attinenti.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CADDEO ed altri. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (340) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- ROLLANDIN ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (363).
- MULAS ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (911).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante «Norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» (1913).
- DATO. – Proposta di modifiche ed integrazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1929)
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2068).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenza*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073).
- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

## VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

## VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e della petizione n. 485 ad essi attinente.

## IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PEDRINI e FILIPPELLI. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo

- 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (132).
- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di eleggibilità alla carica di sindaco nei piccoli comuni (301).
  - CAVALLARO ed altri. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati del sindaco e del presidente della provincia (1109).
  - GUERZONI. – Norme in materia di mandati dei sindaci e dei presidenti delle province (1431).
  - MANZIONE. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (1434).
  - RIGONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite per i mandati a sindaco e presidente della provincia (1588).
  - STIFFONI ed altri. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e presidente della provincia (1716).
  - e della petizione n. 301 ad essi attinente.

X. Esame del disegno di legge:

- Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (2386) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Bova ed altri*).

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Mercoledì 30 luglio 2003, ore 14 e 21,30*

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di orga-

- nico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
  - PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
  - PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
  - BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
  - MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
  - VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382).
  - SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
  - GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
  - GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
  - VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
  - FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
  - CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
  - VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
  - PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila (771).
  - MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955)
  - FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
  - MARINI ed altri. – Norme in materia di reclutamento e formazione dei magistrati e valutazione della professionalità (1050).
  - FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).

- FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
- COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
- COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).
- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300)
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- CALLEGARO. – Accorpamento dei comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris, Viscone, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Villa Vicentina e Visco, nel circondario del tribunale di Gorizia (1519).
- CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Novara (1555).

- CICCANTI. – Modifica della Tabella A, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con riferimento ai tribunali di Ascoli Piceno e di Fermo (1632).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Separazione delle carriere dei magistrati (1536).
- CURTO. – Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce (1668).
- GUASTI. – Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna (1710).
- CAVALLARO. – Istituzione del tribunale di Caserta (1731).
- CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma (1765).
- MONTAGNINO ed altri. – Ampliamento del distretto della Corte d'appello di Caltanissetta (1843).
- DETTORI. – Istituzione della Corte d'appello di Sassari (2172).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (804).
- BATTISTI ed altri. – Legge quadro sulle professioni intellettuali (1478).
- CALVI. – Disciplina delle società tra professionisti (1597).
- PASQUINI ed altri. – Riforma delle professioni intellettuali (2204).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VERALDI ed altri. – Modifiche all'articolo 81, comma 2, lettera *c*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di formazione dell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (1752).
- Deputato PECORELLA. – Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RIPAMONTI. – Concessione di indulto e provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione (1018).

- BOREA. – Concessione di amnistia ed indulto (1509).
- GRECO ed altri. – Concessione di indulto revocabile (1831).
- FASSONE e MARITATI. – Concessione di indulto incondizionato. Sostegno al reinserimento sociale dei detenuti scarcerati (1847).
- CALVI ed altri. – Concessione di indulto (1849).
- e della petizione n. 440 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MEDURI ed altri. – Norme per contrastare la manipolazione psicologica (800).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale (1777).
- e della petizione n. 105 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).
- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).
- e del voto regionale n. 80 ad essi attinente.

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).



- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

IX. Esame dei disegni di legge:

- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento (1243).
- GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287).
- IANNUZZI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione di coloro che collaborano con la giustizia (2292).
- SCALERA ed altri. – Norme in materia di tutela dei cittadini nell'acquisto della prima casa (2268).

X. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche (1727).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MAGISTRELLI ed altri. – Nuove norme per reprimere le molestie gravi (1830).

- Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni (1986-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pisapia ed altri; Fanfani ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati DUILIO ed altri. – Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (2195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

#### IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO e SEMERARO. – Modifica dell'articolo 291 del codice civile, in materia di adozione di persone maggiori di età, dell'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 e dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in materia di competenza del tribunale dei minorenni (1611).

#### IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (78).
- MONTI. – Modifica dell'articolo 70 delle disposizioni di attuazione del codice civile (528).

---

### AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

*Mercoledì 30 luglio 2003, ore 15,30*

#### IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione finanziaria italiana al primo aumento di capitale della *Interamerican Investment Corporation*, nonché alla ricostituzione delle risorse del Fondo asiatico di sviluppo, del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e dell'*Asem trust fund* (2391) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Esame dei disegni di legge:

- Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988 e sua esecuzione (2060).
- Ratifica ed esecuzione del V Protocollo relativo alla assistenza economica, tecnica e finanziaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta, fatto a Roma il 20 dicembre 2002 (2359).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità – Ufficio regionale per l'Europa, firmato a Roma il 3 maggio 2002 (2377) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999 (1754-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998 (847-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998 (1989).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 2001 (2374) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo del 2002 (2375) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (2380) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOCO. – Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo (38).
- PROVERA. – Nuove norme in materia di cooperazione allo sviluppo (1881).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1842) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DONATI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1157).

---

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

*Mercoledì 30 luglio 2003, ore 8,30 e 15*

### *IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati SELVA e RAMPONI. – Differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali (2436) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

*Mercoledì 30 luglio 2003, ore 9 e 14,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

I. Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, nonchè proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali (2437) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di incentivi alla occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno dell'occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato nonché di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (848-bis) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea il 13 giugno 2002 degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- MUZIO ed altri. – Estensione delle prestazioni previste per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai soggetti danneggiati dall'esposizione all'amianto (229).
- MUZIO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (230).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per il riconoscimento degli infortuni, delle malattie professionali e delle esposizioni da amianto (330).
- BATTAFARANO ed altri. – Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto (349).
- CARELLA ed altri. – Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto (540).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei lavoratori esposti all'amianto (590).
- FORCIERI ed altri. – Modifica dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (760).
- Tommaso SODANO ed altri. – Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977).
- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'amianto (1240).

- GABURRO ed altri. – Nuove norme in materia di prestazioni previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (1253).
- 

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 30 luglio 2003, ore 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazioni.

### *IN SEDE DELIBERANTE*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (129-377-1319-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Guerzoni ed altri; Bonatesta; Pedrizzi; modificato dalla Camera dei deputati*)
- 

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 30 luglio 2003, ore 14,30*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazione.

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento concernente «Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I del titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297» (n. 249).

- Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2003 (n. 258).

#### *IN SEDE REFERENTE*

##### I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CICCANTI ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (520).
- Deputato Titti DE SIMONE ed altri. – Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

##### II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disciplina dell'insegnamento del restauro dei beni culturali (1955).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione della giornata celebrativa della ricorrenza storica del settecentesimo anniversario del trattato che sancì la «pace di Caltabellotta» (1192).

#### *IN SEDE DELIBERANTE*

##### I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (894).
- ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale (1057).

##### II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. – Disposizioni per la ricostruzione del teatro «Petruzzelli» di Bari (570).
- Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli», con sede in Bari, nonchè disposizioni in materia di pubblici spettacoli (2020).

##### III. Discussione del disegno di legge:

- Deputato BOCCIA ed altri. – Disposizioni per il trasferimento della Biblioteca e Pinacoteca Camillo d'Errico a Palazzo S. Gervasio (2299) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 30 luglio 2003, ore 8,30 e 15*

***IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di programma di interventi infrastrutturali per l'ampliamento, l'ammodernamento e la riqualificazione dei porti (n. 253).
- Schema di decreto ministeriale concernente la realizzazione di opere infrastrutturali finalizzate ad elevare il livello di sicurezza nei porti in variazione del programma di finanziamenti adottato con il decreto ministeriale 27 ottobre 1999 (n. 254).

***IN SEDE REFERENTE***

Esame del disegno di legge:

- CICOLANI ed altri. – Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio (2364).
- 

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 30 luglio 2003, ore 9 e 14,30*

***IN SEDE REFERENTE***

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania (2438).



*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (1745-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 12 febbraio 2002, dell'articolo 6 del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di modifica della relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali (n. 263).
- Schema di decreto ministeriale recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119 (riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari) (n. 265).

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 30 luglio 2003, ore 15,30*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, e istituzione degli uffici di diretta collaborazione dei Vice Ministri delle attività produttive (n. 259).
  - Nuovo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2003 (n. 264).
-

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

*Mercoledì 30 luglio 2003, ore 14,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e della riqualificazione professionale del personale di «Poste Italiane S.p.A.» (n. 260).
  - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» (n. 250).
  - Schema di regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione tributi erariali (n. 256).
- 

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Mercoledì 30 luglio 2003, ore 8,30 e 15*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Norme di riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3» (n. 251).
- Schema di decreto ministeriale recante l'istituzione della Commissione unica sui dispositivi medici (n. 261).

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159).

## II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Abrogazione del comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (397).
- LIGUORI ed altri. – Modifica dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inerente l'irreversibilità della scelta del medico in ordine all'esclusività del rapporto di lavoro (1310).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASTIANONI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (255).
- MULAS ed altri. – Norme in materia di riordinamento della medicina trasfusionale (379).
- TOMASSINI. – Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (623).
- CARELLA. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (640).
- CARELLA. – Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (658).
- MASCIANI ed altri. – Modifiche alla legge 4 maggio 1990, n. 107, recante disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati (660).

## V. Esame del disegno di legge:

- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Indagine conoscitiva sui fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia.

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 30 luglio 2003, ore 8,30 e 14,30*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazioni.

*AFFARE ASSEGNATO*

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Sulla tutela dell'ambiente nella Costituzione europea.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale di approvazione del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli (n. 262).
- 

**COMMISSIONE STRAORDINARIA  
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

*Mercoledì 30 luglio 2003, ore 14*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 16 luglio 2003, dal sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica circa la situazione del cittadino siriano ingegner Muhammad Said al Sakhri.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

*Mercoledì 30 luglio 2003, ore 14,45*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Audizione del Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome Riccardo Nencini.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa  
o simile**

*Mercoledì 30 luglio 2003, ore 9*

Seguito dell'esame e votazione della relazione annuale alle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull'attività svolta dalla Commissione nel corso del 2002.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
di controllo sull'attività degli enti gestori  
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

*Mercoledì 30 luglio 2003, ore 8,30*

Esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Bilancio preventivo 2002 relativo all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS.
  - Bilancio preventivo 2002 relativo all'Istituto postelegrafonici IPOST.
  - Bilancio preventivo 2002 relativo all'Ente nazionale di assistenza magistrale – ENAM.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la riforma amministrativa**

*Mercoledì 30 luglio 2003, ore 14,30*

**INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

Elezione di un segretario.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sull'affare Telekom-Serbia**

*Mercoledì 30 luglio 2003, ore 13,55*

Comunicazioni del Presidente.

---

